

Ad. Cap...
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

1^a SESSIONE DELL'ANNO 1895.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

1895

S. IV.

N. 83.



INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione di maggio 1895.

	Pagina
Composizione della Commissione	IX
Ordine dei lavori	X
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Calenda di Tavani) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari	XI
2) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1893	XII
3) Sull'esecuzione delle sentenze in materia penale	XIV
4) Sul casellario giudiziale.	XV
5) Sulla riforma dei registri giornalieri ed annuali della statistica penale	XVI
6) Altri argomenti	XIX

VERBALI DELLE SEDUTE.

Seduta del 10 maggio 1895.

Discorso d'inaugurazione del senatore Calenda di Tavani, Ministro di grazia e giustizia e dei culti	1
Comunicazioni della Presidenza:	
Commemorazione del comm. Giorgio Curcio	2

	Pagina
Discussione sulla relazione Borgomanero sopra i provvedimenti presi dal Comitato per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione	3
Discussione sulla comunicazione del senatore Costa intorno alla esecuzione delle sentenze in materia penale	5
Proposta del senatore Costa intorno alle indagini riguardanti l'esecuzione delle sentenze in materia penale	10
Proposta del senatore Costa intorno alla distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi concernenti le contravvenzioni ai regolamenti locali	11

Seduta dell'11 maggio 1895.

Discussione sul modo in cui procede il servizio della scheda individuale per gli imputati di delitti	12
Discussione sulla comunicazione del senatore Costa intorno alla statistica dei lavori contenziosi della IV Sezione del Consiglio di Stato	15
Proposta del senatore Costa sullo stesso argomento.	20
Discussione sulla relazione del consigliere Cosenza intorno al casellario giudiziale	ivi

Seduta del 12 maggio 1895.

Seguito della discussione sulla relazione del consigliere Cosenza intorno al casellario giudiziale	23
--	----

Seduta del 13 maggio 1895.

Seguito della discussione sulla relazione del consigliere Cosenza intorno al casellario giudiziale	31
Proposta del senatore Costa intorno al casellario giudiziale	33

Seduta del 14 maggio 1895.

Relazione del consigliere Penserini intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti e ai sequestratori giudiziari.	35
---	----

Seduta del 15 maggio 1895.

	Pagina
Discussione sulla relazione del consigliere Penserini intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti e ai sequestratari giudiziari	36
Proposta del senatore Canonico sullo stesso argomento	42
Proposte del consigliere Penserini sullo stesso argomento	43

Seduta del 16 maggio 1895.

Discussione sulla relazione del comm. De' Negri intorno alla riforma dei registri giornalieri ed annuali per la statistica penale	44
Proposta del comm. De' Negri sullo stesso argomento	46
Discussione sulla relazione del Direttore generale della statistica intorno al movimento della delinquenza nell'anno 1893	47

RELAZIONI.

Comunicazioni del Comitato sopra i provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione:

I. Composizione della Commissione	50
II. Discorsi inaugurali	51
III. Legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori	52
IV. Fallimenti	53
V. Giudizi di graduazione	ivi
VI. Perizie giudiziarie	54
VII. Cause civili innanzi alle Preture - Loro patrocinio	55
VIII. Statistica dei lavori compiuti dai Collegi dei Proibiviri	56
IX. Compilazione dei verbali nei processi penali - Mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna - Casellario giudiziale	57
X. Applicazione del Codice penale - Riforma penitenziaria	58
XI. Statistica militare - Grazie, riabilitazioni, liberazioni condizionali, estradizioni	59
XII. Compilazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190	60
XIII. Esecuzione delle sentenze in materia penale	61
XIV. Registri giornalieri per la statistica penale	62
XV. Scheda individuale per gl'imputati di delitti	ivi
XVI. Statistica degli Enti ecclesiastici conservati	66

	Pagina
Relazione del senatore Costa intorno all'esecuzione delle sentenze in materia penale	69
Comunicazione del senatore Costa intorno alla distribuzione presso le diverse Preture dei giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali.	73
Comunicazione del senatore Costa intorno ad una statistica dei lavori contenziosi della IV sezione del Consiglio di Stato	76
Relazione del consigliere Cosenza sul casellario giudiziale	77
PARTE PRIMA. — Del modo di assicurare il buon ordinamento del casellario — Ostacoli da rimuovere — Rimedi da adottare:	
<i>Cap. I.</i> Del modo di assicurare il buon ordinamento del casellario	ivi
<i>Cap. II.</i> Ostacoli da rimuovere.	82
<i>Cap. III.</i> Rimedi da adottare	92
PARTE SECONDA. — Genesi del casellario ed ordinamento attuale — Notizie da iscriversi — Perpetuità e pubblicità delle iscrizioni:	
<i>Cap. I.</i> Genesi del casellario ed ordinamento attuale	105
<i>Cap. II.</i> Notizie da inscrivere nel casellario	119
<i>Cap. III.</i> Pubblicità e perpetuità delle iscrizioni.	139
Relazione del consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori in fallimenti ed ai sequestratari giudiziari	166
Relazione del comm. De' Negri sulla riforma dei registri giornalieri ed annuali per la statistica penale.	212
Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza dell'anno 1893:	
I. Movimento generale della delinquenza	227
II. Movimento della delinquenza per le singole specie di reati.	233
III. Relazioni fra la delinquenza ed altri fatti economici e sociali.	244
IV. Computo della proporzione dei reati che rimangono impuniti	249
V. Condanne e pene.	256
VI. Geografia della delinquenza	258
Prospetti statistici	261
ALLEGATO. — Di alcuni fatti economici che possono avere relazione colla delinquenza	
a) Andamento dei principali raccolti nel 1891, nel 1892 e nel 1893	ivi
b) Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1893.	279
c) Emigrazione nel 1893	280
d) Mercedi nel 1893	281
e) Scioperi avvenuti nel 1893	ivi
f) Numero degli spacci di bevande alcoliche	282

A L L E G A T I.

	Pagina
1. Regio decreto che chiama il Direttore generale delle carceri e il Direttore generale del Fondo per il culto a far parte come membri di diritto della Commissione della statistica giudiziaria	284
2. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso la Corte d'appello, concernente le relazioni statistiche annuali.	285
3. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello, riguardanti le procedure di fallimento	286
4. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti d'appello, riguardanti i giudizi di graduazione. . .	292
5. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente notizie intorno alle perizie in materia penale	297
6. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello sull'amministrazione della giustizia penale.	299
7. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente la redazione delle schede individuali pei condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190	301
8. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali, concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale	303
9. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale	306
10. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente la scheda individuale per gl'imputati di delitti. .	310
11. Istruzioni da tenersi presenti nel procedere ad ispezioni relative al servizio delle schede individuali per gli imputati di delitti .	314



ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione maggio 1895.

Componenti la Commissione.

PRESIDENTE:

Messedaglia Angelo, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

COMMISSARI:

Auriti Francesco, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma ;

Beltrani-Scalia Martino, consigliere di Stato ;

Boccardo Girolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato ;

Bodio Luigi, direttore generale della statistica ;

Borgomanero avv. Luigi, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti ;

Canonico Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma ;

Cicognani Eugenio, direttore generale delle carceri nel Ministero dell'interno ;

Cosenza Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma ;

Costa Giuseppe Giacomo, senatore del Regno, avvocato generale erariale ;

De' Negri avv. Carlo, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica ;

Ferri prof. Enrico, deputato al Parlamento ;

Fortis avv. Alessandro, deputato al Parlamento ;

Inghilleri Calcedonio, consigliere di Stato, senatore del Regno ;

Lampertico Fedele, senatore del Regno ;

Lucchini Luigi, consigliere della Corte di cassazione di Roma ;

Penserini Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma ;

Righi avv. Augusto, senatore del Regno ;

Rinaldi avv. Antonio, deputato al Parlamento ;

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale ;

Tami avv. Antonio, direttore generale del Fondo per il culto ;

Tondi Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

PRIMA SESSIONE DELL'ANNO 1895, DAL 10 AL 16 MAGGIO.

Ordine dei lavori.

- 1° Comunicazioni del Comitato (BORGOMANERO);
- 2° Relazione sulle indagini concernenti l'esecuzione delle sentenze in materia penale (COSTA);
- 3° Intorno alla convenienza di estendere, ed entro quali limiti, la statistica giudiziaria civile alla giustizia amministrativa (COSTA);
- 4° Proposta del Comitato per uno studio sui giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali (COSTA);
- 5° Sulle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno alla redazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto concesso col Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 190 (LUCCHINI);
- 6° Relazione sul casellario giudiziale (COSENZA);
- 7° Esame delle relazioni dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie (Consigliere PENSERINI);
- 8° Intorno alla statistica giudiziaria penale e sul movimento della delinquenza per l'anno 1893 (BODIO);
- 9° Sulla revisione dei registri giornalieri per la statistica penale (DE' NEGR).

Relazione del Presidente della Commissione (senatore MESSEDAGLIA) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore CALEDA DI TAVANI) sui lavori e sulle proposte della Commissione.

ECCELLENZA,

Ho l'onore di presentare all'E. V. la consueta relazione sui lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 10 al 16 maggio del corrente anno e di sottoporre a V. E. le proposte che essa stimò opportuno di fare.

Accennerò brevemente alle discussioni avvenute e alle deliberazioni prese, riassumendo prima le relazioni fatte dai Commissari sulle materie civili e penali, per toccare in ultimo di alcuni altri argomenti trattati nel corso della sessione.

1. — Sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari.

Nelle sessioni del 1893 e del 1894 la Commissione deliberava di invitare il Ministro della giustizia a prescrivere che venissero fatte ogni anno speciali relazioni intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari.

La proposta della Commissione venne accolta e vi fu data attuazione con le circolari del 13 e 20 dicembre 1894 e con una nota del 10 gennaio 1895.

Il consigliere Penserini, incaricato di riferire su questo argomento, ha fatto un diligente esame dei rapporti inviati dai Primi Presidenti e dai Procuratori generali, e ha dimostrata

la necessità di rimediare ai difetti che turbano il retto funzionamento di questi Istituti, pur ritenendo necessario, per ciò che riguarda i curatori dei fallimenti, di non prendere alcuna deliberazione, finchè non abbia compiuti i suoi lavori la Commissione che studia le riforme da introdursi nel Codice di commercio.

La relazione del Penserini diede occasione ad un lungo dibattito per parte dei Commissari, i quali, da ultimo, furono concordi nel ritenere necessario che l'E. V., tenuto conto della discussione avvenuta, provveda: 1° affinchè siano rimossi gli inconvenienti posti in luce dall'indagine fatta e derivanti dal sistema seguito in molti distretti di Corte d'appello per la formazione degli albi dei periti giudiziari in materia civile e penale e dei curatori dei fallimenti, per la loro nomina e per la liquidazione degli onorari ad essi dovuti; 2° affinchè la scelta dei periti e dei curatori abbia luogo con criteri uniformi in tutto il Regno e cada sempre sui più probi e valenti, allo scopo che questi uffici non diventino oggetto di lucro o di biasimevoli compiacenze, con danno della giustizia e dei privati interessi; 3° affinchè, infine, nelle materie penali i periti vengano nominati esclusivamente dai Magistrati.

Fu pure deliberato di far noti a V. E. gli abusi rilevati dal Primo Presidente della Corte d'appello di Messina circa le nomine dei curatori di fallimenti e dei sequestratari giudiziari, che hanno luogo in quel distretto.

2. — Sul movimento della delinquenza nell'anno 1893.

Il Direttore generale della statistica ha fatto una chiara esposizione dei dati statistici riguardanti la criminalità nell'anno 1893, e li ha posti a confronto con quelli degli anni precedenti, fermandosi a considerare in modo particolareggiato le singole specie e varietà dei reati. Egli è venuto alla conclusione che il numero complessivo dei reati sia alquanto cresciuto negli ultimi anni e non solo per la parte riguar-

dante le semplici contravvenzioni ed i delitti preveduti da leggi speciali, ma anche, sebbene in misura molto minore per la parte concernente i delitti preveduti dal Codice penale. Tuttavia non si può affermare che le condizioni della criminalità siano divenute realmente più gravi. Alcune specie di reati come le resistenze e gli oltraggi, le truffe, le bancherotte sono aumentate; altre (e fra queste gli omicidii e le lesioni gravi) sono invece diminuite. Come risultato generale, si può piuttosto ritenere che la delinquenza vada lentamente trasformandosi. Col diverso atteggiarsi dei costumi, con le mutate condizioni della vita sociale certi delitti come quelli di sangue si fanno più rari e crescono invece le frodi, le diffamazioni, le rivolte contro la pubblica autorità.

Il Direttore della statistica accennò anche alle relazioni fra l'intensità della delinquenza ed alcuni fatti economici e sociali, quali le vicende dei raccolti, le variazioni dei prezzi delle principali derrate alimentari, l'emigrazione, gli scioperi, i salari, ecc. Pur riconoscendo l'influenza propria di ciascuno di questi fattori, essa non si può determinare che per via di congettura, mancando un'esatta cognizione delle circostanze di tempo e di luogo, in cui quelle diverse cause esercitano la loro azione.

Lo stesso Direttore della statistica è ritornato anche quest'anno sulla questione del numero dei reati denunciati che non giungono al giudizio ed alla condanna e rispetto ai quali per un motivo o per l'altro l'azione giudiziaria fallisce al suo scopo. Egli ha dimostrato con un calcolo approssimativo che, non tenendo conto dei fatti non costituenti reato, ogni 100 infrazioni denunciate, per circa 78 ha luogo giudizio e per circa 50 viene pronunciata condanna. Però anche rispetto a quest'indagine è necessario distinguere le singole categorie di reati, giacchè la proporzione dei reati giudicati e seguiti da condanna rispetto a quelli denunciati varia grandemente dall'una all'altra specie.

3. — Sull'esecuzione delle sentenze in materia penale.

Nella seduta del 14 giugno 1894 la Commissione deliberava di proporre all'E. V. un'indagine intorno all'esecuzione delle sentenze in materia penale.

V. E., accogliendo il voto della Commissione, invitò i Procuratori generali a fornire in proposito notizie statistiche e ad illustrarle con osservazioni e proposte.

Il senatore Costa, incaricato di riferire su questo argomento, ha espresso il convincimento che i dati raccolti non siano ancora completi, nè possibile per ora dare un giudizio sicuro intorno al modo in cui le sentenze in materia penale vengono eseguite.

Al relatore sembrò miglior consiglio di astenersi per il momento da qualsiasi proposta, e di limitarsi a richiamare nuovamente l'attenzione dell'E. V. su questa grave materia, affinchè sia fatta oggetto di più accurate indagini e di studio più approfondito.

In conformità di questo concetto il senatore Costa ha presentato la seguente proposta di deliberazione, alla quale la Commissione ha dato il suo voto:

“ La Commissione:

“ constatando che l'indagine statistica ordinata dal Guardasigilli intorno all'esecuzione delle sentenze non ha fornito risultati completi, esaurienti, concludenti;

“ fa voti che il Guardasigilli porti sul grave argomento la sua attenzione, per esaminare se occorrono provvedimenti legislativi o regolamenti diretti ad assicurare la legale esecuzione delle sentenze penali;

“ ed incarica il Comitato di rinnovare l'indagine statistica allo scopo di verificare se le pene pecuniarie e corporali siano eseguite nei termini e modi stabiliti dalle leggi, e se per la sospensione legalmente ordinata, specialmente per i condannati non detenuti non avvengano soverchi ritardi nell'espiazione delle pene. „

4. — Sul casellario giudiziale.

Nella sessione di marzo dell'anno 1894, la Commissione, a proposito delle comunicazioni fatte dal Comitato sui provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia intorno al casellario giudiziale, ebbe occasione di rilevare le irregolarità ed i difetti che si lamentano in questo servizio.

Trattandosi di un istituto di tanta importanza per l'onore dei cittadini e per la retta amministrazione della giustizia, parve conveniente di affidarne lo studio ad uno dei membri della Commissione.

L'incarico venne dato al comm. Cosenza, il quale in una elaborata relazione esaminò il casellario giudiziario con profondità di dottrina e con sicura conoscenza del modo in cui esso funziona.

Il relatore ha studiato dapprima il modo di assicurare il buon ordinamento di tale istituto. Ha messo in evidenza le ragioni per le quali i certificati del casellario non rispondono sempre allo scopo a cui sono destinati, non essendovi riportati tutti gli addebiti che dovrebbero esservi iscritti; ed ha suggeriti alcuni principii e criteri per determinare quali addebiti i certificati penali debbono contenere e quali cartellini debbono rimanere permanentemente nel casellario, quali invece esserne eliminati. È quindi passato ad esaminare con quali norme devono essere fatte le iscrizioni e per quale durata di tempo queste debbano essere conservate nel casellario. Da ultimo si è occupato della questione se delle annotazioni contenute nel casellario si possa e si debba dar notizia a chiunque ne faccia domanda.

La viva discussione fattasi sulla relazione del Cosenza si chiuse con l'approvazione di una proposta del senatore Costa, sulla quale mi permetto di richiamare in particolar modo la considerazione dell' E. V.

“ La Commissione:

“ preso atto dell'importante relazione fatta dal commissario Cosenza sulle condizioni nelle quali funziona il casellario giudiziale;

“ ritenuto che gl'inconvenienti ed i pericoli nella stessa relazione constatati meritano tutta l'attenzione e gli studi del Governo;

“ ritenuto che questi studi debbono avere principalmente per obbietto:

“ 1° di eliminare le deficienze, le incertezze, gli errori nell'accertamento della recidiva, valendosi anche, ove occorra, degli ultimi suggerimenti della scienza per accertare l'identificazione dei condannati;

“ 2° di assicurare all'Autorità pubblica, secondo la missione che le è affidata dalla legge, i mezzi per conoscere non solo le condanne che abbiano per effetto giuridico la recidiva, ma tutti i precedenti penali che possono agevolare le indagini della polizia giudiziaria;

“ 3° di evitare che il rilascio dei certificati penali possa intralciare il normale e desiderabile svolgimento della riabilitazione morale del condannato od essere fonte di danno o di abuso.

“ Fa voti perchè il Ministro Guardasigilli prenda in considerazione queste osservazioni e questi voti. „

5. — Sulla riforma dei registri giornalieri ed annuali della statistica penale.

Il comm. De' Negri ha riferito sulla riforma dei registri giornalieri ed annuali della statistica penale.

Nell'anno 1889 questi registri erano stati modificati per adattarli alla nuova legislazione penale, che entrò in vigore nell'anno successivo, e per coordinarli al metodo della scheda individuale, che, a cominciare dal 1890, costituisce il mezzo principale per raccogliere le notizie sulla delinquenza.

In quella riforma però non solo furono conservate nei registri le notizie che non potevano desumersi dalla scheda, ma vi furono altresì lasciate alcune altre notizie importanti, le quali si trovano pure nella scheda e si possono ricavare da essa. Ciò fu fatto per non interrompere bruscamente per alcuni anni la serie di dati omogenei e comparabili sulla criminalità e sulla giustizia penale che si avevano a cominciare dal 1879. Il metodo con cui sono raccolte le notizie coi registri e con la scheda è sostanzialmente diverso, poichè in quelli i titoli dei reati sono dati secondo le sentenze pronunciate nel primo o nell'unico giudizio, mentre nelle schede sono dati secondo le sentenze divenute irrevocabili. Non sarebbe stato possibile di confrontare in modo esatto le notizie ricavate dalle schede per il 1890 e gli anni successivi con quelle ricavate dai registri per gli anni antecedenti.

Ora però che sono trascorsi alcuni anni dall'adozione della scheda individuale e che si ha per un sessennio, cioè dal 1890 al 1895, una doppia serie di dati, ricavati così dai registri come dalle schede, si è creduto opportuno di riprendere in esame i registri per semplificarli e toglierne quanto vi era rimasto di duplicato con le schede. Il che fu fatto anche per soddisfare al desiderio espresso dall'E. V., di diminuire, per quanto si poteva, le spese di stampa per la statistica penale.

Il De' Negri ha esposto alla Commissione i criteri che hanno guidato l'ufficio della statistica giudiziaria nel proporre le riforme da introdurre nei registri ed ha specificate le riduzioni e le modificazioni da apportarsi in ciascuno di essi.

Egli ha poi dimostrato che, volendo dare stabile assetto alla statistica giudiziaria penale col proseguire e compiere la riforma iniziata nel 1890, la riduzione degli attuali registri deve andar congiunta con un maggiore svolgimento d'uso al metodo della scheda.

Occorre cioè avere notizia per mezzo della scheda non solo dell'esito dei giudizi e delle istruttorie chiuse con ordi-

nanza di proscioglimento contro imputati noti, ma anche delle istruttorie inviate all'archivio per non essersi scoperti i colpevoli. Bisogna poter integrare il numero dei reati di autori noti con quello dei reati per cui gli autori rimasero sconosciuti. Pertanto accanto alla scheda per gli imputati sottoposti ad istruzione o giudizio (già in uso sino dal 1890) conviene istituire una scheda per i procedimenti contro ignoti.

Ma perchè queste riforme possano essere attuate senza che ne venga scompigliato il buon andamento del servizio statistico e senza che siano compromessi i risultati già conseguiti, è necessario che sia assicurato il regolare funzionamento della scheda e si provveda, anche con mezzi disciplinari, verso i funzionari di cancelleria, affinchè essa sia redatta e inviata alla Direzione della statistica in tutti i casi in cui la compilazione ne è prescritta.

La Commissione ha suffragato del suo voto le conclusioni del relatore, approvando la seguente deliberazione:

“ La Commissione:

“ in omaggio al desiderio espresso dall'on. Ministro
“ Guardasigilli;

“ e nell'intento di veder dato uno stabile assetto alla
“ statistica giudiziaria penale;

“ approva in massima il concetto di far compilare la
“ scheda anche nei procedimenti per reati dei quali non si
“ conoscono gli autori, e di eliminare dai registri giornalieri
“ tutte le notizie concernenti la delinquenza che possano ricavar
“ sarsi dalle schede, e quelle fra le notizie di ordine proce
“ durale che possono senza inconvenienti richiedersi a pe
“ riodi annuali, demandando al Comitato la determinazione
“ dei particolari;

“ ed esprime il voto che il Ministero della Giustizia dia
“ opera assidua ad assicurare con ogni mezzo, anche disci
“ plinare, la compilazione delle schede in tutti i casi nei quali
“ dev'esser fatta, e la loro pronta trasmissione all'Ufficio cen-

“ trale di statistica, continuando a fornirgli i mezzi necessari
“ per sollecitare lo spoglio delle schede e la pubblicazione dei
“ dati che ne risultano. „

6. — Altri argomenti.

Giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali presso le singole Preture. — Il senatore Costa ha riferito sull'opportunità di raccogliere notizie per le singole Preture intorno ai giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali. Gioverebbe conoscere qual è in pratica l'applicazione dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, il quale stabilisce che vadano a beneficio dei Comuni o delle Provincie i proventi delle pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni ai regolamenti comunali o provinciali.

Convenendo nell'opinione del Relatore, la Commissione ha invitato il Comitato a studiare:

1° la distribuzione presso le varie Preture dei giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali;

2° l'ammontare delle spese all'uopo anticipate dai Comuni e dalle Provincie;

3° il ricupero o indennizzo delle spese medesime mediante l'esazione di esse o delle pene pecuniarie inflitte o incassate per effetto di oblazione.

Statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.
— Il senatore Costa ha rilevata l'importanza di un'indagine statistica circa il modo onde si svolge la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato. Si potrà in tal modo accertare come funzioni la nuova istituzione della giustizia amministrativa, quali risultati essa dia, e vedere quale influenza abbia già esercitato o possa in seguito esercitare sull'andamento della pubblica amministrazione.

A questo scopo la Commissione ha dato incarico al Comitato di fare uffici presso l'E. V. perchè, di concerto col

Ministro dell'Interno, venga istituita una statistica dei lavori contenziosi della IV Sezione del Consiglio di Stato. Gioverà in appresso studiare se e quando questa statistica possa essere estesa alle Giunte provinciali amministrative.

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione del maggio 1895, sulle quali mi faccio ora debito di richiamare l'attenzione dell'E. V.

Gradisca l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Roma, 1° novembre 1895.

Il Presidente della Commissione
A. MESSEDAGLIA.

Seduta del 10 maggio 1895.

Presidenza di S. E. CALENDI DI TAVANI.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Ferri, Lucchini, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio della Statistica giudiziaria al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito ad invito dell'on. Guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 10.

CALENDI, *Ministro Guardasigilli.* È lieto di inaugurare i lavori della Commissione per la statistica giudiziaria e di salutare con sentimento sincero e profondo di stima i componenti la Commissione, i quali sia per meriti scientifici, sia perchè esperti amministratori della cosa pubblica, sono di valido aiuto al Governo nel preparare riforme per migliorare gli ordinamenti giudiziari. Dai lavori della Commissione si sono già raccolti vantaggi di non poco momento. Valendosi degli studi compiuti da essa il Governo poté correggere difetti e modificare utilmente varie parti dell'amministrazione della giustizia. Come Ministro Guardasigilli non farà promesse senza avere il fermo proponimento di attuarle, ma fin d'ora vuole assicurare la Commissione che si varrà de' suoi studi per fondare su di essi i provvedimenti più urgenti. Così fu fatto anche in passato, e la maggior parte delle deliberazioni prese nelle sessioni trascorse ebbero esecuzione mediante circolari ed istruzioni emanate dal Ministero della giustizia. Alcuni voti della Commissione servono anche di base a proposte legislative presentate al Parlamento.

L'utilità della Commissione è dimostrata pure dal fatto che essa venne sempre più estendendo ed ampliando il suo compito, ed è di-

venuta, per merito dei suoi componenti, parte integrante dell'Amministrazione giudiziaria. Fu appunto per la maggiore ampiezza data alle materie di studio della Commissione che egli riconobbe la convenienza di chiamare a farne parte come membri di diritto il Direttore generale delle carceri e il Direttore generale del Fondo per il culto. La Commissione risponde altresì al concetto secondo il quale si vorrebbe fondare un osservatorio giuridico presso il Ministero della giustizia, istituzione di cui anche il Parlamento ebbe ad occuparsi nella discussione del bilancio di questo Ministero. La Commissione per la statistica giudiziaria segnala al Governo gli inconvenienti accertati nell'amministrazione della giustizia e propone i provvedimenti da adottarsi.

A completare gli studi della Commissione potrà servire l'ufficio legislativo, che egli ha creduto opportuno di creare e che, seguendo il movimento del diritto in Italia e all'estero contribuire alla preparazione dei progetti di legge e dei regolamenti attinenti a materie giuridiche o giudiziarie.

Saluta ancora e di cuore gli onorevoli Commissari, e li prega di cominciare i loro lavori sotto la direzione dell'illustre senatore Messedaglia.

MESSEDAGLIA. Ringrazia il Ministro Guardasigilli dell'onore fatto alla Commissione inaugurando i lavori di questa sessione e delle cortesi parole che si compiacque di rivolgerle.

La Commissione, come pel passato, cercherà di fare del suo meglio per adempiere al compito affidatole, sicura che le sue deliberazioni dirette a meglio regolare l'andamento dell'amministrazione della giustizia saranno benevolmente accolte dal Governo.

S. E. il Ministro cede la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

PRESIDENTE. Commemora con affettuose parole di rimpianto il defunto commendatore Giorgio Curcio, ricordando l'opera assidua ed intelligente che prestò alla Commissione, alla quale appartenne sin dalla sua fondazione. Giorgio Curcio era amato da tutti per la bontà del carattere, per l'onestà del suo operare: era valente cultore

di studi di statistica e diresse con amore, molti anni or sono, l'ufficio della statistica giudiziaria presso il Ministero.

Il Curcio fu anche l'iniziatore di una statistica ecclesiastica che egli concepiva e voleva eseguire con un programma forse troppo vasto perchè ne fosse possibile l'attuazione.

La nostra Commissione accolse favorevolmente l'idea e solo ridusse a più modeste proporzioni il lavoro, valendosi però sempre dell'opera e del consiglio del compianto collega.

Prega il cav. Borgomanero di riferire a nome del Comitato sui provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione.

BORGOMANERO. Legge la sua relazione (1).

COSTA. Per quanto concerne la composizione della Commissione deve far presente che, in attesa di un provvedimento definitivo, l'avv. Bosco, capo dell'ufficio per la statistica giudiziaria, fu invitato ad intervenire alle sedute della presente sessione.

BORGOMANERO. Per riparare ad una omissione nelle comunicazioni che ebbe l'onore di fare a nome e per incarico del Comitato, ed in seguito anche alle dichiarazioni del senatore Costa, fa conoscere che con lettera 30 aprile u. s. l'on. presidente della Commissione comunicava al Guardasigilli la deliberazione del Comitato stesso di prendere in esame le disposizioni emanate dall'anno 1882 sin ad oggi per ordinare la Commissione stessa nell'intento specialmente di proporre uno schema di testo unico delle disposizioni stesse. Tale provvedimento è reso necessario anche pel fatto che, mentre ai termini del regio decreto 14 febbraio 1886 il capo dell'Ufficio della statistica giudiziaria presso la Direzione generale della statistica è chiamato con voce consultiva alle sedute del Comitato, non è detto che egli abbia ad intervenire alle sedute della Commissione. Ora è evidente che la stessa ragione la quale ha suggerito la disposizione su accennata, consiglia di togliere questa anomalia che pel passato non si ebbe motivo di lamentare. Intanto colla lettera su ricordata l'on. presidente pregava il Guardasigilli di voler invitare l'avv. Augusto Bosco, testè chiamato a capo dell'ufficio della statistica giudiziaria presso il Ministero di agricoltura, indu-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 50.

stria e commercio, a prendere parte ai lavori della Commissione con voce consultiva intervenendo alle sedute della presente sessione. S. E. il Guardasigilli, accogliendo tale proposta, e ricorrendo per analogia alla disposizione contenuta nell'articolo 9, cap. 2°, del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, modificato con altro decreto 14 febbraio 1886, n. 3670, invitava il cav. Bosco ad intervenire alle sedute della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

PENSERINI. A proposito delle comunicazioni relative alla statistica degli enti ecclesiastici conservati, non sa quale estensione sarà data al lavoro da compiersi dalla Delegazione economale di Roma. Vorrebbe sapere se il Comitato si prenderà cura di raccogliere le notizie anche per i benefici ecclesiastici nelle provincie romane non soggette alla Delegazione economale di Roma. Se ciò facesse, le notizie sulla statistica dei beni ecclesiastici sarebbero più complete e corrisponderebbero meglio allo scopo per cui tale indagine è stata ordinata.

COSTA. Il Comitato terrà conto della raccomandazione del consigliere Penserini. È certo che i dati forniti dagli Economati generali dovranno formare argomento di attento studio, trattandosi di una ricerca che ha grande importanza, come più volte ebbe a riconoscere la Commissione. Anzitutto occorrerà esaminare se siano state fornite tutte le notizie richieste. Allorquando il Comitato dovrà occuparsi di questo tema egli esporrà una sua idea, che spera verrà accolta dai colleghi del Comitato, sulla necessità di cominciare con un giudizio di delibazione ed un esame delle schede ricevute per accertare se coi dati forniti dagli Economati generali si possa avere una statistica completa.

TAMI. Dichiara che per gli Enti ecclesiastici di Roma soggetti a conversione possono essere date notizie dalla Direzione generale del fondo per il culto: imperocchè non avendo i rappresentanti dei detti Enti, meno rarissime eccezioni, approfittato della facoltà concessa dall'art. 17 della legge 13 giugno 1873, di eseguire essi medesimi la conversione, questa è stata fatta a cura della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, alla quale è succeduto prima il Regio Commissariato e poi la Direzione Generale del Fondo per il

culto. Per conseguenza nei suoi archivi si trovano gli elementi relativi al patrimonio immobiliare dei suddetti Enti assoggettati a conversione, e questi elementi sono sino da ora a disposizione del Comitato. Naturalmente però per riassumerli e coordinarli occorrerebbe un lavoro non lieve.

PENSERINI. Contento di aver dato occasione a tali schiarimenti, ringrazia i commissari Costa e Tami per le risposte che si compiacquero dare alla sua domanda.

PRESIDENTE. Invita il senatore Costa a riferire sulle indagini concernenti l'esecuzione delle sentenze in materia penale.

COSTA. Riferisce sulle indagini concernenti l'esecuzione delle sentenze in materia penale (1).

Conclude col dimostrare la necessità di rifare l'indagine raccogliendo le notizie da chiedersi su modelli preparati dal Comitato. È poi urgente richiamare anche l'attenzione del Governo su questo grave e delicato argomento occorrendo disposizioni legislative e regolamentari per disciplinare questo ramo di servizio. In attesa di tali disposizioni sarebbe opportuno che il Ministero, con speciali istruzioni, richiamasse l'attenzione dei Capi del P. M. presso le Corti di appello sulla responsabilità nella quale essi incorrono per quanto concerne la mancata o ritardata esecuzione delle sentenze penali.

PENSERINI. Desidera sapere se le notizie fornite in risposta alla Circolare del 15 luglio 1894 riguardino anche le sentenze alle quali non si dette esecuzione perchè la condanna fu prescritta, se si sa, cioè, quante sentenze di condanna furono prescritte.

COSTA. L'indagine chiesta dal collega Penserini non venne fatta. Ad ogni modo la prescrizione per le condanne a pene restrittive della libertà personale non si verifica se non raramente, nonostante che il Codice penale del 1889 abbia diminuito il periodo di tempo per la prescrizione. Il contrario avviene per le condanne a pene pecuniarie alle quali, in molti casi, non si può dar esecuzione, perchè il condannato invoca a suo favore la pregiudiziale della prescrizione. Crede poi conveniente di richiamare l'atten-

(1) Veggasi questa relazione a pag. 69.

zione della Commissione sul fatto che non pochi condannati scontano le pene in un carcere giudiziario, quantunque la pena loro inflitta sia superiore al minimo della pena, che, secondo la legge, dovrebbe essere scontata in tale carcere. Trattasi di una quistione grave e delicata, giacchè, data l'attuale condizione degli stabilimenti penitenziari, molti condannati devono necessariamente rimanere nelle carceri giudiziarie; e nella scelta di quelli che vi rimangono possono influire diverse circostanze ed apprezzamenti d'indole diversa. Desidererebbe sapere se vi siano delle regole fisse, colle quali si addivene a questa scelta, e se tali regole corrispondano alle esigenze della giustizia.

I colleghi Cicognani e Beltrani-Scalia potranno dare in proposito degli schiarimenti; in seguito ai quali vedrà se sia il caso di prendere qualche deliberazione per accertare codesto fatto.

CICOGNANI. Per un certo tempo le assegnazioni dei condannati ai luoghi di pena erano fatte solamente quando perveniva la richiesta del P. M., e l'Amministrazione carceraria non prendeva da sè un provvedimento. Ma siccome nacque il dubbio che nelle carceri giudiziarie rimanessero anche condannati che in dette carceri non avrebbero dovuto rimanere, negli ultimi mesi del decorso anno la Direzione generale delle carceri, con apposita circolare, prescrisse che i Direttori delle carceri giudiziarie trasmettessero mensilmente al Ministero un prospetto dei condannati con sentenza irrevocabile, i quali avessero ad espiare più di un anno di pena. Fu scelto questo limite, perchè per le speciali condizioni degli stabilimenti penali si dovette prendere accordi col Ministero della Giustizia, acciocchè i condannati fino ad un anno di pena detentiva potessero rimanere a scontare la pena stessa nelle carceri giudiziarie. È perciò in grado di assicurare la Commissione che presentemente i condannati a più di un anno di pena detentiva che si trovano tuttora nelle carceri giudiziarie non sono più di 200. Presto si potrà aprire una sezione penale nel carcere di Avellino, e così l'inconveniente al quale ha accennato il senatore Costa potrà nella massima parte essere tolto.

Occorre tener presente anche la circostanza che vi sono delle Case speciali per scontare la pena della detenzione, le quali tuttavia non bastano. Però, aperto lo stabilimento di Augusta e riattivato quello di Narni, non rimarranno nelle carceri giudiziarie se non i

condannati alle pene della reclusione e della detenzione per un tempo inferiore ad un anno.

Ad ogni modo bisogna convenire che non poche volte, e senza colpa dell'Amministrazione carceraria, condannati a pene gravi rimangono a scontare le condanne loro inflitte nelle carceri giudiziarie. Il fatto della domanda per grazia, l'intervento di influenze estranee alle due Amministrazioni della giustizia e carceraria, e via di seguito, sono circostanze che possono, talora, produrre l'inconveniente rilevato dall'onorevole Costa.

Avendo poi la parola, deve pregare la Commissione di permettergli alcune brevi osservazioni su quanto, nella sessione del giugno 1894, il senatore Costa, ebbe a riferire intorno l'applicazione pratica di alcune nuove istituzioni del Codice penale e sulle condizioni degli stabilimenti penali.

È vero che la segregazione cellulare nel passato trovò scarsa applicazione; oggi però può assicurare che pel primo periodo della pena viene applicata a tutti i condannati alla reclusione per più di 10 anni.

Provvedimenti speciali furono dati per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 14 del Codice penale, e si è stabilito che quei condannati i quali non poterono essere trasferiti in uno stabilimento agricolo od industriale, abbiano tuttavia, pur rimanendo nello stabilimento penale, un trattamento più benigno per la loro buona condotta. E per conseguire l'intento che l'articolo 14 citato abbia la sua completa attuazione, furono aperte nuove colonie penitenziarie.

Il senatore Costa nelle sue relazioni osservò pure che i condannati alla detenzione non scontano le pene negli stabilimenti destinati a tale categoria di condannati. In proposito egli avvertì già che presto sarà aperta in Augusta una nuova Casa di detenzione; e che anche nel carcere di Narni, in seguito al trasferimento dei detenuti che erano rinchiusi nel carcere di Regina Coeli a Roma, potranno essere assegnati dei condannati alla detenzione.

Per quanto concerne la pena dell'ergastolo assicura la Commissione che furono già dati speciali provvedimenti relativamente agli stabilimenti di Porto Longone e di Cagliari, e che altri provvedimenti si stanno studiando con la speranza di poterli quanto prima attuare.

L'Amministrazione carceraria farà il possibile, per quanto da lei dipende, affinchè il Codice penale possa avere compiuta applicazione anche nella parte concernente l'esecuzione delle sentenze.

BELTRANI-SCALIA. Ha inteso con vera soddisfazione che l'Amministrazione carceraria fa tutto il possibile perchè il Codice penale abbia attuazione nella parte concernente l'esecuzione delle sentenze. Ma egli si chiede: come si scontano le condanne? I condannati vanno tutti alla loro destinazione? Sarebbe utile e veramente desiderabile che tutte queste notizie fossero date dal volume analitico della statistica giudiziaria penale o di quella carceraria. Ricorda che parecchi anni fa veniva compilato trimestralmente dalle Prefetture e spedito all'Amministrazione centrale un elenco di tutti coloro che si trovavano nelle carceri giudiziarie. Con questi elenchi trimestrali era possibile esercitare un controllo con reale vantaggio della Amministrazione della giustizia, giacchè colla comunicazione di essi al Ministero della giustizia, questo aveva il modo di esercitare la debita sorveglianza sul servizio delle assegnazioni agli stabilimenti di pena.

La Direzione generale delle carceri aveva inoltre adottati dei registri di assegnazione per ciascuna categoria di condannati, registri che erano stati predisposti, tenendo presenti le notizie chieste colla scheda individuale per gli imputati di delitti e dopo aver presi gli opportuni accordi col Comitato permanente della statistica giudiziaria. Così l'Amministrazione carceraria nelle assegnazioni aveva modo di rilevare in diverse circostanze, la *gravità delle pene*, la *recidività*, la *qualità del reato commesso ecc.*, ecc. I registri di assegnazione furono da alcuni anni aboliti, gli elenchi trimestrali dimenticati, e manca così il mezzo di raccogliere utili indicazioni, di esercitare un controllo ed una continua vigilanza sulla esecuzione delle condanne per quanto concerne l'assegnazione dei condannati. Prega il collega Cicognani, attuale direttore generale delle carceri, di riattivare nuovamente i registri di assegnazione.

CANONICO. Applaudiva all'opera della Direzione generale delle carceri per quanto riguarda il servizio della assegnazione dei condannati a luoghi di pene e non dubita che essa cercherà sempre di migliorare questo servizio, in modo che i condannati scontino la pena loro inflitta nei luoghi espressamente designati. Intanto però,

essendo innegabile il fatto che nelle carceri giudiziarie si trovano dei condannati a scontare condanne per le quali dovrebbero essere rinchiusi in uno stabilimento penale, egli desidera conoscere se questi condannati godano le stesse agevolazioni che sono di solito accordate ai detenuti in carcerazione preventiva, come avere vitto speciale, ricevere soventi delle visite, scrivere lettere, e così via.

CICOGNANI. Assicura il senatore Canonico che ai condannati, i quali scontano la pena nelle carceri giudiziarie, è applicato il regolamento dei luoghi di pena, e nessuna agevolazione è ad essi accordata, essendo soggetti alla disciplina carceraria fissata nel regolamento.

Promette al commissario Beltrani-Scalia che procurerà, per quanto da lui dipende, di istituire nuovamente i registri di assegnazione, in modo che si possano raccogliere speciali notizie sui condannati e sulla esecuzione delle sentenze.

BELTRANI-SCALIA. Ringrazia il collega Cicognani dell'assicurazione datagli, che cioè i registri di assegnazione saranno nuovamente stabiliti.

COSTA. Ringrazia i colleghi Beltrani-Scalia e Cicognani degli schiarimenti forniti intorno alla assegnazione de' condannati ai luoghi di pena. Si compiace dell'opera assidua e costante della Direzione generale delle carceri nel procurare che l'esecuzione delle pene avvenga in conformità alle prescrizioni dei codici e confida che si proseguirà in questa via con tanta maggiore alacrità quanto più si è lontani dal raggiungere l'intento, pur riconoscendo che alcuni ostacoli sono dipendenti dalla stessa condizione delle cose e difficili, perciò, a superarsi.

Prega il collega Cicognani che sia regolarmente tenuto il registro delle assegnazioni; esso, per quanto concerne i condannati che rimangono a scontare la pena nelle Carceri giudiziarie, mentre dovrebbero essere rinchiusi in uno stabilimento penale, può servire per esercitare un controllo sull'opera degli Uffici del Pubblico Ministero ai quali spetta di curare l'esecuzione delle sentenze.

RIGNI. Riguardo all'esecuzione delle sentenze penali osserva che per i condannati non detenuti parecchie volte non si può dare esecuzione alla sentenza di condanna perchè la pena è rimasta prescritta.

Occorre ricordare il sistema che, specialmente per le condanne a pene di non grave entità, si addotta dagli Uffici del Pubblico Ministero. Al condannato si fa notificare l'invito di costituirsi in carcere entro un dato giorno: esso, invece di ottemperare all'invito, presenta domanda per grazia, facendo in pari tempo istanza perchè l'esecuzione della sentenza sia sospesa sino a tanto che siasi provveduto sulla domanda. Intanto il tempo passa e si matura il periodo della prescrizione. Vi è abuso nelle domande per ottenere la sospensione, come pure vi è eccessiva larghezza nell'accordare quanto si chiede. Bisogna per tanto che la Commissione richiami l'attenzione del Ministero su questo inconveniente, affinchè si provveda in modo che per le condanne, specialmente a pene minori, il periodo della prescrizione non abbia da maturarsi prima che si possa dare ad esse esecuzione.

COSTA. Le giuste osservazioni del collega Righi giungono molto opportune: è dovere della Commissione rilevare il fatto, confidando che il Ministero con apposite istruzioni cercherà di impedire che i difetti lamentati si ripetano.

PRESIDENTE. Il senatore Costa ha presentato una proposta di deliberazione che è del seguente tenore:

« La Commissione:

« Constatando che l'indagine statistica ordinata dal Guardasigilli intorno all'esecuzione delle sentenze non ha fornito risultati « completi, esaurienti, concludenti;

« Fa voti che il Guardasigilli porti sul grave argomento la sua « attenzione per esaminare se occorrono provvedimenti legislativi o « regolamentari diretti ad assicurare la legale esecuzione delle sen- « tenze penali;

« Ed incarica il Comitato di rinnovare l'indagine statistica « allo scopo di verificare se le pene pecuniarie e corporali sono ese- « guite nei termini e nei modi stabilite dalle leggi.

« G. COSTA. »

Messa ai voti la proposta, è approvata.

CICOGNANI. Prega la Commissione di permettergli di fornire un'altra notizia di fatto riguardo alle relazioni presentate dal senatore Costa nella sessione del giugno 1894 sull'applicazione dei nuovi istituti del Codice penale e sugli stabilimenti penitenziari.

Per quanto concerne le donne condannate a gravi pene ed il modo di scontare le pene stesse, deve riconoscere che pel passato ben poco si fece. Però quanto prima lo stabilimento penale di Salerno sarà adattato in modo da potervi assegnare le donne che debbano scontare la pena dell'ergastolo durante il periodo di segregazione.

COSTA. Ringrazia il collega Cicognani delle informazioni date alla Commissione.

PRESIDENTE. Crede opportuno di rinviare alla seduta di domani la relazione e la discussione sul terzo argomento iscritto nell'ordine dei lavori.

Ora si potrà prendere in esame il quarto argomento concernente la convenienza di esaminare in quale misura siano distribuiti presso le diverse Preture i giudizi delle contravvenzioni ai regolamenti locali. Prega il senatore Costa di riferire sulla proposta stessa.

COSTA. Riferisce (1).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

Nessuno prendendo la parola passa in votazione la seguente proposta presentata dal relatore :

« La Commissione delibera incaricare il Comitato di portare la
« sua attenzione sul modo col quale sono distribuiti presso le diverse
« Preture i giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti
« locali, e sul corso ed esiti dei relativi procedimenti.

« COSTA. »

La Commissione approva.

La seduta è tolta alle ore 12.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 73.

Seduta delli 11 maggio 1895.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrami-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Lucchini, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Tondi, ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta, che, posto ai voti, è approvato.

Dà la parola al commissario Boccardo.

BOCCARDO. Dalla pregevole relazione del Comitato letta nella seduta di ieri ha appreso che, con circolare del 12 marzo ultimo scorso furono emanate dal Ministero delle istruzioni e fatte delle speciali raccomandazioni riguardo alla redazione e alla spedizione delle schede individuali per gli imputati di delitti. Ora è certo che, se la Commissione approverà che si debbano introdurre modificazioni e semplificazioni ne' registri giornalieri, occorre avere la certezza che tutte le schede individuali sieno compilate ne' casi prescritti. Da qui la necessità di invigilare sull'esatta osservanza delle norme contenute nella circolare del 12 marzo ultimo scorso. Pur troppo molte volte le istruzioni date con circolari ministeriali restano lettera morta; e bisogna impedire che ciò avvenga, se non si vuole che sempre più mettano radici quelle abitudini di trascuratezza e negligenza o quanto meno quella abituale indolenza, che turbano il regolare funzionamento delle nostre pubbliche Amministrazioni.

Se nel caso presente gli Uffici del Pubblico Ministero non porranno ogni cura per far eseguire le prescrizioni contenute nella circolare stessa, le nostre statistiche penali non raggiungeranno lo scopo a cui sono dirette.

Crederebbe pertanto ottima cosa che la Commissione rivolgesse preghiera all'onorevole Ministro della giustizia affinché volesse in proposito fare nuove raccomandazioni ai Capi del Pubblico Ministero.

PENSERINI. Avea domandato la parola per fare la dichiarazione stessa del collega Boccardo. Associandosi in tutto e per tutto a quanto questi ha detto, crede solamente di aggiungere un voto, che cioè il Ministero curi specialmente l'osservanza dei provvedimenti disciplinari di cui è parola nell'ultima parte della circolare, e che nelle promozioni, nei tramutamenti e nei provvedimenti di qualsiasi specie concernenti il personale si tenga conto del modo col quale i funzionari giudiziari attendono al servizio della statistica giudiziaria.

Nelle relazioni semestrali prescritte dalla Circolare del 12 marzo ultimo scorso i Procuratori generali dovranno segnalare al Ministero i funzionari meritevoli di distinzione per zelo e diligenza, nonché quelli che si mostrarono negligenti. Egli desidera che, in base a questi rapporti dei Procuratori generali, il Ministero provveda secondo giustizia.

BORGOMANERO. Fa presente alla Commissione come il Ministero abbia già preso dei provvedimenti di rigore contro alcuni funzionari di Cancelleria che trascurarono la compilazione delle schede. Assicura poi tanto il senatore Boccardo quanto il consigliere Pensarini che il Ministero non mancherà di esaminare attentamente le relazioni semestrali sul servizio delle schede individuali, e che non verrà tralasciata occasione per richiamare all'osservanza dei propri doveri, anche con punizioni disciplinari, i funzionari che vi venissero meno, e di elogiare quelli che attendono con diligenza al servizio della statistica. La Commissione sarà informata del modo con cui il Ministero darà esecuzione alla circolare su mentovata.

BODIO. Essendosi discorso della compilazione delle schede individuali per imputati di delitti, crede opportuno di dare alcuni schiarimenti.

Nei primi anni le schede giungevano all'Ufficio centrale con frequenti errori e lacune e il lavoro di revisione richiedeva molto tempo. Ora la compilazione delle schede da parte delle Autorità giudiziarie è molto migliorata e il lavoro dell'ufficio di statistica potrà procedere più sollecito. Inoltre le nuove istruzioni impartite con circolare del 12 marzo ultimo scorso varranno a rendere sempre più facile la compilazione delle schede per parte dei funzionari di cancelleria e ad assicurare quindi l'esatta redazione delle schede stesse. Ma una difficoltà che ancora sussiste e che è assolutamente necessario di rimuovere è quella della mancata compilazione di molte schede, specie in certi distretti giudiziari. Bisogna che il Ministero della giustizia provveda con energia ad ottenere che le disposizioni prese siano effettivamente eseguite.

LUCCHINI. Desidera aggiungere una considerazione a quanto disse il collega Boccardo.

Premette che se non si fosse sollevata adesso questa discussione sull'opera dei funzionari di cancelleria, egli avrebbe ugualmente fatte le poche osservazioni, che ora esporrà, riferendo intorno ai rapporti dei Procuratori generali sulla redazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893.

Riconosce, e crede in ciò di aver consenziente tutta la Commissione, come l'attuale Guardasigilli abbia fatto il possibile per dare esecuzione alle deliberazioni della Commissione, secondo che rileva dalla relazione presentata ieri dal Comitato, alla quale sono allegate le circolari e le istruzioni impartite.

Non è però tranquillo su un punto della circolare del 12 marzo ultimo scorso. Egli dubita fortemente che tutta la responsabilità si voglia far cadere esclusivamente sui funzionari di cancelleria, mentre, a suo avviso, occorre chiamare responsabili dell'andamento del servizio della statistica anche i capi del Pubblico Ministero. Vorrebbe pertanto che ciò si tenesse presente da chi spetta e specialmente quando saranno presi in esame i rapporti semestrali intorno al servizio delle schede. Dall'esame che egli ha fatto delle relazioni intorno al modo col quale si dette esecuzione alle prescrizioni concernenti la scheda per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, ha dovuto, con rincresci-

mento, rilevare che non sempre gli Uffici del Pubblico Ministero ottemperano alle disposizioni del Ministero.

Conclude coll'esprimere il desiderio che il Ministero curi che anche i funzionari del Pubblico Ministero ed i Pretori attendano con la dovuta diligenza, nella parte ad essi spettante, al servizio della statistica giudiziaria.

PENSERINI. Il concetto giustissimo del collega Lucchini è quello che informa la circolare del 12 marzo ultimo scorso, nella quale non si trascura di far richiamo alla responsabilità dei funzionari del Pubblico Ministero nel servizio della statistica giudiziaria.

BORGOMANERO. Assicura il commissario Lucchini che, nell'esaminare i rapporti ordinati con la circolare del 12 marzo ultimo scorso, il Ministero non si limiterà ad accertare se i funzionari di cancelleria abbiano fatto il loro dovere, ma estenderà l'indagine a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario, in qualsiasi modo responsabili del buon andamento del servizio, nel fine appunto di accertare se tutti abbiano adempiuto ai loro doveri.

PRESIDENTE. Si passerà a discutere la proposta del Comitato intorno alla convenienza di estendere, ed entro quali limiti, la statistica giudiziaria civile alla giustizia amministrativa. Prega il senatore Costa di riferire su questo argomento.

COSTA. Riferisce (1).

BOCCARDO. Anche sulla questione concernente la proposta statistica dei lavori della quarta Sezione del Consiglio di Stato terrà presente e seguirà il commendevole esempio dato dal collega Costa: si asterrà, cioè, dall'esprimere qualsiasi giudizio sull'opera della quarta Sezione, e nulla dirà sui risultati finora ottenuti e se essi corrispondano alle speranze concepite quando venne decretata la istituzione della Giustizia amministrativa. Forse non è trascorso ancora tempo sufficiente per dare in proposito un giudizio sereno, imparziale.

Si limita ad esprimere un dubbio che gli sorse ascoltando la lucida esposizione del senatore Costa, circa l'utilità e convenienza della proposta presentata dal Comitato.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 75.

La statistica, per essere l'espressione del vero certo e positivo, ha bisogno del tempo e non deve essere basata su fatti troppo recenti, per evitare di giungere a conclusioni che non corrispondono alla realtà delle cose. La giustizia amministrativa, come istituzione a sè, è troppo recente. I risultati che si otterrebbero dalla statistica, pel numero scarso dei dati che si potrebbero raccogliere, avrebbero il difetto della incompiutezza; e, pure scelti e vagliati con grande cura e prudenza, come sempre ha proceduto il Comitato, non si potrebbe impedire che altri, esaminandoli, pervenisse a conclusioni non corrispondenti al vero. Per avere dati più completi e più precisi, occorre attendere che l'istituzione della quarta Sezione funzioni ancora per altri anni e entri maggiormente nei nostri costumi, nelle nostre abitudini giudiziarie. Così, aspettando, la statistica guadagnerà di serietà e di importanza. Nulla poi vieta che intanto il Comitato possa gettare le basi del lavoro, ma è prudente attendere, prima di darvi esecuzione.

Inoltre non si può trascurare una considerazione, che cioè la quarta Sezione del Consiglio di Stato è alla dipendenza del Ministero dell'interno. Ora il Ministero della giustizia non potrebbe senz'altro ordinare questa statistica.

Domanda all'onorevole relatore del Comitato se si è provveduto, o come si intenda provvedere, per vincere le difficoltà e le resistenze che generalmente sogliono incontrarsi quando una Amministrazione voglia entrare nel campo di azione di un'altra Amministrazione.

Sarà lieto se il collega Costa potrà togliergli il dubbio circa la convenienza di por subito mano alla statistica degli affari di competenza della quarta Sezione, mentre è sicuro che per quanto concerne l'ultima osservazione si farà in modo di togliere qualsiasi ragione di attrito.

COSTA. Risponde subito all'onorevole Boccardo, incominciando dall'ultima osservazione, che riguarda una obbiezione di carattere estrinseco. Certamente la Commissione della statistica giudiziaria non ha competenza di chiedere al Consiglio di Stato i dati statistici concernenti il lavoro della quarta Sezione. Il Comitato però, quando ha risoluto di proporre alla Commissione di raccogliere questi dati statistici non aveva, come non ha al presente,

dubbio alcuno di trovare resistenza nel Ministero dell'interno e nel Consiglio di Stato. Si può poi osservare che vi è già una rivista la quale pubblica tutte le decisioni della quarta Sezione, e che quindi la statistica di cui si tratta potrebbe anche farsi prendendo a fondamento le decisioni pubblicate in quella rivista, sebbene in questo caso mancherebbe ad essa qualsiasi carattere di autenticità.

Per riuscire nell'intento la Commissione deve rivolgersi al Ministero della giustizia, affinchè questo alla sua volta faccia noto a quello dell'interno l'opportunità che la statistica giudiziaria civile sia completata con quella dei lavori della quarta Sezione. Il Ministero dell'interno prenderà poi esso quei provvedimenti che sono di sua competenza.

Lo studio proposto è necessario per gli stretti rapporti che la statistica giudiziaria civile ha con quella della giustizia amministrativa. Non si dimentichi che la giustizia amministrativa è sorta parallela alla giustizia civile: non si dimentichi che in molte occasioni, pur essendo dubbia la competenza della quarta Sezione, ad essa tuttavia ricorrono le parti per evitare le lungaggini della procedura ordinaria, e ciò perchè presso la quarta Sezione il procedimento è forse più sollecito e meno dispendioso.

Fra le due istituzioni vi è uno stretto legame; ed in proposito si deve pur ricordare che, dopo qualche incertezza, la Corte Suprema ha ora affermata la propria competenza a pronunciarsi anche sui ricorsi presentati, date certe condizioni, contro le decisioni della quarta Sezione.

Da ciò un nuovo argomento per provare l'utilità di raccogliere le notizie sui lavori di questa Sezione.

L'obbiezione, che presenta forse un carattere di una certa gravità è la prima fatta dal senatore Boccardo, il quale, pur convenendo nella proposta del Comitato, vorrebbe che si soprassedesse per alcuni anni dal dare esecuzione alla proposta stessa. Potrebbe convenire coll'on. collega se i dati si raccogliessero ora unicamente per giudicare, sia pure dal punto di vista statistico, l'istituzione, mentre essa è ancora bambina e si adopera ancora a tracciare i limiti della propria azione. Ma tale non è l'intento che si propone il Comitato, il quale vuole solamente che si incominci a raccogliere dei dati che diano notizia dei lavori della nuova istituzione, che ne dimostrino l'attività.

Il passato della Commissione deve essere garanzia per l'avvenire: la prudenza, che ci fu guida costante nei giudizi dati sulle istituzioni giudiziarie e sul modo di funzionare di esse, non verrà meno anche in questa parte. Se non si ponesse mano subito a questa ricerca bisognerebbe lasciare accumular dati che si dovrebbero poi raccogliere più tardi con gran fatica. Perchè non cercare fin da questo momento di riunire delle indicazioni che saranno argomento di studio, ma non di giudizi, sul lavoro della quarta Sezione, sulle materie soggette alla sua giurisdizione?

Per tali considerazioni non può convenire nella osservazione del senatore Boccardo, e prega la Commissione di approvare la proposta, che, a nome del Comitato, ha l'onore di presentare, assicurando gli onorevoli colleghi che, mantenuta nei limiti accennati, l'indagine riuscirà di non poca utilità, e sarà un opportuno complemento della statistica giudiziaria civile.

LUCCHINI. Il collega Costa ha notato molto giustamente che con la statistica proposta non si tratta di giudicare dell'istituzione, ma di studiare il lavoro da essa finora compiuto. Però egli teme che, anche facendo degli studi con questo intento, occorra talvolta di dovere emettere un giudizio; ed egli pure è d'avviso che non si possa ancora dare un giudizio su una istituzione che ha pochi anni di vita.

Il collega Costa inoltre ha accennato ad una rivista che pubblica le decisioni della quarta Sezione, dalle quali, volendo, si potrebbe desumere le notizie che il Comitato vuole invece raccogliere con una regolare inchiesta statistica. Ora, se effettivamente i dati sul lavoro della quarta Sezione si possono ricavare da pubblicazioni, da elementi che già si possiedono, egli si domanda perchè le notizie stesse si dovranno richiedere in via ufficiale alla quarta Sezione.

Il Comitato propone di limitare l'indagine ai lavori della quarta Sezione e di non estenderla alle Giunte provinciali amministrative, che non funzionano ancora come realmente dovrebbero. Non può convenire in questa limitazione; ritiene che sarebbe opportuno non di fare una statistica del lavoro delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, ma di procedere, anche per esse, a qualche indagine, a qualche scandaglio, allo scopo di sapere come

queste Giunte compiono l'opera loro, di scoprire quali ne sieno i più rilevanti difetti, e di accertare il motivo per il quale finora queste istituzioni non hanno potuto funzionare regolarmente

COSTA. Risponde al collega Lucchini, avvertendo come egli stesso abbia precedentemente accennato ad una rivista che pubblica le decisioni della quarta Sezione. Raccogliendo notizie da pubblicazioni private, mancherebbe ad esse carattere ufficiale, nè si avrebbe la sicurezza di poter continuare lo studio con questo mezzo, giacchè la rivista potrebbe anche da un momento all'altro cessare le sue pubblicazioni.

Non si oppone poi, in massima, al desiderio del collega Lucchini di ordinare delle indagini sul lavoro delle Giunte provinciali amministrative: ma vorrebbe che tali indagini fossero limitate ad alcune di queste Giunte. Il Comitato vedrà se e come possa essere attuato il desiderio del commissario Lucchini, e in quali limiti debba essere contenuta tale ricerca.

AURITI. La quarta Sezione ha relazione colla Autorità giudiziaria e dipende dal Ministero dell'interno. Il lavoro statistico proposto dal Comitato deve essere disposto d'accordo fra il Ministero dell'interno e quello della Giustizia, sentita sempre la Commissione per la statistica giudiziaria.

Non conviene sulla utilità di differire ad altro tempo l'indagine. Necessita invece di preparare gli elementi che a suo tempo saranno preziosi per giudicare della istituzione e della utilità di essa; occorre sin da ora preparare i registri, se non si vuole che, dopo molti anni, ci troviamo al punto in cui siamo adesso. Raccogliendo i dati nel modo e nel limite proposto dall'onorevole relatore del Comitato si avranno insegnamenti utili, e si potranno avere notizie la cui opportunità niuno potrà disconoscere. Ma l'indagine pel momento deve essere limitata ai lavori compiuti dalla quarta Sezione, non estesa anche alle Giunte provinciali amministrative.

COSTA. Per provare di quale e quanto vantaggio possa riuscire l'inchiesta statistica che si propone di fare, alle considerazioni già esposte, crede opportuno di aggiungere quest'altra.

Ricorda i provvedimenti legislativi ed amministrativi per gli indigenti inabili al lavoro. Le disposizioni che regolano questa materia sono piuttosto complicate, e la quarta Sezione nella risolu-

zione delle questioni che si presentano è costretta lottare contro molte difficoltà, nè ancor si conosce come i provvedimenti dati per disciplinare questo punto del nostro diritto pubblico possano avere esecuzione. Quello che intanto è certo si è che lo Stato deve sostenere una spesa annua di due milioni, nè ancora si sa se la spesa per gli indigenti inabili al lavoro debba essere limitata a questa cifra. Se si potrà studiare statisticamente tale materia nelle questioni ad essa attinenti e sottoposte al giudizio della quarta Sezione, si avrà modo di accertare quale attuazione pratica abbia avuta in questa parte la nostra legislazione e quali riforme siano necessarie.

Confida che la Commissione darà voto favorevole alle proposte del Comitato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Il senatore Costa ha presentato una proposta che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera di incaricare il Comitato di fare « uffici a S. E. il Guardasigilli perchè di concerto col Ministero dell'« interno venga istituita pel passato dal 1890 in poi e per l'avve-
« nire, una statistica dei lavori contenziosi della IV Sezione del Con-
« siglio di Stato, e di studiare se e quando questa statistica possa
« essere estesa alla Giunta provinciale amministrativa.

« G. COSTA ».

Messa ai voti la proposta è approvata.

PRESIDENTE. Desiderando il collega Lucchini di riferire in altra seduta sul risultato dell'indagine disposta dal Ministero con la circolare 21 gennaio ultimo scorso, relativa alla compilazione delle schede individuali per i condannati ammessi a godere dell'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, prega il collega Cosenza a leggere la sua relazione sul casellario giudiziale.

COSENZA. Prima di dar lettura della sua relazione prega la Commissione di permettergli brevi dichiarazioni, dirette soprattutto a chiarire il motivo pel quale, più che il risultato di indagini statistiche, egli ha creduto sottoporre allo esame della Commissione stessa alcune osservazioni e proposte intorno allo istituto del casellario giudiziale.

Ricorda che nella seduta del 12 marzo 1894, l'onorevole Fortis accennò al grave inconveniente, sovente notato in pratica, di non

trovare nei certificati penali, che si rilasciano dalle cancellerie, la indicazione esatta di tutte le precedenti condanne riportate dalla persona a cui il certificato si riferisce. E sullo stesso argomento un'altra osservazione fu fatta dell'onorevole Lucchini, quella cioè che l'iscrizione nel Casellario non abbia ora limite di tempo, tranne nei casi previsti negli articoli 34 e 35 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509. Ed in tale ordine di idee si notò tra l'altro che per l'articolo 34 del detto decreto i cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta; e che per altri addebiti si deve procedere alla eliminazione del cartellino d'ufficio o su istanza della Parte, come nel caso che una legge posteriore non consideri più il fatto come reato.

Fu in seguito di tali osservazioni che la Commissione deliberò che si facesse sul servizio del Casellario uno studio accurato, esteso anche al modo come dovessero essere formulati i certificati penali; e giusta quanto opportuna fu tale deliberazione, giacchè ufficio della Commissione per la statistica giudiziaria, come disse una volta l'onorevole senatore Costa, è pur quello, quasi sentinella avanzata, di dare l'allarme ed avvertire i difetti e gli inconvenienti che presenta qualche pubblico servizio, attinente al nostro ordinamento giudiziario, al fine di richiamarvi sopra l'attenzione del Governo ed ottenere che si provveda a rimuoverli.

Onorato dell'incarico di riferire su questo importante argomento, egli credette nella sua relazione di togliere a guida le osservazioni fatte su questo tema dalla Commissione.

E, prendendo le mosse da quelle dell'on. Fortis, stima anzitutto di rilevare che pur troppo l'inconveniente lamentato da lui non costituisce un caso singolo. Anche recentemente discutendosi innanzi alla Corte di cassazione un ricorso, del quale fu relatore l'onorevole Lucchini, occorre questo caso, che il ricorrente, per godere del beneficio del concorso dei reati, eccepiva di dovere spiare anche un'altra precedente condanna. Intanto dal certificato penale nessuno addebito risultava. Ed assunte informazioni, si rilevò che effettivamente il ricorrente era stato condannato tre volte: e che di tali condanne nessuna traccia risultava dal Casellario presso il Tribunale di Roma dove se ne sarebbe dovuto prendere annotazione. E, ciò che è più grave, aggiunge che in un Tribunale del

Regno il Casellario giudiziale non funzionerebbe affatto, come ebbe recentemente a riferire al Ministero il Procuratore Generale di quel distretto. Ora di fronte a questi ed altri molti fatti che provano quanto proceda disordinato, in taluni uffici giudiziari, il servizio del Casellario sarebbe oziosa qualsiasi ricerca statistica per accertare inconvenienti la cui sussistenza è incontestata.

Ed è perciò che è sembrato al relatore di essere piuttosto necessario di studiare il modo di assicurare il buon ordinamento del Casellario: vedere quali ostacoli debbano essere rimossi e quali sieno i rimedi da adottare. Ciò che appunto forma argomento della prima parte della sua relazione.

Nella seconda parte, premessa una breve storia dell'istituto del Casellario, ed esposto il modo col quale è attualmente ordinato, ha creduto di fare argomento dei suoi studi le notizie da inscrivere nei cartellini e la pubblicità e perpetuità delle iscrizioni, similmente astenendosi da indagini statistiche, che sarebbero state, come per la prima parte della relazione, inopportune ed inutili. Imperocchè è da notare che se non perfetti, buoni abbastanza sono gli attuali ordinamenti sul Casellario e basterebbe che fossero osservate le prescrizioni contenute nel decreto del 1865 per assicurare di questa istituzione lo esatto funzionamento. E conchiude col dichiarare che in un argomento di così grave importanza è dolente che il breve tempo e le cure del suo ufficio gli abbiano tolto di portare uno studio meno indegno della Commissione che gli affidò l'onorevole incarico.

L'argomento è della massima importanza: egli ha cercato, per quanto il breve tempo e le altre occupazioni sue glielo permettevano, di studiarlo diligentemente.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rinvia alla seduta di domani la lettura della relazione del commissario Cosenza.

La seduta è levata alle ore 12. 20.

Seduta del 12 maggio 1895.

Presidenza del senatore MESSE DAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cosenza, De' Negri, Fortis, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Tondi; ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta che è approvato.

PRESIDENTE. Dà lettura alla Commissione di una lettera dell'onorevole Lucchini.

Roma, 11 maggio 1895.

Illustre presidente,

Circostanze imprevedute e urgenti mi costringono a lasciar Roma stasera.

Spero di poter ritornare prima che la Commissione siasi sciolta. Ma, in ogni modo, La prego di volermi scusare; e di gradire in pari tempo i miei più cordiali ossequi.

Suo dev.mo

L. LUCCHINI.

Aggiunge che, se l'onorevole Lucchini ritornerà in Roma prima della chiusura della sessione, porrà in discussione l'argomento segnato al n. 5 dell'ordine del giorno; in caso diverso questo sarà rinviato alla sessione del giugno prossimo venturo.

Da ultimo fa noto alla Commissione che l'onorevole senatore Lampertico ha scritto una lettera nella quale si scusa di non

aver potuto presentare in tempo la sua relazione sui riformatorii e sul ricovero dei minorenni per correzione paterna, e di non poter intervenire alle sedute della presente sessione.

A nome della Commissione rivolgerà vive preghiere all'onorevole Lampertico perchè si compiacca di presentare la sua relazione nella prossima sessione, essendo necessario di prendere una deliberazione sull'argomento in essa trattato.

Prega il commissario Cosenza di dar lettura della sua relazione sul Casellario giudiziale.

COSENZA. Legge (1).

PRESIDENTE. Essendo opportuno di discutere la relazione del comm. Cosenza parte per parte, dichiara aperta la discussione sulla prima parte.

BOCCARDO. Desidera sottoporre alla Commissione alcune osservazioni su di un punto accennato dall'onorevole relatore rispetto alle misure antropometriche dei delinquenti ed al valore che ad esse può darsi come mezzo di identificazione dei malfattori.

Tutti sappiamo quale e quanta sia l'abilità dei delinquenti nel cercare di sfuggire alla giustizia. È una lotta che essi impegnano e nella quale non di rado hanno il sopravvento, perchè i mezzi a cui ricorrono sono o i più ingegnosi o i più disperati. Essi lottano per la vita. Ricorda un provvedimento preso dal Governo spagnuolo per accertare in modo automatico la statura degli iscritti di leva: eppure si trovò maniera di eludere anche quel mezzo, e, solo dopo alcuni anni, si riuscì a scoprire l'astuzia e a provvedere. Altrettanto succede per le ricerche antropometriche dei delinquenti. È vero che fra i mezzi ai quali oggi si ricorre vi sono anche la misura del cranio e il rilevamento dell'impronta delle dita della mano e soprattutto del pollice, che ha segni assolutamente individuali; ma i delinquenti sono riusciti a falsare o a rendere vano anche questo modo di constatazione.

Egli non nutre quindi fede piena ed assoluta nelle misure antropometriche; e molto meno ancora crede alla utilità delle semplici indicazioni dei *connotati* di cui sembra contentarsi il Relatore,

(1) Veggasi questa relazione a pag. 77.

riguardo alla statura, al colore dei capelli, degli occhi, alla regolarità ed irregolarità del naso, ecc., ecc.

Vi fu chi suggerì un altro modo di constatazione della personalità dei delinquenti, cioè quello di accertare la loro identità colla attestazione di due testimoni. Ma chi garantisce la veridicità delle testimonianze? Ed i testimoni non possono anche dire cosa men che vera nell'interesse dei delinquenti stessi?

CANONICO. La relazione del collega Cosenza gli dà occasione a due considerazioni, l'una di ordine pratico, l'altra di ordine giuridico.

La prima concerne la necessità di impedire che avvengano sottrazioni ed alterazioni dei cartellini. Crede che ciò si potrebbe raggiungere col prescrivere che ciascun cartellino, oltre la vidimazione del Procuratore del Re ed il numero d'ordine, dovesse avere un foro attraverso il quale si potesse far passare un filo: mediante ceralacca si dovrebbero poi suggellare le estremità del filo.

L'altra sua osservazione è di indole giuridica e riguarda le false attestazioni del nome dato dal delinquente. Può avvenire che il delinquente dia il nome di una persona immaginaria, e, in questo caso, non vi sarebbe reato perchè il fatto è diretto solamente a giovare a sè stesso senza nuocere ad altri. Quando invece prenda il nome di una persona esistente, può dubitarsi se vi siano gli elementi costitutivi del reato di falso, ma, ad ogni modo, ciò facendo, il delinquente, pur agendo a scopo di difesa, viene in pari tempo a nuocere ad altri, e se non si riscontra la vera figura del falso, nemmeno può asserirsi egli debba essere esente da pena. Si tratta di un fatto illecito che può arrecare un danno individuale, e che produce sempre un danno sociale. Inclina a riscontrare in questo caso una figura speciale di reato, quando però il nome falsamente assunto sia quello di una persona *reale*.

AURITI. La questione sollevata dal collega Canonico non dovrebbe essere discussa in questo momento, poichè essa riguarda un problema diverso da quello che presentemente ci tiene occupati. Comunque, non può a meno di far presente che i casi lamentati sono rari, ma siccome colpiscono facilmente l'immaginazione, più spesso vengono ricordati.

Quello che è sostanziale nella questione è la proposta fatta dal-

l'on. Relatore e segnata alla lettera c, cioè l'obbligo di accertare l'identità del giudicabile al momento in cui si fa il giudizio.

Egli vorrebbe rendere più rigorose le prescrizioni contenute nel Codice di procedura penale all'art. 231, e provvedere perchè le prescrizioni stesse fossero sempre osservate.

BODIO. Circa alle misurazioni antropometriche egli crede che il sistema del Bertillon consegua pienamente lo scopo che si vorrebbe raggiungere e renda possibile la identificazione dei delinquenti. Egli vide funzionare due volte questo sistema a Parigi, cioè nel 1885 e nel 1889, ed avendo assistito a diversi esperimenti, può assicurare che i risultati sono meravigliosi. Le misure antropometriche rilevate sono conservate ed ordinate in appositi scaffali, in guisa che la ricerca riesca facile e sollecita.

La base del sistema riposa sulla difficoltà, che confina quasi coll'impossibile, di trovare le stesse combinazioni di misure in diversi individui. Le osservazioni si fanno in pochi istanti, quando gli impiegati che vi attendono, abbiano acquistato una sufficiente pratica. Il sistema antropometrico è un grande aiuto per il riconoscimento dei rei e sarebbe da desiderarsi che fosse adottato anche in Italia.

Il sistema del Bertillon è ora applicato in Francia in tutte le carceri giudiziarie della Repubblica sin dall'anno 1886, secondo le istruzioni date con Circolare del 28 agosto detto anno.

DE' NEGRI. Desidera chiedere una spiegazione al Relatore Cosenza e proporre un'aggiunta alla proposta contenuta nella relazione. Comincia dall'aggiunta. Il collega Cosenza propone che prima di collocare un cartellino nel casellario si debba accertare se la persona alla quale il cartellino si riferisce, figuri nei registri dello stato civile dei Comuni compresi nella circoscrizione di ciascun Tribunale. Il provvedimento è buono, ma per evitare che i cancellieri dichiarino di aver eseguita la verifica anche quando realmente non la abbiano fatta, vorrebbe fosse prescritto che essi segnassero anche il numero che l'atto porta nel corrispondente registro dello stato civile.

La spiegazione che vorrebbe avere riguarda la sottrazione o l'alterazione dei cartellini e prega il relatore di informare la Commissione se qualche cosa siasi fatto per evitare quegli inconvenienti.

BELTRANI-SCALIA. Oltre i cartellini vi è la rubrica, che ha per iscopo di controllare, per mezzo delle verifiche ordinate dalla legge, il numero dei cartellini collocati nel Casellario.

Relativamente al metodo antropometrico rivendica all'italiano Adami la scoperta dell'antropometro avvenuta nel 1842. L'antropometro dell'Adami fu successivamente adottato, con qualche perfezionamento, dal Bertillon.

Nel Congresso penitenziario di Parigi, che si terrà quanto prima, saranno trattate particolarmente tali questioni, e però, a suo avviso, la Commissione potrebbe rinviare la discussione dell'argomento a quando saranno note le deliberazioni prese in quel Congresso.

COSTA. L'importanza dell'argomento ha condotto la Commissione ad occuparsi in modo speciale della identificazione dei rei. Ma non si deve trascurare ciò che deve formare oggetto più direttamente dei nostri studi. Occorre trovare un congegno che renda meno facile ai funzionari addetti al servizio del Casellario, la negligenza, la colpa e forse anche il dolo, e che assicuri la conservazione dei cartellini e la sincerità delle dichiarazioni in essi contenute. Anche qui la principale cagione dei difetti lamentati sta nella negligenza dei funzionari. Se questi non fanno il loro dovere, tutti dal capo all'ultimo dipendente, se le verifiche ordinate dalla legge non si eseguiscano con serietà e con sincerità, non si otterrà mai nulla. Tuttavia non pochi inconvenienti sono pure una conseguenza della natura stessa delle cose: molti recidivi sfuggono alla constatazione legale della loro condizione, specialmente nei giudizi per citazione diretta e direttissima, nei quali la prontezza richiede appunto che si omettano le indagini sulle precedenti condanne.

Egli vorrebbe che l'atto di nascita figurasse sempre ed in tutti i processi penali fra i documenti di rito: così sarebbe meno facile trarre in inganno il giudice intorno al luogo di nascita, oltre di che il magistrato potrebbe valersi del certificato di nascita nell'interrogatorio dell'imputato per accertarne l'identità.

Ma il pretendere di avere congegni tali da evitare tutti gli errori è cosa impossibile. Bisogna per ora cercare che si faccia almeno ciò che prescrivono le attuali disposizioni legislative e regolamentari.

Circa il sistema antropometrico, l'identificazione può giovare alla polizia giudiziaria, quando sorga il dubbio sulla identità delle persone, ma le questioni e le difficoltà a cui dà luogo l'istituzione del casellario giudiziale sussistono pur sempre.

COSENZA. Ringrazia gli onorevoli colleghi, che hanno fatto delle osservazioni sulla prima parte della sua relazione, anche perchè in questo modo gli hanno fornito occasione di chiarire alcuni concetti in essa esposti.

La tesi che egli si era proposta è questa: come ottenere che nei certificati penali risultino tutti gli addebiti degli imputati?

In proposito avvertì nella relazione che, pur ritenendo necessari alcuni provvedimenti in via legislativa, s'imponga intanto il bisogno che sieno esattamente e rigorosamente osservate le norme che sono attualmente in vigore. Ma pur adempiendo a queste norme si potrà raggiungere intieramente lo scopo? Ne dubita fortemente.

Nella nostra legge non è espressamente dichiarato l'obbligo di accertare l'identità della persona sottoposta a procedimento penale. È vero che questo obbligo si deve ritenere implicitamente imposto, ma sta in fatto che non tutti i Giudici istruttori ritengono di dovere procedere a siffatta constatazione. Nella sua relazione ha richiamato alcune disposizioni, che furono scritte in un progetto di Codice di procedura penale elaborato da una Commissione, di cui egli faceva parte, all'intento di rendere obbligatoria la identificazione del reo.

Il senatore Costa ha ricordato le difficoltà intrinseche alla natura delle cose e dipendenti specialmente dai procedimenti portati a giudizio per citazione diretta e direttissima. Ma queste difficoltà sarebbero in gran parte eliminate anche per questi processi, quando gli ufficiali della polizia giudiziaria avessero obbligo di dichiarare nel verbale se il nome delle persone arrestate è stato desunto dalle loro dichiarazioni, ovvero dall'aver essi diretta conoscenza delle persone stesse.

Per quanto riguarda le osservazioni del comm. De' Negri, dichiara di sembrargli utilissima la proposta di far indicare nel cartellino il numero dell'atto di nascita della persona a cui il cartellino si riferisce. Circa alle informazioni che il collega desidera sui provvedimenti atti ad impedire la sottrazione od alterazione dei cartellini, nulla ha da aggiungere a ciò che ha esposto nella relazione.

Non crede accettabile la proposta del senatore Canonico, di fare attraversare i cartellini con un filo assicurato con ceralacca, giacchè il casellario è un indice a schede mobili, e non è possibile che funzioni qualora i cartellini dovessero riunirsi come tanti fogli di un registro.

Per prevenire le sottrazioni od alterazioni dei cartellini non vi è che un mezzo, quello di rendere effettivamente responsabile l'ufficiale incaricato del servizio; assicurare l'esatta osservanza delle prescrizioni in vigore, di tenere cioè il casellario in una stanza non accessibile al pubblico ed in un mobile chiuso a chiave; e richiedere inoltre che sieno serie ed efficaci le verifiche delle quali è cenno nell'art. 24 del regolamento.

Quanto alle proposte del senatore Costa dirette ad ottenere che venga sempre alligato agli atti del processo l'atto di nascita, conviene sulla utilità di tale documento, ma fa notare che nemmeno con tale mezzo si potrà avere la prova della identità personale del giudicabile, perchè non si può avere la certezza che quel certificato si riferisca precisamente alla persona che si presenta in giudizio come imputato. I riscontri e le eventuali interrogazioni che il magistrato, basandosi sul certificato di nascita, rivolgesse al giudicabile, a nulla potrebbero servire.

Viene da ultimo alla questione del metodo antropometrico: avverte che non si preoccupa della priorità della invenzione che, tanto se dovuta ad un italiano, come se ad un francese, sarà pur sempre utile. Per parte sua trova molto pratico l'antropometro recentemente costruito sotto la direzione del prof. Sergi e che egli ha avuto occasione di esaminare. Ha fede in queste misure antropometriche, perchè danno un mezzo positivo e sicuro di identificare la persona dell'imputato. Non farà ad ogni modo invito alla Commissione di pronunciarsi esplicitamente con un voto su tale questione.

Crede però conveniente che la Commissione rivolga preghiera al Governo di raccomandare a chi spetti l'osservanza delle norme in vigore, e di provvedere perchè sia meglio e tassativamente imposto l'obbligo di identificare in ogni procedimento penale in modo sicuro la persona dell'imputato.

Come conclusione, fa presente alla Commissione che, oltre le verifiche ordinarie, gioverebbe, come ha già detto nella relazione, chiedere al Guardasigilli di disporre che si procedesse ad una ispe-

zione straordinaria negli uffici del Casellario per accertare come tale servizio effettivamente funzioni presso ciascun Tribunale.

Non ha nulla da opporre alla proposta fatta nella relazione del Comitato di invitare i Procuratori generali a riferire annualmente anche intorno al servizio del Casellario giudiziale.

Crede di aver così risposto a tutti i colleghi che con tanta benevolenza gli mossero delle osservazioni.

DE' NEGRI. A proposito delle possibili sottrazioni ed alterazioni dei cartellini, egli, senza farne una formale proposta, desidera accennare ad un metodo che, qualora fosse adottato, potrebbe dare buoni risultati. Si tratterebbe di trascrivere il contenuto dei cartellini su appositi registri, adoperando speciali cautele, anche d'ordine tecnico, per evitare le abrasioni e le cancellazioni.

L'Istituto del Casellario giudiziale tocca così da vicino l'onore dei cittadini ed ha tanta importanza per la retta amministrazione della giustizia che occorre studiare con sollecitudine tutti i mezzi atti ad ovviare agli inconvenienti lamentati.

COSENZA. Dal repertorio di controlleria può desumersi il nome di coloro pei quali debbonsi trovare i cartellini nel Casellario. Ciò basta per poter verificare se tutti i cartellini sieno esattamente conservati nelle relative cassette. Non è possibile ricorrere al sistema suggerito dal collega De' Negri, perchè esso si ridurrebbe a far riprodurre presso il Tribunale del luogo di nascita di ogni condannato quelle annotazioni che trovansi nei registri penali dei luoghi ove furono pronunciate le varie condanne subite dall'imputato. Non bisogna dimenticare che il casellario è un indice ed i documenti da cui i cartellini si desumono debbono trovarsi non dove esiste l'indice (nel luogo di nascita dell'imputato), ma dove ebbe luogo il procedimento.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rinvio il seguito della discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 12. 20.

Seduta del 13 maggio 1895.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Fortis, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi; ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio della statistica nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Continua la discussione sulla relazione del commissario Cosenza, concernente il Casellario giudiziale.

AURITI. L'importanza della questione delle misure antropometriche è maggiore per l'Autorità di pubblica sicurezza che non per l'Autorità giudiziaria. Sono rarissimi i casi di condanne fatte subire ingiustamente a persone innocenti per la falsa indicazione del nome, mentre l'Autorità di P. S. precisamente, per lo scopo a cui tende, avrebbe sempre obbligo di identificare i rei. Delle conclusioni esposte dal collega Cosenza nella sua relazione, egli vorrebbe che la Commissione si interessasse specialmente di quelle che hanno maggiore attinenza colla amministrazione della giustizia, ma conviene nell'opportunità di nuovi provvedimenti per accertare l'identità dell'imputato, essendovi una lacuna nella nostra legislazione su questo argomento.

PRESIDENTE. Qualunque deliberazione avesse a prendere la Commissione sul sistema antropometrico, ricorda che il Ministero della giustizia non avrebbe da solo competenza a provvedervi, ma dovrebbe prendere gli accordi col Ministero dell'interno.

PENSERINI. Non sono infrequenti i casi di false indicazioni nel nome e cognome dell'accusato: e che non sieno infrequenti lo

prova anche l'interesse che la Commissione ha dimostrato per questo argomento. Scegliere un metodo per accertare la identità personale del giudicabile non ha solamente importanza per l'Autorità di pubblica sicurezza, ma ha altresì per iscopo di stabilire la recidiva, di conoscere i precedenti dell'imputato, e tutto ciò è essenziale per l'Autorità giudiziaria.

BONIO. Convieni in quanto ha detto il collega Penserini sull'importanza delle misurazioni antropometriche per la constatazione della recidiva.

COSENZA. In seguito alla discussione avvenuta ravviserebbe opportuno di formulare un voto al Guardasigilli, per richiamare la sua attenzione sulle varie osservazioni e proposte che sono state fatte a proposito della sua relazione, e ciò in aggiunta alle conclusioni contenute nella relazione stessa, esprimendo il desiderio che l'onorevole Ministro voglia disporre che sieno esattamente osservate le norme in vigore, e trovar modo di modificare, correggere e perfezionare l'istituto del Casellario giudiziale, affinchè possa rispondere pienamente ai desiderati della scienza ed ai bisogni della pratica.

COSTA. Il collega Cosenza ha presentato alla Commissione un lavoro completo sul Casellario giudiziale quale del resto era da attendersi così dalla sua esperienza nell'amministrazione della giustizia come dal suo eletto ingegno.

Il relatore ha presentato delle conclusioni, alle quali in massima egli aderisce, ma per alcune però fa delle riserve. Intanto crede di dover consigliare la Commissione ad andar cauta nel prendere una deliberazione su questa materia, perchè non le sia mosso il rimprovero di uscire dai limiti della sua competenza, il che però non esclude che la Commissione, la quale intende seriamente il suo mandato, faccia anche degli ampi studi su alcune materie affini a quelle che le sono proprie. Oltre ad essere guardinghi nel prendere le deliberazioni bisogna anche essere pratici, e non perdere di vista gli scopi a cui le deliberazioni stesse devono essere dirette.

Egli sarebbe di avviso di raccogliere in una formula comprensiva il voto da emettersi su questo argomento, anche per evi-

tare una discussione su tutti i particolari che potrebbe dividere i pareri dei colleghi, specialmente in alcune delle conclusioni a cui è venuto il relatore. Egli stesso, che pur conviene in massima, come dichiarò, nelle idee del Cosenza, si permette di non essere intieramente d'accordo con lui. I concetti che devono informare i capisaldi della deliberazione da prendersi sono tre, cioè: *a*) rendere più sicuro l'accertamento della recidiva; *b*) fare in modo che il Casellario giudiziale costituisca un sussidio efficace all'azione della polizia giudiziaria; *c*) ottenere che il Casellario non debba intralciare il normale svolgimento del processo di riabilitazione morale del condannato e non gli sia fonte di danni.

Conclude col presentare una proposta di deliberazione che rispecchia questi concetti.

COSENZA. Ringrazia il senatore Costa delle benevole parole colle quali espresse il suo giudizio, e non ha alcuna difficoltà di aderire alla proposta che egli ha presentata e che potrà dar modo al Ministro Guardasigilli di prendere in esame tutte le questioni trattate nella relazione. Come già ebbe a dire nel principio della seduta, egli stesso intendeva di presentare una proposta di deliberazione che riassume le osservazioni fatte, richiamando sopra di esse l'attenzione del Ministro.

PRESIDENTE. Da lettura della proposta di deliberazione presentata dal collega Costa, che è del seguente tenore:

« La Commissione:

« Preso atto dell'importante relazione fatta dal commissario
« Cosenza sulle condizioni nelle quali funziona il Casellario giudiziario;

« Ritenuto che gli inconvenienti ed i pericoli nella stessa relazione constatati, meritano tutta l'attenzione e gli studi del Governo;

« Ritenuto che questi studi debbono avere specialmente per oggetto:

« 1° di eliminare le deficienze, le incertezze, gli errori nell'accertamento della recidiva, valendosi anche, ove occorra, degli ultimi suggerimenti della scienza per accertare l'identificazione dei condannati.

« 2° di assicurare all'Autorità pubblica, secondo la missione
« che le è affidata dalla legge, i mezzi per compiere non solo le
« condanne che abbiano per effetto giuridico la recidiva, ma tutti i
« precedenti penali che possano agevolare le indagini della polizia
« giudiziaria ;

« 3° di evitare che il rilascio dei certificati penali possa in-
« tralciare il normale e desiderabile svolgimento della riabilitazione
« morale del condannato od essere fonte di danno o di abuso ;

« Fa voti perchè il Ministro Guardasigilli prenda in considera-
« zione queste osservazioni e questi voti.

« G. COSTA. »

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

Seduta del 14 maggio 1895.

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Fortis, Penserini, Righi, Sandrelli, Tami, Tondi; ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio di statistica giudiziaria nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Penserini a riferire intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari.

PENSERINI. Legge la sua relazione (1).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda rinvia alla seduta di domani la discussione sulla relazione del consigliere Penserini.

La seduta è tolta alle ore 12.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 166.

Seduta del 15 maggio 1895.

Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De'Negri, Fortis, Inghilleri, Penserini, Righi, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tonzi; ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio della statistica giudiziaria nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta che è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione del consigliere Penserini intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori nei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari.

BOCCARDO. Essendo stato uno dei membri della Commissione, che con altri colleghi propose delle indagini sul servizio delle perizie giudiziarie, crede suo obbligo di fare alcune osservazioni.

La relazione del consigliere Penserini, alla quale tributa un meritato elogio, ha rilevato gravissimi inconvenienti nell'andamento del servizio delle perizie. È deplorabile che manchi al Ministero il mezzo di controllare come proceda questo servizio e di esercitare su di esso una costante vigilanza; giacchè nessuna speciale relazione su di esso è prescritta, e solamente l'Amministrazione può conoscere fatti della gravità di quelli segnalati dalla relazione, in seguito a reclami delle Parti. È questa una lacuna alla quale urge mettere riparo. Confida che il Ministero, conosciuta la relazione del collega Penserini, vorrà ordinare delle speciali relazioni annuali da farsi

dai Primi Presidenti delle Corti di appello per le perizie in materia civile e dai Procuratori generali per quelle in materia penale.

Egli ha anche un'altra osservazione da fare. L'impressione che si riceve dalla lettura dei fatti segnalati nella relazione del Penserini è questa: che la scelta dei periti è abbandonata al libito dell'Autorità giudiziaria ed all'arbitrio delle Camere di commercio.

Non ha troppa fede nelle leggi e nei regolamenti, pensando che più di questi valga l'onestà e la buona volontà di coloro che sono chiamati ad applicarli. Ma non bisogna lasciarsi condurre all'eccesso opposto di volere poco o nulla regolamentare. Egli crede che anche per le perizie giudiziarie dovrebbero essere stabiliti per legge o per regolamento alcuni capi saldi. Vorrebbe criteri uniformi per la formazione degli albi e prescrizioni di limiti per le retribuzioni. La Commissione per la statistica giudiziaria, che vuol essere essenzialmente pratica nelle sue deliberazioni, anche in questa materia deve fare speciali e determinate raccomandazioni, insistendo su quanto è stato rilevato dal consigliere Penserini.

CANONICO. L'accurata relazione dell'onorevole Penserini, ha messo in luce meridiana, fatti la cui gravità a molti era già nota. Le proposte del relatore e dell'onorevole Boccardo sono degne della massima considerazione; ma se si dovessero discutere particolarmente le singole proposte occorrerebbe non poco tempo e si cadrebbe nell'inconveniente di non segnalarne alcune che potrebbero essere ravvisate necessarie, oltre quelle indicate dai colleghi. Di più sarebbe necessario di formulare uno schema di legge o regolamento, per disciplinare questa parte del servizio. Ma, così facendo, la Commissione eccederebbe i limiti del suo mandato. Egli crede che la Commissione si dovrebbe limitare a richiamare l'attenzione del Guardasigilli sugli inconvenienti rilevati dall'inchiesta, e sull'urgenza di provvedere per togliere gli inconvenienti stessi, tenendo presenti i rimedi suggeriti dal relatore e la discussione fatta dalla Commissione.

In questo senso presenta una proposta di deliberazione.

PENSERINI. Le considerazioni fatte dal senatore Boccardo sono già indicate, se non direttamente almeno in via indiretta, nella sua relazione che ebbe l'onore di presentare alla Commissione.

COSTA. Il senatore Boccardo ha interpretato il pensiero della Commissione, dando la debita lode al collega Penserini per il suo paziente e diligente studio: a questo sentimento comune egli ne aggiunge uno personale. Per un certo tempo, nella Commissione, egli era come perseguitato da una fatalità, quella cioè di riuscir quasi sempre come un profeta di cattivo augurio, denunciatore di difetti o di fatti spiacevoli riguardanti l'amministrazione della giustizia. Ora il relatore sul servizio delle perizie giudiziarie ha dovuto pur egli assumere questa spiacevole ma necessaria e, speriamo, utile missione: e però, anche per questa ragione, egli deve personalmente essergli grato.

Le cose riferite sono gravissime e accennano tutte ad un disordine completo, a una vera anarchia. Noi non solo abbiamo il diritto di occuparcene, ma abbiamo il dovere di denunciarle al Governo perchè provveda: così facendo adempiamo al nostro mandato.

Su quattro punti specialmente deve essere richiamata l'attenzione della Commissione:

1° Modo di scelta dei periti; 2° Modo con cui i periti adempiono il servizio; 3° Risultati che si ottengono da questo servizio; 4° Retribuzione dei periti.

Quanto alla scelta dei periti giudiziari, conviene nella necessità, segnalata già dal senatore Boccardo e dal relatore, di introdurre un sistema uniforme per tutte le Autorità giudiziarie. Però egli non vorrebbe che si regolamentasse troppo, e stima opportuno, in questa materia, di lasciare qualche libertà al magistrato ed alla parte interessata.

Bisogna poi distinguere le perizie civili dalle perizie penali. Costituiscono tutte due pubblici uffici, e questo è il punto che hanno di comune, ma hanno intenti diversi.

Nelle prime vi è lotta di interessi, con prevalenza dell'interesse privato; e quindi bisogna lasciare una maggiore libertà alle parti, quantunque sia pur vero che in generale la scelta dei periti, anche lasciata alle parti, non è fatta da queste, ma dai patrocinatori.

Nelle perizie penali il campo è più lato, sia per necessità di fatto, sia per la fiducia che si deve riporre nel magistrato. Ciò che occorre sia disciplinato con cura nelle perizie penali, è l'azione del magistrato nelle controperizie. Occorre che quest'azione riesca efficace e che le controperizie sieno deferite a Collegi preordinati a

questo scopo; e ciò per evitare che si nominino periti che assumano il nome di periti di accusa e di periti di difesa, e che per un prezzo determinato sostengano una data tesi. Gli scandali che derivano da tale sistema sono moltissimi e per essi viene menomato il prestigio della giustizia.

La scelta delle persone che dovrebbero comporre questi Collegi di periti dovrebbe essere illuminata, e le persone chiamate a farne parte dovrebbero essere unite da spirito di corpo, e avere il sentimento della propria responsabilità.

Quanto ai modi con cui si fanno le perizie è cosa nota che lo scopo ultimo a cui esse mirano non è quello di porre in luce il vero, di aiutare la giustizia, ma quello piuttosto di ingrossare il lavoro. Si fanno studi ampi e dotti su materie semplicissime che non richiederebbero sfoggio di dottrine. L'intento ultimo è quello di aumentare il numero delle vacanze. Nelle perizie civili si fa questo per lucrare, nelle perizie penali per ottenere una retribuzione adeguata al lavoro, giacchè, bisogna riconoscerlo, la tariffa per le perizie penali è una derisione. Un rimedio vi potrebbe essere nel dare al magistrato un potere discrezionale per apprezzare la portata del lavoro strettamente necessario e liquidare le vacanze in base a questo lavoro.

Sui risultati delle perizie è ormai in generale radicata la convinzione che per mezzo di esse si può dimostrare qualunque tesi. Il rimedio non può essere che d'indole essenzialmente morale, e riposa nella coscienza che dovrebbero avere i periti di adempiere sempre al proprio dovere. Occorre quindi che la scelta dei periti cada su persone che sentano la responsabilità delle funzioni che la legge affida ad esse. È vero che il magistrato non è obbligato di seguire il parere del perito; ma in tal caso le cose diventano anche più gravi, perchè sorge la necessità di addivenire ad una nuova perizia. I provvedimenti legislativi hanno scarsa efficacia specialmente in questa parte della questione, ed i rimedi devono trovarsi in un più vigoroso sentimento del dovere e dell'onestà.

Per quanto concerne il quarto punto occorre distinguere la retribuzione per le perizie penali da quella per le civili. Ha già ricordato come la tariffa penale conceda onorari meschinissimi, in modo che si tenta di violare la legge per via trasversa. Infatti vi è una disposizione nella tariffa che dà diritto al rimborso delle spese

vive. Ora si fanno aumentare in modo inverosimile queste spese per ottenere una liquidazione maggiore, ed in tal modo si violenta il testo della legge. Il Ministero fece molto per disciplinare questa parte del servizio; ma altri provvedimenti occorre ancora prendere per raggiungere gli scopi così di rendere meno frequenti le perizie penali, come di ottenere che queste siano fatte secondo richiede l'interesse della regolare amministrazione della giustizia, e che il perito venga retribuito convenientemente.

Quanto alle perizie in materia civile, ben diversamente procedono le cose. Rispetto alla retribuzione, l'Autorità giudiziaria ha una azione moderatrice. Essa dovrebbe esercitare questo suo mandato in modo che la retribuzione da concedersi al perito corrisponda al lavoro da questi fatto e non sia esagerata, come non rare volte avviene. È questo un argomento vitale per la amministrazione della giustizia, ed il Governo deve pensare a dare provvedimenti tali che servano a togliere gli inconvenienti lamentati, e che costituiscono una vera denegazione di giustizia.

Animato da questo pensiero, egli aderisce di buon grado all'ordine del giorno presentato dal senatore Canonico. Soltanto vorrebbe aggiungere in esso qualche parola che richiamasse più specialmente l'attenzione del Ministro su alcuni punti capitali, quali la scelta dei periti e il modo di retribuirli.

RIGHI. Manifesta il suo grande compiacimento per la relazione del consigliere Penserini, e per aver veduto espresso il desiderio da parecchi Procuratori generali e dallo stesso relatore, che si addivenga una buona volta all'unicità della perizia in materia penale.

Nel Parlamento, e fin dai primi tempi in cui fu eletto deputato, non mancò di dimostrare i gravi danni del sistema ora in vigore nelle perizie penali, specie pel modo di scelta di coloro ai quali sono affidate le perizie e che è causa di molti scandali che si deplorano nelle aule giudiziarie.

Egli vorrebbe che il perito dovesse riconoscere il proprio mandato dalla legge, e che quando una delle parti ritenesse necessario l'intervento di altro perito, ciò fosse chiesto al magistrato, il quale, ravvisatane l'opportunità, dovrebbe procedere alla nomina del nuovo perito. Con tale sistema, adottato dalla legislazione austriaca,

il perito non sarebbe più l'eletto dalle parti, ma acquisterebbe un carattere impersonale, e l'amministrazione della giustizia non verrebbe, come ora spesso accade, mortalmente offesa da opinioni e da giudizi espressi dai periti e che vicendevolmente si contraddicono. Sarebbe lieto che sulle necessità di rendere impersonale la scelta del perito nelle materie penali, fosse richiamata, in modo speciale, l'attenzione del Guardasigilli. E tale intento si potrebbe raggiungere facendo menzione del suo desiderio, condiviso dall'on. relatore, nella proposta presentata dal collega Canonico, insistendo cioè sulla necessità che i periti nelle materie penali siano esclusivamente nominati dal consesso giudiziario.

AURITI. Ha inteso dalla relazione del collega Penserini che si fanno voti perchè la perizia sia unica *pro-veritate* nei giudizi penali. Poichè a suo avviso tutte le perizie debbano essere fatte *pro-veritate*, egli desidererebbe che a questa espressione ne fosse sostituita un'altra: che cioè si dica: « che la perizia si faccia da periti nominati dai magistrati. »

COSENZA. Fa una semplice preghiera; che cioè, e precisamente per ragioni di metodo, la proposta che si dovrà adottare sia informata ad un concetto affatto generale. Essendo parecchi i punti importanti trattati nella relazione del Penserini, egli teme che l'accennarne alcuni, escludendo gli altri, possa far credere che a tutti non si intenda di dare la stessa importanza.

Intanto assicura il collega Righi che il principio da lui così calorosamente propugnato fu già accolto dall'attuale Guardasigilli in un progetto di legge, che avrebbe presentato al Parlamento, se non fosse stata chiusa la sessione legislativa. In quel progetto si stabiliva che per le materie penali vi dovesse essere unicità di perizia e che la scelta del perito dovesse farsi sempre dal magistrato. Giova sperare che nella nuova legislatura tale progetto possa essere presentato al Parlamento, e quindi anche per questa ragione ritiene preferibile votare una proposta d' indole generale, come la Commissione ebbe occasione di fare per la deliberazione presa sul Casellario giudiziale.

RIGHI. Si compiace delle dichiarazioni fatte dal collega Cosenza, che cioè il concetto della unicità delle perizie sia stato già

accolto dall'attuale Guardasigilli in un disegno di legge, che gli eventi politici non permisero fosse presentato al Parlamento nella passata legislatura. Avverte ad ogni modo che, a suo avviso, sarebbe importante il far cenno di questo argomento nella proposta di deliberazione, trattandosi di un punto che può essere regolato da una disposizione legislativa senza che importi la risoluzione delle altre questioni sollevate. Tuttavia si rimette alla Commissione.

TONDI. Un ordine del giorno che accennasse particolarmente ai diversi punti trattati non potrebbe che riuscire imperfetto e dar luogo ad inconvenienti sui quali già s'intrattennero gli onorevoli colleghi. Basta richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla discussione fatta dalla Commissione sulle perizie. Desidererebbe che venisse modificata in questo senso la proposta presentata dal collega Canonico.

CANONICO. Siamo d'accordo tutti nella sostanza, e solo vi è qualche divergenza nella forma. Per conciliare le diverse opinioni farà una aggiunta al suo ordine del giorno, diretta a richiamare in particolare l'attenzione del Guardasigilli sulla scelta dei periti, sulle retribuzioni loro dovute, e sulla unicità delle perizie; argomenti questi che più specialmente furono oggetto di discussione. Nella sua proposta inoltre, per aderire al giusto desiderio del collega Tondi ha aggiunto la frase « tenuto conto della discussione fatta » con che, in modo sia pur indiretto, viene richiamata l'attenzione del Guardasigilli sulla discussione stessa.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione, e dà lettura della proposta di deliberazione presentata dal senatore Canonico, che è del seguente tenore :

« La Commissione, tenuto conto delle discussioni fatte, ri-
« chiama l'attenzione di S. E. il Ministro Guardasigilli sugl'incon-
« venienti del modo con cui sogliono farsi in molti distretti del
« regno i ruoli e le nomine, sì dei periti giudiziari in materia civile
« e penale, sì dei curatori dei fallimenti : inconvenienti posti in luce
« e documentati con dati statistici, nella relazione del commissario
« Penserini. E raccomanda allo stesso signor Ministro di provve-
« dere in modo uniforme per tutto il regno (prendendo in conside-
« razione i rimedi in quella relazione proposti riguardo ai periti)

« affinché la scelta, sia dei periti sia dei curatori, cada sui probi e
« valenti; per modo che codesti uffici non diventino scopo di lucro
« o di biasimevoli compiacenze, con danno della giustizia e dei pri-
« vati interessi: fermando soprattutto la sua attenzione sulla forma-
« zione degli albi e sulle retribuzioni ai periti e curatori, ed a che
« nelle materie penali i periti vengano esclusivamente nominati dal
« magistrato.

« CANONICO. »

Messa ai voti la proposta, è approvata.

COSTA. Prega il presidente di mettere ai voti le proposte di deliberazione segnate coi numeri 2 e 3 nella relazione del collega Penserini.

BORGOMANERO. Per quanto concerne la proposta seconda fa presente alla Commissione d'averne già data comunicazione al Ministero. Dalla Divisione che si occupa del servizio delle perizie giudiziarie ebbe assicurazione che non si mancherà di provvedere per rimuovere gli inconvenienti di indole speciale, dei quali è cenno nella relazione del commissario Penserini.

PRESIDENTE. Prende atto di tale dichiarazione, e mette ai voti la proposta di deliberazione di cui ai numeri 2 e 3 della relazione. Tali proposte sono del seguente tenore:

« La Commissione delibera:

« 1° Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sugli abusi
« rivelati dal primo Presidente della Corte d'appello di Messina.

« 2° Demandare al Comitato la revisione dei moduli per la
« raccolta delle notizie statistiche. »

La Commissione approva.

La seduta è levata alle ore 11 e 1/2.

Seduta del 16 maggio 1895

Presidenza del Senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Borgomanero, Canonico, Cicognani, Cosenza, Costa, De' Negri, Forlìs, Inghillieri, Penserini, Rinaldi, Sandrelli, Tami, Tondi, ed il segretario Aschieri.

Interviene alla seduta l'avv. Augusto Bosco, capo dell'ufficio di statistica giudiziaria al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La seduta è aperta alle ore 10.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta che è approvato.

PRESIDENTE. Crede opportuno di fare una inversione nell'ordine del giorno, facendo precedere la relazione del commendatore De' Negri sulle riforme dei registri giornalieri ed annuali per la statistica penale, alla relazione del commendatore Bodio sulla delinquenza.

Invita il commendatore De' Negri a dar lettura della sua relazione.

DE' NEGRI. Legge la sua relazione (1).

COSTA. Ha alcune osservazioni da fare. Anzitutto desidera segnalare alla Commissione i punti sui quali crede necessario di richiamare l'attenzione di chi dovrà studiare l'attuazione della riforma dei registri giornalieri ed annuali. Vorrebbe poi aggiungere un comma alle conclusioni formulate dal relatore.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 212.

Nell'attendere alla riforma dei registri egli crede che non si debba trascurare di tener conto di tre argomenti, che meritano uno studio diligente. Uno riguarda il diritto e gli altri due la procedura penale.

Quanto all'argomento che concerne il diritto è importante l'innovazione portata dalla nuova legge penale nell'istituto della querela di parte coll'averne estesa largamente l'applicazione. Osserva che attualmente, rispetto ai giudizi, che un tempo si sarebbero detti *correzionali*, quelli cioè dei Tribunali, ed ai giudizi dei Pretori, abbiamo questi risultati: di 100 processi 50 si perdono lungo il corso della procedura perchè o restano ignoti gli autori del reato o perchè non risulta provato sufficientemente il fatto o il reato; 30 cessano al giudizio per causa della remissione dalla querela e 20 soltanto sono seguiti da condanna.

È vero che lo scopo del Magistrato non è soltanto quello di condannare, ma principalmente quello di render giustizia, cioè di prosciogliere o condannare secondo i casi; ma se si pensa che le condizioni della delinquenza nel nostro paese sono tuttora assai gravi, non si può a meno anche di osservare che a un grande sforzo corrisponde un piccolo risultato.

Ora, questa maggiore estensione della querela di parte in un paese come il nostro nel quale non è molto viva l'iniziativa individuale e tutto si aspetta dal Governo, deve portare necessariamente una rivoluzione nel costume, che bisogna studiare per rendersene esatto conto. Fa quindi voti che i registri giornalieri modificati facciano conoscere come funzioni questo istituto della querela e ci dicano più chiaramente l'influenza che esso ha esercitato nei nostri costumi giudiziari.

Quanto al secondo argomento, che riguarda la procedura, egli ha notato che i registri, come sono ora ordinati, fanno bensì conoscere il numero dei procedimenti portati a giudizio per citazione diretta o direttissima, ma non fanno conoscere l'esito di questi giudizi. L'istituto della citazione diretta presenta pur esso non poco interesse per chi voglia studiare il funzionamento del nostro processo penale. Lo scopo per cui fu istituito è quello di far seguire con celerità la sanzione penale in quei casi in cui la colpevolezza è di per sé evidente, e il titolo del reato è tale che non occorre raccogliere un largo corredo di prove.

Ma nella pratica questi concetti sono stati perduti di vista. Vi è una specie di gara nei magistrati per far figurare nella statistica un maggior numero di procedimenti per citazione diretta e quindi si fa uso di questa forma celere di giudizio, anche per reati pei quali non sarebbe compatibile.

Donde segue che apparentemente questi giudizi risultano come portati direttamente all'udienza, mentre in realtà anche per essi vi ha istruzione, si raccolgono prove, si sentono testimoni, si fanno perizie e la sperata celerità diventa un desiderio e nulla più.

Quindi è assolutamente indispensabile di vedere quali sieno i risultati veri della citazione diretta non potendoci contentare dei risultati apparenti.

Vi è infine un terzo argomento che raramente ha formato oggetto dei nostri studi: quello dei *giudizi d'appello*. Da tempo si va dicendo che sarebbe bene abolire questo secondo grado di giurisdizione, ma intanto mancano gli elementi per giudicare l'importanza della riforma e per vedere con quali criteri dovrebbe essere condotta. Anche su questo punto adunque desidererebbe che i registri dessero maggiori informazioni di quelle che danno ora.

Ma, poichè è persuaso che tutte queste riforme a nulla approdrebbero se venissero a mancare o fossero di troppo ridotti i fondi che il Ministro Guardasigilli mette a disposizione della statistica giudiziaria, stima utile che la Commissione faccia voti perchè il Ministero della giustizia continui a dare i mezzi necessari per la raccolta e la pubblicazione delle notizie statistiche. Vorrebbe quindi che alla proposta del comm. De' Negri fosse fatta un'aggiunta in questo senso.

DE' NEGRI. Accetta di gran cuore l'aggiunta suggerita dall'onorevole Costa.

PRESIDENTE. Legge la proposta del commissario De' Negri, coll'aggiunta desiderata dal senatore Costa:

« La Commissione,
« in omaggio al desiderio espresso dall'onorevole Ministro
« Guardasigilli,
« e nell'intento di veder dato un definitivo assetto all'ordina-
« mento della statistica giudiziaria penale:

« approva in massima il concetto di far compilare la scheda
« anche nei procedimenti per reati dei quali non si conoscono i col-
« pevoli, e di eliminare dai registri giornalieri tutte le notizie con-
« cernenti la delinquenza che possono ricavarsi dalle schede e quelle
« fra le notizie d'ordine procedurale che possono senza inconvenienti
« richiedersi a periodi annuali, demandando al Comitato la deter-
« minazione dei particolari;

« ed esprime il voto che il Ministero della giustizia dia opera
« assidua ad assicurare con ogni mezzo, anche disciplinare, la com-
« pilazione delle schede in tutti i casi nei quali dev'essere fatta, e la
« loro pronta trasmissione all'Ufficio centrale di statistica conti-
« nuando a fornirle i mezzi necessari per sollecitare lo spoglio delle
« schede e la pubblicazione dei dati che ne risultano.

« DE'NEGRI — COSTA. »

Messa ai voti la deliberazione è approvata.

PRESIDENTE. Prega il Direttore generale della statistica di riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1893.

Il comm. Bodio legge la sua relazione (1).

COSTA. Non ha osservazioni da fare sulla chiara ed accurata relazione del collega Bodio sulla delinquenza. I fatti raccolti e le cifre presentate dal relatore parlano di per sè stesse. Alla Commissione non resta che, come nei decorsi anni, di prenderne atto.

AURITI. Per quanto riguarda il movimento della delinquenza, stima opportuno richiamarsi ad una osservazione che già espose in altre sessioni. Nel giudicare se vi sia aumento o diminuzione nella criminalità, non bisogna tener conto delle contravvenzioni, le quali anzi se sono in aumento possono anche rappresentare un progresso per la maggiore diligenza delle autorità a curare l'esatta osservanza dei regolamenti con procedure quasi sempre d'ufficio. Approva perciò che il comm. Bodio abbia nella sua relazione trattato separatamente del movimento dei delitti da quello delle contravvenzioni e lo prega di continuare in tal metodo anche per l'avvenire.

BODIO. Presenta uno studio dell'avv. Bosco sulla statistica dell'omicidio.

(1) Veggasi questa relazione a pag. 225.

È un lavoro che raccoglie ed illustra le notizie che si posseggono per questa forma di reato.

Sono studiate prima le varie specie dell'omicidio (omicidii improvvisi, omicidii premeditati, a scopo di furto, omicidii del coniuge ecc.) e si fanno conoscere gli aspetti e le forme con cui ciascuna di queste specie di omicidio si presenta più comunemente, le sue cause, i mezzi e strumenti adoperati ecc.

Si considera poi il movimento dell'omicidio negli ultimi venti anni: il numero di questi delitti è alquanto diminuito, ma la diminuzione è stata lieve, perchè le modificazioni del costume e del sentimento morale sono sempre lente.

Si espone la geografia dell'omicidio e si cerca di determinare i caratteri diversi che presenta l'omicidio nelle singole regioni e provincie.

Si passa poi ad esaminare l'esito del procedimento penale, cioè quanti fra gli omicidii denunciati giungono a giudizio, quanti sono gli omicidii per cui non si scoprono gli autori, quali sono i motivi dei proscioglimenti e la proporzione delle assoluzioni. Questo studio è sempre fatto tenendo conto delle differenze che si trovano fra una regione e l'altra.

Da ultimo si considerano le pene inflitte, la loro specie e la loro durata per ogni specie di omicidio, e le circostanze che influirono sulla loro misura, cioè le circostanze diminuenti la imputabilità e le circostanze attenuanti. Anche in questa parte lo studio riguarda, non solo il complesso del regno, ma i singoli compartimenti e provincie.

COSTA. Conoscendo già altri studi di statistica giudiziaria del Bosco propone che la Commissione autorizzi che negli atti della Commissione stessa sia pubblicata la monografia.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione; invita la Commissione a deliberare sul seguente ordine del giorno:

« La Commissione, preso atto della relazione del Direttore generale della statistica, delibera che la monografia del D^r Bosco sull'omicidio sia pubblicata negli atti della Commissione. »

La Commissione approva (1).

(1) Questa monografia sarà stampata negli *Atti della Commissione* - Sessione del giugno 1895.

PRESIDENTE. Dovendosi nel corrente anno tenere un'altra sessione, crederebbe che questa dovesse essere indetta entro la prima metà di luglio p. v.

I membri della Commissione saranno ad ogni modo avvertiti del tempo della prossima riunione.

Dichiara chiusa la presente sessione e si riserva di presentare a S. E. il Guardasigilli una relazione sui lavori e sulle deliberazioni prese.

La seduta è levata alle ore 12.

Comunicazioni del Comitato sopra i provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione.

Prima di comunicare i provvedimenti presi dal Ministero e dal Comitato permanente per dar esecuzione alle deliberazioni della Commissione, darò notizia delle variazioni avvenute nella composizione della Commissione stessa per il corrente anno.

I. — Composizione della Commissione.

A' termini dell'articolo 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, dal 31 dicembre 1894 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Auriti Francesco, senatore del Regno ;
Costa Giuseppe Giacomo, senatore del Regno ;
De' Negri Carlo, direttore capo di divisione nel Ministero di
agricoltura, industria e commercio ;
Inghilleri Calcedonio, senatore del Regno ;
Mazzucchelli Edoardo, consigliere della Corte dei conti ;
Messedaglia Angelo, senatore del Regno .

Cessò pure di farne parte il cav. Carlo Sandrelli, il quale, essendo stato con regio decreto 6 gennaio u. s. nominato sostituto avvocato generale erariale, presentò le sue dimissioni da membro e segretario permanente della Commissione.

Con decreti 22 dicembre 1894 e 26 gennaio p. p., il Ministro Guardasigilli confermò a membri della Commissione per il triennio 1895-97 i signori:

Auriti Francesco ;
Costa Giuseppe Giacomo ;
De' Negri Carlo ;
Inghilleri Calcedonio ;
Messedaglia Angelo ;

e in sostituzione del comm. Mazzucchelli e del cav. Sandrelli, chiamò a far parte della Commissione:

Rinaldi Antonio, deputato al Parlamento;

Borgomanero Luigi, capo sezione al Ministero di grazia e giustizia, coll'incarico delle funzioni di segretario permanente della Commissione.

Con altro decreto del 29 gennaio u. s. l'onorevole Guardasigilli, in sostituzione del defunto comm. Curcio, nominò membro della Commissione per gli anni 1895-96

Sandrelli Carlo, sostituto avvocato generale erariale.

Con decreto 22 dicembre 1894, il Senatore prof. Angelo Messedaglia fu incaricato, a' termini dell'articolo 5 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742, di presiedere la Commissione per il triennio 1895-97.

Con decreti, poi, del 22 dicembre 1894 e 27 gennaio u. s. il Ministro Guardasigilli nominò membri del Comitato permanente i signori:

Costa Giuseppe Giacomo;

Borgomanero Luigi;

Messedaglia Angelo.

Da ultimo, S. E. il Guardasigilli, accogliendo la proposta del Comitato permanente, sottopose, nell'udienza del 23 dicembre 1894, alla firma Sovrana un decreto, a' termini del quale il Direttore generale delle carceri al Ministero dell'Interno e il Direttore generale del Fondo per il culto sono chiamati a far parte, come membri di diritto, della Commissione di statistica giudiziaria (V. Allegato n. 1).

In seguito a tale decreto i signori Cicognani Eugenio e Tami Antonio appartengono ora alla Commissione.

II. — Discorsi inaugurali.

Con lettera 20 luglio 1894 l'on. Presidente della Commissione comunicò al Ministero della giustizia le deliberazioni prese nella

seduta del 14 giugno detto anno intorno ai discorsi che i Rappresentanti del Pubblico Ministero pronunciano a' sensi dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario per la inaugurazione dell'anno giuridico. In seguito a tale comunicazione, e con circolare 27 novembre u. s., n. 1336, S. E. il Guardasigilli raccomandava ai Procuratori generali presso le Corti di appello di non omettere nelle annuali rassegne la esposizione e spiegazione dei dati più caratteristici e salienti della amministrazione della giustizia civile e penale, e di fare particolareggiato cenno di tutti quei fatti delittuosi che per la loro gravità e per le altre condizioni speciali più perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini (V. Allegato n. 2).

III. — Legge 16 giugno 1892 sulla competenza dei Conciliatori.

Nella seduta delli 11 giugno 1894, e su proposta presentata dai senatori Boccoardo e Costa, la Commissione faceva invito al Comitato di presentare nella sessione del corrente anno una relazione sulla applicazione, durante il biennio 1893-94, della legge 16 giugno 1892 concernente la competenza dei Conciliatori, sui risultati che si sono ottenuti riguardo ai servizi di cancelleria e di usciere, nonché sull'ammontare ed erogazione dei proventi rispettivi, come pure sugli effetti della detta legge nella distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali.

Il Comitato non dimenticò quella deliberazione, ma gli venne a mancare il tempo di tradurla in atto, dovendo attendere ad un lavoro più urgente quale si era quello richiesto da S. E. il Guardasigilli, di studiare cioè, come dirò in appresso, per riferirne nella presente sessione, quali riforme e semplificazioni si possono introdurre nei registri giornalieri. Ad ogni modo il ritardo nel dare esecuzione alla deliberazione forse può giovare, chè certamente per avere più sicuri elementi per giudicare degli effetti della legge 16 giugno 1892 è meglio attendere un triennio dalla sua attuazione. L'indagine, pertanto, potrà essere fatta pel triennio 1893-94-95, e nella sessione del venturo anno forse sarà possibile comunicare alla Commissione i risultati dell'indagine stessa.

Intanto non è superfluo ricordare che l'on. Guardasigilli presentò alla Camera dei deputati il 6 dicembre 1894 un disegno di

legge sugli Uffici di conciliazione; in esso si contengono disposizioni circa il patrocinio delle cause innanzi al Conciliatore, l'ufficio del cancelliere e dell'usciera di conciliazione.

IV. — Fallimenti.

La Commissione, nella seduta del 15 giugno 1894, prese, su proposta del Consigliere Penserini, parecchie deliberazioni concernenti le procedure di fallimento. L'on. Ministro della giustizia, avuta comunicazione di tali deliberazioni, con circolare del 20 dicembre 1894, n. 1339, ha chiamata l'attenzione dell'Autorità giudiziaria sulla necessità che si eserciti una accurata e severa vigilanza sui curatori dei fallimenti in modo che l'opera di essi abbia a svolgersi con maggiore attività e regolarità. E, per conoscere come effettivamente proceda l'istituto dei curatori dei fallimenti, in detta circolare fu prescritto doversi al riguardo fornire particolareggiate informazioni nelle relazioni che annualmente devono farsi al Ministero intorno alle procedure di fallimento.

Giova, poi, avvertire che, e per secondare anche il desiderio del senatore Righi, colla circolare su ricordata si fa obbligo ai Primi Presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello di esporre nelle predette relazioni i loro autorevoli apprezzamenti circa il modo col quale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 704 del Codice di commercio. Altre istruzioni per regolare questo ramo di servizio si contengono nella circolare del 20 dicembre 1894, e fu anche modificato, in conformità alle deliberazioni della Commissione, il modulo nel quale si raccolgono le notizie statistiche sulla procedura di fallimento (V. Allegato n. 3).

V. — Giudizi di graduazione.

Il consigliere Penserini nella sessione del giugno del decorso anno ebbe a riferire intorno ai giudizi di graduazione, avvertendo che dai dati che, in adempimento delle prescrizioni contenute nella circolare 7 gennaio 1887, si inviano semestralmente, non era possibile raccogliere elementi sicuri per uno studio completo sull'andamento di questo ramo del servizio, e come intanto fosse urgente richiamare su di ciò l'attenzione del Ministero, insistendo, in pari

tempo, sulla necessità di modificare i moduli in vigore per raccogliere le notizie sui giudizi di graduazione. — S. E. il Ministro, accogliendo le considerazioni e proposte deliberate dalla Commissione, con circolare del 29 ottobre 1894, n. 1334, dette alcune istruzioni, modificando, in pari tempo, i moduli nei quali devono raccogliersi le notizie sull'andamento dei giudizi di graduazione (V. Allegato n. 4).

Le relazioni prescritte dalla circolare 29 ottobre 1894 dovranno, come pel passato, inviarsi al Ministero, due volte all'anno, alla fine, cioè di cadaun semestre, e ciò nell'intento specialmente, come ebbe a disporre S. E. il Guardasigilli, che il Ministero possa esercitare una costante vigilanza su questo ramo del servizio. Nelle dette relazioni i Primi Presidenti delle Corti d'Appello esporranno quelle osservazioni e proposte che reputano più convenienti per il buon andamento dei giudizi di graduazione (V. Allegato n. 4).

VI. — Perizie giudiziarie.

L'onorevole Senatore Boccardo nella seduta del 12 marzo 1894 espresse il desiderio che l'indagine ordinata con la circolare 13 gennaio detto anno, n. 1310, e relativa alle perizie giudiziarie in materia civile fosse completata accertando il numero degli incarichi di perizia in materia civile affidato a ciascun perito nel corso di un triennio. L'onorevole Lucchini, poi, nella stessa seduta, presentò una proposta per invitare il Comitato a disporre delle indagini statistiche sulle perizie giudiziarie in materia penale, e l'onorevole Ferri espresse il desiderio che si richiedessero speciali notizie sul numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle nelle quali furono proposte e decise questioni sulla imputabilità dei giudicabili senza intervento di perito. In seguito all'esame fatto dal Comitato per cercare il mezzo di raccogliere le notizie di cui furono argomento le proposte degli onorevoli Boccardo, Ferri e Lucchini, S. E. il Guardasigilli, con circolare del 20 dicembre 1894, n. 1340, si rivolse ai Procuratori generali per avere particolareggiate informazioni sull'andamento delle perizie nei procedimenti penali, e sulle norme che si osservano specialmente nella distribuzione degli incarichi. Con detta circolare si fece anche invito ai Procuratori generali di presentare quelle pro-

poste che si ravvisassero opportune per disciplinare tale ramo di servizio. Si chiesero inoltre speciali notizie intorno al numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle nelle quali sieno state poste e decise questioni di imputabilità per infermità di mente dei giudicabili senza intervento di periti (V. Allegato n. 5). Da ultimo con lettera-circolare del 10 gennaio u. s., furono chiesti ai Primi Presidenti di Corte d'Appello i dati sugli incarichi di perizia in materia civile affidati a ciascun perito nel triennio 1892-93-94.

Il consigliere Penserini riferirà nella presente sessione intorno ai risultati ottenuti dalle indagini ordinate colle circolari 13 gennaio e 20 dicembre 1894, e proporrà alla Commissione quei provvedimenti che a di lui avviso occorrerebbe provocare dal Ministero per il regolare andamento del servizio delle perizie giudiziarie.

VII. — Cause civili innanzi alle Preture - Loro patrocinio.

Non si mancò di portare a conoscenza dell'onorevole Guardasigilli la deliberazione presa dalla Commissione addì 11 giugno 1894 concernente la necessità di meglio disciplinare il patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture. Ora della necessità di meglio disciplinare il patrocinio delle cause civili innanzi alle Preture, su di che più volte insistette la Commissione, ne è persuaso l'onorevole Ministro Calenda, il quale nel progetto di legge sulla competenza dei Pretori, presentato al Senato il 10 dicembre 1894, inserì apposita disposizione diretta a modificare l'articolo 156 del Codice di procedura civile. E che al riguardo venga adottato un provvedimento, si renderà viemaggiormente necessario, se la competenza dei Pretori verrà aumentata nel modo proposto col detto progetto.

Stimo opportuno riportare tale disposizione:

« Art. 156 (*ultimo capoverso*). Davanti ai Pretori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante. Il rappresentante deve essere sempre munito di mandato generale o speciale, anche per assistere semplicemente la parte che comparisca di persona all'udienza.

« Il mandato non può essere conferito che ad un avvocato, procuratore, notaio, o ad un laureato in giurisprudenza.

« Nelle cause di un valore non superiore alle lire 1500, ed in

quelle che riguardano le prestazioni indicate nel primo capoverso dell'articolo 71, possono essere eziandio ammesse a rappresentare la parte in giudizio le persone che, per i loro requisiti di capacità e di moralità, vi siano state autorizzate dal presidente del Tribunale, sentito il Procuratore del Re.

« L'elenco di tali patrocinanti deve rimanere affisso nella sala di udienza della Pretura ed in quella dell'Ufficio di conciliazione.

« Sopra relazione del Pretore o del Conciliatore, il Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore del Re, può sospendere o revocare la data autorizzazione al patrocinio, con decreto motivato, dal quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello.

« Nelle cause di un valore eccedente le lire 1500, il Pretore può, nella tassazione delle spese, attribuire ai mandatari delle parti una indennità da estendersi sino al doppio di quella stabilita nel n. 82 della tariffa civile approvata col regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700. »

VIII. — Statistica dei lavori compiuti dai Collegi dei probiviri.

Con circolare 16 agosto 1894, n. 1327, pubblicata a pagina 543 del volume degli *Atti della Commissione* per le sessioni di marzo e giugno detto anno, fu prescritto che annualmente si debbano raccogliere, su moduli conformi a quello allegato alla circolare stessa, i dati statistici dei lavori compiuti dai Collegi dei probiviri nel corso dell'anno precedente. Le notizie statistiche dovranno poi essere trasmesse al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno, ed a cura del Procuratore generale presso la Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il Collegio dei probiviri.

Con lettera-circolare poi del 12 aprile u. s., n. 514, il Ministero ha richiamata l'attenzione dei Procuratori generali presso le Corti di appello sul fatto che le notizie statistiche intorno ai lavori compiuti dai Collegi dei probiviri devono essere fornite in quanto non solamente siano stati istituiti i Collegi, ma questi abbiano effettivamente funzionato nel corso dell'anno a cui si riferiscono i dati statistici da raccogliersi. Ove ciò non avvenne, basta, in adempimento della prescrizione contenuta nell'articolo 75 del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, che i Procuratori generali facciano conoscere

che, non essendo stato istituito alcun Collegio di probiviri, nessuna notizia può fornirsi in relazione alla circolare 16 agosto 1894.

Debbo da ultimo far presente alla Commissione che durante il decorso anno non essendo stati istituiti Collegi di probiviri, nessuna notizia statistica può darsi in relazione a quanto prescrive l'art. 75 del Regolamento 26 aprile 1894.

IX. — Compilazione dei verbali nei processi penali - Mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna - Casellario giudiziale.

Nella seduta dell'11 giugno 1894 il cav. Sandrelli comunicava alla Commissione due note di S. E. il sotto-segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia concernenti i provvedimenti adottati in seguito alle deliberazioni prese intorno alla compilazione dei verbali nei processi penali, alla mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanne, nonchè al casellario giudiziale. Giova intanto avvertire che il Ministero si riservava di prendere altri provvedimenti e di dare speciali istruzioni su quanto formava oggetto dei rilievi fatti dalla Commissione; e quella riserva venne infatti sciolta colla circolare 3 dicembre 1894, n. 1337 (V. Allegato n. 6). Con tale circolare si fecero vive raccomandazioni ai capi di Collegio perchè spiegino la massima vigilanza su tutto quanto concerne la regolarità del verbale di udienza, documento questo destinato per legge a raccogliere le prove emerse dal dibattimento, a garantire la esatta osservanza delle forme processuali, a servire di documento alle parti in sede di cassazione o di appello. Circa la mancanza di alcune indicazioni nelle sentenze di condanna, si osserva nella circolare essere cosa utilissima di non trascurare la designazione del punto di partenza della pena ogniqualvolta questa debba essere modificata dal concorso di circostanze estrinseche al reato, giacchè così facendo si rende subito ragione della misura della pena applicata, e si ottiene maggiore chiarezza.

Da ultimo, nella circolare su ricordata si contengono speciali raccomandazioni intorno alla tenuta del casellario giudiziale, specialmente insistendo perchè i Procuratori del Re vegliano attentamente sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni degli articoli 10, 13 e 24 del regolamento approvato col regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2641.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 13 riguardano la pronta redazione dei cartellini e la loro sollecita spedizione agli uffici presso i quali devono essere custoditi. A' termini, poi, dell'articolo 24, è obbligo del Procuratore del Re di procedere, almeno ogni trimestre, avendo facoltà di farlo anche a periodi più brevi ed improvvisamente, ad una minuta visita al casellario per accertare come effettivamente proceda tale ramo del servizio. Il verbale di visita deve essere poi trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso.

Giova osservare che il Ministero colle circolari 15 giugno 1869, n. 215, e 12 aprile 1886, n. 1163, ebbe già occasione di richiamare in modo speciale l'attenzione del P. M. sulla importanza delle visite periodiche ai casellari e sulla necessità che ad esse si proceda con ogni cura e diligenza. — Nella circolare poi del 12 aprile 1886 si è raccomandato ai Rappresentanti del P. M. di far constatare nei verbali di verifica alcune circostanze nella circolare stessa accennate.

Ora, a proposito delle ispezioni ordinate dall'art. 24 del Regolamento 6 dicembre 1865 si potrebbe osservare che, mentre per le verifiche ai registri di stato civile, di cui all'art. 131 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, annualmente si riferisce al Ministero, nulla di analogo è prescritto per il casellario giudiziale, eppure trattasi di servizio tanto importante. Vedrà pertanto la Commissione se sia il caso di prendere in proposito una deliberazione: forse il discutere di ciò sarà più opportuno dopo che il comm. Cosenza avrà riferito sull'istituzione del casellario giudiziale, argomento questo iscritto nell'ordine dei lavori della presente sessione.

X. — Applicazione del Codice penale - Riforma penitenziaria.

Con note in data 20 luglio 1894 l'on. Presidente della Commissione comunicava a S. E. il Guardasigilli le due relazioni lette dal senatore Costa nell'ultima sessione intorno l'applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale, e le condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati. Tali relazioni furono, a cura del Ministero della Giustizia, ed unitamente ai verbali delle sedute tenute dalla Commissione, fatte te-

mere al signor Direttore generale delle carceri, richiamando in modo speciale l'attenzione della Direzione generale sulle conclusioni presentate dall'on. Relatore per quanto concerne la riforma penitenziaria: essere, cioè, « necessario di studiare, con grande cura, la « situazione; formulare un programma di lavori, quale i mezzi finanziari dello Stato possono consentire, e attuarlo con proposito « fermo, costante e tenace ».

XI. — Statistica militare - Grazie, riabilitazioni, liberazioni condizionali, estradizioni.

In seguito alla deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 14 giugno 1894, la Direzione generale di statistica non mancò di rivolgersi al Ministero della guerra per avere i dati della giustizia militare; una tale domanda quel Ministero non credette di accogliere; nè parrebbe opportuno di insistere ora nella richiesta.

Nel volume analitico della statistica penale si danno talune notizie concernenti i provvedimenti su ricorsi per grazia, le riabilitazioni, le liberazioni condizionali e le estradizioni. Forse sarebbe necessario di specificare per classe di delitti le notizie riguardanti concessioni di grazie, di riabilitazioni e di liberazioni condizionali, come pure di chiedere altri dati, oltre quelli che presentemente si forniscono, intorno alle estradizioni. Il Comitato si riserva di prendere ciò in esame nell'intento anche di vedere se sia il caso di proporre al Ministero che le notizie di cui trattasi siano raccolte mediante apposita scheda, il che certamente garantirebbe della esattezza dei dati forniti. Nessuna spesa di stampa dovrebbe incontrarsi per la scheda che nulla vieta sia fatta colle macchine da scrivere.

Intanto giova avvertire che le notizie di cui trattasi sono ora raccolte alla fine di ciascun anno negli uffici della Divisione penale presso il Ministero della Giustizia e trasmesse alla Direzione generale di statistica. Il modulo poi sul quale le notizie stesse sono raccolte non è stampato, ma annualmente viene fatto tenere al Ministero dall'Ufficio centrale di statistica.

Le risoluzioni del Comitato saranno a suo tempo comunicate alla Commissione.

XII. — Circa la compilazione delle schede individuali per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190.

L'on. Lucchini nella seduta del 16 giugno 1894 presentò una interrogazione diretta a conoscere se e come fu data esecuzione alla circolare del 29 aprile 1893 concernente la redazione di apposita scheda individuale per i condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto del 22 detto mese ed anno. A nome del Comitato e nella successiva seduta rispose il cav. Sandrelli, e la Commissione deliberò di incaricare il Comitato stesso a provocare gli opportuni provvedimenti perchè alla circolare del 29 aprile 1893 venisse data piena ed uniforme esecuzione secondo i concetti e gli obbiettivi ai quali la circolare stessa era ispirata. Intanto, ed in seguito a tale deliberazione, S. E. il Guardasigilli, con circolare del 21 gennaio u. sc., n. 1340, invitava i Procuratori generali ad assicurarsi e poi a riferire al Ministero se per tutti i condannati ammessi al godimento dell'indulto fossero state puntualmente formate le rispettive schede e riempite colle prescritte indicazioni (V. Allegato n. 7).

Il risultato di tale inchiesta sarà comunicato alla Commissione nella presente sessione con relazione del consigliere Lucchini, il quale sarà in grado di fornire importantissime notizie in proposito, giacchè, come è noto, egli ebbe parte grandissima nel consigliare il Guardasigilli del tempo a prescrivere la compilazione di una scheda individuale nei casi di cui trattasi, e ciò nell'intento specialmente di raccogliere elementi per studiare se e come venne applicato il decreto 22 aprile 1893, e quali furono gli effetti di esso specialmente per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto stesso.

Intanto non è superfluo avvertire che colla circolare del 21 gennaio ultimo scorso furono date anche istruzioni circa il modo di conservare le schede per i condannati ammessi a godere dell'indulto e circa il tempo entro il quale devono essere le schede stesse spedite alla Direzione generale della statistica. Nell'intento, poi, di accertare se effettivamente le dette schede furono compilate, ed in seguito alle notizie fornite in risposta alla circolare 21 gennaio

ultimo scorso, con altra lettera-circolare, si fece obbligo ai Procuratori generali di trasmettere al più presto al Ministero un elenco nominativo dei condannati ammessi a godere dell'indulto, ai quali quel beneficio venne sino a tutto oggi revocato a' termini dell'art. 4 del decreto 22 aprile 1893. Allo spirare, poi, del triennio, di cui all'articolo 4 del decreto suaccennato, i Procuratori generali dovranno trasmettere al Ministero un elenco nominativo dei condannati ammessi a godere dell'indulto. In questo modo si potrà accertare se tutte le schede per gli ammessi a godere dell'indulto sieno state compilate e trasmesse all'Ufficio centrale della statistica.

Giova, poi, avvertire che la Direzione generale di statistica conserva le schede, già redatte per condannati ai quali fu, ai termini dell'articolo 4 del decreto 22 aprile 1893, revocato il beneficio, in luogo separato e distinto da quello ove trovansi le schede individuali per gli imputati di delitti.

Da ultimo osservo che colla lettera-circolare su mentovata fu ricordato ai Procuratori generali che la redazione della scheda prescritta dalla circolare 29 aprile 1893, non esime dall'obbligo di compilare la scheda individuale per gli imputati di delitti.

XIII. — Intorno alla esecuzione delle sentenze in materia penale.

In seguito a deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella seduta del 14 giugno 1894, l'onorevole Ministro Guardasigilli, con circolare 15 luglio detto anno, n. 1323, raccomandò ai funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e i Tribunali di invigilare per l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 584 del Codice di procedura penale, e 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e di curare con la dovuta sollecitudine l'esecuzione delle sentenze. Nell'intento, poi, di accertare come effettivamente proceda l'importante ramo del servizio della esecuzione delle sentenze in materia penale si fece, con la circolare su ricordata, invito ai Procuratori generali di trasmettere al Ministero, e non più tardi del 15 settembre decorso anno, particolareggiate notizie, da raccogliersi su moduli conformi a quello allegato alla circolare stessa, intorno alle sentenze che in ciascun distretto al 31 agosto dell'anno stesso attendevano ancora

la esecuzione. Per quanto concerne le sentenze pronunciate dai Tribunali e dalle Corti le notizie doveano riferirsi a ciascun condannato, mentre, come fu avvertito con lettera-circolare del 24 luglio 1894, per le condanne pronunciate dai Pretori richiedevasi semplicemente uno specchietto numerico, dal quale si potesse desumere il numero dei condannati in ciascuna Pretura, con sentenza passata in cosa giudicata e che ancora non ebbe principio di esecuzione. Si prescrisse, in pari tempo, anche per le Preture la compilazione di elenchi nominativi per le sentenze di condanne alle quali non si avea dato esecuzione in seguito a domanda per grazia.

Doveasi inoltre e colle norme su accennate riferire anche intorno alle sentenze portanti condanne a pene pecuniarie.

Il Ministero ha ora fatto tenere al Comitato, cogli elenchi annessi, le risposte che i Procuratori generali ed i Procuratori del Re dettero alle circolari del luglio 1894; ed il senatore Costa riferirà nella presente sessione sui risultati delle indagini eseguite intorno alla esecuzione delle sentenze penali (V. Allegati nn. 8 e 9).

XIV. — Registri giornalieri per la statistica penale.

In seguito ad incarico avuto da S. E. il Guardasigilli, la Direzione generale della statistica prese in esame i moduli attualmente in vigore per i registri giornalieri nell'intento di apportare ad essi, anche per adempiere alla promessa contenuta nella circolare del 2 gennaio 1890, n. 1232, tutte quelle semplificazioni e modificazioni che fosse possibile.

Sulle proposte semplificazioni riferirà a nome del Comitato il comm. De' Negri: intanto debbo far presente che qualsiasi modificazione ai registri giornalieri non sarebbe possibile se non si provveda in modo di avere la sicurezza che le schede individuali per gli imputati di delitti sono compilate nei casi prescritti: ad ottenere ciò mirano le istruzioni date ora dal Ministero e di cui dirò in appresso.

XV. — Scheda individuale per gl'imputati di delitti.

La Direzione generale della statistica richiamò l'attenzione del Ministero intorno agli inconvenienti che si lamentano nella compilazione della scheda individuale, che non verrebbe redatta in tutti

i casi nei quali è prescritto; e in pari tempo fece vive premure perchè fossero adottati provvedimenti tali da assicurare la regolarità del servizio. E tali provvedimenti si rendono ora necessari per poter procedere a semplificazioni nei registri giornalieri.

In seguito a ciò, e con circolare del 12 marzo ultimo scorso, n. 1343, furono date istruzioni dirette a togliere i lamentati inconvenienti (V. Allegato n. 10).

Nella circolare si ricordano i casi nei quali deve essere compilata la scheda presso le cancellerie delle Preture, dei Tribunali, delle Corti di appello e delle Corti di assise; e si avverte che nelle Preture urbane, nei Tribunali e nelle Corti di appello le schede riguardanti sentenze od ordinanze divenute irrevocabili in ogni mese devono essere trasmesse alla Direzione generale della statistica entro i primi dieci giorni del mese successivo, mentre per le Preture mandamentali la spedizione deve farsi ogni tre mesi.

Per accertare poi se le schede sieno sempre compilate e spedite all'ufficio centrale della statistica si è prescritto che alla fine di ogni quadrimestre debbano compilarsi e trasmettersi appositi elenchi delle ordinanze, sentenze di proscioglimento e di condanne divenute esecutive nel quadrimestre, nonchè delle ordinanze portanti dichiarazione di non farsi luogo a procedimento emesse dagli uffici di istruzione e dalle sezioni di accusa, fatta eccezione, quanto agli uffici di istruzione, delle ordinanze in procedimenti per reati dei quali erano rimasti ignoti gli autori.

Nei detti prospetti deve essere segnato anche il numero degli imputati per i quali le sentenze od ordinanze furono pronunciate.

Altre raccomandazioni sono contenute nella circolare; colla quale si danno speciali istruzioni dirette ad ottenere che i prospetti di cui sovra sieno compilati in modo uniforme. Dall'esame di detti prospetti si potrà accertare se ora effettivamente sieno sempre nei casi prescritti compilate e spedite alla Direzione generale le schede individuali. — Inoltre, e nell'intento che il Ministero possa sempre conoscere come realmente proceda il servizio delle schede, si prescrive che nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno i Pretori ed i Procuratori del Re nelle consuete vie gerarchiche, ed i Procuratori generali debbano, con particolareggiato rapporto, riferire come abbia funzionato nel corso del semestre questo servizio di statistica. In detti rapporti saranno segnati i funzionari meritevoli di distinzione per

zelo e diligenza, quanto quelli che si mostrarono negligenti, affinché il Ministero possa, all'occorrenza, tenerne conto nelle promozioni, nei tramutamenti o nell'adottare altri provvedimenti.

Quest'ultima prescrizione ha relazione con una deliberazione presa nella seduta del 29 gennaio 1891 dalla Commissione su proposta dell'onorevole Tondi. La deliberazione avea per iscopo che il Ministero della giustizia dovesse tener conto nelle promozioni e nei tramutamenti dei funzionari dell'autorità giudiziaria dell'opera da essi prestata nel servizio della scheda individuale penale (Vedi *Atti della Commissione*, sessione del 1890, pag. 221).

S. E. il Guardasigilli nel dirigere tale circolare mostrò quale e quanto interesse abbia perchè il servizio della statistica proceda con la dovuta regolarità. Intanto mi piace assicurare la Commissione che il Ministero invigilerà per l'esatta osservanza di quanto è prescritto dalle istruzioni in vigore per la compilazione della scheda, il che ora, e per le ragioni sovra accennate, si rende viemaggiormente necessario.

Aggiungo da ultimo che appena perverranno gli elenchi ed i rapporti prescritti dalla circolare saranno esaminati d'accordo, come sempre si usa, colla Direzione generale di statistica e non si mancherà di provocare tutti quei provvedimenti che si reputassero urgenti; ed annualmente si riferirà alla Commissione sul modo come procede questo ramo di servizio, dando anche comunicazione di quanto sarà esposto nei rapporti suaccennati.

Debbo inoltre far noto alla Commissione che S. E. il Guardasigilli ha ordinato di procedere ad una ispezione straordinaria nei seguenti uffici giudiziari :

1. — *Distretto di Catania* - pel Tribunale di Siracusa;
2. — *Distretto di Catanzaro* - per la Pretura e Tribunale di Catanzaro, e per la Pretura di Reggio di Calabria;
3. — *Distretto di Messina* - per le Preture del 1° e 2° mandamento in Messina e per quel Tribunale;
4. — *Distretto di Milano* - per la Pretura urbana e Tribunale di Milano;
5. — *Distretto di Napoli* - per le due Preture urbane di Napoli, e per i Tribunali di Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere e Vallo della Lucania;

6. — *Distretto di Palermo* - per la Pretura urbana di Palermo ed i Tribunali di Girgenti, Palermo e Trapani;

7. — *Distretto di Roma* - per la Pretura urbana ed il Tribunale di Roma;

8. — *Distretto di Torino* - per il Tribunale di Biella.

Tali ispezioni furono disposte dopo che la Direzione generale di statistica rappresentò al Ministero che negli uffici su ricordati gravissime irregolarità si verificherebbero e che il numero delle schede annualmente spedite non corrisponderebbe al numero di quelle che effettivamente dovrebbero essere redatte.

Perchè le ispezioni fossero fatte in modo uniforme si prescissero alcune istruzioni da tenersi presenti, e che ora si pubblicano in allegato XI alla presente comunicazione.

Non si conoscono ancora i risultati di tutte le ispezioni, giacchè pervennero solamente alcune risposte; intanto non posso tralasciare di far noto che, in seguito alla ispezione ordinata nella Pretura urbana di Roma, furono nel mese di marzo p. p. trasmesse alla Direzione generale di statistica 6082 schede riferibili agli anni 1892-93-94. Se la Direzione generale denuncerà altre irregolarità od omissioni nella compilazione delle schede, non si mancherà di riferirne a S. E. il Ministro, perchè, ove lo creda, si possa disporre una ispezione straordinaria presso quell'ufficio nel quale si verificherebbero tali inconvenienti. Aggiungo ancora che nella prossima sessione il Comitato comunicherà alla Commissione i risultati delle ispezioni ordinate negli uffici su ricordati, e si darà notizia di quanto al riguardo avranno riferito i Procuratori generali presso le Corti di appello nei distretti delle quali furono eseguite le verificazioni su accennate.

Debbo da ultimo far noto alla Commissione che, in seguito ad accordi presi, la Direzione generale di statistica a determinati periodi di tempo invia al Ministero un elenco degli uffici giudiziari che non curarono la spedizione delle schede nei termini prescritti, in seguito di che si fanno premure agli uffici segnati negli elenchi di affrettare l'invio delle schede stesse.

Tali i provvedimenti presi perchè il servizio della scheda individuale possa procedere con la dovuta regolarità. Certamente per tali provvedimenti è accresciuto il lavoro presso la Direzione generale di statistica e presso il Ministero, dovendo portare attento

esame ai rapporti ordinati dalla circolare 12 marzo 1895: ma tanto la Direzione generale quanto il Ministero saranno ben contenti di sostenere il carico di tale lavoro se quei provvedimenti, ai quali non dubito sarà accordata la vostra approvazione, varranno a togliere gli inconvenienti sin qui lamentati.

Curare che le istruzioni date colla circolare suricordata sieno rigorosamente osservate, spetta in gran parte al funzionario che nella Commissione ha l'onore di rappresentare il Ministero: per quanto da me dipende nulla trascurerò perchè, provocando anche all'occorrenza opportuni provvedimenti, il servizio della statistica presso gli uffici giudiziari proceda regolarmente, e curerò che abbiano sempre sollecita attuazione tutte le proposte che al riguardo la Direzione generale della statistica presenterà al Ministero.

XVI. — Statistica degli enti ecclesiastici conservati.

Il cavaliere Sandrelli nella seduta dell'11 giugno 1894, dando comunicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero per assicurare la compilazione della statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati, concludeva esprimendo la speranza che nella prossima sessione il Comitato fosse in grado di riferire alla Commissione che questo lavoro statistico di tanta importanza potè essere finalmente condotto a termine.

Quella speranza, se non in tutto, almeno nella massima parte è realizzata: in un solo distretto di Economato generale, come dirò in appresso, ben poco si potè ottenere.

Farò una breve esposizione dello stato delle cose presso ciascun distretto di Economato generale.

L'Economato generale di Bologna ha finora spedito alla Direzione generale della statistica 2440 schede, come risulta da informazioni fornite il 20 gennaio ultimo scorso; per ultimare il lavoro mancherebbero solamente le notizie per i sub-economati di Garfagnana e Macerata.

Dall'Economato generale di Firenze furono trasmesse 4831 schede, ed al 27 dicembre del decorso anno mancavano le notizie soltanto per 17 enti; giova sperare che in breve il lavoro possa essere condotto a termine. Ad ogni modo giova avvertire che le notizie per 17 enti si incontravano difficoltà a raccoglierle per di-

fetto di elementi necessari. Ciononostante l'Economo generale ha assicurato il Ministero che farà il possibile per completare quanto prima il lavoro.

Per l'Economato generale di Milano furono fornite le notizie per tutti gli enti compresi nel distretto economale, inviando 4471 schede.

Presso l'Economato generale di Napoli il lavoro è ancora molto ritardato: furono spedite solamente 268 schede, e l'ultima spedizione avvenne il 4 aprile 1894; è vero che il signor Economo generale sin dal 15 ottobre detto anno assicurava il Ministero che quanto prima avrebbe inviato altre schede riempite: però, fino ad oggi, non pervennero: ed è pur vero che il Ministero, con nota 20 ottobre anno stesso, raccomandava all'Economo generale di provvedere con la maggior possibile energia a che prima della fine dell'anno venga portato a compimento il lavoro. Giova sperare che, in seguito a nuovi solleciti, ora fatti dal Ministero, si otterrà l'intento. Le ragioni poi adottate dall'Economo generale di Napoli non valgono, a mio avviso, a giustificare il ritardo, dal momento che le asserite difficoltà sono comuni a tutti gli altri Economati, i quali pur riuscirono a superarle.

L'Economo generale di Palermo trasmise alla Direzione generale di statistica, addì 7 settembre decorso anno, 781 schede: mancherebbero le notizie per pochissimi enti.

Dall'Economato generale di Torino furono spedite 3000 schede.

L'ultima spedizione avvenne il 31 dicembre p. p.: mancano tuttora le notizie solamente per la Sardegna. Al riguardo giova osservare che il lavoro per la Sardegna fu affidato al cav. Antonio Guiso, sub-economo in Oristano, il quale assicurò che in breve lo avrebbe condotto a termine.

L'Economo generale di Venezia, coll'ultima spedizione fatta il 4 gennaio corrente anno, inviò in tutto 1796 schede: non sarebbero ancora stati trasmessi i prospetti riguardanti gli enti ecclesiastici compresi nei Sub-Economati di Rovigo, San Pietro Incariano, Schio, Tregnago, Treviso e Venezia.

Nella Delegazione economale di Roma da poco tempo si incominciò il lavoro che venne affidato ad uno straordinario, il quale è in grado di condurlo sollecitamente a compimento. Il Ministero non mancò di far vive premure al signor Delegato economale

perchè al più presto sieno raccolte le chieste notizie sugli enti ecclesiastici conservati.

Da questa esposizione parmi risulti che il lavoro statistico ordinato con la circolare del 1° settembre 1892, potrà tra breve avere finalmente il suo regolare compimento; e però giova sperare che in una delle sessioni del venturo anno possa il Comitato far conoscere alla Commissione i risultati della statistica patrimoniale degli enti ecclesiastici conservati, la cui utilità niuno può disconoscere per la risoluzione della questione del riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Il Comitato dovrà ora preparare i moduli e provocare dal Ministero le necessarie disposizioni per raccogliere i dati trasmessi dagli Economati generali.

È mancato il tempo necessario per dare esecuzione ad altre deliberazioni prese dalla Commissione.

Il Comitato intanto assicura che cercherà di esaurire in breve lo studio delle questioni concernenti l'istituto della tutela dei minorenni, il gratuito patrocinio, le vendite giudiziarie, i giurati, i proscioglimenti dei giudicabili nello stato istruttorio ed in quello del giudizio: per tali argomenti furono prese già speciali deliberazioni, che saranno prese in attento esame, con la promessa di riferirne nella sessione ventura.

Relazione del senatore Costa intorno alla esecuzione delle sentenze in materia penale.

Dalle comunicazioni del Comitato, la Commissione ha rilevato che l'on. Guardasigilli, in seguito ad una deliberazione, presa nella seduta 14 giugno 1894, con circolare 15 luglio detto anno, n. 1323, chiese particolareggiate notizie intorno alla esecuzione delle sentenze in materia penale.

I rapporti dei Procuratori generali pervenuti in risposta alla detta circolare furono dal Ministero comunicati al Comitato, il quale affidò a me l'incarico di riferire sui risultati della indagine intorno a questa grave e delicata materia.

Lessi attentamente quei rapporti, esaminai i dati forniti dai Procuratori generali anche per farli tradurre in cifre e riunirle, se possibile, in prospetto riassuntivo, per procurare di formarne argomento di sistematica e ragionata relazione e di una proposta da presentarsi poi all'on. Ministro.

Ma debbo confessarvi che, mancato in me il convincimento che i dati raccolti sieno completi e sicuri, non posso, senza mancare a voi ed a me stesso, assumerle per base di ragionamenti e di proposte qualsiasi.

Da un esame preliminare, infatti, restò assodato che i dati non vennero raccolti sempre ed in ogni ufficio su modelli uniformi a quello annesso alla circolare del 15 luglio 1894. E per vero, in alcuni elenchi è indicato solamente il numero complessivo delle sentenze di condanna non eseguite, senza dire se trattasi di sentenze pronunciate dai Pretori, dai Tribunali o dalle Corti di appello; senza indicare la data della sentenza, la quantità e qualità della pena inflitta a ciascun condannato, e senza fornire quelle altre indicazioni che erano richieste colla circolare che ordinò l'indagine.

Vi è poi motivo a dubitare che, per alcuni uffici giudiziari, negli elenchi siano state segnate sentenze di condanna non passate ancora in istato di cosa giudicata; che non siasi sempre fatta distinzione tra pene restrittive e pene pecuniarie; e che infine siano state

perfino comprese anche delle sentenze che ebbero principio di esecuzione.

Da qui la impossibilità di ridurre a dati numerici gli elenchi nominativi forniti dai Procuratori generali, appunto perchè trattasi di elementi che non furono raccolti collo stesso criterio, e quindi non possono corrispondere ed essere assimilati fra di loro.

Allo stato attuale delle cose, quindi, non si potrebbe formulare un giudizio sicuro e corrispondente alla verità intorno al modo con cui procede il servizio della esecuzione delle sentenze penali.

Trattasi, come già osservai, di materia grave e delicata; e la Commissione per la statistica giudiziaria, che fu sempre prudente nell'esprimere giudizi sull'andamento dei servizi dell'amministrazione della giustizia, quella prudenza non deve neppur ora abbandonare.

Con ciò non intendo dire che lo studio non possa essere efficacemente compiuto, e debba essere quindi abbandonato: occorre anzi completarlo, anche per esercitare un serio controllo su di un ramo del servizio dal quale dipende l'efficacia dell'amministrazione della giustizia penale; non bastando che l'istruzione dei processi sia sollecita, quando lo è, che il giudizio riesca pronto ed esemplare, che il colpevole non sfugga alla condanna, ma che pronta riesca pure l'esecuzione delle sentenze.

Nelle due relazioni che presentai alla Commissione durante la sessione del giugno 1894 ebbi già occasione, è vero in modo indiretto, di occuparmi di questo argomento. Allora accennai ai motivi che a causa delle condizioni degli stabilimenti penali impedivano che le condanne fossero eseguite nei modi dalla legge prescritti. I risultati di quegli studi sono noti agli onorevoli colleghi; ora invece occorre studiare l'argomento sotto altro aspetto, nell'intento, cioè, di accertare se e come, a cura del Pubblico Ministero, si promuova l'esecuzione delle sentenze penali; se e quale sorveglianza venga esercitata su questo ramo del servizio della giustizia.

È vero che molte sentenze portanti condanne a lievi pene non vengono prontamente eseguite, e in questo modo i condannati ammessi a libertà provvisoria riescono a sfuggire la pena mercè il beneficio della prescrizione: ma potrà egli dirsi che la responsabilità del ritardo spetti esclusivamente al magistrato incaricato di promuovere l'esecuzione?

Se è vero, come io credo, che l'esecuzione di molte sentenze rimane sospesa per effetto di domanda di grazia, sarà forse opportuno che nella nuova inchiesta si esamini se e quale influenza esercitano sulla esecuzione delle sentenze penali le domande per grazia, e la conseguente sospensione della esecuzione che, per le pene minori, è normalmente ordinata dal Ministero.

Pur troppo il diritto di grazia è oramai diventato pressochè un quarto grado di giurisdizione: i condannati, specialmente a pene di breve durata, ricorrono alla clemenza sovrana ed ottengono intanto che, o in via di diritto o di fatto, rimanga sospesa l'esecuzione della sentenza. E qui farebbe d'uopo studiare se sia necessario porre dei freni, dei limiti, disciplinare meglio il servizio, prescrivendo, ad esempio, che ne' reati contro le persone e le proprietà, in quelli contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, le domande per grazia non siano prese in considerazione, nè possano dar luogo a sospensione dell'esecuzione se non esista in atti la prova che il condannato abbia risarcito od in qual modo intenda risarcire il danno, e se non abbia ottenuto il perdono della parte offesa. Come pure converrebbe vedere se anche alle pene affittive non sia opportuno estendere la disposizione dell'art. 240 della tariffa penale, cioè che « quando a seguito di ricorso per grazia presentato si fosse ordinata la sospensione degli atti e fossero trascorsi alcuni mesi dalla accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, il Procuratore del Re dovrà richiedere al Ministero di grazia e giustizia le opportune disposizioni. »

Leggendo le risposte date alla circolare del 15 luglio 1894 ho rilevato che non pochi Procuratori generali avvertono non lievi irregolarità nella tenuta del registro della esecuzione delle sentenze penali, nonostante che il Guardasigilli del tempo, accogliendo la proposta del vostro Comitato con circolare 24 dicembre 1889, n. 1231, portando a conoscenza dei Rappresentanti del Pubblico Ministero e dei Pretori le modificazioni apportate al detto registro, abbia raccomandato la più attiva sorveglianza affinchè fosse tenuto con la massima esattezza.

Pur troppo però, come in parecchi altri argomenti, anche in questo le raccomandazioni sono riuscite vane.

Ma noi della Commissione di statistica, vigilanti sempre nel segnalare gli inconvenienti che nel compimento dei nostri studi si

rivelano nell'amministrazione della giustizia, non dobbiamo esitare a richiamare su questo argomento importantissimo l'attenzione del Governo, ed a farne noi stessi argomento di nuove indagini e di nuovi studi.

Ed all'uopo, d'accordo coi colleghi del Comitato, propongo il seguente ordine del giorno :

« La Commissione :

« Constatando che l'indagine statistica ordinata dal Guardasigilli intorno all'esecuzione delle sentenze non ha fornito risultati completi, esaurienti, concludenti ;

« Fa voti che il Guardasigilli porti sul grave argomento la sua attenzione per esaminare se occorranò provvedimenti legislativi o regolamentari diretti ad assicurare la legale esecuzione delle sentenze penali ;

« Ed incarica il Comitato di rinnovare l'indagine statistica allo scopo di verificare se le pene pecuniarie e corporali sono eseguite nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi. »

G. COSTA, *relatore.*

Relazione del senatore Costa sulla distribuzione presso le diverse preture dei giudizi relativi alle contravvenzioni ai regolamenti locali.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, dispone che:
« Alle provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle
« relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti
« nell'interesse di una provincia o di un consorzio di più provincie.

« Apparterrà ai municipi il prodotto delle pene pecuniarie e
« delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai re-
« golamenti comunali o nell'interesse di un consorzio di più comuni.

« È a carico rispettivo delle provincie e dei municipi l'antici-
« pazione delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei re-
« lativi procedimenti penali. »

Tale disposizione di legge noi non sappiamo se e come, in generale, sia osservata.

Di qui la necessità di una indagine. Io penso poi che questa indagine debba proporsi anzitutto lo scopo di accertare il modo col quale presso le diverse preture siano distribuiti i giudizi riguardanti contravvenzioni a regolamenti locali.

Ma se limitata a questo punto l'indagine, per verità non sarebbe completa; e perchè lo sia, occorre conoscere come funzioni l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865 in tutte le sue parti; e cioè se i comuni e le provincie effettivamente sostengano le spese occorrenti per l'istruttoria dei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali, e in quale proporzione siano recuperate o compensate mediante quanto riscuotono per pene pecuniarie o per oblazione o transazione.

L'indagine è quindi duplice; ed è urgente il farla per portar lume in un argomento del quale non si può disconoscere la importanza.

Propongo pertanto che la Commissione dia incarico al Comitato di portare la sua attenzione:

1° sul modo col quale sono distribuiti presso le diverse preture i giudizi riguardanti le contravvenzioni ai regolamenti locali e sul corso ed esito dei relativi procedimenti;

2° sull'ammontare delle spese all'uopo anticipate dai comuni e dalle provincie;

3° sul ricupero od indennizzo delle spese medesime mediante l'esazione di esse o delle pene pecuniarie inflitte o incassate per effetto di oblazioni.

G. COSTA.

Relazione del senatore Costa sulla statistica dei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Silvio Spaventa, il cui nome rappresenta quanto di più eletto, di più generoso, di più puro vi è nella storia del patriottismo italiano, nel discorso che pronunciò alla Associazione costituzionale di Bergamo il 6 maggio 1880, con magistrali parole delineava lo scopo, il fine ultimo della giustizia nella amministrazione.

La sua, che allora era una formola, ebbe la ventura di essere tradotta in legge; e a lui, che ne fu il primo ispiratore, toccò l'onore di attuarla, presiedendo la quarta sezione del Consiglio di Stato, che cominciò a funzionare il 1° gennaio 1890.

Non occorre che io esponga, nè questo sarebbe il momento opportuno, quale sia stato l'intento del Governo nel proporre quel disegno di legge, quale sia stato quello del Parlamento nell'approvarlo.

Ciò che importa di verificare è quali siano i risultati che se ne sono ottenuti.

È vero che la giustizia amministrativa, come istituzione a sè, è ancora troppo recente, perchè con sicura e tranquilla coscienza si possa recarne giudizio; ma con ciò non si esclude l'opportunità e la convenienza di raccogliere gli elementi, dai quali in un tempo più o meno lontano si potrà apprezzare l'influenza che essa avrà esercitato o sarà in grado di esercitare sull'andamento della pubblica amministrazione.

Ad ogni modo la cognizione del modo onde si svolge la giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato, sarebbe sempre necessaria per completare le notizie statistiche relative all'esercizio della giurisdizione dell'autorità giudiziaria in materia civile; l'una e l'altra espressione dello stesso fenomeno della vita civile e cioè della litigiosità del paese.

Nè sarebbe opportuno soprassedere ancora per alcuni anni a dare esecuzione alla proposta che, a nome e per incarico del Comitato, presento agli onorevoli colleghi della Commissione.

Noi non vogliamo giudicare, sia pure dal punto di vista statistico, l'istituzione: vogliamo incominciare a raccogliere gli elementi che potranno occorrere, perchè a suo tempo se ne possa recare giudizio: elementi i quali, intanto, dimostreranno quanta e quale sia l'attività della nuova magistratura, e se nell'azione sua non si appalesino inconvenienti ai quali occorra porre riparo.

Confido quindi che la Commissione darà voto favorevole alla proposta che ho l'onore di presentare, per la quale si darebbe incarico al Comitato, previo gli opportuni accordi col Ministero della giustizia e con quello dell'interno, di iniziare una statistica dei lavori contenziosi della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Pel momento è opportuno limitare l'indagine alla giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato. Si vedrà in seguito se e come questa statistica possa essere estesa all'esercizio della giurisdizione contenziosa delle Giunte provinciali amministrative.

G. COSTA.

Relazione del Comm. Cosenza sul casellario giudiziale.

Nel marzo dello scorso anno, a proposito delle comunicazioni fatte dal Comitato sui provvedimenti presi dal Ministero intorno al casellario, taluni membri della nostra Commissione mossero degli appunti circa il modo con cui questo importante servizio procede, e fu quindi invitato il Comitato a volere portare il suo esame sull'argomento e riferirne in una prossima sessione.

Al Comitato piacque di affidare a me lo studio della questione e, in adempimento dell'incarico ricevuto, mi onoro di sottoporre alla Commissione le seguenti osservazioni.

PARTE PRIMA.

Del modo di assicurare il buon ordinamento del casellario — Ostacoli da rimuovere — Rimedi da adottare.

Come ricorderanno gli onorevoli componenti della Commissione, su due punti fu richiamata la loro attenzione. Fu notato in primo luogo che non sempre i certificati del casellario rispondono allo scopo al quale debbono essere diretti, giacchè spesso non vi si vedono riportati tutti gli addebiti che dovrebbero esservi iscritti; e fu lamentato in secondo luogo che non si abbiano norme e criteri, determinanti in modo chiaro e preciso, quali addebiti i certificati penali debbano contenere, e quali cartellini debbano permanentemente rimanere nel casellario, quali invece esserne eliminati.

CAP. I.

Del modo di assicurare il buon ordinamento del casellario.

§ 1. — Il casellario fallirebbe allo scopo, per cui è istituito, se in esso non si trovassero puntualmente ed esattamente conservati i *cartellini* di ogni provvedimento penale, e se per conseguenza, dal certificato, rilasciato in base alla ispezione dei *cartellini*, non risultasse la vera e precisa biografia penale di un individuo.

Per ottenere cotesto intento, è noto con quanta cura e precisione è stato regolato l'importante istituto del casellario, prescrivendo:

che si debba redigere un *cartellino* di ogni sentenza, che non sia di assoluzione, e di ogni ordinanza, tranne quelle che dichiarano o l'inesistenza del reato, o la mancanza di qualsiasi prova (art. 1°

del decreto legislativo 6 dicembre 1865, n. 2144, modificato dall'articolo 33 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509);

che l'estratto di ogni sentenza, ossia il *cartellino*, debba essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione è divenuta irrevocabile (art. 10 regolamento sul casellario);

e che l'esecuzione di queste disposizioni, come l'esatta registrazione e conservazione dei *cartellini*, debba essere affidata alla diretta vigilanza dei rappresentanti del pubblico ministero (art. 13, 14, 15 del citato regolamento).

Quando adunque queste norme fossero eseguite scrupolosamente, non potrebbe al certo temersi l'omissione di qualche addebito nei certificati penali, nè temersi che fosse giudicato come non recidivo, o come persona incensurata, chi già ebbe a subire altri procedimenti.

Se però l'inconveniente ebbe pur troppo a deplorarsi, come fu da qualche commissario notato, ciò deve ascriversi quasi esclusivamente all'inadempienza delle vigenti disposizioni.

Non sarebbe quindi inopportuno che l'onorevole Guardasigilli invitasse i funzionari del pubblico ministero a spiegare una più rigorosa vigilanza, raccomandando loro di eseguire « *improvvisamente* (come prescrive l'articolo 24 del regolamento) *ed anche a periodi più brevi di un trimestre* » una minuta visita nel casellario.

In Francia il procuratore della repubblica è tenuto a procedere in ciascun mese ad una verifica ed a redigerne particolare processo verbale. E non v'è chi non vegga quanto codeste verifiche periodiche siano indispensabili per accertare se i funzionari, a cui sono affidate la redazione dei cartellini e la tenuta del casellario, abbiano osservato esattamente le disposizioni della legge, e per accertare se, anche per semplice negligenza, fossero avvenute dispersioni o confusioni di cartellini.

§ 2. — Quando gli addebiti penali si doveano desumere dai registri esistenti negli uffici giudiziari, erano lunghe, difficili, ed in qualche caso impossibili le ricerche, giacchè occorreva conoscere i vari luoghi nei quali il prevenuto avea potuto altra volta delinquere, per potere consultare i rispettivi registri penali e ricercarvi le imputazioni e le condanne che vi fossero annotate.

Sostituito il sistema delle schede mobili a quello delle annotazioni nei registri, ed escogitato il metodo di trasmettere ciascuna

scheda al tribunale del luogo di nascita di colui al quale la scheda si riferisce, si ottenne il duplice vantaggio: di rendere più facili le ricerche, perchè si può consultare più sollecitamente un indice a schede mobili, anzichè un voluminoso e pesante registro; e di sapere con maggiore certezza i precedenti penali, senza dovere rovistare tutti i registri dei luoghi ove un individuo abbia potuto delinquere, giacchè basta il riscontro dei registri del luogo di origine, per sapere di costui la esatta biografia penale.

§ 3. — Però il sistema delle schede mobili, di fronte a codesti incontestabili vantaggi, presenta il difetto di rendere più facile la dispersione o la sottrazione dei cartellini, e quindi la scomparsa delle annotazioni di addebiti penali a carico di una persona; la qual cosa non solo era difficile, ma impossibile ad accadere col sistema dei registri, giacchè la sottrazione di un foglio da un volume legato, o la cancellazione di ciò che nel registro era scritto, non poteva farsi, senza che a prima vista si scorgesse la frode, la falsità, o la irregolarità commessa.

Alla maggiore facilità e probabilità di inconvenienti, sia dolosi, sia casuali, che offre il sistema delle schede mobili, conviene adunque ovviare con assidue e ripetute verifiche. Le quali, giova notarlo, presso di noi possono, anche meglio che in Francia, raggiungere l'intento, giacchè noi abbiamo il prontuario cronologico ed il repertorio di controlleria, che servono di valido sussidio al procuratore del Re per potere facilmente desumere di volta in volta se tutti i cartellini, pervenuti dopo l'ultima verifica da lui eseguita, siano stati esattamente collocati nelle rispettive cassette, e se realmente esistano al nome di una determinata persona tutti i cartellini che riguardano lo stesso individuo, mentre codesti sussidi, come fu giustamente deplorato, mancano in Francia (1).

§ 4. — Se, presso di noi, col prontuario cronologico e col repertorio di controlleria, fu perfezionato il metodo di registrazione e di verifica, fu però omesso un altro provvedimento, che sarebbe, a mio avviso, di non poca utilità pratica.

Nel regolamento sul casellario è detto che, per redigere il cartellino, devesi accertare il luogo di nascita dell'imputato, e che, se

(1) GUSTAVO LE POITTEVIN. *I casellari giudiziari in Francia e in Italia* — *Rivista penale*, vol. XII, pag. 105.

non si riesce a conoscere il luogo di nascita, deve redigersi il cartellino in tre esemplari e trasmetterne uno al tribunale del circondario in cui fu profferita la sentenza, uno al tribunale nel cui territorio si può presumere che sia nato l'imputato, e l'altro al casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia.

Ma può avvenire che, redatto regolarmente il cartellino per essere trasmesso al luogo di nascita, sia per mero errore inviato poi ad un luogo diverso. Mi è accaduto di vedere redatto un cartellino a carico di un individuo nato nel circondario di Torino, con l'annotazione di essere egli nato nel circondario di Teramo, perchè il cancelliere avea letto nella sentenza « Teramo » invece di Torino.

Quando fosse inviato il cartellino a Teramo, anzichè a Torino, egli è chiaro che non potrebbe bastare l'accorgimento nè del procuratore del Re nè del cancelliere a scoprire l'errore, e che non gioverebbe una accurata verifica. A Teramo vi sarà sempre un cartellino delle cui note penali niuno potrà mai far carico alla persona alla quale il cartellino si riferisce, giacchè per un individuo nato nel circondario di Torino, non si può mai andare a chiedere il certificato penale a Teramo.

A questi inconvenienti, che per errori di scrittura sono facili ad accadere, si è pensato in Francia di porre rimedio, prescrivendo con ripetute circolari (1) che il cancelliere, prima di classificare un bollettino, debba verificare se il nome, riportato nel bollettino, esista effettivamente nei registri dello stato civile, che pure debbono essere presso il tribunale depositati. Se il nome non si trova nei registri dello stato civile, egli è chiaro che il cartellino è errato, e si potranno fare le occorrenti indagini per rettificare l'errore ed accertare il luogo ove dovrebbe il cartellino stesso essere inviato (2).

(1) Veggasi la circolare del 6 novembre 1850, e più specialmente poi quelle del 23 maggio 1853, del 1° luglio 1856 e del 30 dicembre 1873; nonchè altre di minore importanza, contenenti norme intorno alla tenuta del casellario, e che sono ricordate ed esposte anche nel manuale del P. M. del MAS-SABIAU.

(2) Seguendo questo sistema si potrebbe forse giungere ad attuare un altro voto, quello di mettere in corrispondenza fra loro i registri delle nascite ed i cartellini del casellario. Ad ogni cartellino potrebbe essere dato un numero da riportarsi sul relativo atto di nascita di colui al quale il cartellino si riferisce. Riscontrando l'atto di nascita, si potrebbe così avere anche la notizia delle condanne: e l'annotazione del numero dei cartellini servirebbe di valido controllo all'esattezza della biografia penale. Ed il cancelliere del Tribunale potrebbe fornire sollecitamente e simultaneamente l'estratto di nascita e nello stesso tempo le indicazioni della vita anteatta di ogni prevenuto.

§ 5. — All'accennato provvedimento, che eliminerebbe i possibili errori nella distribuzione dei cartellini ai relativi tribunali, dovrebbe poi andar congiunto l'altro di una migliore e più rigorosa custodia dei cartellini stessi.

Per l'articolo 3 del regolamento, le cassette del casellario debbono essere conservate in un armadio « chiuso a chiave » ed in « una camera non accessibile al pubblico » e la custodia e le operazioni inerenti al casellario essere affidate « al cancelliere, od almeno ad un impiegato stabile e giurato ».

Mi duole di doverlo dire: queste prescrizioni non sogliono essere scrupolosamente eseguite. E la negligenza su tal punto è comune ed abituale non solo in Italia ma anche altrove. Un egregio magistrato francese, in un notevole articolo pubblicato nel 1893, osservava essere indispensabile che, « il casellario fosse sempre serrato o in apposita camera, chiusa a chiave, od almeno in un mobile ben condizionato e munito di solida serratura, il quale dovrebbe tenersi aperto nel momento soltanto in cui occorre di fare una ricerca od una verifica ». E lo stesso magistrato, dopo avere vivamente deplorato l'uso invalso di affidare le operazioni del casellario financo agli straordinari ed amanuensi ammessi al servizio delle cancellerie, ricordava che mancano ad un importante loro dovere i procuratori del Re i quali sdegnano di occuparsi di simili minuzie (1).

Ora, poichè in Italia non procede diversamente che in Francia codesto importante servizio, e, poichè anche fra noi suole trascurarsi l'esatto e scrupoloso adempimento di talune prescrizioni che non sono, come potrebbe credersi, ispirate ad una gretta pedanteria burocratica, ma hanno una speciale e non lieve importanza, a me pare che sarebbe utile ed efficace provvedimento quello di richiamare i funzionari del pubblico ministero, oltre che ad eseguire, come ho detto, più frequenti visite nel casellario, ad invigilare che

(1) Veggasi JULES LACOINTA. *La réforme du casier judiciaire* - *Bulletin de la Société générale des prisons*, anno XVII, pag. 303.

Prima del LACOINTA l'illustre NICOLINI ebbe a notare che « uomini sommi nella filologia e nella scienza del diritto universale sdegnano per lo più le cure minute della pratica giudiziale; ugualmente che alcuni di coloro che per professione si versano in questa, credono per lo più pregiudizievole, non che vana erudizione, il rimontare alle primitive significazioni delle voci, ed alle ragioni ed alla filosofia del diritto » - NICOLINI. *Procedura penale*, vol. III, § 1406. Napoli 1831.

esso sia tenuto nelle forme e nei modi voluti dal regolamento, e, soprattutto, in un locale apposito e non accessibile al pubblico, od almeno in un armadio ben chiuso e custodito (1).

CAP. II.

Ostacoli da rimuovere.

§ 1. — Però, per quanto accurata possa essere la vigilanza dei magistrati, per quanto ripetute e frequenti siano le verifiche, per quanto esatta e rigorosa sia la custodia del casellario, non potrà ottenersi che esso funzioni regolarmente se non si trovi il modo di evitare una frode alla quale gli imputati più scaltri, come sono appunto i recidivi, sogliono ricorrere per trarre in inganno la giustizia.

Chi ha pratica di processi penali sa che non di rado i delinquenti, che sono per una seconda o terza volta incarcerati o sottoposti a procedimento, sogliono molto spesso mentire le loro gene-

(1) Posso affermare che in ben pochi tribunali si osservano esattamente le prescrizioni delle quali ho fatto cenno. E, perchè si possa apprezzare quale e quanta sia l'importanza di un invito ai funzionari del pubblico ministero ad usare maggiore vigilanza su questo ramo di servizio, dirò che nel gennaio di questo anno un procuratore generale ebbe a riferire al ministero che in un tribunale del suo distretto « il casellario non esisteva affatto, onde a diversi condannati si era rilasciato certificato negativo. »

In altro circondario, essendosi fatta una perquisizione in casa di un alluno di cancelleria, imputato di falso, vi si rinvenne un grosso pacco di *cartellini*, sottratti dal casellario.

In una inchiesta eseguita nella cancelleria del tribunale di Roma, nello scorso anno 1894, fu tra le altre cose accertato, che mancava il numero necessario di cassette pel casellario; che nel repertorio di controlleria non era apposta la firma del procuratore del Re a riscontro di ciascun cartellino eliminato; e che, nientemeno, non risultavano eseguite le verifiche prescritte dall'articolo 24 del regolamento sul casellario.

In Francia, quello egregio magistrato che è il Lacointa ebbe a lamentare che i funzionari del pubblico ministero sogliono apporre con troppa leggerezza il « visto » ai cartellini, senza prima esaminarne e controllarne l'esattezza. Lo stesso suole avvenire in Italia. E posso anzi aggiungere che un procuratore generale ebbe a riferire nel novembre dello scorso anno al ministero di grazia e giustizia che sei procuratori del Re del suo distretto, sulla considerazione che il « visto » ai certificati penali suole apporsi come una semplice formalità e non per accertarne l'esattezza, sostenevano di doversi addirittura abolire il « visto » ai certificati penali rilasciati in base al casellario, quasiché un'attestazione, così delicata ed importante, potesse e dovesse essere sottratta al controllo, alla vigilanza ed alla direzione del pubblico ministero. Se questo è l'audazzo delle cose, io penserei che insieme allo eccitamento ai procuratori del Re per la stretta osservanza delle norme in vigore, tornasse utile qualche straordinaria ispezione da farsi da un delegato del Guardasigilli.

ralità, e, nella maggior parte dei casi, la magagna riesce allo scopo, giacchè procura loro un quasi sicuro vantaggio, senza pericolo di aggravarne la condizione qualora la menzogna sia scoperta. E ciò deve ascriversi in primo luogo ad un difetto delle nostre leggi, ed in secondo luogo, mi sia lecito il dirlo, ad una speciosa interpretazione che è invalsa nella giurisprudenza dei nostri tribunali.

Il difetto della legge sta in questo. Per l'articolo 231 del codice di procedura penale, qualunque imputato arrestato, o che si presenti volontariamente alla giustizia, deve essere interrogato sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome del padre, sull'età, patria, professione, ecc.; e quando ha dato una risposta a tali interrogazioni il voto della legge è soddisfatto, giacchè questa non fa obbligo all'istruttore d'indagare e di accertare anzitutto la identità dell'imputato. Il quale obbligo importerebbe che l'istruttore non dovesse limitarsi a registrare la dichiarazione dell'imputato, ma accertarne la verità, invitandolo a dare le prove della sua identità personale.

E per verità io non so persuadermi che ad un cittadino, il quale si presenti ad un ufficio postale per richiedere una lettera, non basti di declinare il proprio nome, ma gli corra l'obbligo di dimostrare la sua identità; che ad un cittadino il quale si trovi fuori del proprio comune, possa essere chiesto dall'autorità di pubblica sicurezza di « dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede anche quando non abbia commesso alcun reato » (articolo 85 della legge di pubblica sicurezza); e che non si debba poi imporre al cittadino, che è imputato e sottoposto a procedimento, l'obbligo di dimostrare anzitutto la propria identità, e prescrivere che il magistrato, il quale lo interroga, debba accertare se veramente egli si chiami Caio, o Tizio, o Sempronio.

Sebbene la legge non contenga una esplicita disposizione in proposito, da parte mia non esito ad esprimere l'avviso che precipuo compito del magistrato dovrebbe esser quello di accertare non solo il fatto delittuoso pel quale procede, non solo la colpeabilità di chi fu tratto in arresto come autore del maleficio, ma anche la identità personale di costui.

Per siccome sta in fatto che la grande maggioranza dei giudici istruttori non si attiene a cotesto sistema, e non crede con ciò di venir meno al proprio dovere, per fare smettere questa pratica

comune e costante, la quale è indubitatamente dannosa alla giustizia, occorrerebbe di stabilire per legge che indispensabile indagine in ogni procedimento penale debba essere l'accertamento dell'identità personale dell'imputato.

La quale prescrizione parmi che non debba incontrare gravi difficoltà nella pratica, giacchè un imputato può ben indicare le persone che lo conoscono e che siano in grado di attestare quale è il suo nome, ovvero fornire qualche documento che valga a provare in modo non dubbio la sua identità personale. E con ciò sarebbe tolta la lacuna che ho detto essere nella legge.

§ 2. — Quanto all'erronea interpretazione invalsa nella giurisprudenza non so astenermi dall'accennare qualche breve considerazione.

Se alcuno si presenta ad un notaro per fare un semplice atto di procura e dichiara di chiamarsi Tizio, mentre egli ha nome Sempronio, niuno ha mai dubitato che egli con questa dichiarazione commette un reato di falso; nè si è esitato a ritenere che di falso deve rispondere chi si presenta ad un ufficiale postale qualificandosi per Tizio, anzichè per Sempronio, e chi, in generale, assume dinanzi ad un'autorità o in una dichiarazione da inserirsi in un qualunque atto pubblico, un nome diverso dal proprio.

Intanto, se cotesto individuo, invece di indicare un nome diverso dal suo ad un notaro o ad un semplice ufficiale postale, pensa di indicarlo ad un giudice istruttore o al magistrato o al collegio che deve giudicarlo, e se, assumendo cotesto falso nome, riesce a far registrare in un atto istruttorio, in un verbale di pubblico dibattimento, ed in una sentenza di magistrato, la sua falsa dichiarazione, egli non può, secondo la giurisprudenza a cui alludo, essere reputato colpevole di delitto di falso, e tanto meno di delitto di falso in atto pubblico (1).

Non si nega per verità che, dicendo al giudice un nome diverso dal vero, si faccia una dichiarazione falsa, nè si nega che il giudice sia un ufficiale pubblico, e che gli interrogatorii, i verbali e le sentenze siano atti pubblici; ma si osserva e sostiene, che questi

(1) Veggansi le sentenze della Cassazione di Napoli, 25 agosto 1876 e 21 maggio 1879; della Cassazione di Torino, 29 novembre 1883 e 23 gennaio 1889; e della Corte di appello di Roma, 22 febbraio 1893.

atti pubblici son destinati a far fede della verità di ciò che in essi si afferma seguito innanzi agli ufficiali che li redigono, e non della verità di ciò che all'imputato piace di dichiarare; e si aggiunge che, nell'interesse della propria difesa, all'imputato è lecito di dire tutto ciò che a lui piaccia; che a chi trovasi sottoposto ad un procedimento penale non è vietato di mentire, e quindi tutte le affermazioni contrarie al vero non possono nè debbono qualificarsi delitti di falso.

A me francamente sembra, che con questo modo di ragionare si confondano due cose ben distinte.

L'imputato è chiamato dinanzi al giudice per rispondere di un fatto delittuoso. Ora, siccome nessuno può essere costretto a confessare la propria turpitudine, io comprendo che se egli è colpevole gli si debba riconoscere il diritto di affermarsi innocente, e poichè la colpevolezza si desume appunto dalla verità di alcuni fatti e di alcune determinate circostanze, ammetto che non debba essere punito se afferma fatti falsi e circostanze insussistenti per sventare o paralizzare le prove che contro di lui si accampano.

Ma non so vedere qual nesso corra tra l'imputazione e la dichiarazione delle generalità. Io capisco che, l'imputato chiamato innanzi alla giustizia per avere rubato o ferito possa, anche contrariamente al vero, dire: non ho rubato nè ho ferito; ma poichè egli non è incolpato di chiamarsi Tizio anzichè Sempronio, non mi pare che abbia il diritto di mentire anche il proprio nome.

L'imputato è un cittadino che trovasi sottoposto a procedimento, e non cessa di essere cittadino sol perchè contro di lui pende una processura.

Adunque, se come imputato egli può dire e sostenere impunemente tutte le falsità che vuole, come cittadino non può nè deve venir meno agli obblighi che ha verso la pubblica autorità. Quando egli è interrogato dal giudice non è costretto a dire il vero circa i fatti sui quali è interrogato; ma se, prima di interrogarlo sulle circostanze della imputazione, il giudice gli domanda il nome e cognome, egli ha l'obbligo di dichiarare il vero, e se fa il contrario, si rende colpevole di falso, e di falso in atto pubblico, non altrimenti di colui che dichiara false generalità ad un altro qualsiasi pubblico ufficiale.

La giurisprudenza che combatto ha contribuito non poco ad accrescere il male che ho dianzi accennato.

I delinquenti di mestiere sogliono studiare tutti i cavilli ed i sofismi che possono all'occorrenza servire loro di scappatoia se cadono nelle mani della giustizia, e sogliono soprattutto essere pratici di quei casi di giurisprudenza che possono tornar loro di profitto. Epperò, sapendo che col dichiarare un nome falso innanzi alla giustizia, non sarebbero ritenuti responsabili di un nuovo delitto, si affrettano a trarre il maggior vantaggio possibile da questa generosa aberrazione dei magistrati.

Da parecchi anni non vi è borseggiatore arrestato in flagranza, il quale non si faccia lecito di nascondere l'essere suo e dichiarare un nome diverso da quello che gli appartiene.

E, ciò facendo, egli sa che ha tutto da guadagnare e nulla da perdere, perchè o la falsa indicazione delle sue generalità passa inosservata, come il più delle volte suole accadere, ed allora egli, pur riportando condanna per il reato pel quale fu arrestato in flagranza, è sicuro di evitare l'aumento di pena che deriva dalla recidiva, ed è sicuro di fare ascrivere quella nuova condanna nel casellario, non a carico proprio, ma a carico di colui di cui egli ha improntato il nome; e d'altra parte, se la magagna è scoperta, egli se non avrà il vantaggio di passare per non recidivo, non rischierà di riportare un'altra condanna per la falsa dichiarazione da lui fatta.

In un gran numero di casi adunque, se non sono riportate sul certificato del casellario tutte le condanne che un individuo ha subito, ciò si deve a questo: che non tutte egli le ebbe a riportare sotto lo stesso identico nome. Col mutare il campo delle loro gesta, i furfanti mutano spesso anche il nome, e così il certificato penale, che sul loro conto si richiede, appare immune da ogni addebito, mentre le diverse condanne pronunziate trovansi iscritte o sotto un nome inesistente, o, quel che è peggio, sotto il nome di un poveruomo che nulla mai seppe del maleficio e dell'avvenuto procedimento.

Se adunque, ad onta della più diligente, esatta e puntuale esecuzione delle norme sul casellario, è possibile che si commetta la frode della quale ho fatto cenno, e che figuri per incensurato chi fu parecchie volte processato e condannato, non è sufficiente la raccomandazione di una maggiore vigilanza da parte del pubblico ministero, ma occorrerebbero da un lato nuove disposizioni legislative, dirette ad evitare cotesti inganni, e dall'altro, una più savia e retta applicazione delle vigenti sanzioni penali.

§ 3. — Intorno alle nuove disposizioni legislative da adottare, non credo di dovere esporre ulteriori considerazioni.

Il concetto, a cui dovrebbero essere informate, è ben semplice e chiaro. Di ogni prevenuto dovrebbe il giudice accertare innanzi tutto, con cura e diligenza, la identità personale. Piaceci a questo proposito di ricordare che, negli studi per la compilazione di un nuovo codice di procedura penale, ai quali ebbi l'onore di prender parte negli anni 1892-93 per incarico dell'onorevole ministro Bonacci, non fu dimenticato di disciplinare quest'importante argomento.

Prevedendo le diverse ipotesi nelle quali può verificarsi la presentazione di un imputato davanti al giudice inquirente od al magistrato che deve giudicarlo, si ebbe cura di stabilire:

« che se taluno è arrestato in flagranza dagli agenti della forza pubblica, questi nell'indicare le generalità dell'arrestato debbono dire, *se hanno desunto tali notizie dalle dichiarazioni fatte da lui medesimo, ovvero se ad essi consti per propria scienza o per attendibili informazioni che quelle indicazioni sono conformi al vero* » ;

« che il giudice innanzi al quale è tradotto un imputato arrestato, quando pure sia incompetente per la istruzione, deve sempre procedere ad un sommario interrogatorio, *specialmente per accertare la identità della persona* » ;

« e finalmente che, in qualunque modo si presenti un imputato innanzi al magistrato, o spontaneamente o in istato d'arresto, nel primo interrogatorio l'autorità procedente *deve accertare con diligenza tutte le condizioni che valgono a stabilire la identità personale dell'imputato* ».

Se queste norme fossero introdotte nel nuovo codice di procedura penale, che da tanto tempo si aspetta, si ovvierebbe senza dubbio alla maggior parte degli inconvenienti che si verificano, perchè ora manca l'esplicito e tassativo precetto di dovere essere anzitutto accertata accuratamente l'identità personale degli imputati.

§ 4. — Ma, fino a che non si adottino gli accennati provvedimenti in via legislativa, è desiderabile che abbia almeno a prevalere una migliore interpretazione delle disposizioni vigenti.

So bene che applicando ad un fatto una più severa sanzione, non si riesce certamente ad evitare che esso si riproduca e si rinnovi.

Il furfante, che ha interesse a mentire dinanzi al giudice il proprio nome, non si indurrà a dire le sue vere generalità, sol perchè gli si minacci una pena per la falsa dichiarazione. Però, se è vero che le sanzioni penali non valgono sempre ad evitare la perpetrazione dei reati, non è vero che esse siano inutili o superflue. Io riconosco e ammetto che la questione della criminalità è complessa, che i fattori di essa sono svariati e molteplici, e che il rimedio non sta interamente ed esclusivamente nella severità della repressione; ma so pure che *oderunt peccare mali formidine poenae*, e non ho esitato quindi ad affermare che abbia dovuto contribuire a fare aumentare i casi di false dichiarazioni la giurisprudenza seguita in alcuni tribunali, secondo la quale il prevenuto, il quale; davanti al giudice che lo interroga, assume un falso nome, non commette un delitto. Del resto cotesta giurisprudenza, se ha trovato sostenitori, è stata pure acremente combattuta da parecchi giuristi (1), e sarebbe ormai tempo che i magistrati portino su questa importante controversia un esame accurato e profondo, per far cessare le discrepanze che tanto contribuiscono, mi sia lecito il dirlo, a diminuire l'autorità e il rispetto che debbono riscuotere i pronunziati giudiziari.

§ 5. — Nè si creda essere lieve il danno che deriva dal dichiarare un falso nome dinanzi al magistrato, e che con tale sotterfugio i colpevoli non mirano al postutto che a sottrarsi in caso di condanna all'aumento di pena loro dovuto per la recidiva. Il mancato aumento di pena non è la sola e, ad ogni modo, non sarebbe la più grave delle conseguenze.

Quando l'imputato recidivo ha assunto un falso nome nel suo interrogatorio, egli non riesce con tale sotterfugio ad assicurarsi soltanto il beneficio di una condanna senza l'aggravante della recidiva, ma, come persona non pregiudicata, potrà ottenere facilmente la libertà provvisoria; ed una volta posto in libertà provvisoria, egli

(1) LUCCHINI. *Rivista penale*, VI, pag. 51 — CISOTTI. *Id.*, XIV, pag. 463 — LONGHI. *Temì Veneta*, XVI, pag. 218.

è sicuro di non essere più molestato, nè per il giudizio, nè per la esecuzione della condanna, giacchè al dibattimento sarà citato colui del quale egli ha assunto il nome, e sarà poi contro il medesimo pronunziata la condanna. Onde è che toccherà a costui, e non al vero colpevole, di disbrigarsela con la giustizia. E la cosa per questo disgraziato non è facile. Nella mia pratica forense mi è accaduto di trovarmi di fronte a casi davvero lagrimevoli. Un povero uomo fu arrestato per una condanna al carcere per furto. Egli sosteneva di non aver mai subito procedimento, ma gli atti erano tutti regolarmente a lui notificati, ed egli figurava persino presente al pubblico dibattimento. Dopo lunghe e minuziose indagini, si poté scoprire che il vero colpevole aveva assunto un nome falso, dando però l'indirizzo esatto del proprio domicilio. La notifica della citazione fu fatta quindi alla persona, di cui egli aveva assunto il nome, ma al domicilio del vero colpevole, il quale dichiarò all'usciera che l'imputato a cui la citazione riferivasi era secolui convivente. Nel giorno del dibattimento non mancò di presentarsi all'udienza e la causa fu fatta in contraddizione di lui, e furono sentiti i testimoni, i quali confermarono in udienza la colpevolezza dell'imputato, riconoscendolo come l'autore del furto, e, poichè ne ignoravano il nome, non poterono smentire le generalità da lui assunte. Fu così pronunziata la sentenza; ma quando poi, divenuta esecutiva la condanna, si presentarono gli agenti della forza pubblica al domicilio del condannato per trarlo in arresto, il vero colpevole fu sollecito di dichiarare che colui che era ricercato dalla forza pubblica aveva cambiato dimora, ed indicò loro l'abitazione di quel pover uomo di cui egli aveva falsamente assunto le generalità. E così si trovò incarcerato per condanna di furto uno che giammai aveva sognato di appropriarsi la roba del prossimo.

Un'altra volta un onesto operaio chiese il certificato penale per esibirlo alla Direzione di un opificio militare presso il quale sperava di essere ammesso a lavorare. Il certificato gli fu rilasciato con l'annotazione di una condanna, mentre il pover uomo non aveva mai avuto che fare con la giustizia. Evidentemente era una condanna che altri aveva subito, ed anche espiata, improntando il nome di lui.

Tanto nel primo che nel secondo caso, i danni morali e mate-

riali, per colui che ebbe l'ingrata sorpresa di vedersi arrestare per l'espiazione di una condanna e per colui che vide macchiato il suo nome da un addebito penale, furono enormi. E quel ch'è peggio, si per l'uno che per l'altro deplorabile caso, non è sancito nelle nostre leggi un mezzo con cui l'errore possa facilmente essere riparato.

La pena avrebbe dovuto essere espiata da colui che risultava legalmente condannato, e l'addebito avrebbe dovuto rimanere nel certificato di colui che nessun delitto aveva commesso (1).

Tutto ciò è veramente enorme, e gli esempi che ho ricordato valgono senza dubbio a confermare la verità di quanto io diceva,

(1) In un discorso letto nel 5 gennaio 1883 innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere ebbi a fare rilevare tutta l'importanza e la gravità della questione, e mi permetto di ricordare le parole con le quali posi fine alla trattazione dell'argomento.

« Si ritenga pure che il fatto possa tutto al più costituire una semplice contravvenzione; si ritenga che mentire il proprio nome dinanzi ad un infimo agente della forza pubblica è lo stesso che mentirlo dinanzi ad un giudice che raccoglie l'interrogatorio, dinanzi ad un collegio di magistrati che procede a pubblico e solenne giudizio; ma non si dimentichi allora che è necessario di provvedere perchè tali fatti non si rinnovino, od almeno perchè non diventino frequenti. Non lo esige solo l'interesse della giustizia, alla quale i malvagi hanno così un mezzo spiccio e sicuro di sottrarsi, ma lo esige ancor più l'interesse degli innocenti esposti a questa specie d'insidia.

« Si pensi che ogni galantuomo può trovare a sua insaputa una condanna che gli pesi sul capo, ed un carico sui registri penali, che faccia onta al suo nome intemerato, e si rifletta che le nostre leggi non provvedono neanche al mezzo di ottenere in tal caso una pronta riparazione!

« Se la repressione più severa non si crede consentita dal nostro codice, o non sembra mezzo adeguato a combattere il male, si provveda almeno a renderne meno facile la consumazione, ad evitarne le dannose conseguenze.

« Per lo più a quest'artificio sogliono ricorrere gli arrestati per ottenere la libertà provvisoria, o per essere escarcerati a norma dell'articolo 197 del codice di procedura penale. Or bene, non sarebbe egli opportuno di stabilire, che prima di rilasciare in libertà un arrestato si dovesse accertarne in modo non dubbio l'identità personale?

« Non è molto, che vennero arrestati in una città di questo circondario due individui per spaccio di biglietti di banca falsi. Interrogati dichiararono che in buona fede avevano spesi quei biglietti non sapendone la falsità, e dettero i loro nomi, aggiungendo che erano due agiati negozianti, che andavano in giro per acquisto di generi del loro commercio, e non avevano bisogno di commettere un reato per procacciarsi poche lire. Fecero subito richiesta dei loro certificati di condotta e del casellario e domandarono la libertà provvisoria, dichiarando di essere pronti a sottostare a qualsiasi cauzione. Dai certificati risultava che la loro condotta, o meglio che la condotta delle persone i cui nomi essi avevano improntato, era illibata: e si stava sul punto di rilasciarli, quando si seppe, per puro caso, che avevano dato nomi non veri, e che erano invece due malfattori, già condannati a pena criminale per spaccio di carte-monete false. »

che cioè è ben grave il fatto dell'assumere un falso nome in un interrogatorio, e su ciò vorrei che portassero la loro attenzione coloro che hanno opinato ed opinano che tutto al più il povero imputato, mentendo il proprio nome, non fa che commettere una lieve contravvenzione. Se questa pietosa per quanto inopportuna giurisprudenza scomparisse dai nostri tribunali, forse sarebbero meno frequenti i casi di false dichiarazioni di generalità; potrebbe procedere in modo più regolare l'istituto del casellario; e diverrebbe certamente difficile, se non impossibile, l'inconveniente, a cui ogni galantuomo è oggi esposto, di trovare a sua insaputa un addebito nella propria fedina penale.

§ 6. — La gravità di cotesto inconveniente è stata notata pure in Francia, e giova ricordare, che anche colà la giurisprudenza dei tribunali è stata, come presso di noi, esitante ed incerta a riconoscere come colpevole di falso l'imputato che abbia assunto nell'interrogatorio un falso nome e cognome; ma, in vista appunto di codesta giurisprudenza, non si è dubitato di invocare che si sancisse per legge una severa punizione, una volta che non si credeva di applicare ad un tal fatto la pena stabilita per il crimine di falso.

Anche in Francia fu accampato lo specioso argomento che l'imputato potesse dedurre a propria difesa tutto ciò che egli crede opportuno; ma ben presto se ne riconobbe la fallacia.

Il punto invece che parve meritevole di esame fu quello di stabilire se nella dichiarazione di false generalità concorressero tutti gli elementi dalla legge voluti per il reato di falso. Ed a tal proposito fu osservato che elementi essenziali del falso sono: l'alterazione dolosa della verità ed un danno reale o possibile derivante dall'alterazione stessa. E, movendo da queste premesse, parve logico di dedurre che, se l'imputato avesse assunto il nome di un'altra persona, indubitatamente concorrerebbero nel fatto da lui commesso gli estremi del reato di falso; ma se egli avesse assunto un nome immaginario, poichè non vi sarebbe in tal rincontro un danno, nè reale nè possibile, non potrebbesi a lui addebitare la responsabilità di un crimine di falso (1).

(1) Veggansi le molte decisioni ricordate nella nota n. 2 a pagina 104 della monografia di J. APPLETON, *Sulla riforma del casellario*, pubblicata nei tipi di Larose et Forcel in Parigi nel 1893.

Anche presso di noi la giurisprudenza ha fatto questa distinzione; ma

Evidentemente i giuristi non si fanno scrupolo di torturare la logica. Come ben osserva l'APPLETON, il quale combatte acremente cotesta giurisprudenza dei tribunali francesi, negare l'estremo del danno possibile o reale nel fatto di colui che declina false generalità davanti al magistrato, è lo stesso che dire esservi danno, se si pregiudicano gli interessi di un individuo, e che non vi è danno se si pregiudicano gl'interessi di molti individui, anzi della società tutta quanta (1).

Chi assume un falso nome commette sempre lo stesso reato, qualunque sia il nome che egli ha assunto, quando il nome assunto è diverso da quello che lo stato civile gli attribuisce. Ad ogni modo, soggiunge, molto opportunamente, lo scrittore di sopra citato, ciò che importa è di provvedere a due punti ugualmente gravi ed importanti: in primo luogo a non lasciare impunita codesta frode; in secondo luogo a non fare rimanere nel casellario un addebito iscritto in conseguenza della frode stessa.

CAP. III.

Rimedi da adottare.

§ 1. — Gli scrittori, che in Francia si occuparono della questione dei certificati penali, portarono il loro esame appunto sull'uno e sull'altro dei due problemi da me accennati, cioè: sulla opportunità di una più rigorosa sanzione per le dichiarazioni di false generalità fatte dagli imputati, e sul bisogno di ottenere la rettificazione delle annotazioni del casellario quando esse non si riferissero al vero colpevole.

Tralasciando di ricordare le diverse monografie che in questi ultimi tempi videro la luce, mi limito a notare che fin dal 1870

mentre è stata concorde nell'escludere il reato di falso quando il mentito nome si riferisce a persona imaginaria, non è stata ugualmente concorde nel ritenere quel reato quando il nome mentito appartiene a persona realmente esistente. Così, in quest'ultimo caso, ritennero il falso le sentenze 15 maggio 1889 della Cass. di Roma, 16 marzo 1887 e 16 agosto 1888 della Cass. di Firenze, 9 giugno 1886, 9 marzo e 13 settembre 1887 della Cass. di Torino, e non lo ritennero le sentenze 21 maggio 1879 della Cass. di Napoli, 29 novembre 1883 della stessa Cass. di Torino, e 22 febbraio 1893 della Corte d'appello di Roma.

(1) JEAN APPLETON. *Op. cit.*, capo IX.

M. DESPATYS presentò un progetto per aggiungere nel codice penale una apposita sanzione, con la quale veniva inflitta la prigionia da uno a cinque anni all'incolpato « *qui se donnerait l'état civil d'une personne déterminée* », e la prigionia da sei giorni a due anni « *à celui qui prendrait un nom imaginaire* ».

Questa proposta non ebbe seguito; ma, istituita nel 24 luglio 1890 una Commissione per studiare le riforme da introdurre nel casellario giudiziale, questa non dimenticò di occuparsi della questione; e, nel progetto che presentò al Ministro Guardasigilli nel 6 giugno dell'anno successivo, riprodusse, con qualche modificazione, la proposta che già da venti anni era stata fatta dal DESPATYS (1).

Sul secondo punto tre diverse opinioni furono propuginate, le quali si accordano in fondo nel riconoscere che sarebbe necessaria una legge per determinare e stabilire il modo di rettificare una falsa annotazione nel casellario.

Quando un malfattore — si disse — ha improntate le generalità di un onesto uomo ed è riuscito a farsi condannare sotto un falso nome, è ben difficile, in base alla vigente legislazione, di procedere alla rettificazione della sentenza e del bollettino del casellario. Il rimedio che si affaccerebbe spontaneo alla mente è quello della *révisione*; ma è facile di persuadersi, leggendo i relativi articoli del codice d'istruzione criminale, che essi non sono applicabili. La *révisione* è istituita per provvedere al caso deplorabile di una condanna

(1) La Commissione istituita nel 24 luglio 1890 inserì nel suo progetto il seguente articolo:

Art. 13. « *Quiconque, en prenant le nom d'un tiers ou un nom supposé, aura amené l'inscription au casier, de sa condamnation sous un autre nom que le sien, sera puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, sans pré-judice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s'il y échet.* »

« *Sera puni de la même peine celui qui par des faux renseignements relatifs à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un individu autre que le véritable condamné.* »

« *Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se sera fait délivrer ou aura tenté de se faire délivrer par le greffier le bulletin n. 3 d'un tiers, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement.* »

« *L'art. 463 du code pénal sera dans tous les cas applicable.* »

Lo stesso articolo fu riprodotto nel progetto, che il Guardasigilli FALLIERES presentò al Senato, nella tornata del 22 ottobre 1891, adottando quello della Commissione estraparlamentare, riportato nella presente relazione.

pronunziata a carico di un innocente; ma nella ipotesi surriferita la condanna sarebbe pronunziata contro il vero colpevole, il quale sarebbe stato condannato sotto un nome diverso dal suo. Non vi è quindi un errore giudiziario da riparare, ma — si conchiuse — un semplice errore di stato civile, e converrebbe procedere soltanto ad una rettificazione di nome.

Esclusa l'applicabilità del rimedio della revisione, si pensò di ricorrere al mezzo di fare istituire un giudizio *ex integro* a carico del colpevole, sulla istanza di colui del quale egli avea usurpato il nome, affinchè con una nuova sentenza si potesse dichiarare a quale individuo fosse realmente da riferire la precedente condanna. Ma si riconobbe che il rimedio sarebbe complicato e difficile, e, quello che è peggio, talvolta di impossibile attuazione. Infatti se il colpevole fosse morto, o se fosse prescritta l'azione penale per il delitto di false qualità, non sarebbe possibile che colui che ha visto usurpare il proprio nome promova un giudizio penale. E se questo giudizio, che dovrebbe in definitivo fare rettificare il bollettino del casellario, non può essere istituito, egli è chiaro che l'addebito dovrebbe rimanere iscritto nel casellario al nome di una persona che è del tutto innocente ed estranea al maleficio.

Un terzo rimedio si trovò nel promuovere un giudizio innanzi ad un apposito magistrato per fare correggere nella sentenza di condanna la falsa indicazione del nome del condannato (1), ovvero di promuovere la rettificazione della sentenza stessa nel

(1) THEREAU nel suo libro sul casellario formulò la seguente proposta:

« Au cas ou il y aura lieu de rectifier un erreur dans un casier judiciaire; si l'erreur se trouve dans un jugement d'un tribunal correctionnel, militaire ou maritime, la cause sera portée devant la cour d'appel au ressort de la quelle appartient ce tribunal;

« Et si l'erreur se trouve dans un arrêt d'une cour, la cause sera portée devant une autre cour, la plus voisine;

« La cour compétente sera saisie par un requête.

« Ou bien cette requête émanera du ministère public, qui poursuivra la rectification complète du jugement ou arrêt, en ce sens que le nom du vrai coupable soit mis à la place de celui de la victime de l'erreur.

« Ou bien la requête émanera de la victime de l'erreur; et alors il suffira qu'il soit déclaré que le jugement ou arrêt ne s'applique pas à cette personne dont le nom sera, par consequent, effacé du casier »

L. THEUREAU. *Les casiers judiciaires et un projet des casiers civils.* Paris, 1892, pag. 210.

modo e colle forme che si seguono per la rettificazione degli atti dello stato civile (1).

Qualunque però dei tre partiti fosse giudicato il migliore, ciò che pareva indubitato fu che si dovrebbe per legge stabilire e la natura del rimedio e la forma del procedimento da seguire; ed a questa conclusione mi pare che si dovrebbe venire anche in Italia. Se si iscrive nel casellario una condanna al nome di chi non ebbe a subire mai un procedimento, nè a riportare condanna, le nostre leggi non offrono un mezzo per rettificare sollecitamente l'errore e togliere l'immeritato addebito a chi fu vittima di una menzogna.

Su tal punto ci accadrà di dovere ritornare quando esamineremo l'altra parte del tema che forma oggetto del presente studio. Per ora le nostre indagini devono limitarsi a stabilire in qual modo si possa ottenere che risultino dal certificato penale di un individuo tutte le condanne da lui subite, ed, a tal riguardo, basta ciò che ho accennato intorno alla necessità di una più assidua ed attenta vigilanza sulla tenuta del casellario ed intorno alle false generalità che sogliono assumere gli imputati specialmente se recidivi.

§ 2. — Ma, supposto pure che il servizio del casellario proceda in modo inappuntabile, e che si prescrivano norme e cautele per accertare l'identità personale di chi è sottoposto ad un procedimento penale, rimarrebbe sempre un altro ostacolo, che difficilmente, allo stato attuale delle cose, potrà essere superato.

Quando un imputato ricusa di dare le proprie generalità, o quando, essendosi scoperto che ha dato un falso nome, egli persiste nel mendacio, il giudice inquirente si trova spesso nella impossibilità di identificare la persona del prevenuto.

L'esperienza di tutti i giorni dimostra che, specialmente nelle grandi città, un buon numero di delinquenti riesce ad eludere l'acume dei funzionari di pubblica sicurezza e dei magistrati, i quali lottano invano per sapere se un imputato, colto in flagranza di reato, abbia subito altre volte condanne penali, o per scoprire

(1) « De même qu'un individu a un état civil, il a un état criminel. « Or, une procédure est organisée pour la rectification des actes de l'état civil. Pourquoi n'organiserait-on pas une procédure analogue pour la rectification des actes de l'état criminel? » APPLETON, op. cit., cap. ix, pag. 113.

d'onde venga, come abbia nome, e quale sia la vita anteatta di lui.

Non è gran tempo che in Francia si istrui processo per duplice assassinio a carico di un individuo che si qualificò per Michele Campi. Da varii indizi si poté argomentare che non fosse quello il vero nome dell'autore dell'atroce misfatto.

Ma, per quante indagini furono fatte, non si poté scoprire la verità, ed il sedicente Campi fu condannato al patibolo e subì la pena, senza che la giustizia avesse potuto con certezza saperne il vero nome, la patria ed i precedenti penali.

Se costui, anzichè di un reato passibile della pena di morte, si fosse reso colpevole di un reato meno grave, egli è chiaro che, finita l'espiazione della pena, avrebbe potuto recarsi altrove, a compiere nuovi misfatti, senza che l'autorità pubblica gli potesse contestare i precedenti addebiti, giacchè egli non avrebbe avuto certamente l'ingenuità di qualificarsi coll'identico nome e cognome, sotto il quale avea subita ed espiata un'altra condanna (1).

Essendo pur troppo frequenti codesti esempi, specialmente nei grandi centri di popolazione, gli uffici di polizia, prima in Londra, e poi in Parigi, escogitarono il rimedio di conservare la fotografia dei delinquenti.

Questo mezzo però divenne ben presto inefficace. Quando in un ufficio si conservano più migliaia di fotografie, le ricerche sono necessariamente, non dico difficili, ma impossibili. Ed all'inconveniente di dover esaminare un numero strabocchevole di fotografie, è da aggiungere l'altro che il delinquente, il quale sappia di essere stato fotografato, ha un mezzo semplicissimo per non farsi riconoscere dagli agenti che possiedono la fotografia di lui, ed è di alterare la forma della barba o di mutare l'acconciatura dei capelli, o di procurarsi magari qualche cicatrice nel viso. Anche all'occhio più esperto non è possibile di ravvisare, osservando la fotografia di una

(1) Il BERTILLON dice che egli poté constatare esservi stati, in meno di tre anni. 873 detenuti nelle carceri di Parigi, i quali assunsero un falso nome.

A proposito del Campi, arrestato il 10 agosto 1883 e giustiziato nel 30 aprile dell'anno seguente, un egregio funzionario (il signor Luigi PUIBARAUD, ispettore generale dei servizi amministrativi al Ministero dell'interno) richiestone privatamente, rispose che non fu possibile conoscerne le vere generalità, perchè « malheureusement le service d'identification anthropométrique n'existait pas à cette époque. »

persona che abbia l'intera barba, l'individuo stesso il quale si presenti poi con la barba rasata, o con i soli baffi, o in altro modo travisato.

Ed oltre la difficoltà di dover esaminare un ingente numero di fotografie, oltre alla difficoltà che il colpevole, che si vuole identificare, non conserva più l'abituale acconciatura dei capelli o della barba, vi sono anche altri ostacoli da superare.

Una volta che i delinquenti sanno che si vuole conservare la loro fotografia, per poterli facilmente riconoscere in caso di recidiva, essi eludono in mille modi lo scopo che l'autorità si propone. Si sforzano ora di torcere lievemente l'occhio o la bocca; ora di prendere un atteggiamento insolito nell'atto che si esegue la fotografia. Ed è risaputo che è cosa ben difficile, il riprodurre a mezzo della fotografia l'espressione vera ed abituale della fisionomia di un individuo, se costui non si presta a mantenere immobili ed inalterati i muscoli della faccia (1).

§ 3. — Questo complesso di gravi difficoltà fece escogitare al BERTILLON, che dirigeva presso la Prefettura di Parigi il servizio della identificazione personale dei prevenuti, un sistema, per quanto ingegnoso, altrettanto semplice. Egli, dopo avere studiato il metodo migliore per eseguire la fotografia dei delinquenti, e per evitare le difficoltà che si oppongono ad ottenere la riproduzione esatta della fisionomia ed a rendere riconoscibile una persona, nonostante i

(1) Il sistema delle fotografie dei delinquenti si è dimostrato così in Francia che in Inghilterra poco utile ai fini della giustizia. Il BERTILLON, nella conferenza tenuta il 22 novembre 1887 al Congresso penitenziario in Roma, fece rilevare che nell'ufficio di polizia a Parigi, in soli dieci anni, si erano accumulate 100,000 fotografie di delinquenti. E giustamente notava che non era possibile di esaminare in ogni rincontro cotesto sterminato numero di ritratti di persone pregiudicate. In Inghilterra, secondo che leggesi nel giornale il *Temps* del 13 agosto 1887, il riconoscimento del condannato a mezzo delle fotografie non ha fatto migliore prova. Arrestato da una guardia di città, fu condotto davanti al magistrato come più volte recidivo, un tale che la guardia asseriva chiamarsi William, il quale aveva precisamente i connotati della fotografia che con tal nome si conservava nell'ufficio di polizia. L'arrestato negava formalmente di essere il preteso William e diceva di chiamarsi Jones, ma nessuno gli prestava fede. Però nel giorno del dibattimento riuscì all'avvocato del giudicabile di presentare come testimone, senza precedente avviso, il vero William, ed allora i giudici ed anche la guardia dovettero riconoscere che la fotografia corrispondeva ben più precisamente all'individuo che si presentava come testimone anzichè all'arrestato a cui si pretendeva attribuire la personalità del William. Questo notevole incidente è ricordato anche nel *Bulletin de la Société générale des prisons* del detto anno a pag. 869.

possibili travisamenti, pensò che un efficace sussidio alla identificazione personale potesse essere fornito dal prendere nota dei principali contrassegni antropometrici (1).

Come ogni individuo ha una fisionomia sua propria, ha pur anche speciali e determinate misure caratteristiche, nell'altezza della persona, nella lunghezza ed altezza della testa, nella lunghezza del dito medio, nella estensione massima delle braccia stese in croce, nella lunghezza dei piedi, e via dicendo. Ora, movendo da questo dato innegabile, che le anzidette misure siano assolutamente differenti per ciascuna persona, e che, quando pure una sola di esse si possa trovare identica in due individui, è però difficile, ed anzi impossibile, che tutte simultaneamente si riscontrino in due persone diverse, egli è chiaro che, quando si possano avere i contrassegni antropometrici di taluno, si ha senza dubbio un mezzo sicuro per stabilirne la identità personale.

Quindi nel caso che un individuo, arrestato per un reato, rifiuti di dare le proprie generalità, non è mestieri di ricorrere a testimonianze per identificarne la persona. Basta avere i contrassegni antropometrici per riscontrare se egli abbia commesso altri reati e subito precedenti condanne.

Accanto adunque alla indicazione della condanna, la quale si annota nei cartellini del casellario al nome di ciascun condannato, converrebbe riportare i connotati o contrassegni antropometrici del condannato stesso. Sarebbe questo un utile e necessario complemento dell'istituto del casellario, e varrebbe a far conseguire un duplice effetto: in primo luogo non occorrerebbero lunghe e difficili indagini per scagionare un uomo onesto dai possibili addebiti che

(1) Veggasi la monografia *Identification Anthropométrique*. Melun, 1885; la conferenza tenuta dal BERTILLOX al Congresso penitenziario di Roma, che è riportata nel *Bulletin de la Société générale des prisons*, anno 1887, pag. 272, nonchè la monografia: *La Photographie judiciaire*, Paris, 1890, ed il volume: *Instructions signalétiques*, pubblicato dagli editori Gauthier-Villars et fils, Parigi, 1891.

Il comm. M. BELTRANI-SCALIA osserva (a pag. CIII della relazione presentata al ministro dell'interno nel gennaio del 1891 sul nuovo ordinamento carcerario) che, prima del BERTILLOX, un italiano dimorante a Londra, GIUSEPPE BONOMI, pubblicò nel 1872 un *Project of an instrument for the identification of persons*, ecc., e che quindi il metodo delle misure antropometriche non fu inventato dal BERTILLOX. Credo di dovere ricordare la osservazione dell'egregio comm. BELTRANI-SCALIA per non defraudare l'italiano BONOMI del merito della priorità nella invenzione, pure riconoscendo che il sistema delle misure antropometriche fu applicato in Francia, per la prima volta, ad iniziativa e per opera del BERTILLOX.

egli trovasse notati nel casellario a sua insaputa; giacchè se un colpevole ha assunto falsamente il nome di un onestuomo, costui avrà un mezzo facile per dimostrare che la condanna non può riguardarlo. Infatti se il vero colpevole ha potuto assumere il nome di una persona onesta, non ha potuto però certamente riuscire a far notare nel cartellino i contrassegni antropometrici della persona di cui ha assunto il nome. E quando la condanna risulta preferita a carico di uno, che abbia contrassegni ben diversi da colui che richiede il proprio certificato penale, è chiaro che essa deve riferirsi ad un'altra persona.

In secondo luogo, nel caso che un colpevole persista nel celare il suo vero nome, siccome non potrebbe ugualmente celare i propri connotati, non riuscirebbe difficile di scoprire se egli ha avuti precedenti addebiti penali, una volta che di ogni condannato si conservino registrati in apposito casellario i contrassegni antropometrici. Come oggi, sapendo il nome di una persona, si possono ricercare nel casellario i suoi addebiti penali, si potrebbe in prosieguo, se anche il nome non fosse conosciuto, ricercare gli addebiti con la sola guida dei contrassegni antropometrici, e scoprire così non soltanto le condanne che quello stesso individuo ha potuto riportare, ma eziandio il nome sotto il quale egli venne giudicato e condannato.

§ 4. — Nè si creda che la importanza, ed anzi la necessità, di far risultare, negli atti giudiziari penali, i segni che possono valere ad identificare il colpevole, sia sfuggita ai giuristi ed ai legislatori, e sia stata per la prima volta in questi ultimi anni escogitata dal BERTILLON con i suoi studi sulla identificazione a mezzo delle misure antropometriche.

Senza ricordare le disposizioni a tal riguardo sancite in parecchi antichi statuti dei comuni italiani, e nelle prammatiche pubblicate nelle provincie napoletane, basta riscontrare i codici di procedura penale promulgati nella prima metà di questo secolo nei diversi Stati in cui allora era divisa la penisola nostra, e riscontrare anche il codice che vige tra noi ormai da un trentennio, per convincersi che su questo punto portarono sempre la loro attenzione i legislatori.

L'articolo 231 del codice di procedura penale del 26 novembre 1865, dopo avere stabilite le particolareggiate indicazioni che deb-

bono chiedersi a ciascun imputato, circa il nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, eccetera, contiene il seguente testuale precetto:

« Questo interrogatorio sarà preceduto dalla descrizione della persona con indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere. »

Ed in relazione a tale precetto leggesi nell'articolo 1 del regolamento sulla istituzione del casellario giudiziale, che il cartellino, oltre le indicazioni del nome, cognome e soprannome del condannato, del nome dei genitori, del luogo e della data della nascita, del suo stato civile (cioè se celibe, maritato o vedovo), del luogo del domicilio e della professione che esercita, deve contenere: *i connotati e segni principali della persona*. I quali connotati, poi, secondo il modulo annesso al detto regolamento, sono i seguenti: Statura - Capelli - Occhi - Naso - Colorito - Segni particolari.

Purtroppo, in pratica, suole avvenire che il voto della legge non sia esattamente eseguito. Le annotazioni, che ho ricordato, o non si fanno, o si fanno senza la cura, l'accorgimento e lo studio che esse richiedono.

A mo' d'esempio si trascura di segnare la precisa statura del condannato, o la si indica con l'espressione generica di alta, bassa, media, o regolare, il che non può certamente valere, in caso di contestazione, a far identificare la persona. Ora, se sono stati escogitati ai giorni nostri metodi più precisi e perfetti per stabilire l'esatta statura di un uomo; se v'è modo di riprodurre a mezzo della fotografia la fisionomia di lui, e se, meglio che con imperfette e vaghe descrizioni dei connotati, si possono avere da apposite misure eseguite con strumenti di precisione quei « contrassegni particolari che possono far distinguere una persona » giusta il precetto ed il voto della nostra legge, io ritengo essere non solo opportuno, ma necessario, di ricorrere ai nuovi sussidi che la scienza ci appresta, e che è stretto dovere di coloro che sono chiamati ad eseguire le vigenti disposizioni, di procurarne la migliore, più esatta, e più scrupolosa osservanza.

Quindi se con opportune raccomandazioni si insistesse per la esecuzione precisa di ciò che la legge dispone circa il casellario, e se, seguendo l'esempio della Francia, si adottasse anche il sistema di prendere speciali annotazioni delle misure antropometriche di un

condannato, senza dubbio si otterrebbe in questo ramo importante di pubblico servizio un più perfetto e regolare funzionamento, con indiscutibile vantaggio dell'amministrazione della giustizia e degli interessi dei cittadini.

§ 5. — Persuaso della grande utilità di un casellario ben ordinato, un giovane magistrato (1) prese, or non ha guari, a studiare con molto amore la questione, ed a ricercare se ed in qual modo potesse fra noi essere adottato il sistema escogitato dal BERTILLON.

Egli osservò anzitutto che del sussidio delle misure il BERTILLON si serve per rintracciare facilmente la fotografia del condannato. Ora se con le sei misure suggerite dal BERTILLON è facile di rintracciare la fotografia, aumentando il numero delle misure potrebbesi rendere facile di rintracciare la persona del condannato, anche senza averne la fotografia. E, movendo da questo concetto, egli ideò e fece costruire un antropometro col quale si possono ottenere sollecitamente e con la massima precisione tutte le misure necessarie ad identificare una persona.

Dello strumento escogitato, e del sistema di misurazione proposto dall'ANFOSSO, so che alcuni anni or sono il Ministero dell'interno ebbe ad occuparsi, e che furono anche iniziati degli studi allo scopo di vedere in qual modo potesse quel sistema praticamente attuarsi.

Però non mi consta che gli studi siano stati continuati, e temo che non si sia più pensato all'attuazione di quel metodo. Se così fosse, non sarebbe inutile il ricordo che ne ho fatto, e parmi che la questione meriti d'esser presa in esame ora che la Commissione di statistica porta la sua attenzione sull'importante problema dell'accertamento dei precedenti penali dei condannati (2).

(1) ANFOSSO LUIGI, pretore - *La lotta contro i delinquenti*, Borgo San Dalmazzo, 1892.

(2) Non credo inopportuno di ricordare che, anche sotto l'aspetto esclusivamente statistico, si potrebbero avere, da un casellario bene ordinato, elementi importantissimi per lo studio del grave e complicato problema della criminalità.

Il BONNEVILLE, quando ne propose e propugnò l'attuazione, fece rilevare: che raccogliendo nella cancelleria del circondario di nascita tutte le notizie delle condanne subite dai cittadini oriundi del circondario, si potrebbe avere il modo di constatare con esattezza il contingente che ciascun circondario dà ogni anno al bilancio della criminalità. E quell'egregio scrittore con molto acume osservava: « C'est assez dire qu'une telle série de

So che non sono poche nè lievi le difficoltà da superare per la attuazione pratica delle misure antropometriche; che oltre alla spesa per i necessari strumenti, occorrerebbe di provvedere ad un personale capace ed adatto a raccogliere con esattezza le misure che si richiedono, e che innanzi tutto bisognerebbe studiare e stabilire in quali casi si possano e debbano richiedere i connotati antropometrici e se sia indispensabile, come pare, un solo casellario centrale. Nè ciò basta; dovrebbe formare oggetto di studio anche un'altra importante questione sollevata dal consigliere L. COMPAGNONE, il quale propugnando il sistema delle misure antropometriche per la identificazione dei condannati, in una monografia pubblicata nel 1888 (1), faceva notare che, col metodo del BERTILLON, si ottiene senza dubbio che chi ebbe a riportare una prima condanna, non possa in prosieguo mentire le proprie generalità e celare i suoi precedenti penali; ma non si evita che un furfante assuma un falso nome la prima volta che è processato, nè si evita la difficoltà di scoprire il luogo di nascita di un imputato, qualora questi si ostini a celarlo.

Il COMPAGNONE quindi propose di notare accanto all'atto di nascita di ciascun individuo i contrassegni antropometrici di lui, e vorrebbe che la misura e l'annotazione si facesse all'età adulta, e propriamente in occasione della chiamata dei cittadini alla leva. Con tale sistema si verrebbe, tra gli altri vantaggi, a conseguire anche quello di non dovere necessariamente istituire un solo casellario centrale, in cui non possono certamente, a capo di qualche anno, essere pronte e facili le ricerche, per la ragione che in ogni categoria si dovranno necessariamente trovare parecchie migliaia di cartellini.

documents statistiques, qui, jusqu'à ce jour, ont manqué à la science pénale, offrirait la plus féconde, la plus intéressante matière d'observations aux travaux des législateurs et des publicistes! »

Sono già trent'anni da che il BONNEVILLE scriveva queste parole, e non si è pensato ancora a fare cotesto studio statistico. Non conosco infatti nessun lavoro che abbia raccolte le risultanze del casellario per dedurne lo stato della criminalità in un determinato circondario, eppure nella mia pratica forense ho dovuto spesso constatare che talune categorie di reati non erano da ascrivere ai cittadini del luogo ove avvenivano, e dove per conseguenza figuravano nella statistica penale, ma bensì alla popolazione nomade od avventizia che si soleva ivi recare abitualmente per ragione di lavoro o per altri motivi. Da cotesto studio potrebbero aversi rivelazioni, delle quali non è possibile prevedere la portata e l'importanza!

(1) COMPAGNONE. *Il casellario giudiziale e il metodo BERTILLON per accertare l'identità dei recidivi.*

Se mi dovessi occupare ampiamente della questione, e trattare qui *ex professo* del metodo delle misure antropometriche, non esiterei a dire le ragioni per le quali, a parer mio, dovrebbe preferirsi un solo casellario centrale, limitandone però l'applicazione soltanto a determinati individui e per speciali categorie di reati (1).

Ma non è questo il luogo di fare tale disputa. Ho voluto accennare i principali argomenti e le difficoltà che si presentano, per indicare i punti più salienti che occorrerebbe di esaminare e le questioni che importerebbe di risolvere per l'attuazione pratica del nuovo sistema.

Però, quali che siano gli ostacoli da superare, resta sempre, come cosa evidente ed indiscutibile, che sussidio utile, ed anzi necessario, del sistema del casellario giudiziale, sarebbe la indicazione dei contrassegni antropometrici della persona a cui le annotazioni del casellario si riferiscono (2).

§ 6. — Riassumendo le mie osservazioni intorno al primo punto della questione, che ho preso ad esaminare, cioè che abbiano sempre a risultare, dal certificato penale a carico di un individuo, tutti i suoi precedenti penali, posso concludere:

a) che, qualora siano esattamente osservate le disposizioni in vigore, non è possibile che non risultino dal certificato del ca-

(1) Poichè coloro che ricorrono al sotterfugio di mentire le loro generalità sono i delinquenti abituali ed i più pericolosi, potrebbe bastare, almeno in via di esperimento, di richiedere l'annotazione dei contrassegni antropometrici nei cartellini per condanne non inferiori a cinque anni di reclusione, e per quelle anche a pene minori quando si riferiscano a reati di furti sulla persona, truffe ed appropriazioni indebite, o a reati commessi da persone già precedentemente condannate o sottoposte alla vigilanza speciale.

E piacemi di notare che un casellario speciale per alcuni determinati reati, o per determinate categorie di persone, sarebbe senza dubbio di grande utilità. Nel Belgio, con circolare del benemerito ministro LE JENNE, in data del 20 gennaio 1893, fu istituito un casellario centrale speciale *della mendicizia e del vagabondaggio*.

(2) Mentre la presente relazione trovavasi in corso di stampa, venni a conoscere che un nuovo antropometro era stato recentemente costruito sotto la direzione dell'egregio professor SERGI, il quale ha cortesemente consentito che lo esaminassi.

Con il metodo, escogitato dal SERGI, occorrerebbero poche misure, molto semplici e molto facili a raccogliere; quindi ho potuto convincermi che meriterebbe d'essere a preferenza adottato. Costoto nuovo antropometro, che il SERGI si propone di presentare al Congresso penitenziario di Parigi nel prossimo mese di giugno, incontrerà certamente l'approvazione di tutte le persone competenti.

sellario i precedenti addebiti penali, tranne che sia avvenuto un errore nel distribuire e classificare i cartellini, o una dolosa sottrazione di tutti o di qualcuno di essi, ovvero che siasi verificato il caso, non difficile oggi ad accadere, che un imputato abbia assunte nell'interrogatorio false generalità;

b) che, ad ovviare all'inconveniente di un possibile errore o di una sottrazione, il rimedio da adottare è di prescrivere che, prima di collocare un cartellino nel casellario, si debba accertare se la persona, alla quale il cartellino si riferisce, figuri nei registri dello stato civile dei comuni compresi nel perimetro del tribunale; e di richiamare inoltre le autorità, a cui spetta la vigilanza sulla tenuta del casellario, alla rigorosa osservanza delle disposizioni in vigore;

c) che ad ovviare all'inconveniente della falsa indicazione delle generalità, ed a rendere agli imputati, se non del tutto impossibile, almeno difficile lo assumere un falso nome, converrebbe prescrivere che, nell'interrogatorio degli imputati, si dovesse anzitutto accertare la identità personale di essi, sia con testimoni, sia con documenti; ed intanto, prima ancora che si stabiliscano nuove disposizioni procedurali, sarebbe opportuna una più rigorosa ed efficace repressione della falsa dichiarazione in giudizio delle proprie generalità personali, ed una più scrupolosa osservanza da parte dei giudici e dei cancellieri delle disposizioni contenute nel primo capoverso dell'articolo 231 del codice di procedura penale e nell'articolo 1° del regolamento sul casellario;

d) che da ultimo, come necessario complemento delle annotazioni nel casellario, converrebbe prescrivere la indicazione dei contrassegni antropometrici della persona alla quale le annotazioni si riferiscono, e che a tal uopo dovrebbe studiarsi quale sia il metodo da preferire per l'accertamento di queste misure e contrassegni, e per quali categorie d'imputati o di condannati convenga più specialmente richiedere l'applicazione di questo metodo di misure.

PARTE SECONDA.

Genesi del casellario ed ordinamento attuale — Notizie da iscriversi — Pubblicità e perpetuità delle iscrizioni.

Esaminiamo ora il secondo punto della questione, vale a dire con quali norme debbano essere fatte le iscrizioni; a quale limite di tempo debbano essere sottoposte; e se delle annotazioni contenute nel casellario si possa e debba dare notizia a chiunque ne faccia domanda.

CAP. I.

Genesi del casellario ed ordinamento attuale.

§ 1. — Per il regolare andamento della giustizia penale è indispensabile la tenuta di registri destinati all'annotazione dei reati per i quali si procede, e dei nomi di coloro che sono chiamati a risponderne.

Questa necessità fu riconosciuta fin da tempi antichissimi. In Roma esistevano cotali registri; come si desume dalle frasi che troviamo adoperate dai giureconsulti: *nomen deferre*, per dar querela, e *nomen rei recipere* per ricevere l'accusa; e, come rilevasi chiaramente dalla espressione adoperata da Cicerone nell'orazione *pro CLUENTIO*: *Haerebat in tabulis publicis reus et accusator* (1).

Dell'esistenza dei registri stessi nei tempi posteriori, tra le molte prove che potrei addurre, mi limito a ricordare una Prammatica pubblicata nel regno di Napoli nel 1519, riportata a pag. 129 del volume X della raccolta fattane dal Giustiniani, nella quale prammatica leggesi la seguente disposizione: « Che i mastri d'atti fiscali tutte le querele che piglieranno di per di, siccome occorrono, le debbono notare in libro legato e non in foglio. »

(1) Il SIGONIO (*de iudic.* II, 10) scrive: « ubi vero nomen ejus (rei) hoc modo detulerat (accusator), postulabat ut reciperetur, id est *ut in tabulis inter reos referetur* ». Ed il WALTER (*Storia del Dir. di R.*, lib. V, cap. 8, traduz. ital., Torino 1852), scrive: « la causa era quindi riportata col nome dell'accusatore e dell'accusato *nel registro* del tribunale, lo che si chiama *mava nomen rei recipere* ».

Nella formazione dei nuovi codici, al principio del nostro secolo, non si omise di provvedere alla regolare tenuta dei registri penali, e fu disciplinato il modo col quale dovesse annotarvisi il corso e l'esito delle processure, per poterne poi desumere la biografia giudiziaria dei delinquenti (1).

§ 2. — Però il sistema dei registri penali non riesci perfetto e rispondente allo scopo cui doveva servire. Come ho già più innanzi accennato, per potere desumere dai registri i precedenti penali di un individuo, occorreva indagare anzitutto dove avesse costui passato gli anni di sua vita, giacchè se fosse stato alternativamente in parecchi luoghi, non sarebbe bastato consultare i registri del luogo dell'ultima sua dimora o quelli dell'abituale domicilio per accertare se avesse o pur no menato vita incensurata ed onesta.

Per ovviare a questa difficoltà un illustre magistrato francese, il BONNEVILLE, escogitò e propose pel primo il metodo di riunire e far conservare, nel luogo di nascita dell'imputato, le notizie relative ai procedimenti ed alle condanne subite; e, per rendere più pronte e più facili le ricerche di tali notizie, ricorse all'espedito di non farle iscrivere successivamente in apposito registro, ma di annotarle in tanti separati cartellini mobili, disposti in ordine rigorosamente alfabetico.

L'idea del BONNEVILLE parve d'indiscutibile utilità al guardasigilli ROUHER, il quale non esitò ad attuarla, e fu così che col 1° gennaio del 1851 cominciò a funzionare in Francia *le casier judiciaire*, ossia il sistema di avere, presso il tribunale del luogo di nascita di ciascun incolpato, un indice a cartellini mobili, nei quali sono riprodotte le notizie delle imputazioni e delle condanne.

§ 3. — Il metodo, adottato in Francia nel 1851, fu successivamente accolto in parecchi altri Stati di Europa; nel Portogallo, in virtù di un decreto del 24 agosto 1863; nell'Italia, in virtù di un

(1) « Il faut, disse Napoleone il Grande, en vue de la sécurité publique « et de la répression, que le gouvernement ait toujours à sa disposition la « biographie judiciaire de tous les malfaiteurs ».

Veggasi l'articolo 600 del *Cod. d'istr. crim. francese*, del 16 dicembre 1808, e l'articolo 609 del *Cod. di proc. pen. napoletano*, del 26 marzo 1819.

decreto del 6 dicembre 1865; nella Germania, in virtù di una deliberazione del Consiglio federale del 16 giugno 1882; e nel Belgio, in virtù di una circolare del Ministro di grazia e giustizia del 31 dicembre 1888.

Il sistema del casellario non è stato per anco introdotto in Russia, in Inghilterra, in Ispagna, nella Svezia, in Austria, in Olanda (1), nè in taluni cantoni della Svizzera (2).

Però non si creda che l'accertamento degli antecedenti penali, dove non fu accolto l'istituto del casellario, sia facile e piano. Se si eccettua l'Austria, dove è stabilito che i tribunali che pronunciano una condanna debbono inviare una copia della sentenza al luogo di nascita o di domicilio del condannato; la Russia, dove vige il sistema di pubblicare ogni trimestre un bollettino delle condanne penali; e la Svezia, dove si trasmettono ai pastori delle parrocchie le notizie e le informazioni giudiziarie riguardanti le persone nate in quell'ambito; negli altri paesi è molto imperfetto il metodo di raccogliere le notizie sulla precedente condotta dei prevenuti, e molto difficile di conoscerla esattamente.

In Ungheria non si ritiene la recidiva a carico di un incolpato, se non dietro confessione di lui; e lo stesso sistema vige nella Grecia.

Nella Spagna le notizie sui precedenti penali sono fornite dagli uffici di polizia, e così presso a poco avviene pure in Danimarca, dove l'autorità di polizia trasmette ai tribunali le notizie delle condanne, perchè siano registrate negli antecedenti giudiziari degli incolpati (3).

Indubitatamente adunque è da ritenere provvido e lodevole e, sotto ogni aspetto, come il migliore dei sistemi finora escogitati,

(1) Nella legislazione olandese non vi è l'istituzione del casellario nè qualche cosa di simile; ma, ciò si spiega principalmente per la importanza molto relativa che colà si attribuisce alla recidiva, essendosi seguito il sistema di tenerne conto soltanto in casi speciali, tassativamente indicati dalla legge. Però anche in Olanda, forse non si indugerà ad accogliere l'istituzione del casellario, la quale ha avuto fra gli altri propugnatori il professore all'Università di Leida von der Hoeven, che in un pregevole scritto ha insistito per farla adottare, quale oggi trovasi in Francia, perfezionata col metodo BERTILLON. (V. *Tijdschrift voor Strafvucht*, V, 1, pag. 121 a 270).

(2) Veggansi gli appunti di legislazione comparata nel *Repertorio di diritto* pubblicato a Parigi nel 1892 sotto la direzione di Ed. FUZIER-HERMAN.

(3) V. *Pandectes françaises* publiées sous la direction de M. RIVIÈRE, Paris, 1892.

quello di accertare i precedenti penali dei prevenuti, a mezzo del casellario giudiziale (1). E mi piace di notare che nel riconoscere la utilità di questo istituto, che vige ormai da un trentennio in Italia, noi non ci lasciammo avanzare che soltanto dal Portogallo, e precedemmo invece di alcuni lustri la Germania ed il Belgio.

§ 4. — Ma è facile di comprendere che, come ogni istituzione umana, anche questa del casellario giudiziale non è nata perfetta e scevra da inconvenienti, e l'esperienza, ormai non breve, che di essa è stata fatta, può insegnarci su quali punti occorre ormai di portare un più maturo esame, ed in qual parte convenga modificarla o perfezionarla.

Mi sia lecito di ricordare che, a proposito delle annotazioni delle ordinanze di *non luogo* nel casellario giudiziale, fin dal 1883 ebbi occasione di fare la seguente osservazione:

« Quando colla istruzione giudiziaria si è posto in chiaro che il reato fu veramente commesso, ma che altri e non l'imputato ne fu autore, il processo deve essere chiuso con ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, giacchè, ai termini dell'articolo 250 del codice di procedura penale, nella sede istruttoria, quando il reato sussiste e quando l'azione penale non è prescritta nè altrimenti estinta, non vi può essere altra formola per prosciogliere l'imputato, se non quella di non farsi luogo a procedimento, per non essere risultati sufficienti indizi di reità....

« Codesta dichiarazione, la quale costituisce certamente una lodevole garanzia nel caso che l'imputazione non manchi di fondamento e nel caso che non si rinvii l'imputato a giudizio, solo perchè non si riesci a raccogliere prove più positive e più concludenti a suo carico, diventa invece di manifesto danno, ed oserei dire ingiusta, a riguardo di chi ebbe un addebito del tutto infondato ed insussistente. Costui sfugge, lo comprendo, ad ogni ulteriore molestia, non ha che temere dalla giustizia, anzi ha da lodarsene, perchè l'istruzione pose subito in chiaro l'innocenza di lui; ma egli dovrà non pertanto avere, al pari dello scaltro malfattore, che seppe circondarsi di

(1) Nei Congressi penitenziarii internazionali tenuti, nel 1872 a Londra, nel 1878 a Stoccolma, nel 1885 a Roma, e nel 1890 a Pietroburgo, fu discussa la questione del casellario, e fu sempre adottato avviso favorevole a questo sistema di accertamento dei precedenti penali.

ombra e di mistero e sfuggire così allo sperimento di un pubblico giudizio, una macchia al suo nome ed un addebito nel certificato penale » (1).

Occupandomi poi dello stesso tema del casellario, nel successivo anno, feci rilevare quali inconvenienti derivassero dal sistema di non iscrivere al casellario gli addebiti per i quali era intervenuta dichiarazione di prescrizione dell'azione penale, mentre vi si iscrivono le dichiarazioni di *non luogo* per insufficienza d'indizi (2).

E nella stessa occasione ebbi cura di notare quale ingiusta disparità di trattamento sorga dalle disposizioni, ora in vigore, per le quali è negato a chi espìo la condanna, ciò che pure si accorda a chi riesci a fare prescrivere l'azione penale contro di lui intentata.

« Il cartellino del casellario non deve mai farsi quando in seguito ad un pubblico giudizio fu emesso pronunziato di *non luogo* a procedimento. Qualunque sia il motivo dell'assoluzione o della di-

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere*, letta nell'assemblea generale del 5 gennaio 1883.

(2) Ecco un esempio che addussi nel discorso inaugurale dell'anno giuridico, letto il 5 gennaio 1884:

« In un comune avvenne una clamorosa rissa, a cui presero parte molte « persone, ma, come avviene in simili casi, fu difficile constatarne i nomi, e « solo per tredici prevenuti si poterono raccogliere prove sufficienti e rin- « viarli al pubblico giudizio.

« L'istruzione condotta con molto acume ed accorgimento, dovette « essere necessariamente lunga, perchè si trattò di esaminare moltissimi testi- « moni. Però dopo pochi mesi si riuscì a compiere il processo e mandare gli « atti alla Sezione di accusa. Questa per esaminare la non lieve mole degli « atti processuali ebbe bisogno di tempo e di studio, e dopo accurata e co- « scienziosa analisi giudicò che le prove erano evidenti circa la colpevolezza « degli imputati, ma che però poteano competere loro i benefici della provo- « cazione e delle attenuanti e li inviò al giudizio correzionale.

« Il Tribunale in seguito al dibattimento si convinse che per due impu- « tati non vi erano prove sufficienti e li assolse, per uno osservò che fosse il « *meno compromesso* e lo condannò a sole lire 10 di ammenda; agli altri « imputati inflisse un mese di carcere per ciascuno. Per compiere questo « lungo e faticoso cammino il procedimento non potè impiegare meno di « dieci mesi. Intanto i condannati al carcere produssero appello, e prima che « la causa fosse discussa, suonò l'ultima ora del dodicesimo mese. Quando « la Corte esaminò l'appello, poichè le prove erano irrefragabili, giudicò che « non fosse il caso di ripetere il dibattimento, o di elevare dubbii circa la « colpevolezza degli appellanti; però ridusse la condanna a cinque giorni di « arresti. E riducendo la condanna a pene di polizia dichiarò prescritta « l'azione penale.

« Per quei dieci imputati adunque, dimostrati e ritenuti colpevoli, il « processo finì in una holla di sapone. Ed intanto l'imputato, dichiarato « *meno compromesso*, che non potè appellare, fu l'*unico* che in definitivo « dovette espiare la pena, pagare le spese, e rimanere con una *condanna a « suo carico nel casellario!* »

chiarazione di *non luogo*, l'imputato ha il diritto di restare immune da ogni addebito....

« Però accettando questa teoria, io dissi, è degna del più serio esame la questione della perpetuità degli addebiti giudiziari, e la lacuna che esiste nelle nostre leggi, per non essersi provveduto ad una specie di riabilitazione, che la coscienza pubblica insistentemente e, non a torto, reclama.

« Se un cittadino ebbe a riportare una lievissima condanna, non basta la espiazione; non basta che per una lunga serie di anni abbia menato vita morigerata ed onesta; non basta che abbia serbato condotta incensurabile; egli dovrà avere perpetuamente una macchia sul suo certificato penale....

« Comprendo che l'addebito sul casellario non porta conseguenze, perocchè se una qualunque incapacità derivasse da quella condanna, vi è l'articolo 847 del codice di procedura penale che dà il mezzo al condannato di ottenere la riabilitazione.

« Ma non basta ad un uomo di onore la considerazione che l'addebito non porti sèco incapacità alcuna, e che non produca dannose conseguenze giuridiche. È una ingiustificabile durezza negare a costui la legittima soddisfazione di potere, con un mezzo secolo di vita intemerata, cancellare ogni memoria di un fallo, che forse commise in un momento di fatale aberrazione e negli anni della sua prima giovinezza » (1).

Dai rilievi da me fatti, e dai voti che espressi nelle su ricordate circostanze si possono desumere, se io non erro, alcuni dei principali inconvenienti dell'istituto del casellario, e le più urgenti riforme che sarebbe ormai tempo di veder attuate.

§ 5. — Stabilito il sistema di prendere nota degli antecedenti penali di ciascun imputato mediante la iscrizione nel casellario, se ne è dedotta in pratica la conseguenza di estrarre dal casellario stesso le così dette *fedine penali*, e si suole quindi trascrivere negli attestati di penalità, rilasciati dalle cancellerie dei tribunali, tutto ciò che i *cartellini* contengono.

Questa usanza ha dato giustamente luogo ad acerbe censure ;

(1) *Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere*, letta all'assemblea generale del 5 gennaio 1884.

ed in Francia, da qualche anno a questa parte, una eletta schiera di giuristi ha preso a studiare con grande cura l'importante questione.

Quando nel 1885 fu discusso innanzi a quell'assemblea legislativa il progetto di legge per prevenire la recidiva, un membro di quell'alto consesso fece notare che « il casellario ha non poco contribuito ad ingrossare il numero degli oziosi e dei vagabondi; giacchè parecchi non trovano più lavoro e sono cacciati dalle officine sol perchè non possono esibire una fedina penale senza macchia » (1).

Nella seduta del 29 giugno 1886 si occupò dello stesso argomento il deputato DELATRE, il quale non esitò a definire il casellario un *marchio perpetuo*. Ed il guardasigilli DEMÔLE, non potendo riconoscere la importanza della questione, si affrettò a rispondere che avrebbe presentato una legge per definire « quali condanne dovessero figurare nei certificati penali, ed a quali persone potesse essere concesso di prendere notizia delle risultanze del casellario » (2).

§ 6. — Due punti adunque si delinearono nettamente, come meritevoli di esame: la pubblicità e la perpetuità delle annotazioni nel casellario; e questi due punti hanno poi formato oggetto di studio per tutti coloro che in prosieguo si sono occupati di codesto argomento.

La *Société générale des prisons*, di cui fanno parte eminenti scrittori, esaminò profondamente la questione (3), la quale poi, ad occasione del libro pubblicato dal THEREAU sul casellario, venne discussa anche in seno all'*Académie des sciences morales et politiques* (4).

Il concetto di una riforma di quest'istituto andò in seguito guadagnando sempre più terreno.

I deputati CHICHÉ, AIMEL, JOUDE e LAUR presentarono alla Camera nella seduta del 23 giugno 1890 un disegno di legge col quale, rilevando che l'iscrizione perpetua delle condanne nel casellario

(1) Discorso del deputato FREPPEL nella seduta nel 9 maggio 1885.

(2) Veggasi I. APPLETON, *La réforme des casiers judiciaires*. Paris, 1893, pag. 18.

(3) Veggasi la discussione del 10 agosto 1886, e la relazione presentata nell'anno successivo dal BONNEVILLE DE MARSANGY, *Bulletin de la Société*, anno XI.

(4) *Compte-rendu des séances et travaux de l'Académie*, 1892, p. 681.

impediva il miglioramento morale dei condannati, proposero un limite di durata di cinque anni per le iscrizioni relative a condanne per delitti e di dieci anni per le iscrizioni relative a condanne per crimini (1).

Contemporaneamente nel Senato M. BÉRENGER, ebbe a notare (2), che il casellario offriva un grande incentivo alle recidive, ed invitò il Guardasigilli a presentare al più presto un progetto di riforma.

Il Ministro, riconoscendo giuste le osservazioni del BÉRENGER, rispose che attendeva il ritorno dei delegati francesi, recatisi al Congresso di Pietroburgo, per poter preparare un progetto che da gran tempo era nei suoi voti.

Nel Congresso di Pietroburgo fu in effetti discussa la questione del casellario, ma, mentre furono deplorati i difetti che questa istituzione presenta ed espresso il voto di una sollecita riforma, in sostanza niuna proposta concreta venne formulata, nè presa alcuna definitiva deliberazione.

Non potendo allora trarre profitto dai lavori del Congresso, il Ministro di grazia e giustizia si affrettò a nominare una Commissione (3), la quale attese alacremente allo studio della questione,

(1) La proposta di legge era così concepita:

Art. 1. Le condanne cesseranno d'essere iscritte sui casellari giudiziari cinque anni dopo l'espiazione della pena per i delitti, e dopo dieci anni per i crimini, purchè durante questo tempo il condannato non sia incorso in una nuova condanna.

Ecco i motivi di questo progetto:

Signori! — L'iscrizione perpetua delle condanne sul casellario giudiziario impedisce la riabilitazione del condannato, infliggendogli per tutta la vita un marchio d'infamia, e chiudendogli la porta delle amministrazioni, degli stabilimenti e degli opifici, ove potrebbe guadagnarsi onestamente da vivere col lavoro.

Noi crediamo essere giusto, umano e vantaggioso, dal punto di vista sociale, che il condannato, il quale ha espiato la pena, possa vedere sparire questa nota d'infamia, dopo decorso un certo numero d'anni di condotta incensurabile.

(2) Seduta del 27 giugno 1890.

(3) La Commissione presieduta dal senatore Cazot, fu composta dei senatori Bérenger e Trarieux; dei deputati Gujot-Dessaigne, Bovier-Lapierre, Leygne; dei consiglieri di Stato Jacquin ed Herbette; di Voisin, consigliere della Corte di cassazione; Dumas, direttore degli affari penali e delle grazie al ministero della giustizia; Lépine, segretario generale alla prefettura di polizia; Leveillé, professore di diritto; Bloch, avvocato generale alla Corte d'appello; Guyot, giudice istruttore al tribunale della Senna; Brégeault sostituto procuratore del Re allo stesso tribunale; ed Ivernès, capo di divisione al ministero della giustizia.

e dopo 18 sedute potè formulare e presentare al Guardasigilli un progetto di riforma che il Ministro, a sua volta, fu sollecito di presentare al Senato nella tornata del 22 ottobre del 1891 (1).

(1) Il progetto della Commissione, accettato dal Ministro, è il seguente :

Art. 1. Il casellario giudiziario istituito presso la cancelleria di ogni tribunale di prima istanza, riceve, per ciò che concerne le persone nate nella circoscrizione del tribunale, dopo averne verificata la identità di corrispondenza nei registri dello stato civile, dei bollettini, che si chiamano *bollettini n. 1*, nei quali si annotano :

1° le condanne in contraddittorio o in contumacia, non impugnate con opposizione, pronunziate per crimine o delitto da qualsiasi magistrato penale;

2° le decisioni pronunziate in applicazione dell'articolo 66 del codice penale;

3° le decisioni disciplinari pronunziate dall'autorità giudiziaria, e quelle che, pronunziate da una autorità amministrativa, producono qualche incapacità;

4° le sentenze dichiarative di fallimento o di liquidazione giudiziale;

5° le decadenze dalla patria podestà;

6° gli ordini d'espulsione emessi contro gli stranieri.

Art. 2. È fatta menzione, sui *bollettini n. 1*, delle grazie, commutazioni o riduzioni di pena; delle decisioni che sospendono l'esecuzione d'una prima condanna; degli ordini di liberazione condizionale e di revoca; delle riabilitazioni e delle sentenze riguardanti la relegazione in conformità dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1885.

Sono eliminati dal casellario giudiziario: i *bollettini n. 1* relativi alle condanne cancellate da una amnistia, alle dichiarazioni di fallimento, di liquidazione giudiziaria o di decadenza dalla patria potestà, in appresso indicate.

Art. 3. Il *bollettino n. 1* deve presentare i connotati antropometrici del condannato, ogni qualvolta siano stati rilevati.

Art. 4. Il casellario giudiziario centrale, istituito presso il ministero della giustizia, riceve i *bollettini n. 1* concernenti le persone nate all'estero, o nelle colonie, o il cui atto di nascita non fu iscritto sui registri dello stato civile.

Art. 5. Il *bollettino n. 2* contiene la riproduzione integrale dei *bollettini n. 1* relativi allo stesso individuo.

Esso è rilasciato ai funzionari del pubblico ministero ed ai giudici d'istruzione.

È parimenti rilasciato alle Amministrazioni pubbliche dello Stato in vista di conferimento di pubblici impieghi, di inchieste disciplinari, o di apertura d'una scuola privata conformemente alla legge del 30 ottobre 1886.

Tuttavia le decisioni pronunziate in applicazione dell'articolo 66 del codice penale non sono mai indicate nei *bollettini n. 2*, rilasciati alle Amministrazioni pubbliche dello Stato.

I *bollettini n. 2* richiesti dalle Amministrazioni pubbliche dello Stato sia per arruolamento militare o marittimo, sia per l'esercizio dei diritti politici, non comprendono che le decisioni contemplate dalle leggi militari, marittime o politiche.

Quando nel casellario giudiziario non esistono dei *bollettini n. 1*, il *bollettino n. 2* porta l'annotazione: « niente ».

Art. 6. In caso di condanna, di fallimento, o di destituzione d'ufficio, pronunziata contro un individuo soggetto all'obbligo del servizio militare o

Questa, in breve, è la storia del movimento scientifico e legislativo che si è svolto in Francia a riguardo del casellario (1).

In Italia non abbiamo avuto Commissioni o Accademie che ne

marittimo, ne è data comunicazione alla autorità militare o marittima mediante l'invio d'un duplicato del *bollettino n. 1*.

Un duplicato di ogni *bollettino n. 1*, contenente una decisione che importa la privazione dei diritti elettorali, è trasmesso all'autorità amministrativa, quando riguardi un cittadino francese o uno straniero naturalizzato, dell'età maggiore di ventun anno.

Art. 7. Il *bollettino n. 3* contiene l'estratto dei *bollettini n. 1*, in conformità delle regole fissate negli articoli 8 a 12.

Esso può essere richiesto dalla persona a cui si riferisce, e non deve, in alcun caso, essere rilasciato ad un terzo.

Art. 8. Non debbono mai essere riprodotte nel *bollettino n. 3*:

1° le decisioni pronunziate in applicazione dell'articolo 66 del codice penale;

2° le condanne a pene di semplice polizia pronunziate per delitti, in seguito all'ammissione delle circostanze attenuanti;

3° le condanne alla sola ammenda, quando questa non ecceda le 25 lire:

4° le condanne cancellate in seguito a riabilitazione o per l'applicazione dell'articolo 4 della legge del 26 marzo 1891 sull'attenuamento e aggravamento delle pene:

5° le declaratorie di fallimento o di liquidazione giudiziale;

6° le decadenze dalla patria potestà;

7° le decisioni disciplinari che non riguardino la destituzione;

8° le condanne per delitti politici e per delitti preveduti dalla legge sulla stampa, eccettuate quelle che vennero pronunziate per reato di diffamazione o per oltraggi al buon costume;

9° le condanne pronunziate all'estero per fatti non contemplati dalle leggi penali francesi;

Art. 9. Non è parimenti inscritta sul *bollettino n. 3*:

1° una prima condanna al carcere per tempo non superiore a sei mesi, pronunziata in applicazione degli articoli 67, 68 e 69 del codice penale;

2° una prima condanna, non superiore ad un mese di carcere, o ad una semplice ammenda maggiore di 25 lire, ma non oltre le lire 500, pronunziata per delitto, tranne che riguardi offesa in pubblico al pudore, furto, truffa, appropriazione indebita, o attentato ai buoni costumi preveduto dall'articolo 334 del codice penale.

Art. 10. Cessa dall'essere inscritta sul *bollettino n. 3*:

1° una prima condanna per delitto, dopo trascorsi sette anni dalla espiazione della pena carceraria, o dall'eseguito pagamento dell'ammenda;

2° una prima condanna per crimine, dopo trascorsi quindici anni dall'espiazione della pena.

Rimane fermo quanto è stabilito nella legge del 26 marzo 1891 sull'attenuamento e l'aggravamento delle pene.

Art. 11. In caso di una seconda o di un'ulteriore condanna, il *bollettino n. 3* riproduce integralmente i *bollettini n. 1*, concernenti le decisioni non enumerate nell'articolo 8.

Art. 12. Lo straniero non avrà diritto ad essere dispensato dall'iscri-

(1) Vedi la nota (1) a pagina seguente.

abbiano fatto argomento di speciale studio, nè sono state pubblicate importanti monografie, come in Francia; ma ciò non vuol dire che la questione del casellario non sia stata sollevata, e che fra noi non se ne sia apprezzata l'importanza.

Ho voluto ricordare quello che ebbi occasione di esporre fin dal 1883, non per l'orgoglio di potere qui ripetere, davanti ad una autorevole Commissione, ciò che dissi in una modesta assemblea giudiziaria; ma per dimostrare appunto che fra noi, prima ancora che in Francia fosse ampiamente ed accuratamente discussa la questione, vi era stato chi aveva creduto di doverla ventilare, esprimendo il voto che le annotazioni nel certificato di penalità non dovessero

zione sul *bollettino n. 3* se non quando, nel suo paese d'origine, una legge o un trattato riservi ai condannati francesi analoghi vantaggi.

Art. 13. Chiunque, assumendo il nome d'un terzo od un nome immaginario, avrà fatto iscrivere una condanna nel casellario, sotto nome diverso dal proprio, sarà punito col carcere da sei mesi a cinque anni, senza pregiudizio dell'azione per crimine di falso, ove ne sia il caso.

Sarà punito con la stessa pena colui che, per mezzo di false indicazioni sullo stato civile di un imputato, avrà scientemente cagionato l'iscrizione di una condanna, sul casellario giudiziario, d'una persona che non sia il vero condannato.

Chiunque, assumendo un falso nome od una falsa qualità, si sarà fatto rilasciare od avrà tentato di farsi rilasciare dal cancelliere il *bollettino n. 3* al nome di una terza persona, sarà punito col carcere da un mese ad un anno.

L'articolo 463 del codice penale sarà applicabile in tutti i casi.

Art. 14. Un regolamento determinerà le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, e specialmente le condizioni, nelle quali dovranno essere domandati, ordinati e rilasciati i *bollettini nn. 2 e 3*, i diritti di cancelleria da corrispondersi ai cancellieri, come pure le condizioni per l'applicazione della presente legge alle colonie ed ai paesi soggetti a protettorato.

Il Senato rinviava questo progetto di legge ai suoi Uffici, i quali, nella riunione del 5 novembre, nominavano una Commissione incaricata di farne l'esame; composta, come venne annunziato dal Giornale Ufficiale del 6 novembre, nel modo seguente: 1° Ufficio, Leopoldo Thézard; 2° Ufficio, Lelerc; 3° Ufficio, Giulio Cazot; 4° Ufficio, Morellet; 5° Ufficio, Mazeau; 6° Ufficio, Ranc; 7° Ufficio, Bardoux; 8° Ufficio, Bérenger; 9° Ufficio, Giulio Godin.

(1) Non è inopportuno di ricordare che nel Congresso nazionale del patronato, che ebbe luogo a Lione nei giorni 20, 21, 22 e 23 giugno dello scorso anno, fu risolta la questione che tuttora si agita e mantiene viva in Francia.

Da una sommaria esposizione dei lavori di quel Congresso, fatta da E. PRUDHOMME, e che può leggersi nella *Rivista Penale* diretta dal professore LUCCHINI (vol. XI, fasc. IV, ottobre 1894), si desume: « che il Congresso, « di fronte alle gravi e delicate questioni sollevate, e che meritano di essere « seriamente approfondite, deliberò il rinvio del tema alla riunione ventura, « esprimendo il voto, sulla proposta del procuratore generale Réynault, che « sia richiesto ufficialmente il parere delle Corti di appello. »

essere perpetue, e che non tutte le annotazioni dovessero e potessero essere fatte nel casellario, in conformità del sistema finora seguito.

Pur troppo quel voto non fu accolto e rimase dimenticato. Ma, poichè i difetti dell'attuale sistema sono penetrati nella coscienza pubblica; poichè, anche fra noi, è sembrata assai dura, e quasi ingiusta, la disposizione che imprime alle annotazioni del casellario il carattere di un marchio indelebile, si va da qualche tempo agitando e dibattendo nelle nostre aule forensi una questione, che ben dimostra quali sono le aspirazioni dei giuristi e le riforme che dovrebbero ormai adottare.

§ 7. — Nel vigente codice di procedura penale è scritto che quando « con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile l'imputato sarà stato assolto o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o è provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte, l'imputato potrà domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico. »

In base a questa disposizione, ogni qualvolta si creda che un addebito non sia regolarmente iscritto nel casellario, o che, anche regolarmente iscritto, non debba perennemente figurarvi, se ne invoca la cancellazione. Ed i magistrati, nel nobile intento di rimediare ad una lacuna, che pur troppo esiste nelle nostre leggi, non hanno esitato e non esitano tutto giorno ad accogliere coteste istanze.

Per tal modo, l'importante e difficile problema dei criterii, che debbono regolare le iscrizioni, e delle norme da seguire circa la durata delle iscrizioni stesse nel casellario, si è ridotto tra noi, mi si consenta il dirlo, ad una meschina indagine di ermeneutica legale, anzi ad una vera e propria questione bizantina, la quale si suole così formulare: « i casi indicati nell'articolo 604 del codice di procedura penale sono tassativi o dimostrativi? » E posta, in questo modo grezzo ed abbastanza erroneo, la questione, non è da meravigliare che sia stata risolta ora in un senso ora in un altro; che siano stati invocati i più strani argomenti, ora per sostenere la cancellazione degli addebiti ed ora per negarla; e che, nella nostra

Corte di cassazione, si siano delineate due opposte correnti e si sia mantenuto vivo il dissidio tra quelli che sostenevano l'una e l'altra opinione.

Se io potessi qui esporre un per uno i casi specifici nei quali la Corte Suprema fu chiamata a decidere, se si dovesse ammettere o negare la cancellazione degli addebiti esistenti nel casellario, mi sarebbe facile di dimostrare che furono pienamente conformi a giustizia le sentenze con le quali fu deciso di doversi cancellare gli addebiti quando fosse estinta l'azione penale per prescrizione (1); o fosse intervenuta sentenza di assoluzione per non provata reità (2); o vi fosse stata remissione della parte lesa (3); o una ordinanza *di non luogo* per insufficienza di indizi; e che parimenti giuste furono quelle nelle quali fu proclamato: che la cancellazione non può ottenersi per la intervenuta prescrizione dell'azione penale (4); nè in caso di assoluzione per non provata reità (5); nè per essere intervenuta remissione della parte lesa (6); nè per esservi stata ordinanza *di non luogo* per insufficienza d'indizi (7).

Però non è del merito di questi pronunziati che intendo occuparmi. Quello che mi preme di rilevare è che i magistrati furono indotti nella maggior parte dei casi ad ammettere la cancellazione di rubrica unicamente per non rendere indelebile una macchia che avrebbe potuto, senza danno della giustizia, scomparire dal certificato penale. Ora, per raggiungere cotesto intento, non mi pare che si possa e debba ricorrere al rimedio della cancellazione, e, se anche la cancellazione potesse senza difficoltà invocarsi, non mi pare che sia da proclamare, in via di massima, l'applicazione pura e semplice

(1) V. Cassaz. Roma, sentenze: 16 giugno 1890, De Gregorio; 7 ottobre 1890, Esposito; 20 ottobre 1890, Sbarra; 25 giugno 1891, Bellucci; 27 giugno 1891, Lamberti; 25 marzo 1892, La Rosa; 20 ottobre 1892, De Candia.

(2) V. Cassaz. di Roma, sentenze: 9 luglio 1890, Esposito; 10 luglio 1890, Amati; 14 luglio 1891, Massei.

(3) V. Cassaz. di Roma, sentenze: 25 marzo 1892, La Rosa; 26 aprile 1894, Procenzano.

(4) V. Cassaz. di Roma, sentenze: 26 settembre 1890, Romano; 17 aprile 1891, Sciarrone; 5 gennaio 1891, Barbieri; 29 nov. 1892 e 12 aprile 1893, Calò; 22 dicembre 1892, Bernardo; 28 marzo 1893, Calderone; 10 giugno 1893, Pennetta; 15 aprile 1894, Boston.

(5) V. Cassaz. di Roma, sentenze: 18 marzo 1891, Caprilli; 19 gennaio 1894, Maresca.

(6) V. Cassaz. Roma, 27 aprile 1894 (sezioni unite), Procenzano.

(7) V. Cassaz. Roma, sentenze: 27 agosto 1891, Poietti; 16 gennaio 1894, Ungaro; 6 aprile 1894, Cristino.

di un principio astratto, quando per lo meno cotesto rimedio occorrerebbe invocarlo e consentirlo in vista soltanto delle peculiari circostanze di un caso concreto e determinato.

Inoltre, per qual ragione si deve fare questione di iscrizione o di cancellazione di un addebito nel casellario, quando invece si tratta soltanto di risolvere se cotesto addebito possa o debba farsi risultare dal certificato penale?

Ecco alcuni casi che mi si sono presentati in pratica e che meglio di un lungo ragionamento valgono di congrua risposta all'enunciato quesito.

Un operaio richiese il suo certificato penale per essere ammesso a lavorare in un opificio. A suo carico risultava una imputazione di complicità in rissa, per la quale era stata emessa ordinanza di *non luogo* per insufficienza d'indizi. Questo addebito rimontava a 15 anni indietro, nè altro gliene era stato fatto in tutto quel non breve spazio di tempo.

L'operaio ottenne la cancellazione della imputazione pel motivo che, non potendosi più riaprire contro di lui procedimento pel delitto di complicità in rissa, era ingiusto far perdurare nel casellario il ricordo di quella imputazione.

E per verità la cancellazione pare anche a me che non si sarebbe potuto o dovuto negarla. Ma per il principio che non potendosi più far rivivere l'azione penale si dovessero cancellare le imputazioni esistenti nel casellario, ebbi poi a vedere in altro caso ordinare la cancellazione a riguardo di un individuo, il quale aveva subito sette procedimenti per furto, terminati tutti con ordinanza di *non luogo* per insufficienza d'indizi. Ed a costui quindi fu dato di ottenere un certificato penale immune da addebiti, mentre per ben sette volte era stato processato, e mentre per una esplicita disposizione (art. 95 della legge 30 giugno 1889, n. 6144), egli per questi ripetuti procedimenti avrebbe dovuto essere ritenuto come diffamato per delitti.

D'altra parte se si dovessero cancellare dal casellario tutte le imputazioni per le quali non è più possibile di dar vita all'azione penale, io non so per verità comprendere come si potrebbe negare la cancellazione delle condanne già espiate quando già fosse decorso il termine, dopo il quale non è possibile applicare neanche l'aggravante della recidiva. Se non si può più procedere quando è trascorso

il termine stabilito per la prescrizione dell'azione penale, è certo che non si può più procedere neppure quando il colpevole ha espiato la sua pena. L'argomento adunque che s'invoca per la cancellazione delle imputazioni provverebbe troppo e non resiste alla critica.

Ad ogni modo, se nel casellario si debbono notare non soltanto le notizie che valgano a stabilire la recidiva, ma tutte quelle che possano fornire gli elementi per la biografia penale di un individuo, mi par chiaro che anzichè discutere delle cancellazioni da eseguire, sia logico di esaminare invece: quali siano le annotazioni da farsi nel casellario (1), giacchè è un fuor d'opera procedere alle annotazioni, per darsi il gusto poi di cancellare quello che si è scritto. Tornerrebbe qui applicabile l'osservazione molto stringente, che si soleva fare per combattere il sistema adottato nel codice di procedura del 1865 a riguardo della libertà provvisoria da concedersi di diritto. Se si ammette che su domanda del prevenuto debba accordarsi la libertà provvisoria, non è logico disporne la carcerazione. Val meglio non incarcerare un cittadino, anzichè metterlo in prigione quando si dovesse poi necessariamente restituirlo in libertà.

Lasciando adunque da banda le sottigliezze e quisquiglie forensi e la questione, che ho detto essere alquanto bizantina, dei casi tassativi o dimostrativi per la cancellazione delle imputazioni dai registri penali, mi pare evidente che bisogna esaminare il grave argomento da un punto di vista ben più elevato. E per procedere con rigoroso ordine scientifico parmi sia necessario di vedere: quali annotazioni convenga fare nel casellario; e poscia discutere della pubblicità e della perpetuità delle annotazioni stesse.

CAP. II.

Notizie da inscrivere nel casellario.

§ 1. — Con l'articolo 1° del decreto 6 dicembre 1865, che istituì fra noi il casellario, fu stabilito che vi si dovessero conservare per estratto:

(1) Sulla questione che ci occupa fu pubblicato un importante articolo dall'egregio magistrato A. Carcani nel giornale *La Legge*, anno 1890, volume 1°, pagina 393, nel quale molto opportunamente si fa notare che la disputa sull'articolo 604 del codice di procedura penale muove dall'erroneo concetto che nelle regole di procedura si debbano trovare gli estremi per ammettere od escludere un diritto, mentre è noto che la procedura detta soltanto le norme per l'esercizio delle azioni giudiziarie.

1° le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano profferite da giudici penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal codice penale comune; e senza distinzione se siano profferite in contraddittorio o in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso, quelle dei tribunali e dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2° le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle profferite perchè il fatto non è provato o non costituisce reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del codice di procedura penale;

3° i provvedimenti delle corti e dei tribunali contro minori di anni 14 che hanno commesso senza discernimento un crimine o un delitto;

4° i decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali per grazia sovrana e anche di amnistia e di indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5° i decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Nel casellario adunque dovrebbero trovarsi iscritte: le sentenze di condanna per crimini e delitti e per furti di campagna; talune ordinanze e sentenze anche di proscioglimento dalla imputazione; ed i provvedimenti di grazia, di amnistia e di riabilitazione.

Tolta, col codice penale del 1889, la triplice distinzione di crimini, delitti e contravvenzioni, furono, in conseguenza, modificate le disposizioni sul casellario. E, mantenuto fermo ciò che trovavasi stabilito a riguardo delle sentenze e delle ordinanze di proscioglimento ed a riguardo dei provvedimenti di grazia, amnistia e riabilitazione, fu in sostanza, con le disposizioni di coordinamento, innovato soltanto il sistema delle annotazioni per le condanne riguardanti le contravvenzioni.

Prima del nuovo codice, le condanne per contravvenzioni non si scrivevano nel casellario, tranne quelle profferite per furto campestre. Con l'attuazione del nuovo codice, essendo diventati delitti tutti i reati di furto e quindi anche i furti campestri, questi ultimi avrebbero dovuto essere iscritti nel casellario, senza che occorresse alcuna speciale disposizione in proposito. Ma, poichè parecchi altri reati, che prima erano qualificati delitti e perciò iscritti nel casella-

rio, divennero col nuovo codice semplici contravvenzioni, parve che non si potesse mutare il sistema in vigore, e sottrarre codesti reati al casellario, epperò fu stabilito, con l'articolo 33 del decreto 1° dicembre 1889, che si dovessero iscrivere in esso anche le sentenze di condanna per contravvenzione.

In tal modo si potette conseguire l'intento che si continuassero ad annotare nel casellario le condanne per porto d'armi; quelle per ozio o per improba mendicizia e per altri fatti che prima avevano carattere di delitto; ma fu apportata all'istituto una grave innovazione, in quanto che oggi si iscrivono e rimangono notati nel casellario anche quegli addebiti nei quali potrebbe incorrere un onesto cittadino (1).

E di ciò è facile convincersi ove si consideri che, in parecchie leggi speciali, trovansi colpite di ammenda, e qualificate come contravvenzioni, talune innocenti omissioni e talune mancanze di cautela, nelle quali si può incorrere anche essendo diligentissimi, e nelle quali è molto discutibile se si riscontrino i caratteri e gli estremi di un fatto perseguibile in via penale.

§ 2. — In Francia si iscrivono nel casellario le condanne in materia criminale o correzionale ed i provvedimenti presi a riguardo dei minori che agirono senza discernimento.

Per le sentenze di assolutoria e le ordinanze di *non luogo* non si redige il *bollettino*; come non si redige neppure per le sentenze di condanna in materia di contravvenzioni. Al quale proposito parecchi scrittori deplorano che nell'organizzare il casellario non si sia pensato al modo di farvi registrare almeno le condanne per ubbriachezza, giacchè questa costituisce bensì una contravvenzione, ma, in caso di recidiva, può essere punita come delitto, ed intanto non è possibile di constatare una precedente condanna, una volta che di essa non si deve prendere nota nel casellario.

Nel Belgio, ugualmente, si annotano le sole condanne in materia correzionale e criminale, escluse quelle per contravvenzioni, sem-

(1) Il prof. LUCCHINI negli *Elementi di procedura penale*, critica il sistema di iscrivere al casellario le contravvenzioni, ed esprime il voto che si emendi l'istituto: 1° con l'escludere dall'iscrizione tutte le pronunzie di proscioglimento; 2° con l'escludere non solo le contravvenzioni, ma col fare un'oculata scelta di delitti lievi e scusabili e di delinquenti primari; 3° col limitare in ragione di tempo, a guisa di termine prescrittivo, l'iscrizione medesima.

prechè la pena pronunziata per queste ultime non ecceda 7 giorni di arresto o 25 franchi di ammenda.

Nel Portogallo sono iscritte nel casellario le condanne in materia criminale e correzionale, nonchè quelle a pene disciplinari.

In Germania, oltre alle condanne per crimini e delitti previsti dal codice comune, si annotano nel casellario quelle pronunciate per delitti forestali o agrari e per infrazioni alle leggi fiscali.

Le condanne per contravvenzioni non si iscrivono nel casellario tranne che riguardino :

1° infrazioni ai regolamenti per la sottoposizione alla sorveglianza dell'autorità di polizia;

2° inosservanza delle decisioni o degli ordini di espulsione dal territorio dello Stato;

3° vagabondaggio, o mendicità;

4° infrazioni ai regolamenti della prostituzione;

5° ovvero il fatto di chi per sua colpa non si procura i mezzi di vivere; di chi si riduce nello stato d'indigenza, pel vizio del giuoco, dell'ubbrachezza, o d'ingardaggine; e di chi, essendo come indigente soccorso dalla pubblica autorità, rifiuti di compiere lavori proporzionati alle sue forze.

§ 3. — Da questi brevi cenni si può desumere che, soltanto in Italia, si prende nota nel casellario di tutte indistintamente le condanne, comprese quelle per contravvenzioni, e, in tema di delitto, anche delle sentenze di assoluzione e delle ordinanze di *non luogo*.

È preferibile il sistema italiano a quello seguito negli altri Stati nei quali esiste il casellario ?

Per dare una adeguata risposta occorre ben definire l'indole e lo scopo dell'istituto.

Se ufficio del casellario fosse quello soltanto di accertare la recidiva nelle maggiori delinquenze, vi si dovrebbero iscrivere solo le sentenze di condanna per delitti, e dopo il termine indicato nell'articolo 80 del codice penale, dovrebbero anche i cartellini di queste condanne essere eliminati e distrutti.

Ma basta avere accennato a questa conseguenza, per potere respingere il concetto di considerare il casellario come una istituzione diretta unicamente a constatare la recidiva nei delitti. Un malfattore che abbia potuto far trascorrere dieci anni o, secondo

i casi, anche soli cinque, senza riportare alcuna condanna, riuscirebbe a far cancellare il ricordo di una lunga serie di nefandezze.

Mi è occorso di leggere un certificato penale nel quale erano annotate diciotto condanne tutte per delitti di grave natura, ma, poichè colui, al quale il certificato si riferiva, non aveva negli ultimi cinque anni riportata altra condanna, egli non poteva considerarsi come recidivo. A carico di costui adunque non dovrebbe neppure figurare la lunga enumerazione dei delitti commessi. E si noti che, se negli ultimi cinque anni egli fu immune da altre condanne, ciò avvenne probabilmente non per virtù di una tarda sua resipiscenza, ma d'una maggiore scaltrezza acquistata nel delinquere, giacchè in quel periodo, arrestato per ben due volte, riuscì sempre ad ottenere un'ordinanza di *non luogo* per insufficienza d'indizi.

Ora a codesto individuo, dopo cinquanta anni di vita facinorosa, dovrebbe essere rilasciata netta la *fedina* penale e, non trovandosi nel casellario alcun ricordo del triste suo passato, egli potrebbe anche aspirare come ogni onestuomo a pubblici uffici. La tesi è così assurda che non è d'uopo di indugiarsi a combatterla.

Il casellario fu escogitato per facilitare le indagini delle imputazioni e delle condanne, e per rendere, mediante il sistema di schede mobili, più certa e sicura la riunione di parecchie successive annotazioni in un gruppo solo, a somiglianza di quanto si pratica nelle biblioteche ove funzionano gli *schedarii* di questa specie per la ricerca dei libri. Se adunque il casellario non è che un indice, è imprescindibilmente necessario che vi si noti tutto ciò che nei registri penali si soleva per lo innanzi, e si suole anche oggi annotare, perocchè monco ed incompleto sarebbe il suo ufficio se di un procedimento annotato nei registri non si redigesse l'analogo cartellino.

§ 4. — Dal riportare nel casellario qualsiasi annotazione che si trova nei registri, grave però è il danno che proviene a coloro, il nome dei quali sia stato iscritto in un registro penale.

Da qualche tempo, come ho già accennato, si va osservando e ripetendo da autorevoli scrittori francesi, che il casellario rappresenta uno specchio nocivo e pericoloso, il quale riproduce irremissibilmente ogni neo, ogni macchia, ogni benchè menomo difetto.

La osservazione è vera, e la metafora non poteva essere meglio scelta. Il casellario è uno specchio; ma appunto perchè tale, esso

deve riprodurre completa, integra e somigliantissima la figura e l'immagine che riflette. Togliere dal casellario un cartellino affinché non si riproduca la memoria di un addebito, è lo stesso che scemare la nitidezza dello specchio o romperlo addirittura, sol perchè riflette troppo esattamente le figure degli oggetti che gli si pongono d'innanzi.

Se colui che si guarda nello specchio non è un fanciullo o un matto, non ne altererà certo la integrità perchè la sua figura appare macchiata o deforme, ben sapendo che con ciò otterrà bensì di non vedere riprodotta la macchia o la deformità; ma non otterrà che l'una o l'altra scompaiano.

Dunque, pur accettando la metafora in tutta la sua estensione, studiamoci d'essere ragionevoli. Il casellario è perfetto, quando riproduce fedelmente ed inesorabilmente il passato di un individuo. Se giorno per giorno si segna nei registri penali tutto ciò che avviene nel mondo giudiziario, bisogna che, nell'indice di questi registri, nulla manchi dei quotidiani avvenimenti.

La storia è quella che è, e, come scrisse il Prati, quello che è storia non cangia mai.

Mutilato o falsato, il casellario non ispirerebbe più fede, e niuno sarebbe più rassicurato dal silenzio che i certificati penali serbino intorno al nome di un individuo, e vorrebbe altrimenti indagare sui precedenti di costui.

§ 5. — Ma non è da dissimulare che la obbiezione, della quale ho fatto cenno, ha una parte di vero; e questo spiega perchè è stata accolta, ripetuta e propugnata strenuamente.

Quando il casellario sia uno specchio fedele può, senza dubbio, diventare uno strumento dannoso e pericoloso; come dannosi e pericolosi possono riescire i veleni o le armi, quando invece di essere adoperati ad un fine lecito ed onesto, siano adoperati ad attentare all'altrui vita. Nello stesso modo adunque che è regolato e disciplinato l'uso delle armi e la somministrazione dei veleni, è necessario disciplinare l'uso del casellario, al quale a nessuno dovrebbe esser dato di attingere che non vi fosse mosso da scopo lecito o legale.

Istituendo il sistema del casellario per l'accertamento dei precedenti penali degli imputati, parve legittima e naturale conse-

guenza che dal casellario dovessero estrarsi i certificati di penalità. E da questo concetto, accolto forse senza apprezzarne la portata ed i possibili danni, derivò l'altro che, nell'ordinare il casellario, si dovesse contemporaneamente regolare anche il modo di redigere e rilasciare i certificati di penalità. E siccome in questi certificati non sarebbe giusto nè equo nè conveniente, di riportare qualsiasi specie di addebiti, parve necessario di stabilire le annotazioni da fare nel casellario, ed indicare quelle che potessero o dovessero essere omesse, non redigendone il *cartellino*.

Ora questo concetto, che è assolutamente erroneo, ha fatto, secondo a me pare, smarrire del tutto la diritta via. Vedremo in seguito in qual modo si possa e debba provvedere ai certificati penali. Limitandomi per ora all'ordinamento del casellario, mi sembra evidente la conseguenza che sorge dalle su esposte considerazioni. Il casellario deve essere l'indice fedele ed esatto di tutto ciò che trovasi per una qualunque ragione di procedura annotato nei libri giudiziari penali.

Dunque bisogna lasciare da banda tutte le distinzioni escogitate dalla giurisprudenza, le accurate e minute istruzioni diramate di volta in volta dal ministero di giustizia, ed i voti formulati da eminenti giuristi perchè non siano a mo' d'esempio iscritti nel casellario gli addebiti per reati di azione privata, pei quali intervenne la desistenza dell'offeso, o quelli pei quali fu esclusa la responsabilità dell'imputato dichiarandolo non punibile, e via dicendo. Tutte queste questioni muovono dalla falsa premessa, che non debba notarsi nel casellario ciò che non può nè deve riprodursi nei certificati penali.

§ 6. — Escluso il concetto che il certificato penale debba contenere la copia fedele dei cartellini del casellario e, partendo dal principio che il casellario debba essere un indice dei registri, a me par chiaro che nel casellario debbano essere riportate tutte le imputazioni, tutti i procedimenti subiti e tutte le notizie che possono riguardare un imputato o condannato.

A ciò non risponde l'attuale ordinamento del casellario, e bisogna quindi vedere se ed in qual parte meriti di essere modificato o completato.

Quella grande maestrà della vita, che è l'esperienza, ha già insegnato che il casellario, per essere uno specchio fedele ed un in-

dice sicuro, non deve limitarsi a riprodurre le semplici annotazioni delle quali si fece parola al tempo in cui fu istituito. Essendo successivamente state accolte alcune nuove sanzioni nella legislazione penale, non potrebbe farsi a meno di tener conto anche di esse nelle annotazioni del casellario. E così, dopo introdotto in Francia l'istituto della liberazione condizionale e dopo che con la legge del 27 marzo 1871 vi fu introdotto l'altro istituto della condanna condizionale, troviamo che di entrambi tali provvedimenti fu prescritta l'annotazione nel casellario, dell'uno con circolare del 29 aprile 1875, dell'altro con l'articolo 4 della detta legge.

Lo stesso sistema troviamo adottato nel Belgio, ove non si trascura di annotare tanto le condanne condizionali, che le liberazioni condizionali.

Nel Portogallo, dove fu presto introdotto il sistema francese del casellario giudiziale, oltre le notizie dei procedimenti penali delle condanne, delle amnistie, delle grazie e delle riabilitazioni, vi si iscrivono anche le sentenze che pronunziano la interdizione, quelle che dichiarano il fallimento, e quelle di riabilitazione dei falliti.

§ 7. — In Italia non si è curato di fare altrettanto; ma ormai si riconosce la necessità di raccogliere nel casellario altre notizie, diverse da quelle indicate nell'articolo 1° del decreto 6 dicembre 1865.

È notevole la circolare che il Guardasigilli diramò alle autorità giudiziarie in occasione del decreto di amnistia del 22 aprile 1893, e l'altra recentissima, in data del 17 gennaio del corrente anno, con la quale è stato prescritto che le schede contenenti le notizie relative ai condannati che godarono dell'amnistia, debbano essere collocate nei rispettivi uffici del casellario.

Però è facile persuadersi che ben poco è quello che si è fatto di fronte alle esigenze della mutata legislazione penale e delle nuove sanzioni in essa accolte.

Infatti, introdotto nel codice penale del 1889 l'istituto della liberazione condizionale, non fu curato di prescrivere, come già si pratica nella Francia e nel Belgio, che della ottenuta liberazione condizionale si prendesse nota nel casellario. E lo stesso dicasi di altre importanti disposizioni del nuovo codice.

Oggi, a riguardo del concorso di reati, è stabilito un sistema

molto diverso da quello preesistente. Il principio del cumulo giuridico è attuato senza eccezioni, ogni volta che si tratta di giudicare della responsabilità di chi ha commesso più reati. Non vi è mai il così detto assorbimento di una pena lieve in altra più grave, e non si applicano le regole del cumulo soltanto nella ipotesi che in uno stesso giudizio e davanti al medesimo magistrato comparisca chi debba rispondere di più reati, ma bensì ogni volta che concorrono parecchie imputazioni, sia per fatti che appartengano alla competenza di uno stesso magistrato, sia per fatti che per la loro diversa gravità, o per la diversità dei luoghi in cui furono commessi, debbano essere giudicati da magistrati diversi.

Ora, se il giudice, che procede per uno dei reati, ignora che davanti ad un altro magistrato penda altro procedimento, a carico dello stesso individuo per altro reato, egli è chiaro che non solo non è possibile di provvedere alla riunione delle due processure, qualora ciò fosse utile o conveniente; ma non è possibile neanche di applicare, nella pronunzia della condanna, le regole sancite nel titolo VII del libro I del codice penale.

E l'inconveniente in pratica è ben grave. Un ladro o un truffatore che sia andato commettendo ruberie e scrocchi in parecchie città del regno, può essere contemporaneamente processato a Roma, a Palermo, a Milano. I giudici di Roma nulla sanno del processo pendente a Palermo, come quelli di Palermo ignorano i processi pendenti a Roma ed a Milano, onde è che ciascuno pronunzia la propria sentenza, e si hanno, a poca distanza di tempo, tre condanne a carico dello stesso individuo. Se ciascuno dei giudicanti avesse conosciuto le gesta altrove compiute dall'imputato, forse sarebbe stato, non dico più severo, ma certamente non molto indulgente nel giudicarlo. Intanto, dopo che il condannato ha potuto ottenere un giudizio alquanto benigno, egli ha un mezzo semplicissimo per impugnare tutte e tre le condanne e per ottenere che fossero modificate con una sensibile riduzione di pena, ed è quello di appellare dalla sentenza di Milano deducendo che non si è tenuto conto del concorso per il reato giudicato a Palermo, e viceversa d'impugnare quella profferita a Palermo perchè non si è tenuto conto della sentenza profferita a Milano, ed anche senza invocare il rimedio dell'appello, potrà sempre il condannato far modificare la durata della pena per le regole sul concorso dei reati, chiedendo nello stadio di esecu-

zione della sentenza, o magari in sede di grazia, il beneficio del cumulo.

Tralascio d'indicare quali e quante siano le difficoltà pratiche, che sogliono incontrarsi per applicare le regole del cumulo giuridico in queste diverse contingenze, giacchè qui mi occupo della questione solamente allo scopo di far notare che: l'inconveniente che i giudici di Milano ignorino quello che fanno i giudici di Roma e di Palermo, mentre procedono a carico di uno stesso individuo, deriva principalmente dal modo col quale oggi è ordinato il casellario.

Nell'articolo 323 del vigente regolamento generale giudiziario è detto che « agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subito altre procedure penali ». Codesto certificato non è altro che l'estratto del casellario, e, poichè in questo non si notano che i procedimenti ultimati, ne segue che in base del certificato, che si alliga ai processi, non si può determinare se esistano o pur no, a carico dell'individuo contro cui si procede, altre imputazioni in corso d'istruzione o in attesa di giudizio.

Questa lacuna non andò inavvertita allorchè venne istituito il casellario; e nell'articolo 17 del regolamento non si omise di prescrivere, in primo luogo: che i cancellieri dovessero indicare nei certificati se e quale autorità ne avesse fatta altra precedente richiesta, ed in secondo luogo che i giudici istruttori, nei casi in cui altra richiesta fosse stata fatta, dovessero mettersi in comunicazione coll'autorità che l'ha fatta « per potere provvedere all'eventuale riunione delle istruttorie ». Ma, come è facile di persuadersi, codesto rimedio non è sufficiente. Esso suppone che i cancellieri siano sempre esatti nel fare quell'annotazione nei certificati, e che i giudici istruttori siano molto diligenti nel richiedere i necessari schiarimenti alle altre autorità; ma la pratica dimostra pur troppo il contrario.

Se dunque, invece della semplice notizia di essersi richiesto altro certificato penale, nel casellario si prendesse nota delle istruzioni e dei giudizi pendenti, non vi sarebbe a temere che il giudice che procede ignori la esistenza e la natura di un'altra imputazione, altrove in corso, a carico dello stesso prevenuto.

Nè basta, per poter applicare le regole del cumulo, la indica-

zione delle procedure pendenti. Fa d'uopo ricordare che, per l'articolo 76 del vigente codice penale, esse debbono applicarsi eziandio « nel caso di un reato commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta ».

Ora per potere attuare cotesta disposizione, è mestieri che si possa desumere dal casellario anche l'inizio della espiazione di una condanna (1).

(1) Col sistema di fare risultare dal casellario le imputazioni pendenti e la data in cui incominciò l'espiazione della pena, si avrebbero senza dubbio tutti gli elementi necessari per l'applicazione delle regole del concorso nelle varie ipotesi previste dal legislatore; ma piacemi di notare, che non si potrà riescire ad attuare completamente il cumulo giuridico, secondo le norme scritte nel codice.

Per avere il cumulo occorre sommare insieme più condanne. Ora la somma non può essere fatta che di quantità omogenee. Tanto è vero che il legislatore ha sentito il bisogno di indicare, nel concorso di reati che importino pena diversa, in qual modo si dovesse fare la riduzione delle diverse pene ad una sola, onde la somma potesse poi farsi con quantità omogenee. Però ha dimenticato che se non è possibile di sommare la reclusione con l'arresto o con la detenzione, non è possibile neppure sommare insieme una pena risultante da condanna passata in giudicato con altra risultante da condanna soggetta a gravame. Esse, finchè non diventino ambedue irrevocabili, non possono cumularsi, perchè, ripeto, per l'addizione occorre anzitutto ridurre le quantità allo stesso denominatore.

Da ciò segue che è logico di fare il cumulo delle condanne, allorchè si proceda in un solo giudizio per i diversi reati dei quali deve rispondere uno stesso imputato; ma non è logico, nè possibile di fare il cumulo voluto dal codice quando si procede a separati giudizi ed innanzi ad autorità giudiziarie diverse. In tal caso, ho detto e sostenuto sempre, che un solo modo vi è di attuare le regole del concorso, ed è quello di attendere che passino in giudicato le diverse condanne. Quando tutte sieno passate in cosa giudicata, allora sono divenute tutte quantità omogenee, ed è possibile sommarle insieme, e procedere al cumulo.

Il cumulo quindi in caso di giudizi diversi dovrebbe essere fatto in via di esecuzione delle sentenze, ossia essere applicato dall'autorità a cui è affidata l'esecuzione delle condanne, vale a dire dal pubblico ministero. Quando il condannato creda non regolarmente applicate a suo riguardo le regole del concorso, egli potrebbe reclamarne all'autorità competente a conoscere degli incidenti di esecuzione, giacchè l'applicazione del cumulo non è che un incidente della esecuzione delle sentenze profferite, separatamente, contro uno stesso individuo senza tener conto del concorso.

Solo adottando il concetto, da me propugnato, di applicare il cumulo delle pene nel periodo di esecuzione, si ottiene il duplice intento di non fare rimanere lettera morta le regole scritte nel codice a riguardo del concorso, e di evitare la contraddizione e gli assurdi a cui darebbe luogo il sistema (del resto assolutamente inattuabile nel caso che si proceda a separati giudizi) degli articoli 67 e seguenti del codice penale.

Mi è accaduto in pratica di vedere una sentenza di pretore, la quale modificava la pena inflitta da una Corte di assise, perchè l'individuo condannato dalla Corte fu poi giudicato dal pretore per una contravvenzione

E come, agli effetti del cumulo, sono indispensabili le accennate indicazioni, è indispensabile del pari che si trovi nel casellario anche un'altra notizia, che serve di base all'applicazione delle norme della recidiva.

È noto che non ogni precedente condanna oggi può dar luogo all'aumento di pena per la recidiva. Occorre, come requisito essenziale, che non siano trascorsi o cinque o dieci anni dal giorno in cui

commessa prima della condanna. La sentenza di assise intanto fu denunziata in cassazione e venne annullata. In sede di rinvio si discuteva, ed a ragione, se dovesse intendersi annullata la sentenza portante il cumulo, la quale non era stata denunziata in cassazione, ovvero la sentenza precedente, la quale era stata bensì denunziata, ma non era, almeno in quanto alla pena, rimasta in vigore, giacchè questa era stata incorporata nella pena inflitta dal pretore.

Questa assurda questione non sarebbesi fatta, se per applicare il cumulo si fosse aspettato che le due quantità da sommare fossero omogenee, ossia che tutte e due le condanne diventassero irrevocabili.

Altra volta dovetti rilevare un inconveniente anche più grave. Fu giudicato un individuo, e mentre pendeva appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna, egli commise un altro reato. Per questo secondo reato egli chiese ed ottenne l'applicazione del cumulo, e poichè pel secondo reato il tribunale inflisse la reclusione, fu applicata questa pena con l'aumento di un terzo della prima condanna alla pena della detenzione. Contro la sentenza portante il cumulo produsse appello il condannato.

L'appello del pubblico ministero contro la prima sentenza fu accolto, e la Corte mutò la specie della pena applicando la reclusione.

Nella discussione dell'appello contro la seconda sentenza il condannato dedusse che doveva considerarsi come a lui inflitta la pena della reclusione in quanto al primo reato e che ad ogni modo poi non doveasi applicare la reclusione per il secondo. La Corte accolse quest'ultimo motivo, ed applicò all'appellante la pena della detenzione, senza però mutare la proporzione del cumulo già fatto.

Contro questa sentenza ricorse il pubblico ministero e la Cassazione ne pronunciò l'annullamento. In sede di rinvio si rinnovò il giudizio per il secondo reato. Intanto, poichè il condannato trovavasi ad esprire la prima condanna ed era giunto il termine di essa, chiese ed ottenne di essere scarcerato.

Nella discussione della causa in sede di rinvio il pubblico ministero dedusse che non vi era più luogo al cumulo, perchè secondo l'ultima parte dell'articolo 76. se la pena sia scontata prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo reato è applicata per intero.

La Corte di rinvio non seguì questo avviso, e quindi vi fu nuovo ricorso del pubblico ministero.

Ora tutta questa complicata procedura e, mi si permetta il dirlo, questo ammasso di questioni inutili, non sarebbesi verificato, seguendo la via logica e piana di applicare le regole del cumulo a processo finito e nel periodo della esecuzione delle condanne.

Voglio augurarmi che questa tesi, che ho replicate volte sostenuta nel concludere davanti alla Corte suprema, sia definitivamente accolta nella pratica dei nostri tribunali. La logica e la giustizia ne sarebbero entrambe soddisfatte.

la precedente condanna fu scontata o estinta, e ciò importa che il giudice, per potere ammettere o escludere la recidiva, debba sapere se dal giorno della espiazione della pena sia o pur no trascorso un determinato periodo di tempo.

Ora in pratica si suole trascurare affatto codesta circostanza, ovvero fare lunghe e difficili indagini per accertarla. Dal certificato penale risulta soltanto la data dell'emessa condanna; rare volte vi si trova segnata la data in cui la condanna divenne irrevocabile, e giammai la data in cui il condannato terminò di espiaire la pena.

Come ognun vede, di questa circostanza, oggi importantissima, è necessario che si prenda nota nel casellario, perchè il giudice, assieme alla condanna' abbia presenti le notizie che gli occorrono per decidere quale valore giuridico la condanna possa avere agli effetti della recidiva.

§ 8. — Seguitando ad esaminare le lacune del casellario, a riguardo dei nuovi istituti recentemente ammessi nella nostra legislazione penale, debbo rilevare che, nel caso in cui il giudice creda di applicare, a mo' d'esempio, la riprensione giudiziale, non dovrebbesi omettere la redazione del relativo *cartellino*, altrimenti diventa inutile la sanzione stabilita nell'articolo 27 del codice penale.

Non essendo intanto la riprensione una pena, e sembrando a taluni che cotesto provvedimento non sia da comprendere tra quelli indicati nell'articolo 1° del decreto del 1865, si è dubitato se debba curarsene la iscrizione nel casellario.

E similmente, poichè la dichiarazione di non punibilità pronunziata contro un imputato, che nel momento in cui commise il fatto per cui è sottoposto a procedimento fosse stato in tale stato d'infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti, porta seco una sentenza di assoluzione, non suole di essa prendersi nota nel casellario.

Però lo stesso articolo 46 del codice penale, che prevede codesto caso di non punibilità, consente al giudice la facoltà di ordinare la consegna all'autorità competente, « ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto ». Ora, se fu dichiarata la non punibilità, ma ordinata nello stesso tempo la consegna dell'imputato all'autorità competente per farlo ricoverare in un manicomio,

chi non vede la importanza e la necessità che di un tale provvedimento sia presa nota, e che se ne conservi memoria nel casellario giudiziale?

È questa un'altra lacuna che urge sia colmata.

Nè si dica che il provvedimento del quale ho fatto cenno non ha carattere penale, tanto che, per l'articolo 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, è dato al presidente del tribunale civile di ordinare il ricovero definitivo o la liberazione dell'imputato prosciolto. Io non intendo talune sottigliezze e distinzioni che provano soltanto il vuoto formalismo che suole pur troppo dominare nelle questioni forensi, e non riesco da parte mia a persuadermi come possa costituire un semplice provvedimento civile il segregare taluno dal consorzio umano perchè si è dimostrato temibile e pericoloso. Ma, mettendo da banda ogni indagine sulla natura di tali provvedimenti, quello che importa, lo ripeto, è di stabilire che di essi si conservi memoria e si possa facilmente avere notizia.

§ 9. — E debbo aggiungere, che da un casellario bene ordinato dovrebbe potersi desumere tutto ciò che si attiene alla condizione giuridica di un cittadino, almeno nei rapporti della capacità civile e delle possibili limitazioni della capacità stessa.

Ho più innanzi ricordato che nel Portogallo si iscrivono nel casellario le sentenze d'interdizione e quelle di cessazione dalla interdizione; nonchè le sentenze che dichiarano il fallimento o pronunciano la riabilitazione del fallito. Certamente queste sentenze non si possono considerare come provvedimenti penali; eppure non vi sarà alcuno, io credo, che non riconosca la grande utilità e la opportunità di poterne desumere dal casellario la esistenza.

Se in Italia fosse stata attuata la proposta di raccogliere nel luogo di nascita di ogni cittadino le notizie che hanno attinenza al suo stato civile, in modo da poter avere la completa biografia giuridica di ciascuno (1), io non esiterei a dire che preferibile sistema sarebbe quello d'iscrivere al casellario civile tutte le notizie riguardanti lo stato e la capacità civile, e nel casellario penale esclusiva-

(1) V. pag. 31 della *Relaz.* sul primo libro del *Cod. civ.* presentata al Senato dal ministro (PISANELLI) nella tornata del 15 luglio 1863 — Torino, Stamperia Reale.

mente quelle relative alla delinquenza. Ma il casellario civile non è per anco istituito.

Col regio decreto 21 dicembre 1864 si tentò, egli è vero, di creare, col registro di popolazione, e colla formazione dei fogli di famiglia, la base di un casellario civile; ma, tranne questo incompleto embrione, noi non abbiamo altro, e ci troviamo oggi in una condizione che non esito a dire molto strana e curiosa.

Per le nostre leggi, a mo' d'esempio, il maggiore di età, che per infermità di mente sia incapace di provvedere ai propri interessi, è interdetto, e colui che non sia infermo in modo da incorrere nella interdizione, o che sia semplicemente prodigo, può essere inabilitato. Tanto l'interdetto che l'inabilitato sono incapaci di alcuni atti della vita civile. Intanto a ciascuno di noi può accadere di contrattare con chi è interdetto o inabilitato, e di ricevere la ingrata sorpresa di trovarsi obbligato da sua parte, mentre l'altro contraente non è punto vincolato a rispettare il contratto. Egli è vero che, per provvedere all'interesse dei terzi e rimuovere codesti possibili inconvenienti, è stabilito nell'articolo 844 del codice di procedura civile che « le sentenze che pronunziano l'interdizione, o la inabilitazione, o la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto, a cura del ministero pubblico, alle cancellerie di tutti i tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda. » Ma chi bazzica negli uffici giudiziari sa che non sempre si trasmettono; e che spesse volte si trascura di ordinare e registrare codesti estratti. Ad ogni modo riesce sempre difficile l'esame ed il riscontro dei registri, e quindi se non si conosce per altre vie la condizione della interdizione o della inabilitazione, mal si riesce ad appurarla con questo mezzo abbastanza primitivo dell'affissione, pubblicazione e trasmissione degli estratti delle sentenze alle cancellerie giudiziarie.

§ 10. — Non diversamente procedono le cose a riguardo delle notizie intorno ai fallimenti. La iscrizione nell'albo che deve rimanere affisso nella sala del tribunale e nella sala delle Borse di commercio, e gli altri mezzi di pubblicità, che sono in pratica seguiti, anche senza essere imposti da una espressa disposizione di legge, non valgono a rendere certo e notorio, in ogni caso ed in tutti i

luoghi, l'avvenuto fallimento. E, quello che è più notevole, per la mancanza di un casellario speciale, e per la impossibilità di desumere dal casellario giudiziale la notizia dello stato di fallimento, rimangono d'ordinario prive di effetto e pressochè inutili talune importanti prescrizioni. Così, a mo' d'esempio, la legge del di 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati, stabilisce che sono incapaci all'ufficio di giurato « i falliti non riabilitati »; la legge del di 8 giugno 1890, su l'ammissione nella magistratura, in relazione coll'articolo 9 del decreto 6 dicembre 1865, stabilisce tra gli altri requisiti quello « di non trovarsi in istato di fallimento dichiarato e non riabilitato, nè nello stato d'interdizione o inabilitato. »

Ora, se manca il modo di accertare indubbiamente codesti fatti, ognuno vede che da una parte è poco utile il precetto della legge, giacchè è facile che un cittadino si trovi nello stato di fallimento o d'interdizione senza che si sappia o che si possa giungere a scoprire tale condizione; e che d'altra parte, se non si adoperasse in pratica una larga interpretazione o, dirò meglio, una buona dose d'indolenza e di trascuratezza nell'eseguire l'accennato precetto, sarebbe davvero curiosa la condizione in cui si può trovare chi, per essere assunto all'ufficio di giurato o di magistrato, fosse costretto a dare, a rigore di termini, una prova certa ed inconcussa di non essere fallito nè interdetti (1).

Queste considerazioni, che ho di volo accennato, provano abbastanza chiaramente che ogni difficoltà potrebbe scomparire sol-

(1) Ciò che ho notato a riguardo dei candidati agli uffici di magistratura e dei giurati, può ripetersi ancora per altri casi somiglianti. In effetti l'articolo 107 del regolamento approvato col decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, stabilisce che, per essere nominato alunno di cancelleria, occorra, tra le altre condizioni, che l'aspirante non sia « in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura; nè in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione. »

Tralasciando di ripetere quanto ho notato a riguardo della interdizione, della inabilitazione e del fallimento, debbo fare rilevare che non risultando dal certificato del casellario i procedimenti *in corso*, ma soltanto l'esito di quelli già chiusi con una ordinanza o sentenza irrevocabile, non è facile di conoscere se l'aspirante si trovi « in istato di accusa o sotto mandato di cattura ». Volendo accertare con precisione cotesta circostanza di fatto, occorrerebbe consultare i registri di *tutti* i tribunali del Regno per desumerne se in qualche luogo vi sia un processo in corso d'istruzione o un mandato di cattura già spedito.

tanto se vi fosse modo di accertare a mezzo del casellario anche la condizione giuridica dei cittadini.

Quando non vi è un casellario civile, il miglior partito sarebbe di potersi servire dell'attuale casellario anche per raccogliere, se non tutte le notizie che concernono la vita civile di un individuo, almeno quelle che si attengono alla capacità personale ed alle conseguenti diminuzioni di capo, o restrizioni della capacità stessa, delle quali potrebbe con buona ragione prendersi nota accanto alle notizie degli addebiti penali.

§ 11. — Non intendo di varcare i limiti imposti dall'indole di questa relazione, epperò mi astengo dal trattare *ex professo*, dopo quello che ho accennato intorno al casellario penale, l'importante argomento della istituzione di un casellario civile.

Se potessi o dovessi indugiarmi su tal punto, direi anzitutto che l'Italia, ove forse fu per la prima volta accennata e propugnata l'idea di raccogliere accanto all'atto di nascita di ciascun individuo tutto ciò che riflette lo stato della personalità giuridica di lui, avrebbe avuto più d'ogni altra nazione il dovere di svolgere, fecondare ed attuare quella nobile proposta. La quale, come spesso avviene, da noi fu abbandonata e dimenticata, mentre fu altrove accolta, e già produce indiscutibili vantaggi (1).

(1) Con una legge in data del 24 dicembre 1874, da aver vigore col 1° gennaio 1876, fu stabilito, nel Cantone svizzero di Ginevra, che ogni ufficiale dello stato civile, il quale avesse ricevuto un atto riguardante persona non domiciliata nel territorio del comune, dovesse, fra una settimana, mandarne copia all'ufficiale dello stato civile del luogo di origine della persona stessa. All'ufficiale del luogo di origine è fatto obbligo di iscrivere sui propri registri l'atto di matrimonio, di morte, o di nascita, che gli fosse stato inviato, e per tal modo si ha il vantaggio di trovare nel luogo di origine riunite tutte le notizie che riguardano una persona. È superfluo far notare i vantaggi di tale sistema. Quando si discusse nell'Accademia di Francia di questo argomento, a proposito del libro del Theureau sul casellario, un autorevole membro di essa, il conte de Franqueville, si credette in dovere di accennare al sistema attuale dei registri di stato civile ed alle riforme da introdursi.

Stimo opportuno di ricordare testualmente le sue parole:

« Allo stato attuale delle cose, egli disse, i registri dello stato civile hanno il grave inconveniente d'essere localizzati.

« Un uomo nato in un villaggio della Creuse, può ammogliarsi a Parigi e morire nel Nord; la sua moglie è forse originaria di un paesello della Provenza. Il figlio nato da questi genitori quante difficoltà non dovrà incon-

Un vero e proprio casellario civile non è per verità istituito ancora, nè nel Belgio, nè in Francia, ove la questione è stata accuratamente studiata, ma, prima nel Belgio e poi nella Francia, sono

trare, il giorno in cui avrà da riunire gli atti, che è obbligato ad esibire all'uffiziale dello stato civile per contrarre matrimonio?

« E se si riflette che il legislatore, in certi casi, esige la prova dell'avvenuta morte degli avoli, si comprenderà facilmente perchè tanti individui, appartenenti alle classi indigenti o poco agiate, rifuggono da queste formalità e costituiscono quei *faux ménages*, di cui il moralista deplora il continuo aumento. Ove sono nati i genitori e gli avoli? ove si sono ammogliati, ove sono morti ed in quale data? Son queste delle domande alle quali è spesso impossibile di avere una risposta, allorchè si offre a codesti disgraziati di aiutarli a regolarizzare un'unione illecita. Ed anche quando si possiedono tutte queste indicazioni, quanti fastidi, quanti passi e quante spese occorrono per riunire le carte di due individui, che desiderano sposarsi!

« Tutte le persone dabbene, che si occupano delle riabilitazioni di questo genere, sono unanimi nel riconoscere che in ciò consiste una delle cause principali, le quali troppo spesso spingono a far preferire il concubinato al matrimonio.

« Ma questo non è tutto. Un uomo richiede la mano d'una ragazza; egli produce il suo atto di nascita: ma come si farà a sapere che non è già ammogliato? Eso non può darne alcuna prova, e la famiglia di colei ch'egli vuole sposare non può evidentemente fare consultare i registri di tutti i comuni della Francia e di tutti i Consolati stabiliti nelle cinque parti del mondo. Certo, colui che si rende colpevole di bigamia, incorre nella sanzione della legge penale; ma anche quando egli venga condannato severamente, non si ripara con ciò al male che ha commesso. Non è molto tempo che un egregio funzionario del Consiglio di Stato moriva di crepacuore, avendo scoperto che la sua figlia unica era stata in tal modo ingannata da uno sciagurato, sottrattosi colla fuga al procedimento criminale. Io riconosco bensì che i casi di bigamia si presentano abbastanza raramente davanti alla giustizia; ma probabilmente sono più frequenti che non si crede, perchè, a causa della viziosa organizzazione dello stato civile, i colpevoli non si scoprono facilmente, ed oltre a ciò accade spesso che la parte lesa preferisca il silenzio, a fine di evitare uno scandalo.

« Senza entrare in un esame minuto degli inconvenienti del sistema attuale, io sottopongo alla vostra attenzione un'ultima considerazione. Dappoichè il divorzio è stato ammesso dal legislatore, può accadere che una fanciulla ignori perfettamente che l'uomo al quale essa va ad unirsi, è divorziato, e siccome costui, riammogliandosi, non commette nè crimine, nè delitto, così la sua astuzia non lo rende passibile d'alcuna pena. Si comprende facilmente quanto sia grave questa conseguenza per una persona appartenente alla religione cattolica, secondo la quale l'unione con un individuo divorziato costituisce un vero concubinato con aggravante di adulterio.

« Quale è il rimedio possibile? Secondo me, esso si troverebbe adottando il sistema inglese, che potrebbe anche migliorarsi, all'occorrenza.

« Si sa che l'organizzazione d'uno stato civile regolare, presso i nostri vicini esiste solamente dal 1836 (Leggi 6 e 7 di Guglielmo IV del 27 agosto 1836). In quell'anno appunto l'antico sistema, che qui è inutile descrivere, venne sostituito dall'organizzazione completissima, che funziona attualmente.

« Eccone i tratti principali. Il paese è diviso in un certo numero di distretti e sottodistretti di registrazione delle nascite, matrimoni e morti. Tutti gli atti, redatti dalle persone aventi la qualità legale di registratore (*regi-*

stati introdotti i così detti « libretti di famiglia », che formano la prima base ed il primo indispensabile nucleo di notizie di un casellario civile (1).

strar), sono ricopiati sopra fogli staccati e indirizzati ogni trimestre, al *registrar* del distretto, il quale li manda subito all'ufficio della registrazione generale d'Inghilterra stabilito a Londra, negli edifizii di Somerset House. Là si fa lo spoglio di tutti gli atti, si classificano alfabeticamente i fogli e, ciò fatto, si stampa in otto esemplari un indice di tutti gli atti redatti durante il trimestre dai registratori d'Inghilterra e dal paese di Galles, nonchè dai Consoli ed agenti consolari residenti all'estero. Codesti otto esemplari sono depositati in diverse località, di guisa che la perdita di uno di essi non è irreparabile. Per le nascite e le morti, non vi è che una sola indicazione; per i matrimoni, si inseriscono, nel loro ordine alfabetico, i nomi di ciascuno dei coniugi; a fianco al nome stanno le indicazioni, che permettono di ritrovare immediatamente la data ed il luogo dell'avvenimento.

« Chiunque può presentarsi, in ogni giorno non festivo, a Somerset House e domandare le notizie che desidera. Se le ricerche esigono soltanto di consultare i quattro registri trimestrali d'un'annata, non si paga che la retribuzione d'uno scellino; per ogni annata supplementare si pagano sei *pence* dippiù. Con venti scellini poi si possono domandare tutte le indicazioni che si vogliono. Inoltre, ognuno ha il diritto di avere immediatamente la consegna d'una copia legalizzata di tutti gli atti che domanda. Tuttociò si fa facilissimamente, con grande prontezza e grande comodità. In pochi istanti si può sapere se un cittadino inglese è ammogliato o vedovo, se vive ancora od è morto; in pari tempo si ha l'indicazione dei luoghi e delle date, e si può infine avere un documento autentico comprovante tutti questi fatti.

« Una simile istituzione quanto sarebbe ancora più utile in Francia, dove la esibizione degli atti dello stato civile è richiesta molto più frequentemente! Per un matrimonio, per esempio, fra due orfani, bisogna presentare gli atti di nascita dei fidanzati, gli atti di morte dei loro genitori e quelli degli avoli dei due rami, vale a dire quattordici atti; e quanta fatica non ci vuole per riunirli tutti? Dove andarli a cercare? Sotto quali date precise? A chi rivolgersi per avere le copie? A chi per farle legalizzare? In Inghilterra uno si rivolgerebbe agli uffici della registrazione generale e si avrebbero sul momento i quattordici atti necessari quando anche non si potessero precisare nè le date, nè le località.

« Certo, io non amo nè l'accentramento, nè la burocrazia: ma per organizzare a Parigi un ufficio simile a quello di Londra non sarebbe poi necessario un personale numerosissimo, e non vi può essere dubbio che una simile istituzione renderebbe assai di frequente i più preziosi servizi. »

(1) Nel dizionario dell'Amministrazione francese di MAURICE BLOCK — Paris, Berger-Levrault et C., 1892, ecco quello che leggesi sotto la voce: *livret de famille*:

« In conformità d'un voto emesso dalla Commissione per la ricostituzione degli atti dello stato civile in Parigi, la Prefettura della Senna, fin dal 1875, ha preso l'iniziativa di una disposizione che consiste nel consegnare gratuitamente agli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, un *libretto di famiglia* destinato a ricevere per estratto le indicazioni principali degli atti dello stato civile riguardanti ciascuna famiglia. Questa pratica raccomandata alle municipalità dei dipartimenti da due circolari del Ministero dell'interno, in data 18 marzo 1877 e 15 febbraio 1879, è stata definitivamente consacrata dalla legge del 5 aprile 1884. L'articolo 136, n. 4, di questa legge mette la spesa dei libretti di famiglia fra le spese obbligatorie

Chi esamina le disposizioni del nostro codice civile e di commercio, e vede le innumerevoli questioni che ogni giorno si presentano ai tribunali circa la capacità della donna maritata e la validità dei contratti da essa compiuti; circa gli atti in cui fossero intervenute persone incapaci, e quelli che sono fatti da tutori, curatori ed altri rappresentanti, nonchè le altre complicate questioni che si agitano in sede di fallimento; non può non riconoscere i gravi difetti delle nostre leggi, sia per non avere a sufficienza tutelato il diritto dei terzi, sia per non aver provveduto ad eliminare i danni che per l'altrui mala fede possono derivare a chi onestamente ebbe a contrattare, ed a chi si trovava nella impossibilità assoluta di conoscere la mancanza di un determinato requisito in una obbligazione che egli riteneva perfetta ed ineccezionabile. Tutte le così dette frodi civili, che sfuggono alla sanzione del codice penale, che sono tanto esiziali al credito, e che provano d'altra parte la impotenza e la insufficienza delle leggi a colpire la mala fede dei contraenti, sarebbero in buona parte scongiurate, perchè rese difficili e forse del tutto impossibili, mediante l'attuazione di un ben ordinato sistema di casellario civile, il quale provvederebbe in somma, nella sfera delle contrattazioni, a ciò che nel campo dell'attività patrimoniale immobiliare si è cercato di raggiungere, mediante la pubblicità delle ipoteche, il sistema della trascrizione, e, meglio ancora, mediante la istituzione dei libri fondiari.

§ 12. — Tornando, dopo questa breve digressione, al tema che ci occupa, ripeto, che ottimo sistema sarebbe di avere, oltre l'attuale casellario, anche un bene ordinato casellario civile. Ma poichè occorrerebbe superare molte difficoltà, e poichè l'ottimo spesse volte è nemico del buono, senza invocare uno stato di cose perfetto, che

dei comuni. Del resto il prezzo del libretto è minimo (tutt'al più 12 centesimi per una edizione di 20,000 esemplari).

« Il libretto si presenta tutte le volte che occorre far redigere un atto di nascita e di morte. In fine alla menzione sommaria dell'atto, l'ufficiale dello stato civile appone la propria firma ed il sigillo del comune.

« Come vien fatto osservare dalla circolare del 15 maggio 1884 che commenta la legge del 5 aprile, questa disposizione è destinata a rendere importanti servigi, imperocchè i libretti costituiscono in qualche modo un terzo deposito degli atti dello stato civile, affidato alla custodia degli interessati. Essi permettono di evitare gli errori nell'indicazione dei prenomi o nell'ortografia dei nomi, quando si redige un atto nuovo, e costituirebbero una fonte preziosa di notizie, in caso di distruzione dei registri. »

difficilmente potrebbe essere con prontezza attuato, mi limito a far voti che si provveda intanto a rendere migliore e più completo il casellario giudiziale, raccogliendo in esso, oltre alle notizie che riguardano i procedimenti penali, anche quelle che riflettono le diminuzioni o limitazioni della capacità giuridica civile, almeno nei casi che ho di sopra indicati. E tale riforma non potrebbe non arrecare indiscutibili vantaggi alla pubblica amministrazione ed ai privati.

CAP. III.

Pubblicità e perpetuità delle iscrizioni.

§ 1. — Riordinato il casellario in modo che possa riescire uno specchio fedele della condizione giuridica dei cittadini, deve essere lecito a chiunque di poterne conoscere il contenuto, e devono gli addebiti in esso notati rimanervi perpetuamente, *ad aeternam rei memoriam?*

Contro il sistema della perpetuità degli addebiti nel casellario sono stati recentemente pubblicati in Francia, dal prof. LÉVELLÉ, alcuni importanti articoli. Egli ha sostenuto che l'iscrizione nel casellario è una pena, ed anzi la più terribile delle pene, essendo essa un marchio incancellabile il quale porta seco una lunga serie di danni e di dolori, e che il lungo trascorrere del tempo e la più esemplare espiazione non può mai fare scomparire.

E partendo dal concetto, che la iscrizione nel casellario sia una pena, il citato scrittore propugnò la tesi :

che si dovrebbe dare al giudice la facoltà, secondo le peculiari esigenze del caso, di ordinare o non ordinare la iscrizione nel casellario ;

che la iscrizione dovrebbe essere ordinata per un tempo determinato ;

e che in ogni ipotesi questa pena della iscrizione potrebbe farsi cessare ordinando la cancellazione per grazia sovrana (1).

§ 2. — Come si vede, la tesi sostenuta dal LÉVELLÉ muove dallo stesso falso presupposto che ho più innanzi combattuto, vale a dire, che le annotazioni del casellario debbano essere riprodotte nei certificati penali e rese pubbliche, con grave e talvolta irreparabile danno dei cittadini ai quali si riferiscono.

(1) *Le Temps* du 1^{er} avril 1891 et suiv.

Ma, se invece si movesse dal concetto che il casellario debba essere soltanto l'indice o il repertorio delle annotazioni che si fanno nei registri penali, tutte le obiezioni calorosamente sostenute dal LÉVELLÉ scomparirebbero ad un tratto.

Quando non esisteva il casellario, e si annotavano nei registri degli uffici del pubblico ministero, dei giudici d'istruzione e delle cancellerie dei tribunali e delle corti, tutti i procedimenti iniziati e le ordinanze o sentenze profferite in materia penale, niuno ebbe mai a dubitare che le annotazioni dovessero rimanervi perpetuamente iscritte, nè che dovessero essere segrete, ossia che non dovesse essere lecito a chiunque di prenderne visione o estrarne copia.

I registri erano tenuti ad uso esclusivo della pubblica amministrazione. E se anche allora si solevano rilasciare i certificati di penalità, consultando le annotazioni esistenti nei registri, il rilascio di questi certificati non poteva produrre gli inconvenienti che ora sono stati rilevati; in primo luogo perchè fin d'allora si agitava la questione se dovessero essere in essi riprodotte tutte le annotazioni dei registri, e talune si solevano omettere (1); ed in secondo luogo perchè, anteriormente alla istituzione del casellario, non si soleva, mi si consenta il dirlo, abusare dei certificati penali, come se ne abusa ai nostri giorni.

Il certificato penale oggi è diventato un complemento indispensabile del certificato di condotta che è rilasciato dalle autorità municipali. E lo si richiede non solo in base a leggi e regolamenti che riguardano una Amministrazione dello Stato, o qualche importante servizio pubblico; ma lo si pretende dai Municipii, dalle Opere pie, dagli Istituti di beneficenza, e sinanco dai privati cittadini, sia che si tratti di dover prendere un provvedimento, che interessi la pubblica amministrazione, sia che si tratti unicamente e semplicemente di ammettere in un opificio qualche operaio, o di prendere ai propri servizi un domestico, un cameriere, un portinaio e via dicendo.

(1) Veggasi la pregevole monografia del consigliere S. MARTINELLI: *Del certificato di penalità*. Napoli, 1867. In essa sono ricordati i casi nei quali per l'antico dritto patrio era ammesso di ordinare il *deleatur titulus*, che è quanto dire la cancellazione di rubrica, onde la conseguenza, che nelle fedeli di perquisizione (come allora si chiamavano i certificati di penalità) non si riproducevano tutte le annotazioni, iscritte sui registri. È notevole che tra gli addebiti che non si riproducevano nei certificati vi erano quelli per i quali si fosse ordinata la liberazione « perchè gli indizi non colpivano l'arrestato ».

Ora, se in tali e tanti incontri suolsi richiedere la esibizione del certificato penale, se per il conferimento di un impiego, o pel ricovero in un ospizio, o per l'ammissione ad un'azienda privata, non si sa fare a meno di cotesto documento, non è da meravigliare che siansi sollevate non poche obiezioni in proposito, e che autorevoli pubblicisti, deplorando che la esibizione del certificato penale renda impossibile a parecchi operai di trovare un onesto collocamento, abbiano, di fronte a questo grave inconveniente, conchiuso che il casellario fosse un marchio indelebile, un ostacolo grave per la riabilitazione, e cagione principalissima, se non unica, delle recidive.

Ma è facile di rilevare che gli inconvenienti che si lamentano derivano dall'abuso dei certificati penali; dalla facoltà fatta ad ognuno di ottenere gli estratti del casellario, e più ancora dal non essere disciplinato il modo di rilasciarli, nè regolata, con norme chiare e precise, la durata delle iscrizioni e la pubblicità del casellario.

§ 3. — Nell'articolo 17 del regolamento 6 dicembre 1865 è detto: che importando ad una pubblica autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua richiesta al procuratore del Re.

Il procuratore del Re, ove non sorgano eccezioni, ordina il rilascio del certificato al cancelliere, il quale lo stende fatte le debite ricerche nel casellario col sussidio del repertorio di controlleria.

Dunque, per il regolamento in vigore, i certificati penali si rilasciano in base alle risultanze del casellario, vale a dire che nei certificati si trascrive tutto ciò che si trova notato nei cartellini del casellario. In secondo luogo, i certificati debbono essere rilasciati per ordine del procuratore del Re, *ove non sorgano eccezioni*, onde è chiaro che il rilascio è subordinato alla condizione che non vi siano ragioni in contrario. E da ultimo essi debbono essere rilasciati quando importa ad una pubblica autorità di conoscere, *per oggetto di servizio*, gli antecedenti giudiziari di taluno.

Ora ognuno vede che, nei limiti suaccennati, non vi sarebbero pericoli o inconvenienti da temere. Quando per oggetto di servizio sia data una informazione, unicamente alla pubblica autorità, e nel caso soltanto che il procuratore del Re lo creda, il casellario può essere utile, e certamente giammai dannoso. Però nello stesso regolamento è disposto, coll'articolo 18, che anche i privati possono ottenere

« per motivi degni di riguardo o per soddisfare ad una prescrizione di legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo » e che la domanda motivata deve essere fatta al procuratore del Re.

È questa la disposizione che dà luogo a non pochi abusi ed inconvenienti. In primo luogo, se un privato ha bisogno del suo certificato penale per soddisfare ad una prescrizione di legge, io comprendo che possa o debba domandarlo al procuratore del Re, e che questi debba consentirne il rilascio, ma non comprendo la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo, per « altri motivi degni di riguardo. »

Quali sono cotesti motivi? In pratica so che non si fa mai questione alcuna per il rilascio di un certificato al nome stesso di colui che ne fa la domanda; ed i procuratori del Re, che sono molto zelanti ed accorti, sogliono soltanto esaminare attentamente, ed accordare o negare il certificato penale al nome di un terzo, secondo che sembri o no plausibile il motivo addotto per ottenerne il rilascio. Ora ciò non basta; e debbo innanzi tutto notare che, essendo troppo vaga e generica la espressione « per motivi degni di riguardo », essa dà luogo a disparità di interpretazioni e necessariamente a qualche arbitrio nella esecuzione.

In un circondario può essere ritenuto come motivo degno di riguardo quello di dover assumere un operaio come manuale in una officina, ed in altro luogo potrà questa non sembrare una buona ragione per far ottenere il certificato penale al nome di un terzo. Ad ogni modo poi, quand'anche fosse uniforme il significato e la interpretazione da dare all'accennato precetto, sarebbe facile di eludere l'accorgimento ed il rigore di un procuratore del Re, il quale non intendesse di rilasciare il certificato al nome di un terzo.

Chi domanda il certificato penale al proprio nome deve farne la richiesta per iscritto, ma non ha l'obbligo di dimostrare che la richiesta riguarda lui personalmente. Quindi se il procuratore del Re rifiuta di rilasciare a Tizio un certificato al nome di Sempronio, Tizio ha un mezzo semplicissimo per ottenere il suo intento, ed è di ripetere la istanza in nome di Sempronio.

Nei grandi centri specialmente, è cosa che non solo può accadere, ma che accade tutti i giorni. Nè si creda che Tizio possa facilmente incorrere in una responsabilità sottoscrivendo la domanda a nome di Sempronio. O la domanda è fatta a fine di nuocere a Sem-

pronio, ed allora sarà indifferente per Tizio di assumere anche l'altra responsabilità di ottenere con mezzo subdolo il certificato penale; o è fatta per uno scopo onesto, ed allora o scompare ad dirittura il reato, o scompare per lo meno la possibilità di provarlo.

Immaginate che Tizio voglia assumere ai suoi servigi come domestico Sempronio, e che il procuratore del Re non creda di rilasciare a Tizio il certificato penale al nome di Sempronio. Ove Tizio lo domandi e l'ottenga in nome e parte dello stesso Sempronio, egli verrà a conseguire ciò che pria gli fu negato, ed ammetterà in casa sua Sempronio, se il certificato penale è senza addebiti, non ve lo ammetterà, se contiene qualche carico; e poichè si guarderà bene di dire a Sempronio il motivo per cui non intende di assumerlo ai propri servigi, Tizio avrà conseguito il suo intento, senza che si possa scoprire come egli sia venuto a conoscere le risultanze del casellario, e senza che alcuno possa in conseguenza fargli carico dell'ottenuto documento. Ad evitare questi sotterfugi, occorrerebbe di stabilire che il certificato al nome di un terzo possa e debba rilasciarsi ai privati unicamente *per soddisfare ad una prescrizione di legge*; e che a ciascun cittadino sia lecito bensì di ottenere, per motivi degni di riguardo, il proprio certificato penale, ma che per poterlo ottenere debba colui il quale ne faccia domanda provare la propria identità personale, affinchè il certificato non sia consegnato se non a colui a cui esso si riferisce. Fuori di questi casi il procuratore del Re non dovrebbe consentire il rilascio di certificati, nè consentire ad alcuno di poter prendere visione delle risultanze del casellario.

§ 4. — In Francia non è permesso ai privati di richiedere certificati penali al nome di un terzo. Con le circolari del 14 agosto e 6 dicembre 1876, che vennero poi confermate coll'altra del 4 dicembre 1884, ne fu formalmente vietato il rilascio a persone diverse da quelle a cui i certificati stessi si riferiscono. E con posteriori circolari, essendosi date precise e particolareggiate istruzioni circa il modo di assicurare la identità personale di coloro che presentino domande per ottenere i certificati, non è possibile colà che siano i certificati rilasciati a chi non ne abbia diritto.

Ad evitare i danni, che si sono lamentati per la pubblicità del casellario, fa anzi discussa in Francia e propugnata la tesi che il

casellario dovesse servire unicamente ai magistrati, allo scopo di accertare i precedenti penali dei giudicabili, e che niuno, neppure lo stesso interessato, potesse ottenere l'estratto o la copia dei *bollettini*.

Questa opinione troppo recisa ed assoluta non saprei accettarla; però, se dannosa riuscirebbe agli stessi interessati una disposizione che rendesse il casellario inaccessibile e segreto, non posso d'altra parte non riconoscere che ai privati direttamente interessati, e non ai terzi, dovrebbero soltanto essere rilasciati i certificati penali, tranne nel caso che una esplicita disposizione di legge, od un pronunciato dell'autorità giudiziaria, ne autorizzi o prescriva la consegna a persona diversa.

§ 5. — Col divieto, che in Francia fu stabilito, di rilasciare i certificati penali ad altre persone che non siano quelle a cui i certificati si riferiscono, furono eliminati i principali inconvenienti a cui la pubblicità del casellario dava luogo; ma ivi è concordemente invocata ormai un'altra innovazione.

Respinto il concetto, strenuamente sostenuto dal senatore BERENGER, dell'assoluto segreto dei *bollettini* del casellario, si cercò di accogliere una via di mezzo, studiando, se forse non sarebbe conveniente ed opportuno, pur consentendo ai privati interessati di poter chiedere ed ottenere copia dei *bollettini*, di stabilire che le copie si dovessero limitare ad alcuni soltanto dei *bollettini* esistenti nel casellario.

A questo sistema si informavano sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione istituita nel 1890 e presieduta dal senatore CAZOT, e questo sistema fu anche seguito nel progetto presentato al Senato dal Guardasigilli FALLIÈRES, nella tornata del 2 ottobre 1891. Ed in conseguenza, quando la richiesta del certificato fosse fatta da una pubblica autorità, sarebbero in esso riprodotti esattamente ed integralmente tutti i *bollettini* esistenti al nome della persona cui la richiesta si riferisce; quando poi la richiesta fosse fatta da un privato, sarebbero nel certificato riportati alcuni *bollettini* soltanto.

§ 6. — Contro questo sistema non sono mancate critiche ed obiezioni. Si è detto: che stabilendosi due specie differenti di cer-

tificati, la conseguenza ineluttabile sarà che niuno presti più fede alle attestazioni negative del certificato che si rilascia ai privati. E mentre ciò non reca alcun vantaggio a chi ebbe a riportare una precedente condanna, sarà di danno a chi ha serbato sempre condotta incensurata. In effetti, a costui si potrà facilmente opporre, che nulla vale la esibizione di un certificato negativo, quando questo non esclude la possibilità che nel casellario esista qualche addebito a suo carico, mentre all'altro si dirà ugualmente che il certificato negativo non basta a purgarlo dalla condanna che egli ebbe a subire. Ed ancora si aggiunge: con qual diritto lo Stato pretenderebbe di nascondere ai privati quello che non crede di nascondere alle pubbliche autorità? Se per ammettere un individuo in una pubblica amministrazione si pretende di voler conoscere tutti i precedenti di lui, perchè codesta indagine la si vieta poi all'industriale ed al fabbricante che vuol prendere un operaio nella propria officina?

La obbiezione non regge, perchè suppone quello che in realtà non sussiste, vale a dire il trattamento diverso e quasi l'inganno che indirettamente si farebbe ai privati, nascondendo loro i tristi precedenti di un cittadino.

Delle notizie raccolte nel casellario possono senza dubbio trarre vantaggio anche i privati; ma non bisogna dimenticare che il casellario deve servire principalmente, se non esclusivamente, ai fini della giustizia penale. E se alla giustizia può e deve essere indispensabile di conoscere tutte le notizie raccolte nel casellario, costesta necessità non si impone certamente in ogni altra contingenza. Quindi una distinzione deve logicamente farsi, avendo riguardo in primo luogo all'autorità pubblica che richiede il certificato; in secondo luogo allo scopo per cui esso è richiesto; ed in terzo luogo alla prescrizione di legge o di regolamento che ne esige ed impone la esibizione.

Io comprendo che quando si tratti di accertare la responsabilità penale di un incolpato possa e debba importare al magistrato inquirente o giudicante di conoscere tutta la vita anteatta ed ogni neo che quegli abbia avuto nella sua condotta; e parmi in conseguenza giusto che si dia al magistrato la facoltà di poter conoscere integralmente le risultanze del casellario, e di estrarne copia. Comprendo che, quando si tratti di affidare ad un cittadino importanti e delicate funzioni pubbliche, si possa e debba con un esplicito precetto

di legge richiedere, come indispensabile requisito, che costui non abbia mai avuto un qualsiasi addebito penale; ed ammetto quindi che, a tale scopo, si possa consultare il casellario ed estrarre copia delle annotazioni che vi si contengono. Comprendo che, per il reclutamento militare o per la formazione delle liste elettorali, si possa prescrivere e richiedere un estratto del casellario per accertare se i coscritti abbiano precedenti condanne, e se colui che vuol essere elettore abbia i requisiti voluti dalla legge.

Ma fuori di questi casi non comprendo e non ammetto che si possa richiedere ed ottenere di fare indagini nel casellario.

§ 7. — Prima ancora che una Commissione extraparlamentare avesse in Francia studiato e preparato il progetto, di cui ho fatto cenno, e prima che il Guardasigili FALLIÈRES avesse presentato al Senato lo schema in cui era accolta la distinzione circa il contenuto dei certificati del casellario da rilasciarsi all'autorità pubblica, ed il contenuto di quelli da rilasciarsi ai privati, fu sancita in Italia una disposizione colla quale venne introdotto fra noi il sistema che è stato poi propugnato in Francia da molti autorevoli scrittori.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 33 del decreto 1° dicembre 1889 fu stabilito che « i certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica autorità ».

Con questa disposizione fu da noi riconosciuto ed ammesso il principio: che altro debba essere il contenuto dei certificati di penalità da rilasciarsi ai privati, altro il contenuto di quelli da rilasciarsi alla pubblica autorità. È vero che attuammo in modo molto modesto, ed anzi timido, questa grande riforma, ma, poichè fummo i primi a sanzionarla, cerchiamo ora di svolgerla e perfezionare.

Le condanne per contravvenzioni, tranne in alcuni casi, a me pare che non dovrebbero essere notate nel casellario. E se di esse non deve di regola serbarsi notizia, non basta stabilire a riguardo delle contravvenzioni il divieto di farne cenno nei certificati penali, che non siano richiesti dalla pubblica autorità. Ma, disciplinando meglio le iscrizioni da fare nel casellario, fa d'uopo di non abbandonare cotesta idea molto utile e feconda, che, cioè, soltanto nei certificati richiesti dalla pubblica autorità debbano essere fedelmente riprodotte tutte le iscrizioni del casellario.

Nè parmi sufficiente per l'integra e completa riproduzione di tutte le annotazioni del casellario nei certificati di penalità, lo stabilire che la richiesta del certificato sia fatta da una pubblica autorità. Occorre prescrivere, in modo chiaro e preciso, che oltre ad essere fatta dall'autorità pubblica, la richiesta debba essere autorizzata da un esplicito precetto di legge, ed essere fatta allo scopo esclusivo e determinato per cui è dalla legge consentita o prescritta.

Ad un prefetto o ad un sindaco non deve essere lecito di richiedere il certificato penale di un cittadino e di ottenerlo integro e completo sempre che ad essi piaccia; nè l'autorità giudiziaria dovrebbe consentirne il rilascio sol perchè la richiesta è fatta in via ufficiale da chi è rivestito di pubblica autorità. Occorre non solo la qualità di ufficiale pubblico in colui che richiede il certificato, ma bensì l'altro estremo che il certificato sia richiesto per ottemperare ad un precetto di legge, ed unicamente per lo scopo per cui la legge stessa lo ha prescritto.

Cesserà così l'abuso oggi invalso di potere richiedere ed ottenere sempre che si voglia, un certificato penale, ed in base di esso troncar la via ad un impiego od ufficio qualsiasi a quel disgraziato che vi figuri condannato ad una lieve ammenda!

Soltanto se ci metteremo per questa via, potremo scongiurare i danni e gli inconvenienti che soglionsi addebitare al casellario, mentre, giova ripeterlo ancora una volta, sono invece da ascrivere unicamente agli abusi invalsi, ed agli errori dell'attuale ordinamento dell'istituto (1).

§ 8. — Posta la distinzione tra gli estratti del casellario da rilasciare all'autorità e quelli da rilasciare ai privati cittadini, bisogna

(1) La *Rivista Penale* (febbraio 1895, pag. 168) pubblica una lettera, nella quale, premesso che l'interpretazione oggi accolta di non doversi escludere dal casellario i provvedimenti da cui non risulti assolutamente provata l'innocenza dell'imputato, sia la più consona alla ragione e alla lettera della legge, lo scrittore soggiunge:

« Ma io domando: è giusto, è lecito che un semplice dubbio per l'onestà di un cittadino debba gravare come una macchia indelebile su tutta la sua vita, e magari costituire un ostacolo — oggi che così aspro è lo *struggle for life* — alla sua attività, chiudendogli la via al giusto compenso del proprio lavoro di mente o di mano, che dalla società potrebbe con pieno diritto aspettarsi? »

Cotesta lamentanza non avrebbe più ragione di essere qualora fosse accolto il concetto da me propugnato.

determinare quali addebiti possano figurare in questi ultimi e quali debbano esservi omissi.

La questione è grave e complessa e meriterebbe d'essere trattata molto diffusamente; ma per non oltrepassare i confini di una modesta relazione, mi limito ad indicare per sommi capi le linee generali del sistema che a me parrebbe doversi adottare.

Delle annotazioni esistenti nel casellario non dovrebbero essere riprodotte, nei certificati che si rilasciano ai privati, se non quelle che si riferiscono ad una vera e propria condanna.

Non vi dovrebbero quindi figurare le ordinanze istruttorie, nè le sentenze di assoluzione, nè i provvedimenti contro minori che hanno commesso senza discernimento un delitto, nè le dichiarazioni di *non luogo* a procedimento per rimessione della parte lesa nei reati perseguibili a querela privata. Ed inoltre anche le sentenze stesse di condanna, mi sembra, che vi abbiano da essere riprodotte con taluni limiti e con qualche opportuno temperamento.

In Francia, ove vige ancora la tripartizione dei reati, ove la misura e la qualità della pena vale a distinguere un delitto da una contravvenzione, è propugnato da molti il concetto: che non si dovessero riprodurre nei certificati penali le condanne per delitti se, in base alle attenuanti, la pena applicata fu di semplice polizia.

Per verità non si può non riconoscere la giustizia e l'opportunità di una tale proposta.

Alla coscienza pubblica ripugna di considerare come colpevole di delitto chi gravemente ed indegnamente provocato fu costretto a percuotere un insolente mascalzone. Se i giudici credettero giusto, pur ritenendo la colpevolezza di costui, di punirlo con due lire di ammenda, invano si obietta che trattavasi di fermento costituente delitto. Quando con la sentenza di condanna gli fu inflitta una semplice ammenda, ciò vuol dire che, per le peculiari circostanze del fatto, il reato non corrispondeva alla ipotesi astratta a cui il legislatore ha dato il carattere di delitto; ma che trattavasi di lieve colpa cui non potrebbsi negare indulgenza. E non è giusto, nè onesto, nè umano che si rimproveri a questo disgraziato un delitto che tutti gli perdonano, e che si mantenga un addebito nel suo certificato penale.

Se non vi si notano le contravvenzioni, non si deve tenere ri-

cordo neppure di questo lieve fallo; il quale non ha proporzioni più gravi di una semplice trasgressione (1).

§ 9. — Nel sistema italiano non è possibile di fare lo stesso ragionamento. Dopo il codice del 1889, chi ha commesso un ferimento, anche in seguito a grave provocazione, può riportare una pena anche minima, ma la condanna è sempre per delitto.

Dunque non è possibile per noi di adottare la proposta che è virilmente propugnata in Francia. Per noi anche chi, senza il consenso del proprietario, va in un campo mietuto a raccogliere le spighe dimenticate o disperse, non commette una semplice contravvenzione, ma un delitto di furto. E viceversa per le nostre leggi, è reo di semplice contravvenzione tanto il grassatore già più volte condannato il quale, appena uscito di galera sia sorpreso di nottetempo armato di pugnale, quanto l'onesto cittadino che di pieno giorno sia trovato con un fucile comperato allora allora dallo armaiuolo per portarselo a casa. Non la sola qualità nè la sola misura della pena può quindi servire di norma per determinare le condanne da riprodurre e quelle da trasandare nei certificati penali.

A mio avviso non tutte le condanne per contravvenzione si dovrebbero omettere, nè tutte quelle per delitti si dovrebbero indistintamente iscrivere nei certificati penali.

Segnare, *a priori*, la linea di demarcazione è cosa ben difficile e forse impossibile. Converrebbe lasciare al giudice la facoltà di determinare, in quanto alle contravvenzioni, quelle che dovrebbero essere notate nei certificati; in quanto ai delitti, quelli che non dovrebbero figurarvi.

(1) Nella seduta del 19 ottobre 1891 il deputato ENGERAND presentò alla Camera francese un progetto di legge così concepito:

« Non saranno iscritte nel casellario le condanne pronunziate dai tribunali penali per delitti di caccia o di pesca, per contravvenzioni alla polizia delle strade, ed in generale per tutte le trasgressioni per le quali non è ammessa la scusa della buona fede. »

Con la breve relazione che accompagnava questa proposta l'ENGERAND giustificava l'opportunità del suindicato articolo di legge, dicendo: che l'adito a certi uffici suole consentirsi soltanto alle persone che possono esibire il certificato penale, con l'annotazione — niente — e non deve per una lieve trasgressione *briser l'avenir d'un honnêt homme et lui interdire l'entrée de certaines carrières. Une conséquence aussi rigoureuse ne saurait persister plus longtemps.*

§ 10. — Nè parmi sufficiente di stabilire cotesta norma a riguardo delle condanne.

Se dopo la espiazione della pena fu concessa la riabilitazione, questa dovrebbe valere a far cancellare dal certificato penale la menzione di qualsiasi condanna. Il migliore effetto, che possa attendersi dall'istituto benefico della riabilitazione, è di far considerare nei rapporti privati l'individuo riabilitato, non come un colpevole che siasi ravveduto, ma come uno che non abbia alcuna macchia, ed al quale non si possa far rimprovero della vita antecedente (1).

Nel decreto che istituisce il casellario è prescritto che, oltre le condanne, le ordinanze di *non luogo* e via dicendo, debbono essere conservati per estratto « i decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati. »

Or poichè in base a questa disposizione si deve prendere nota del decreto di riabilitazione, e, poichè l'articolo 604 del codice di procedura penale non stabilisce che si abbiano a ritenere per cancellati gli addebiti per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ne segue che il cancelliere, trovando nel casellario, al nome del riabilitato, e le condanne e l'estratto del decreto di riabilitazione, debba riportare e le une e l'altro nel certificato penale. E con ciò il condannato, il quale chiese la riabilitazione per ottenere che rimanesse cancellato il triste ricordo della condanna da lui espia, vede invece riapparire sul proprio certificato penale, assieme all'annotazione della condanna, anche quella dell'ottenuto decreto di riabilitazione.

Ciò mi ha fatto sempre una penosa impressione. Se uno sventurato, dopo un lieve fallo, ha poscia serbato condotta incensurata ed onesta; se ha ottenuto senza difficoltà d'essere riabilitato; se ha chiesto la riabilitazione principalmente perchè scomparisse dal suo

(1) Il CAMPANI ha sostenuto (nel suo libro *La difesa penale in Italia*, Bologna, 1880, § 336) che la riabilitazione non debba far cancellare le condanne precedentemente subite. Però la sua opinione contraria alla cancellazione è fondata su ciò: « che se il riabilitato commette di nuovo un reato, la riabilitazione da lui ottenuta non toglierebbe che egli fosse riguardato come recidivo. »

Ora questa ragione sparisce quando si stabilisse che i certificati penali da rilasciarsi ai privati non debbano contenere le annotazioni che figurano in quelli da rilasciarsi alle pubbliche autorità; e la riabilitazione può così produrre senza difficoltà l'effetto di fare scomparire l'annotazione di un precedente addebito penale.

passato una macchia che egli deplora; a che vale il beneficio che gli si concede, se, accanto a questo beneficio, si ripete e si ricorda inesorabilmente il fallo che egli ha largamente e pienamente espiato?

E così grave la cosa; è così riconosciuta ed ammessa, direi, dalla coscienza pubblica la inopportunità di quel ricordo, che in qualche ufficio, infrangendo il regolamento, non si è esitato talvolta a rilasciare il certificato penale, in caso di riabilitazione del condannato, senza annotarvi nè la condanna nè la riabilitazione.

Io lodo l'onesta e generosa intenzione; ma i pubblici funzionari sono chiamati ad eseguire, non a correggere la legge.

Il regolamento sul casellario è preciso e tassativo, ed è perciò che in tutti gli uffici giudiziari del regno, i certificati penali si rilasciano in conformità dei *cartellini*, e vi si iscrive tanto la condanna che la riabilitazione (1).

Ad eliminare il notato inconveniente, occorrerebbe una esplicita disposizione autorizzante il rilascio del certificato negativo, quando questo è richiesto dai privati. Così la riabilitazione non patirebbe limitazioni che ne alterino la primigenia sua indole benefica e purificatrice, ed il riabilitato potrebbe, con un certificato immune da qualsiasi annotazione, riacquistare intera la fiducia e la stima dei suoi concittadini.

§ 11. — E poichè ho accennato il voto che, in seguito alla riabilitazione, si faccia scomparire dal certificato penale da rilasciarsi

(1) In Francia si prende nota nel casellario della concessa riabilitazione, e nel certificato penale si soleva quindi far menzione tanto della condanna riportata che della riabilitazione ottenuta. Questo sistema fu aspramente censurato e, con circolare del 6 dicembre 1876, è stato prescritto che i certificati da rilasciarsi ai privati dovessero essere *negativi* nel caso che il condannato abbia ottenuto la riabilitazione.

Il THEUREAU, nell'opera più volte citata, nel lodare il concetto di fare rilasciare certificato negativo al riabilitato, dice che in Italia vi è l'usanza di distruggere i cartellini delle condanne quando sia intervenuto un decreto di riabilitazione; ma l'egregio scrittore è in equivoco. In Italia si segue lo stesso sistema che v'è in Francia: si conservano i *bollettini*, non ostante la riabilitazione, e, quello che è da deplorare, s'iscrive, anche sui certificati penali da rilasciarsi ai privati, e la condanna e la riabilitazione.

Il THEUREAU afferma pure che nella Svizzera e nel Portogallo *les casiers judiciaires se prescrivent, et lorsque la prescription est acquise les bulletins disparaissent, ils sont anéantis*. Anche ciò è inesatto; a me non è riescito di trovare disposizione alcuna che autorizzi la distruzione dei cartellini, per essersi verificata la prescrizione o per altro qualsiasi motivo.

ai privati, il ricordo di ogni precedente condanna, non è inutile qui ricordare che, *necessitate suadente*, l'istituto della riabilitazione, ormai ha avuto in pratica un'applicazione ben più larga di quella che la legge consentiva.

Per l'articolo 847 del codice di procedura penale del 1865 la riabilitazione poteva aver luogo, oltre che per le condanne criminali, anche per quelle a pene minori se, per disposizione di legge speciale, portassero una qualunque incapacità.

Da questa sanzione scaturiva, per logica necessità, la conseguenza che, per una condanna minima, la quale appunto perchè tale non portava alcuna incapacità, non potesse essere invocato nè concesso il rimedio della riabilitazione; mentre questo era accordato al condannato a grave pena, il quale avesse, dopo l'espiazione, serbato buona condotta.

Col decreto del 1° dicembre 1889 fu abrogato il su ricordato articolo 847, ma oggi, che la riabilitazione è regolata dall'articolo 100 del codice penale, neppure può ritenersi scomparso l'accennato inconveniente, giacchè essa può essere concessa per qualunque siasi condanna, sempre però che la condanna produca una incapacità perpetua. Per le condanne non importanti incapacità, non sarebbe quindi consentito il beneficio della riabilitazione. Ma a questa dura interpretazione non hanno saputo rassegnarsi i condannati, nè lo stesso Ministero di giustizia ha creduto di doversi attenere; ed in pratica si è accolto il sistema di concedere la riabilitazione, sempre che il condannato ne sia meritevole, anche quando non sia dimostrata una speciale incapacità derivante dalla condanna.

Ripeto anche in questo caso che non saprei non lodare la generosa e liberale interpretazione; ma non debbo negare che essa è poco conforme alla legge.

A rigore di termini la riabilitazione non dovrebbe essere concessa che per estinguere le conseguenze di una condanna. Il NICOLINI scrisse « se la pena è temporanea non ne può essere perpetuo l'effetto; la legge che proscrive gli odii privati non può fare che l'odio suo sia eterno; e quando l'emendazione del condannato è accertata, ogni effetto della pena deve finire (1). »

(1) NICOLINI. *Procedura penale*, parte 2^a, § 1399.

Or se questo è il concetto cui s'ispira nei moderni codici l'istituto della riabilitazione, egli è chiaro che nel caso in cui la condanna non produce alcuna incapacità, niun effetto della pena sarebbe destinato a scomparire e niun diritto potrebbe essere ridonato a colui che invoca la riabilitazione. Però, è appunto in questo caso che il condannato suole invocarla con maggiore insistenza, perchè quanto più la condanna è lieve, tanto meno sa rassegnarsi all'onta di una nota indelebile a suo carico.

Ma, se per una giusta e benigna considerazione non si crede in tal caso di poter negare al condannato il beneficio che egli invoca, non sembrami necessario di ricorrere ad una artificiosa interpretazione della legge, e di far servire l'importante istituto della riabilitazione al semplice e modesto ufficio di riparare una lacuna che esiste nelle disposizioni regolamentari circa il rilascio dei certificati penali. Onde, come ho di sopra accennato, con lo stabilire le nuove norme che io propugno per i certificati penali, si verrebbe a raggiungere il duplice scopo: di rendere più efficace e completo il beneficio della riabilitazione; e di farne godere gli effetti a tutti indistintamente i condannati.

Si raggiungerebbe il primo scopo, di rendere più efficace e completo il beneficio, giacchè il condannato otterrebbe non solo la dichiarazione di riabilitazione, ma vedrebbe realmente cancellato dal certificato penale il triste ricordo della condanna; e si raggiungerebbe il secondo scopo, di far godere a tutti indistintamente i condannati il beneficio di questa cancellazione, giacchè, secondo il mio concetto, non occorrerebbe necessariamente per ogni condanna il decreto di riabilitazione, ma basterebbero alcune determinate condizioni, per poterne ottenere la cancellazione dal certificato penale.

§ 12. — Seguendo quest'ordine di idee potrebbe eliminarsi anche un altro inconveniente, del quale non debbo omettere di far parola.

Nel casellario giudiziale, in base alla circolare del 15 giugno 1869 ed alle istruzioni diramate con l'altra del 12 aprile 1886, si annotano eziandio le condanne profferite a carico dei nostri cittadini da un tribunale straniero.

Per quanto siansi largamente e benignamente interpretate le

disposizioni vigenti in materia di riabilitazione, non si è creduto di poterne estendere l'applicazione anche alle condanne profferite in paese estero.

Epperò spesse volte accade di vedere negato il beneficio della riabilitazione ad un nostro cittadino, che fu condannato all'estero per un lieve reato, mentre la riabilitazione stessa la si concede a chi nelle stesse circostanze ebbe a commettere un identico reato nel regno.

Questa disparità di trattamento è assolutamente intollerabile ed ingiusta.

Chi per la sua condotta merita di essere riabilitato, deve potere ottenere questo beneficio quale che sia il giudice dal quale venne condannato, se il reato commesso non è tale da renderlo immeritevole della riabilitazione.

§ 13. — Ma in qual modo, nei casi in cui non interviene un decreto di riabilitazione, potrebbe il condannato ottenere che scomparisse dal suo certificato penale l'annotazione della condanna?

Ho già più innanzi enunciato il concetto che, fuori il caso dell'ottenuta riabilitazione, dovrebbe essere concessa ai magistrati la facoltà di stabilire, su domanda dell'interessato e con provvedimento da emettere in camera di consiglio, se una determinata condanna debba essere riprodotta nel certificato penale.

Codesto concetto fu per la prima volta propugnato in Francia dal LEVEILLÉ, il quale sostenne che essendo la iscrizione nel casellario una pena, il giudice dovesse avere la facoltà di ordinare o non ordinare la iscrizione stessa.

Io non convengo sul carattere che quell'egregio giureconsulto attribuisce alla iscrizione; e, pur convenendo, invece, sulla facoltà che vorrebbe conceduta al giudice, la invoco sotto un punto di vista diverso dal suo.

La iscrizione nel casellario deve farsi per un precetto di legge, al quale il giudice non può derogare. Ma nel modo stesso che ai nostri giorni fu escogitato, e si vede con buoni effetti altrove funzionare l'istituto della condanna condizionale, a me pare che si possa con eguale profitto attuare quella che io direi « cancellazione condizionale. »

Al giudice non deve essere dato il potere di annullare una iscrizione del casellario, giacchè *factum infectum fieri nequit*, e di ogni fatto giuridico deve conservarsi fedele ed esatta memoria; ma egli può bensì, quando peculiari circostanze ne dimostrino la giustizia e la opportunità, ordinare in determinate condizioni che di quell'annotazione e di quel ricordo non si tenga conto.

In conformità di questa idea il provvedimento del magistrato dovrebbe limitarsi a disporre che nel certificato penale si ometta di riprodurre una determinata condanna. E chiamo « condizionale » questa specie di omissione o cancellazione, perchè il concetto da cui io muovo è questo: il provvedimento del magistrato (che dovrebbe essere regolarmente registrato nel casellario) quando trovasse in questo annotato un addebito di data anteriore, dovrebbe avere la virtù di fare omettere quell'addebito nel certificato; ma se, posteriormente altra annotazione vi fosse presa, allora il provvedimento dovrebbe rimanere privo di qualunque efficacia, ed il certificato dovrebbe, in conseguenza, riportare tanto i carichi precedenti che i successivi.

Con richiedere un pronunziato dell'autorità giudiziaria, e con il temperamento che questo pronunziato abbia una efficacia condizionale, a me pare che sarebbe conciliato l'interesse della giustizia con le legittime esigenze dei cittadini, e si riuscirebbe a soddisfare quel voto ripetutamente ed insistentemente espresso, al quale si è creduto necessario di provvedere, in sede amministrativa, col concedere la riabilitazione anche fuori i casi ed i limiti imposti dalle norme in vigore, ed, in sede giudiziaria, coll'adottare una giurisprudenza abbastanza larga e benevola, ammettendo le così dette « radiazioni di rubrica » quando esse, pur essendo reclamate dall'equità, non sarebbero state, a rigore di termini, permesse dalla vigente legge.

§ 14. — Dopo le considerazioni esposte intorno alla pubblicità, poco mi resta da aggiungere intorno alla perpetuità degli addebiti risultanti dal casellario.

Tutte le questioni sollevate a tal proposito si rannodano a quelle della pubblicità e sono implicitamente risolte quando si ammette che dei risultati del casellario non sia necessario ed indispensabile di tener conto, sempre ed integralmente, nei certificati penali che si rilasciano ai privati. Non è duopo quindi neppure che

io faccia una rapida rassegna dei numerosi pronunziati della nostra giurisprudenza circa gli addebiti che possono essere eliminati dal casellario, poichè dal punto di vista giuridico non avrebbe più alcuna importanza cotesto esame.

Amnesso che di tutto debba prendersi nota nel casellario, ma che delle condanne soltanto debbasi far menzione nei certificati penali ad uso dei privati, ed amnesso, anche per le condanne, la omissione *sub conditione*, nei certificati, la questione della perpetuità o meno delle iscrizioni ia si può solamente guardare sotto l'aspetto, direi così amministrativo, ossia per determinare se, pel migliore ordinamento del casellario, sia da preferire la conservazione perpetua di tutti i cartellini, ovvero una eliminazione graduale e con determinate norme.

Il casellario non è destinato a surrogare i registri penali, ma a servire come indice o repertorio, ed a facilitare le ricerche delle annotazioni riportate nei registri al nome di un determinato individuo. Dunque se la ricerca si rende oziosa, perchè manca l'individuo a cui essa può riferirsi, non v'è ragione di mantenere nel casellario i cartellini, e fa d'uopo di eliminarli e distruggere.

L'articolo 22 del regolamento in vigore prescrive in effetti che « i cartellini di persone mancate ai vivi vengano di mano in mano eliminati e distrutti ». A tal uopo, aggiunge lo stesso articolo, i direttori degli stabilimenti penali debbono notificare al procuratore del Re, competente pel luogo di nascita, la morte d'individui che sono in istato di pena.

Questa prescrizione, se è incontestabilmente utile per far procedere alla eliminazione dei cartellini che a cotesti individui si riferiscono, non raggiunge certamente lo scopo di ottenere la eliminazione dal casellario dei cartellini che riguardano condannati defunti. I condannati che muoiono durante l'espiazione della pena sono molto pochi in confronto di quelli che cessano di vivere dopo la espiazione; onde se per quelli è possibile eliminare i cartellini, per la maggior parte dei condannati accade che i cartellini restino nel casellario anche dopo la morte. Egli è vero che le famiglie dei condannati hanno facoltà di denunciare la morte di costoro al procuratore del Re, perchè non resti macchiato il loro nome e si sopprima il cartellino; ma la pratica dimostra che questa disposizione non riceve frequente applicazione. Nè lieve è l'inconveniente di fare conservare nel casellario i cartellini che riguardano persone defunte.

Il casellario tanto più funziona regolarmente, quanto meno ingombre di cartellini sono le cassette che lo compongono. È facile comprendere che un indice di molte migliaia di nomi non si può consultare con la speditezza e l'accuratezza con cui si consulterebbe un indice di poche centinaia; onde, se maggiori sono le eliminazioni di cartellini, migliore riesce senza dubbio l'ordinamento del casellario (1).

In Francia è prescritta la eliminazione dei cartellini, quando le persone a cui si riferiscono avessero compiuta l'età di ottant'anni. Questa disposizione mi sembra molto utile, giacchè non potendo aversi la prova della morte, per eliminare man mano i cartellini di persone defunte, si può, ad evitare l'ingombro di un gran numero di cartellini, adottare l'espedito di presumere morti quei condannati che avrebbero raggiunta l'età di ottant'anni.

Quando fu introdotto presso di noi il casellario e si dovette provvedere alla prima formazione dei cartellini, in base ai registri tenuti nelle cancellerie penali, fu stabilito, in via transitoria, di non redigere i cartellini « al nome di coloro che avrebbero già raggiunta l'età di anni settanta ». Evidentemente questa disposizione si fondava sul concetto che per costoro non occorre più di tener memoria dei precedenti penali.

Però se invece di limitare a settant'anni, si estendesse come in Francia, in via di regola, sino agli ottanta, la prescrizione di conservare i relativi cartellini, io credo che si farebbe cosa molto utile e conveniente.

Dalle pubblicazioni, fatte dalla benemerita direzione generale della statistica, risulta che, nella popolazione del regno, su mille nati, solo 61 hanno probabilità di raggiungere l'ottantesimo anno.

Ora se si riflette che per ogni mille abitanti si hanno in media non più che 12 condannati, si può facilmente desumere che fra le molte centinaia di cartellini che si conservano in ciascun casellario, ben difficilmente potrà accadere che se ne trovi qualcuno al nome di una persona di ottant'anni la quale sia tuttora vivente. Ad ogni modo poi, se pur fosse ancora vivente, non sarebbe certo in grado

(1) Questa eliminazione potrebbe anche essere fatta senza distruggere materialmente i cartellini. Conservandosi ordinatamente in archivio, al pari dei processi già ultimati, essi potrebbero in seguito servire alle possibili ricerche dei precedenti atavistici dei maggiori delinquenti.

di dar da fare alla giustizia penale; e ciò basta per consigliare senza altro la eliminazione del cartellino.

Nè debbo tralasciare di dire che, anche ora, senza una espressa disposizione, parecchi funzionarii del pubblico ministero sogliono, nell' eseguire la visita periodica al casellario, eliminare i cartellini di persone che abbiano raggiunto l'età assai tarda di novanta o più anni.

§ 15. — Oltre la eliminazione dei cartellini che riguardano persone delle quali consta il decesso, o che si possono presumere defunte, non mi par dubbio che si dovrebbe anche prescrivere la eliminazione dei cartellini redatti per errore, o riguardanti imputazioni, che non ebbero seguito, o che terminarono con una dichiarazione di inesistenza di reato o di assoluta e piena innocenza.

Con la facoltà concessa al pubblico ministero di potere eliminare i cartellini redatti per errore, o che siano intestati a persona della quale altri indebitamente assunse il nome, verrebbe ad ovviare all'inconveniente di cui ho fatto parola nella prima parte di questa relazione, ed a stabilire un mezzo facile e lieve per la rettifica o cancellazione che importa sollecitamente ottenere.

Nè contro questa procedura potrebbero sollevarsi fondate obiezioni. In sostanza il pubblico ministero correggendo gli errori incorsi nella redazione dei cartellini verrebbe ad esercitare un ufficio di controllo che è consentaneo alle sue attribuzioni. E di esso non potrebbe in alcun modo abusare, perchè di ogni eliminazione o rettifica dovrebbe far prendere nota nel relativo verbale di verifica, ed esporre i motivi per i quali fu fatta e, se ne è il caso, unire al verbale i documenti che la giustificano.

Uguualmente poi, in via di semplice rettifica di errori materiali, dovrebbe procedersi alla eliminazione di cartellini riguardanti procedure che non ebbero più seguito.

Oggi si scrive nei registri qualsiasi denuncia e qualunque procedimento penale, ma non si redige il cartellino del casellario se non quando sia intervenuta una ordinanza o una sentenza della natura di quelle indicate nell'articolo 1 del decreto 6 dicembre 1865. Quando, per la proposta che più innanzi ho fatta, fossero iscritti nel casellario non solo i procedimenti definiti, ma anche quelli iniziati, affinchè potessero i magistrati regolarmente applicare le disposizioni del codice penale sul concorso dei reati, sarebbe necessario ed indispensabile che non rimanesse nel casellario, neppure per semplice

notizia dei funzionarii giudiziarii, l'annotazione di un procedimento che non avrebbe dovuto istituirsi.

Evidentemente quell'annotazione non rappresenta che una parola o una frase scritta, inavvedutamente, e che, riconosciuta erronea, l'autore poi cancella nel corso del suo lavoro.

Eppechè, a mio avviso, non dovrebbe mai rimanere nel casellario il cartellino redatto in base di una denuncia che l'istruzione dimostrò, non dico infondata, ma erronea ed inconcludente. Quando fin dalle prime indagini una denuncia di reato risulta destituita di fondamento, in modo che il giudice, senza neppure sentire il prevenuto nelle sue discolpe, tronca senz'altro il procedimento, si può ben dire che la imputazione fu iscritta per errore. E del pari, se procedendo oltre nelle indagini, ed anche raccogliendo l'interrogatorio del prevenuto, si venne ad accertare o la mancanza assoluta degli elementi di un reato, o la prova certa d'essere stato il prevenuto stesso del tutto estraneo al fatto per cui si procede, in modo che si pronunzia una dichiarazione o d'inesistenza di reato o dell'assoluta innocenza dell'imputato; in tutte queste ipotesi, siccome la iscrizione nel casellario sarebbesi fatta non solo senza fondamento, ma, potrebbesi dire, per equivoco o per errore, è indiscutibile che la si dovrebbe fare scomparire con la completa eliminazione del cartellino (1).

§ 16. — Quando non si avveri alcuna delle suaccennate ipotesi, la eliminazione dal casellario non può nè deve essere consentita. La eliminazione importa la rettifica o la cancellazione di un errore, e, scomparendo con essa ogni traccia ed ogni ricordo del cartellino, non può nè deve ricorrersi quando, pur non dovendosi tener conto di un cartellino nei certificati penali, viva e durevole debba rimanere la memoria della iscrizione in esso contenuta.

Di qui segue che, mentre è degna di grandissima lode la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 del decreto 1° dicembre

(1) Stimo opportuno di far notare che il sistema di dare al pubblico ministero la facoltà ed anzi l'obbligo di procedere alla eliminazione dei cartellini, che non hanno ragione di essere nel casellario, non sarebbe nuovo, come si può rilevare da ciò che è stabilito negli articoli 22, 23 e 24 del regolamento approvato col decreto 6 dicembre 1865, e dall'articolo 35 del decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale.

1889, la quale vieta di riprodurre nei certificati di penalità da rilasciare ai privati le condanne per contravvenzione, non è ugualmente commendevole la disposizione del successivo articolo 34, la quale, prescrivendo la eliminazione dei cartellini delle condanne per contravvenzione, niun vantaggio arreca ai cittadini ed è di grave danno per la giustizia.

Niun vantaggio arreca ai cittadini, perchè l'omissione nei certificati penali delle condanne per contravvenzione provvede largamente ai loro interessi. Grave è poi il danno per la giustizia, poiché, eliminandosi dopo i cinque anni codesti cartellini, si priva l'autorità pubblica di una nozione spesso interessante.

È conforme a ragione ed a giustizia un così fatto sistema?

Il mio avviso l'ho già esposto. Di regola per le condanne in materia di contravvenzioni non dovrebbe farsi il cartellino; e quando il cartellino non possa essere redatto, è inutile occuparsi della eliminazione. Da questo lato la mia proposta è più semplice e più radicale; nè ai privati nè alle pubbliche autorità può e deve interessare se Tizio ebbe ad affiggere un *appigionasi* senza la dovuta marca da bollo, o se Caio omise di accendere il fanale della sua vettura.

Però vi sono contravvenzioni delle quali non può non interessarsi la pubblica Autorità, e delle quali importa che essa tenga conto per potere adempiere il primo e più importante dovere di un Governo civile, che è di provvedere alla sicurezza delle persone e delle proprietà.

Non bisogna dimenticare che se un condannato per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa o ricettazione, è trovato in possesso di danaro, di valori o di oggetti non confacenti alla sua condizione e dei quali non giustifichi la provenienza, egli incorre in una contravvenzione; che ugualmente incorre in contravvenzione colui che, uscito di recente dalla galera, dopo avere espiato una grave pena per rapina, si trovi di notte tempo armato di pugnale, e con chiavi false e grimaldelli addosso; e che di contravvenzione e non di altro si rende responsabile il rivendugliolo che acquisti, dal primo che gli capiti davanti, cose preziose ed oggetti usati, senza avvertirne l'autorità e senza osservare i regolamenti.

Ora, a riguardo di tutta questa gente pericolosissima, l'articolo, che ho di sopra ricordato, toglie modo alle pubbliche autorità di esercitare la dovuta vigilanza.

E si noti che con quell'articolo, inserito nel decreto di coordinamento, si riesce indirettamente a modificare qualche disposizione del codice penale. Il codice, a mo' d'esempio, eleva a contravvenzione il fatto di chi essendo stato una volta condannato per mendicizia, sia poi trovato in possesso di chiavi false o di oggetti non confacenti alla sua condizione. Ebbene, poichè la condanna per mendicizia è condanna in materia contravvenzionale, e poichè, per l'articolo 34 del decreto 1° dicembre 1889, le condanne per contravvenzione debbono, dopo cinque anni, essere eliminate dal casellario, ne segue che dopo tale periodo non possa più rimanere alcun ricordo della subita condanna per mendicizia. E così, mentre per l'articolo 492 del codice penale potrebbe essere punito chi, essendo stato condannato per mendicizia, sia trovato in possesso di valori non confacenti alla sua condizione o in possesso di chiavi false; per l'articolo 34 del su ricordato decreto non potrebbe essere punito colui che sia stato una volta condannato per mendicizia, il quale si trovi poi in possesso di detti oggetti, salvo che fosse stato condannato non anteriormente a cinque anni. Ora questa condizione *non anteriormente a cinque anni* che non è scritta nel codice, porta la conseguenza non voluta dal legislatore e da lui non sancita, che quegli, che fu sei anni prima punito per mendicizia, non possa incorrere in contravvenzione, sebbene trovato in possesso di oggetti, dei quali non sappia giustificare la provenienza, o in possesso di grimaldelli, chiavi false e strumenti atti ad aprire o forzare le serrature.

Nè questo è il solo danno che deriva dall'accennato articolo sul casellario. L'applicazione, che di esso va facendo la giurisprudenza, apre ai delinquenti un insperato giubileo. È noto che, sotto l'impero del codice del 1859, erano puniti come delitti parecchi fatti che per il nuovo codice sono semplici contravvenzioni, e che, a parecchi fatti, costituenti crimine o delitto, ed ai quali anche oggi è riconosciuto il carattere delittuoso, potevano per l'abolito codice essere inflitte semplici pene di polizia. Ora, se è logico il considerare come contravvenzioni i fatti che prima puniti come delitto abbiano, per il nuovo codice, perduto codesto carattere, non è giusto, nè ragionevole che si considerino come contravvenzioni i fatti, qualificati delitti tanto dall'antica che dalla nuova legge, quando ai fatti stessi fosse stata applicata una pena di polizia.

Nelle disposizioni di coordinamento è detto che, per determi-

nare se un reato sia delitto o contravvenzione, non si deve avere riguardo alla pena, ma al carattere del reato. Ora, se per questo principio si ritiene contravvenzione la condanna al carcere inflitta sotto l'antico codice per oziosità o vagabondaggio, per porto d'armi, o per ingiustificato possesso di oggetti che si presumono furtivi, a me pare che non si dovrebbe nè potrebbe riguardare come condanna per semplice contravvenzione, quella portante la pena dell'arresto per furto, ferimento, truffa, oltraggio al pudore, e via dicendo. Ciò nondimeno si è ritenuto precisamente l'opposto, e così, per via di benigna interpretazione, all'ombra del surricordato articolo 34, sono riesciti ad ottenere la eliminazione del *cartellino*, e quindi il certificato penale negativo, tanto coloro i quali furono, sotto l'antico codice, condannati per porto d'arma o per oziosità e vagabondaggio, quanto coloro, i quali furono condannati, per furto o truffa o per reato contro il buon costume, ad una semplice pena di polizia. La qual cosa importa che alla pubblica autorità venga tolto il modo di conoscere i precedenti penali di chi per detti reati sia stato parecchie volte condannato.

Ho detto e sostenuto dianzi, che non solo di questi lievi addebiti, ma anche di altri, debba essere immune il certificato penale che si rilascia ai privati; ma è davvero strano che, di coteste condanne, non possa nè debba essere edotta la pubblica autorità, la quale non ha solamente il diritto, ma il dovere imprescindibile, di conoscerle e conservarne memoria.

Ed a tale strana conseguenza ci porta appunto cotesta nuovissima disposizione, che si debbano dal casellario eliminare tutti i cartellini per contravvenzioni.

Giova ancora una volta di ripeterlo: ove si tratti di contravvenzioni per le quali non dovrebbe redigersi il cartellino, è logica ed indispensabile la eliminazione, perchè, togliendo il cartellino dal casellario, si ripara e rettifica un errore; ma se il cartellino doveva essere redatto, è illogico distruggere la memoria di una annotazione che era indispensabile di conservare; tanto più che, per ottenere che di un determinato addebito non si tenga conto nei certificati penali, non è necessario e non è conveniente che si annulli il cartellino.

Quando si fanno annotazioni negli atti dello stato civile; quando si nota nei registri penali qualche provvedimento il quale modifichi

o annulli una precedente iscrizione, non viene modificato materialmente l'atto che già esiste; ma vi si aggiunge soltanto una nuova indicazione.

All'imputato, che con ordinanza o sentenza irrevocabile sia stato assoluto, è fatta facoltà per l'articolo 604 del codice di procedura penale, di domandare che si abbia per cancellata dai registri penali la imputazione iscritta a suo carico. Ora, nell'applicare questa disposizione, si lacera forse o si distrugge la pagina o la parte del registro ove l'annotazione è contenuta? Sarebbe assurdo solamente il pensarlo; basta, a togliere la iscrizione già esistente, la posteriore annotazione che essa si debba avere per cancellata. Dunque questo e non altro deve essere il sistema da adottare anche pel casellario. I cartellini che vi si conservano non possono nè debbono essere distrutti; e l'articolo 34 del regio decreto 1° dicembre 1889 dovrebbe, in omaggio alla logica ed alla costante ed universale consuetudine, essere abrogato.

Non vi è alcuna legge straniera che contenga un'analogha disposizione, nè avvi nella nostra legislazione altro esempio o altro caso, in cui sia ammesso o riconosciuto il sistema di modificare un'annotazione col distruggere il documento che la contiene (1).

§ 17. — Ho fatto parola, or ora, della disposizione dell'articolo 604 del vigente codice di procedura penale, per avvalermi dell'esempio che esso ci porge a riguardo del modo con cui si possa e debba eseguire la cancellazione dai registri penali. Però, dopo le considerazioni che ho esposte, credo di non dover ancora soffermarmi a dimostrare come la disposizione del detto articolo diventi inutile e superflua, qualora si accogliesse il concetto più comprensivo e più completo, che ho innanzi propugnato.

All'imputato non occorre più di chiedere alcuna cancellazione, una volta che nel certificato penale non si riproducono che le sole

(1) In Francia, con circolare del 29 febbraio 1874, fu prescritto che i bollettini delle condanne per ubbriachezza (i quali per la legge 23 gennaio 1873 debbono essere conservati in un casellario speciale) trascorsi dodici mesi dalla condanna *potessero essere distrutti*. Ciò non potrebbe invocarsi per contraddire la nostra affermazione. In primo luogo trattasi della eliminazione di cartellini da un casellario *speciale*; in secondo luogo, di una eliminazione semplicemente *facoltativa*, ed in terzo luogo, della eliminazione di condanne per un *singolo e determinato reato*.

condanne subite; come non occorre invocare la riabilitazione per le condanne lievi che non portano seco incapacità alcuna, perchè anche esse sarebbero tolte ed eliminate dai certificati. In una parola, il casellario sarebbe ridotto all'ufficio di illuminare l'autorità pubblica, e non ad essere un marchio indelebile ed una tortura per i cittadini, ed il certificato di penalità cesserebbe di essere un libello infamante anche quando ogni conseguenza giuridica della condanna è cessata od estinta.

§ 18. — Riassumendo quindi ciò che ho avuto l'onore di esporvi, in ordine al secondo punto della questione da me esaminata, concludo che importa modificare, correggere e perfezionare l'istituto del casellario giudiziale, nel senso:

a) che si debba in esso iscrivere qualsiasi procedimento penale, in materia di delitti, e, quando siavi stata condanna, anche la espiazione di essa, la liberazione condizionale, nonchè la riduzione o il condono della pena per grazia sovrana;

b) che, oltre dei procedimenti penali, è opportuno che vi si iscrivano tutte le notizie riguardanti la perdita, la limitazione della capacità personale, o lo stato di fallimento;

c) che, in materia di contravvenzioni, vi si debbano iscrivere le sole condanne delle quali importi di conservare memoria;

d) che il casellario non debba essere pubblico, e che alle sole autorità costituite debba esser concessa facoltà di conoscerne il contenuto, e soltanto nei casi in cui la legge lo richieda o consenta;

e) che ai privati non possa mai essere rilasciato un certificato penale al nome di un terzo;

f) che il certificato di penalità si possa rilasciare ai soli interessati, quando debbano ottemperare ad un precetto di legge o per altro legittimo scopo;

g) che nei certificati da rilasciarsi ai privati debbano essere notate le sole condanne;

h) che neppure delle condanne debba farsi menzione quando, posteriormente ad esse, sia intervenuto un decreto di riabilitazione;

i) che debba, in ogni caso, essere concessa al magistrato la facoltà di ordinare la cancellazione condizionale di una condanna, allo scopo di non farne riprodurre l'annotazione nei certificati penali;

l) che dal casellario debbano essere eliminati i cartellini redatti per errore e quelli relativi a procedimenti che non ebbero seguito;

m) che tutti i cartellini, regolarmente redatti, debbano rimanere nel casellario, ed esserne eliminati soltanto allorchè risulti che la persona a cui si riferiscono abbia oltrepassato l'età di ottant'anni;

n) che i cartellini, contenenti indicazioni inesatte, e quelli, relativi a persone delle quali altri abbia falsamente assunte le generalità, debbano essere rettificati, corretti o eliminati con provvedimenti del pubblico ministero;

o) che ogni provvedimento di eliminazione e rettificazione di cartellini debba essere motivato.

Roma, maggio 1895.

V. COSENZA.

Relazione del Consigliere Penserini sui rapporti dei Primi Presidenti e dei Procuratori generali intorno alle perizie giudiziarie, ai curatori dei fallimenti ed ai sequestratari giudiziari.

Nella seduta 11 giugno 1893, su proposta dell'onorevole senatore Lampertico, la nostra Commissione deliberava di chiamare l'attenzione del Ministero sulla opportunità che anche per il servizio delle perizie giudiziarie, dei curatori nei fallimenti, e dei sequestratari giudiziari, sieno prescritte speciali relazioni annuali.

E nella seduta del 12 marzo 1894 deliberava inoltre :

1° su proposta dell'onorevole senatore Boccoardo, una inchiesta per accertare il numero degli incarichi di perizia in materia civile affidati a ciascun perito nel corso di un triennio;

2° su proposta dell'onorevole deputato Lucchini, indagini sulle perizie giudiziarie anche in materia penale ;

3° su proposta dell'onorevole deputato Ferri, rinviata al Comitato, richiesta di dati statistici speciali sul numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle nelle quali siano state poste e decise questioni di imputabilità per infermità di mente dei giudicabili senza intervento dei periti.

Siffatte relazioni speciali ed indagini furono dal Ministero disposte colle circolari 13 gennaio e 20 dicembre 1894, e con nota 10 gennaio 1895.

Piacque al nostro Comitato permanente affidare a me l'incarico di riferirne alla Commissione, e tento di adempierlo colla presente relazione.

Lo stato della legislazione riguardo ai periti si riassume in poche parole.

È disciplinato in tutto il Regno l'esercizio delle professioni per essere abilitati alle quali richieggonsi studi e diplomi. Gli abilitati possono in generale essere nominati periti giudiziali. Per la qualità di periti commerciali provvede la legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio, art. 2, lettera c. E va ricordata per quella dei periti rigattieri la notificazione del Cardinale Jacobini 24 gennaio 1852, secondo la quale detti periti erano nominati dal Ministero del commercio, udito il parere delle Camere di commercio, e nei comuni

dove queste non esistevano, il parere delle **Magistrature** comunali; prestavano cauzione e potevano stimare masserizie, mobili d'uso, attrezzi ed utensili, veicoli ed accessori, vasellami e simili, esclusi gli oggetti preziosi e d'arte e le macchine, pei quali occorreva speciale e distinta autorizzazione. Dei medesimi dovevasi tenere elenco dalle Camere e dalle Cancellerie dei Tribunali di commercio. E venivano dichiarate prive di effetti legali le perizie fatte da persone non autorizzate.

La compilazione di un albo ufficiale di periti giudiziari è regolata soltanto nelle provincie meridionali, e limitatamente agli Ingegneri architetti ed ai Calligrafi; per quelli dai Decreti e Regolamenti :

- 27 Dicembre 1815, n. 234;
- 8 Dicembre 1833;
- 2 Novembre 1835, n. 3107;
- 26 Settembre 1836, n. 3687;
- 13 Marzo 1838, n. 4613;
- 22 Settembre 1840, n. 6408;
- 16 Ottobre 1861, n. 273;
- 18 Febbraio 1864, n. 1689;
- 26 Febbraio 1865, n. 2181;

e pei Calligrafi dai Decreti e Regolamenti :

- 25 Maggio 1858, n. 5002;
- 14 Ottobre 1862, n. 766.

Inoltre nell'ex-Ducato di Lucca un Decreto Ducale 12 novembre 1820, prescrisse la compilazione e pubblicazione di un albo di periti giudiziari.

Circolari Ministeriali 4 settembre 1872 e 21 aprile 1886 richiamavano l'attenzione delle autorità giudiziarie sui periti abilitati dagli Istituti tecnici, e su quelli in cose minerarie abilitati dalle Scuole Minerarie in Caltanissetta ed Agordo, dei capi minatori e capi officina in Iglesias e dalla Scuola industriale in Carrara.

Così che albo preso in senso ristretto non esiste giuridicamente che in dette provincie.

In senso lato di elenco di periti da potersi nominare dal Magistrato, esiste invece in quasi tutti i Collegi giudiziari, eccettuate le Corti di Appello di Brescia, Milano, Parma, ed i Tribunali di Brescia, Mantova, Salò, Bobbio, Milano ed altri Tribunali di quel Di-

stretto, nonchè i Tribunali di Borgotaro ed Urbino. Le Corti di Appello di Venezia, Parma e Sezione di Modena, Bologna e Lucca tengono copia degli elenchi compilati dai Tribunali dei rispettivi Distretti.

Tranne il Tribunale di Caltanissetta che ogni anno procede a revisione, gli altri Collegi non procedono a revisioni periodiche. Tuttavia le Corti di Appello di Napoli, di Trani e Catania ed i Tribunali di Bologna, di Firenze, di Roma, e per disposizione del Primo Presidente della Corte d'Appello quelli del Distretto di Lucca, eseguirono revisioni più o meno recenti; ed è stata disposta revisione dell'albo degli Ingegneri-Architetti dalla Corte di Appello di Catanzaro.

In molti altri Collegi vengono eliminati i nomi dei morti e di quelli che cessarono dall'esercizio della professione, quando ne abbiano notizia.

Com'è naturale aggiungonsi i nomi dei nuovi iscritti.

Il Collegio degli Ingegneri esistente in Napoli chiede la revisione dell'albo relativo per cancellarne gli intrusi, e suggerisce la specificazione in sette categorie :

- 1° Ingegneri civili ed architetti ;
- 2° Ingegneri meccanici ed industriali ;
- 3° Ingegneri agronomi ;
- 4° Ingegneri elettricisti ;
- 5° Ingegneri geografi ;
- 6° Ingegneri militari ;
- 7° Ingegneri navali.

Alle quali specificazioni sarebbero da aggiungere altre tre:

- Ingegneri idraulici ;
- Ingegneri minerari ;
- Ingegneri igienisti.

Quelli che ne avessero i titoli potrebbero farsi inscrivere in più categorie.

Oltre tali specificazioni degli Ingegneri, il cavaliere Pacchioni, Cancelliere del Tribunale di Firenze, suggerisce n. 22 categorie degli altri periti :

- 1° Professori di disegno architettonico ;
- 2° Medici-chirurghi ;
- 3° Veterinari ;
- 4° Chimici ;

- 5° Farmacisti;
- 6° Laureati in scienze agrarie;
- 7° Enologi e viticoltori;
- 8° Periti in agrimensura ed agronomia;
- 9° Periti in amministrazione, commercio e ragioneria;
- 10° Periti industriali;
- 11° Periti in affari minerari;
- 12° Periti in mercologia;
- 13° Periti in bachicoltura;
- 14° Periti forestali;
- 15° Periti pratici in agricoltura;
- 16° Capitani di lungo corso e di grande cabotaggio;
- 17° Costruttori navali di prima e seconda classe;
- 18° Macchinisti in primo e in secondo;
- 19° Calligrafi;
- 20° Mediatori ed Agenti di cambio;
- 21° Sensali di merci e noleggio;
- 22° Interpreti e traduttori.

Il catalogo è lungo e non è completo: dappoichè potrebbonsi aggiungere le categorie dei periti rigattieri, e di periti diversi per altre professioni e mestieri.

Attualmente la specificazione è in uso in Toscana, e specialmente nel Distretto di Lucca, dove per circolare 22 dicembre 1890 del Primo Presidente della Corte d'Appello furono specificate 24 categorie, l'ultima delle quali di professioni e mestieri diversi colle indicazioni relative a ciascuno.

Nell'Italia settentrionale, laddove esistono elenchi, si trovano pure alcune specificazioni.

Nel Distretto di Genova tengonsi elenchi speciali di ingegneri, di agrimensori, di ragionieri, ed un elenco promiscuo per gli altri indicandone la rispettiva professione.

Il metodo non è uniforme in quello di Casale, alcuni Tribunali tenendo elenchi di ingegneri, di geometri e di calligrafi, altri agguinandovi elenchi di ragionieri e di veterinari, e qualche Tribunale ha un solo elenco promiscuo.

Nel Distretto di Torino gli elenchi specificano ingegneri, ragionieri, liquidatori, estimatori.

In quello di Brescia, oltre gli ingegneri, architetti ed agrimensori, alcuni Tribunali specificano i ragionieri ed i calligrafi.

Le specificazioni sono più o meno dettagliate nei Tribunali del Distretto di Venezia.

Nell'Italia centrale, parimenti (esclusa la Toscana della quale fu già detto), è molta la varietà di metodi. In qualche Tribunale l'elenco è promiscuo, e dove tengonsi elenchi distinti, le specificazioni sono diverse. Le maggiori specificazioni riscontransi nei Distretti di Bologna e di Parma.

Il Tribunale di Bologna agli elenchi di ingegneri, architetti, ragionieri, agrimensori, geometri, calligrafi e rigattieri, tenuti anche a Ravenna, aggiunge quelli di agronomi, commercianti in stoffe e mercerie, cartolai e librai, droghieri, e commercianti in vini e liquori. E presso qualche Tribunale del Distretto di Parma si hanno elenchi anche di medici-chirurghi, di chimici, di veterinari, di estimatori, di periti commerciali, oltre quelli degli ingegneri, agrimensori, ragionieri e calligrafi.

Nell'Italia meridionale compresa la Sicilia, oltre l'albo degli ingegneri-architetti compilato dalle Corti di Appello anche pei Tribunali, e l'albo dei calligrafi compilato dalle Corti, o dai Tribunali, tengonsi generalmente due elenchi, uno di periti liquidatori contabili ragionieri, l'altro di agrimensori, agronomi e geometri. A Napoli aggiungonsi elenchi di meccanici costruttori, di traduttori, e di medici-chirurghi.

A Trani invece unico è l'elenco e promiscuo di periti diversi indicandone la professione, oltre i due albi prescritti.

Nel Distretto di Aquila esiste pure un elenco di periti diversi comprendente medici-chirurghi, dottori fisico-chimici, di scienze agrarie, costruttori meccanici, enotecnici, misuratori.

A Palermo l'elenco promiscuo comprende i professori chimici e di altre scienze: ed al Tribunale di Girgenti sono anche distinti i periti meccanici.

Manca nel Distretto di Catania l'albo dei calligrafi.

In quello di Messina i due albi ed i due elenchi sono riuniti in unico registro colla indicazione della rispettiva professione.

Ancora in Sardegna sono distinte varie categorie, ma in qualche Tribunale unico è l'elenco dei periti in ordine alfabetico, notandone la professione.

La procedura per ottenere l'iscrizione nell'albo od elenco non è uniforme nè fra i Distretti, nè fra i Tribunali dello stesso Distretto.

Dalle Corti alle quali deve presentarsi domanda in carta bollata prescritta per gli atti giudiziari da lire 3 60, come a Napoli e Catania, a molti collegi che l'ammettono in carta bollata da centesimi 60, si va a qualche Tribunale del Distretto di Casale che ammette domande verbali, ed alla iscrizione fatta talvolta d'ufficio, come nel Distretto di Bologna, e per gli abilitati dagli Istituti tecnici anche in quello di Genova in osservanza di circolare ministeriale 4 settembre 1872.

Nell'Italia meridionale per l'albo degli ingegneri architetti provvede la Corte d'appello in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero: eccetto che a Palermo dove provvede il Primo Presidente. E la stessa procedura seguesi pei calligrafi, avvertendo però che nel Distretto di Trani provvedono anche i Tribunali sulle domande che ad essi siano presentate.

Nelle stesse provincie vario è il metodo per gli elenchi degli altri periti secondo le differenti norme date dai Primi Presidenti delle Corti; provvedendo o la Corte, od i Tribunali, od i Presidenti, e non in ogni Collegio vi interviene il Pubblico Ministero.

Nell'Italia settentrionale provvedono:

a Genova la Corte od i Tribunali senza intervento del Pubblico Ministero;

a Casale provvedono i Presidenti dei Collegi, in alcuni con intervento, in altri senza intervento del Pubblico Ministero;

a Torino provvede la Corte, sentito il Pubblico Ministero;

a Brescia e Venezia provvedono i Presidenti dei Tribunali con metodi non uniformi.

Nell'Italia centrale il Pubblico Ministero interviene soltanto presso la Corte Sezione di Ancona, e la Corte di Roma; questa provvede in Camera di consiglio; ed il Tribunale di Roma si attiene all'elenco della Corte. In tutti gli altri Collegi provvedono i Presidenti.

In Sardegna provvede il Primo Presidente della Corte con decreto che viene comunicato ai Tribunali.

Generalmente per le materie nelle quali il conferimento del titolo è subordinato a corso di studi ed al giudizio dell'autorità scolastica, vengono iscritti soltanto coloro che ottennero il relativo diploma.

Tuttavia presso alcuni Collegi è invalso di inscrivere su attestazione che il richiedente è già iscritto presso altro Collegio, come avvertono i Primi Presidenti di Ancona, Firenze e Catanzaro.

Inoltre vengono iscritti per titoli equipollenti comprovanti la attitudine professionale o l'abituale esercizio nelle pubbliche Amministrazioni e presso l'autorità giudiziaria, e particolarmente coloro che impresero l'esercizio della professione quando non rilasciavasi documento scolastico degli studi relativi. Siffatta eccezione riguarda specialmente i ragionieri; e per gli ingegneri riguarda gli ufficiali superiori del Genio militare giubilati, ed iscritti, come a Roma; nonchè quelli contemplati dalla determinazione sovrana 12 agosto 1840, come a Palermo ed a Napoli. Su di che il Collegio degli ingegneri di Napoli avverte che quella sovrana determinazione fu disposizione transitoria, abusata di poi per illegittime iscrizioni, delle quali chiede la cancellazione, invocando all'uopo una revisione ed epurazione dell'albo.

Ed il Primo Presidente di Catanzaro afferma l'abuso degli equipollenti, e desidera che il Pubblico Ministero, in applicazione dell'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario, provochi revisioni triennali e la cancellazione degli sforniti di legittimo titolo.

Dei periti all'esercizio della cui professione non richiedesi corso regolare di studi, pochi sono i collegi che tengono elenchi. E generalmente vi sono iscritti o sulla notorietà della attitudine ed onesta condotta o dietro analoghe e favorevoli informazioni, ovvero su certificati delle Camere di commercio o di autorità.

Nè per costoro viene consigliato un esame per accertarne la idoneità e l'attitudine, se non dal Primo Presidente della Corte di appello di Roma, cui sembra che in molti casi sarebbe utile assoggettarli ad esame d'innanzi un Comitato di pratici della materia, presieduto da un magistrato. Gli altri che ne trattano (quello di Messina occupasi di tutt'altra categoria di periti; non ne trattano quelli di Milano, Torino, Venezia, Parma, Aquila e Trani) sono recisamente di parere contrario: ovvero pur ammettendone astratta utilità, lo credono praticamente inattuabile; e preferiscono la notorietà, le informazioni, le attestazioni delle autorità; pur notandosi dal Primo Presidente di Palermo che sarebbe ardua la stessa formazione dell'albo di codesti periti.

Mai il Pubblico Ministero ha provocato la cancellazione di periti dall'albo.

Un solo caso è ricordato dal Collegio degli ingegneri di Napoli di opposizione del Pubblico Ministero all'iscrizione nell'albo degli

ingegneri di un tale Sica, per difetto di titolo, opposizione accolta da quella Corte di Cassazione con sentenza 13 giugno 1892.

Riguardo ai ruoli dei periti commerciali secondo il disposto nell'art. 2 della legge 6 luglio 1862, in generale risulta che laddove i Tribunali fecero richiesta le Camere di commercio li compilarono e trasmisero, se tolgonsi i Tribunali di Chieti, Sulmona, Palermo e Termini Imerese, la cui richiesta non era stata corrisposta.

In alcuni luoghi anzi le Camere di commercio li compilarono e trasmisero senza aspettare la richiesta, e cioè le Camere di Genova, Ancona, Pesaro e Catania.

Molti poi sono i Tribunali che non ne fecero richiesta. Nell'Italia settentrionale non furono richiesti nei distretti di Brescia e Venezia e da alcuni Tribunali di quello di Casale. Manca la risposta al quesito relativo pei Distretti di Milano e di Torino; e per questo ultimo risulta da informazione del Presidente del Tribunale che fu compilato e trasmesso al Tribunale di Torino.

Nell'Italia centrale non risulta che fossero richiesti nel distretto di Bologna, ed in quello di Ancona, eccettuati i Tribunali di Pesaro ed Ancona ai quali furono trasmessi di iniziativa delle Camere di commercio.

Non furono richiesti nel Distretto di Lucca; e in quello di Firenze fu richiesto dal solo Tribunale di Firenze.

E neppure nel Distretto di Roma vennero richiesti: però un ruolo di periti commerciali trovasi al Tribunale di Civitavecchia: ed in Roma si ha l'elenco di periti rigattieri ai termini della notificazione 24 gennaio 1852 del Cardinale Jacobini, formato però dal Prefetto della provincia.

Pel Distretto di Parma manca la risposta al relativo quesito.

Nell'Italia meridionale, i soli Tribunali di Chieti e Sulmona, nel Distretto di Aquila, come fu già accennato, ne fecero inutilmente richiesta.

Non la fecero quelli del Distretto di Trani, non ispirando fiducia, al dire del Primo Presidente della Corte, le Camere di commercio, a causa del modo col quale compilarono i ruoli dei curatori ai fallimenti.

Nel Distretto di Napoli ne fecero richiesta corrisposta dalle Camere i soli Tribunali di Napoli, Benevento e Melfi, e nel febbraio 1894 anche il Tribunale di Cassino.

In quello di Catanzaro al solo Tribunale di Gerace furono trasmessi i ruoli dalla Camera di Reggio Calabria.

In Sicilia non li richiese il Tribunale di Caltanissetta.

Il solo Tribunale di Cagliari ne fece richiesta in Sardegna.

E qui cade in acconcio riassumere le risposte al quesito n. 11 se credesi che le Camere di commercio debbano limitarsi ad inscrivere coloro che hanno titoli legali per la professione di periti in determinate materie, ovvero che possano richiedere anche altri requisiti ed a questi subordinare le iscrizioni sui ruoli.

Opinano che le Camere di commercio debbansi limitare ad inscrivere coloro che hanno titoli legali, lasciando all'Autorità giudiziaria di scegliere fra essi i più idonei, i Primi Presidenti delle Corti di Ancona, Cagliari, Napoli e Milano, demandando però, a parere di quest'ultimo, al Pubblico Ministero le informazioni sulla moralità degli iscritti.

Al contrario i Primi Presidenti di Aquila, Brescia, Casale, Catania, Firenze, Genova, Messina e Palermo sono di parere che le Camere dovrebbero fare una selezione accertando oltre la idoneità specialmente la probità.

Il Primo Presidente di Trani dice essere desiderabile sottrarre alle Camere di commercio la formazione dei ruoli.

Quello di Messina informa di un conflitto fra la Camera di commercio ed i Ragionieri i quali esigevano la cancellazione dal ruolo relativo dei non abilitati; ma la Camera deliberò di mantenere i vecchi esercenti già iscritti e periti, avuto riguardo che non conferivasi diploma di ragioniere prima dei vigenti ordinamenti scolastici.

Non rispondono al quesito i Primi Presidenti di Bologna, Catanzaro, Lucca, Parma, Torino e Venezia; nè risponde adeguatamente al proposito quello di Roma.

Il Presidente del Tribunale di Lucca opina che le Camere si limitino al titolo legale; e sono di parere che debbano accertare anche la probità i Presidenti di Livorno, Pisa e Torino.

Vediamo ora come procedono le nomine dei periti per parte dell'Autorità giudiziaria.

Generalmente scelgonsi i periti fra quelli iscritti negli albi od elenchi quando e dove questi esistono. Le eccezioni sono determinate o dall'accordo delle parti, o dal bisogno, specialmente in materia penale, di ricorrere ai lumi di illustrazioni scientifiche, ovvero

dall'opportunità di evitare sospetti o dubbi di favoritismo, e di riporre fiducia nella imparzialità dei periti estranei a lotte od influenze locali; od infine dall'interesse delle parti a risparmio di spese in controversie concernenti valori di poca entità, scegliendo periti locali, quantunque non iscritti, ed anche nel Distretto di Genova, sforniti di titolo legale ma probi e pratici nella materia.

Avverte il Primo Presidente della Corte di Appello di Torino che molti fra i migliori non curano di farsi inscrivere nell'elenco dei periti; d'onde la necessità di sceglierli benchè non iscritti. E forse per la stessa ragione nel Distretto di Genova seguesi la massima di scegliere, quando i giudici lo credano prudente, fra i non iscritti più meritevoli di fiducia.

Il Primo Presidente di Messina informa che mancando un albo ufficiale, e non presentando garanzie di regolarità l'elenco esistente, i giudici non si tengono obbligati di scegliere fra gli iscritti; e deplora alcuni fatti gravi che furono cagione di reclami; accennando ad un giudice che nomina periti del suo paese fuori del distretto della Corte, e ad altro che nomina un giornalista per esserne adulato.

Osserva il Primo Presidente di Venezia non essere consentaneo a giustizia vietare al Magistrato di nominare non iscritti quando presentansi questioni che trascendono le ordinarie cognizioni e le ordinarie materie dell'ingegneria, e richiedono il concorso di consociate sommità competenti; o quando consimili altri giusti motivi consiglino di uscire dall'albo; ma devesi soltanto interdire di uscirne a capriccio.

Mancano informazioni pel Distretto di Parma e non potevano aversi per quello di Milano, in difetto di albo od elenco di periti.

Il Collegio degli ingegneri di Napoli lamenta che, specialmente nelle Preture, scelgansi periti non iscritti nell'albo.

Gli stessi criteri pei quali i magistrati nominano periti non iscritti, dominano per fare eccezione alla massima che in generale è seguita di un'equa ripartizione delle perizie fra gli iscritti per turno, escludendone quelli soltanto che si dimostrarono incapaci o poco onesti.

Al che tendono le Circolari ministeriali 3 marzo 1877, ricordata nell'altra 29 gennaio 1881, e quella 20 giugno 1879, per le quali le autorità giudiziarie, ad evitare ogni lontana apparenza di particolari deferenze o di parzialità, debbono procurare, per quanto si

può, e sempre che ragioni speciali in qualche caso non consiglino diversamente, di ripartire le perizie in modo uguale fra tutti coloro che nei rispettivi Distretti abbiano i requisiti e l'attitudine necessari, esclusi coloro che non hanno titolo o qualità; e delle nomine deve prendersi nota in apposito registro.

Tuttavia nel Distretto di Torino ed in qualche Tribunale di quello di Venezia non si ha riguardo al turno, e scelgonsi liberamente i periti secondo la natura ed importanza della perizia, la capacità, l'onestà e l'indipendenza del perito e le località per economia di spesa.

Il Primo Presidente di Venezia opina che il prescrivere con farsaico rigore l'ordine di nomine seguendo quasi il numero progressivo coarterebbe la coscienza dei magistrati, ed è ora di fare comprendere alla genia tristissima dei petulanti che il magistrato ha diritto e dovere di scegliere liberamente facendo un'equazione fra le qualità del perito e l'importanza della causa, solo inculcandogli che non sia esclusivo, e vigilando che tanta libertà non serva a nascondere predilezioni e condiscendenze.

E questo parere è condiviso da altri Primi Presidenti, come verrà rilevato in appresso riassumendone le osservazioni.

Non risponde al quesito il Primo Presidente di Parma.

L'indagine disposta sulle nomine dei periti in materia civile nel triennio 1892-93-94 mediante stati nominativi per ciascun Collegio, rivela lo stato delle cose relativamente alla distribuzione degli incarichi, e della importanza di essi rispetto ai compensi liquidati.

Senonchè il modulo per raccogliere le notizie non è sufficiente a dilleguare i dubbi che dagli stati compilati sorgono intorno alle nomine ripetute. Ad esempio non ne risulta se i periti nominati siano ovvero no iscritti nell'albo od elenco; nè risulta il numero dei periti iscritti: nè sono distinte le varie categorie di periti (ingegneri, geometri, agrimensori, ragionieri, calligrafi, periti commerciali ed altri) e se alcuni più diligenti notarono la qualità dei periti nominati, altri, non richiestine, nol fecero; nè fu indicato che cosa abbia da significare il numero progressivo, se quello degli incarichi, o l'altro dei periti nominati, onde fu variamente inteso ed applicato; nè fu chiesto che nelle osservazioni si accennino i motivi delle ripetute nomine.

Non è escluso il dubbio che qualche Collegio abbia fraintesa l'indagine sugli incarichi dati, intendendo anzichè le nomine a perito, i quesiti posti ad essi nel nominarli.

Se codesta indagine vogliasi continuare, è opportuno che il nostro Comitato riprenda in esame il modulo per completario e renderlo chiaro per modo da evitare che sia frainteso.

Intanto ho voluto estrarne notizie sulle nomine ripetute, compilando l'unito quadro numerico: avvertendo che ho ommesso di includervi quei Collegi che nel triennio nominarono non oltre tre volte, in ragione di una volta ogni anno, lo stesso perito; che ho dagli stati nominativi rilevato il numero dei periti nominati; e che non era possibile ridurre a quadro numerico l'ammontare dei compensi liquidati a ciascuno dei periti nominati oltre tre volte nel triennio.

Da detto quadro risulta che le Corti di appello non presentano materia di osservazioni: poichè tranne cinque periti nominati più che tre volte nel triennio da quella di Genova, nelle altre non si ebbero consimili ripetizioni.

Nei Tribunali la proporzione più alta riscontrasi nell'Italia settentrionale essendo del 21,73 per cento: scende al 15,90 nell'Italia centrale, al 14,88 in Sicilia, al 13,73 nell'Italia meridionale, ed al 13,47 in Sardegna.

Portando l'attenzione ai Distretti, la proporzione più alta del 33,33 per cento si ha in quello di Parma, seguono Genova col 26,81, Torino con 24,85; Casale con 24,32; Aquila 21,96; Messina 19,59; vengono poi Palermo col 15,86; Lucca 15,70; Venezia 14,54; Cagliari 13,47; Napoli 13,42; Roma 13,33; Trani 13,12; Bologna 12,80; Firenze 11,54; Catanzaro 11,35; Catania 11,13; ultimi Brescia con 10; Milano 9,80 ed Ancona con 6,28.

Convieni bensì avvertire che le proporzioni non sono col numero totale dei periti nominati da tutti i Collegi di ciascun Distretto, ma col totale dei nominati da quei soli Collegi che ripeterono le nomine più di tre volte nel triennio.

Perocchè n. 21 Tribunali non ripeterono le nomine più di tre volte nel triennio, e cioè quattro nel Distretto di Milano (Monza, Pavia, Sondrio e Varese), altrettanti in quello di Brescia (Bozzolo, Breno, Crema e Salò), uno Portoferraio, in quello di Lucca; altro, Montepulciano, nel Distretto di Firenze; sei nel Distretto di Ancona (Camerino, Fermo, Orvieto, Perugia, Pesaro ed Urbino); due in quello di Roma, Civitavecchia e Roma; uno, Lagonegro, nel Distretto di Napoli, Caltanissetta in quello di Palermo, e Tempio Pausania in Sardegna.

Le medie però non dicono tutto, ed è necessario discendere a qualche maggiore specificazione. Cinque periti nell'Italia settentrionale furono nominati nel triennio oltre trenta volte, e cioè: uno a Sarzana ed altro a Savona 31 volte; uno 33 volte dal Tribunale di Casale; altro 37 volte dal Tribunale di Torino ed uno 39 volte da quello di Mondovì.

Da venti a trenta volte ne furono nominati venti, e di essi 15 nell'Italia settentrionale, tre nel distretto di Napoli e due in Sardegna, e cioè: uno 29 volte dal Tribunale di Sarzana; due 28 volte, uno ciascuno, dai Tribunali di Castelnuovo di Garfagnana e di Sassari; due 26 volte, uno ciascuno, dai Tribunali di Aosta e di Benevento; altro 25 volte dal Tribunale di Cuneo, ed altro 24 volte da quello di Ivrea; tre ventitre volte, uno ciascuno, dai Tribunali di Sarzana, Milano e Sassari; sei 22 volte dai Tribunali di Mondovì due, ed uno ciascuno da quelli di Genova, Torino, Varallo e Potenza; uno 21 volte dal Tribunale di Sarzana; e tre venti volte dai Tribunali di Castelnuovo di Garfagnana, Mondovì e Benevento, uno per ciascuno.

Da nove a diecinove volte ne furono nominati: 81 nove volte, e cioè 37 nell'Italia settentrionale, sette nella centrale, 14 nella meridionale, altrettanti in Sicilia e nove in Sardegna; 29 dieci volte (14 settentrionale, 9 meridionale, 3 centrale e 3 Sicilia); n. 19 undici volte (11 settentrionale, 3 centrale e 5 meridionale); n. 26 furono nominati 12 volte (15 settentrionale, 2 centrale, 7 meridionale, 2 Sicilia); n. 12 tredici volte (7 settentrionale, 3 meridionale e 2 in Sardegna); 14 volte furono nominati 17 (12 settentrionale, 1 centrale, 4 meridionale); n. 9 quindici volte (8 settentrionale ed 1 in Sardegna); n. 4 sedici volte (2 settentrionale e 2 centrale); altrettanti diciassette volte (tre settentrionale ed uno Sardegna); sei diciotto ed altrettanti diecinove volte (dieci nell'Italia settentrionale, uno nella meridionale ed uno in Sicilia).

Maggiori specificazioni risultano dal quadro numerico allegato, e non credo opportuno dilungarmi in ulteriori illustrazioni; aggiungerò solamente che il Tribunale di Lanusei nel triennio ebbe ad ammettere tredici perizie da eseguire da ingegneri, e tutte le tredici volte nominò lo stesso perito; forse perchè unico esercente in quella località!

Raramente vengono nominati a periti funzionari dello Stato; e le eccezioni, specialmente per i Professori insegnanti, sono moti-

vate da speciale competenza nella materia, ovvero da speciale fiducia nella imparzialità, od anche da mancanza di altri periti in luogo: e talvolta vengono nominati periti iscritti, dei quali non è indicata nell'albo od elenco la qualità di pubblici funzionari.

Tuttavia nel Distretto di Messina rimarcansi dal Primo Presidente nomine di funzionari fatte non per motivi speciali, ma per commendatizie.

In quello di Napoli, la Sezione della Corte di Potenza e qualche Tribunale nominano funzionari a periti contabili, e venne dal Primo Presidente fatto richiamo a quello di **Matera** dove per le graduazioni nominavasi sempre a perito liquidatore un diurnista della cancelleria.

Il Collegio degli ingegneri di Napoli lamenta le nomine non infrequenti di funzionari fatte anche quando non motivate da speciale competenza per l'indole delle materie, quali, ad esempio, le armi, gli esplodenti, le costruzioni navali, e le tasse di fabbricazione.

Consiglia il Primo Presidente di Roma di estendere a tutti i funzionari le disposizioni vigenti per gli Ingegneri del Genio Civile, a togliere abusi talvolta scandalosi.

Ma osserva quello di Venezia essere contrario all'indole dello istituto delle perizie l'esclusione generica dei funzionari, la quale accennerebbe al concetto errato che siano fatte per dare pane e lavoro invece che per illuminare la giustizia. Non debbonsi, a suo parere, escludere quelli che per lo stesso loro ufficio danno garanzia di valore. Gli altri non si debbono nè inscrivere nè nominare.

Mancano informazioni pel Distretto di Parma.

Una circolare ministeriale 5 marzo 1876 dava istruzione che non abbiansi a nominare a periti funzionari di Cancelleria. Ed altra 1° agosto 1885 in relazione all'articolo 42 della legge 5 luglio 1882, n. 874, avvertiva di non affidare perizie ad ufficiali del Genio Civile purchè sia possibile di provvedere altrimenti; e quando dopo la nomina venga a conoscersi che la persona prescelta appartiene al corpo suddetto non sia ammessa alla prestazione del giuramento se non faccia constare della ottenuta autorizzazione ai termini del precitato articolo 42.

Infine la circolare 22 novembre 1893 dava istruzioni circa il modo di adibire come periti ufficiali dell'esercito e funzionari civili ispirate al concetto di ovviare agli inconvenienti che ne derivano al pubblico servizio. Non potendosi limitare all'Autorità giudiziaria

la facoltà di valersi di chiunque, sia pure un ufficiale pubblico, che fosse fornito di speciale cultura od abilità tecnica o per altre ragioni meglio adatto ad eseguire una perizia, consiglia, se non vi osti l'urgenza, di darne prevenzione ai Comandanti o Capi d'Ufficio con invito a volere significare se ostacoli speciali si frappongano alla presenza ed all'opera dei periti eletti nel tempo e nel luogo dove la perizia deve essere eseguita.

Riguardo alla formazione dei ruoli dei curatori dei fallimenti ai termini dell'articolo 715 del Codice di commercio, quasi generalmente essi sono compilati, se tolgonsi la Camera di commercio di Torino che da alcuni anni vi si è rifiutata e quelle di Bari, Foggia e Termini Imerese inutilmente richiestene. Inoltre manca il ruolo al Tribunale di Sulmona; negli altri Tribunali del Distretto di Aquila non fu rinnovato per l'ultimo triennio. Manca altresì il ruolo ai Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania nel Distretto di Napoli.

Non si hanno informazioni pel Distretto di Parma, e sono incomplete per quello di Torino — non rispondendo all'analogo quesito il Primo Presidente della Corte d'Appello — ma rispondendo soltanto alcuni Presidenti di Tribunale.

Grande varietà notasi nelle norme seguite per la formazione dei ruoli.

Nel Distretto di Genova vi si inscrivono i più reputati liquidatori e ragionieri e qualche procuratore; la Camera di commercio di Genova in occasione di revisione interpella il Presidente del Tribunale sulla prova fatta dagli iscritti: onde il Primo Presidente dà istruzione che il Presidente del Tribunale riunisca all'uopo periodicamente i giudici delegati notando circostanze e fatti da comunicare in occasione della revisione alla Camera di commercio.

Nel Distretto di Milano i ruoli funzionarono regolarmente.

In quello di Casale non sempre le Camere di commercio sono accorte e prudenti nella scelta, fatta ordinariamente a seguito di analoghe domande, e con prevalenza di avvocati e procuratori che prolungano le liti invece di comporle.

Grande varietà di criteri nota il Primo Presidente della Corte di Brescia, specialmente riguardo agli avvocati e procuratori che alcune Camere preferiscono ed altre escludono.

Nel Distretto di Venezia ignorasi con quali precisi criteri vengono formati. Riferiscono: il Presidente di Rovigo che sono iscritti

quelli ritenuti idonei ad unanimità di voti ; il presidente di Tolmezzo che si ha riguardo alla capacità, probità ed alle cognizioni amministrative; quello di Udine che inscrivono in equa proporzione legali e commercianti, ed in minor numero ingegneri e geometri; a Verona una Commissione delegata elegge a scrutinio segreto a preferenza avvocati, procuratori e ragionieri; a Padova la Camera sente il parere anche dei Consigli degli avvocati e dei procuratori. Lamenta il Presidente di Conegliano che fra gli iscritti non siavi alcuno di Motta Livenza; e quello di Legnago lamenta che sono omissi i ragionieri e preferiti avvocati e procuratori, ed opina che sia da accettare la proposta del Circolo per gli interessi commerciali ed industriali in Milano, di mettere sotto sequestro il patrimonio del fallito affidandolo ad un amministratore giudiziario provvisorio, demandando ai creditori la scelta di uno o tre cui affidarne la liquidazione.

Nell'Italia centrale, il Primo Presidente di Bologna informa che per lo più i curatori sono scelti fra ragionieri ed altri forniti di cognizioni commerciali, con esclusione di procuratori esercenti in luogo a Bologna e Ravenna, ed inclusione di pochi a Ferrara e Forlì; desiderasi però maggior severità rispetto alla moralità, e sarebbe opportuno che i Tribunali usassero della facoltà di nominare persone fuori del ruolo ogni volta che lo reputino utile.

Nel Distretto di Ancona tengonsi in conto la capacità e l'onorabilità, e prevale il concetto di preferire coloro che hanno nozioni di ragioneria e pratica di affari commerciali.

Nessuna osservazione in contrario nel Distretto di Lucca. Mentre invece in quello di Firenze lamentasi che vi siano iscritti molti incapaci ed inetti; d'onde la necessità di nominare persone non iscritte, indi i reclami degli iscritti.

A Roma l'autorità giudiziaria ha dato informazioni sulle prove fatte dagli iscritti alla Camera di commercio, la quale ha riveduto il ruolo con criteri che essa dice pratici e che l'autorità giudiziaria ignora.

Nell'Italia meridionale fu già notata la omessa revisione nel Distretto di Aquila; ed i Tribunali nominano anche non iscritti preferendo avvocati e procuratori. Il Primo Presidente opina che invece dovrebbero dare la preferenza ai ragionieri.

Il Primo Presidente di Trani dice che i ruoli sono formati male assai, e sono dannosi, non presentando garanzie di idoneità.

Male formato è pure a Napoli dove sono iscritti 692, e di questi 604 avvocati e procuratori: e fra essi parecchi inidonei e miserabili, fino ad uno ricoverato nel grande albergo dei poveri; altri troppo vecchi, ed alcuni occupatissimi nella professione non possono attendere come dovrebbero alle curatele. A Santa Maria di Capua Vetere notasi che i migliori iscritti non accettano se non nei grossi fallimenti, e gli altri non ispirano fiducia. A Potenza rimarcasi l'assenza di retti criteri nella formazione del ruolo, inscrivendovi forse ognuno che ne abbia fatta dimanda.

Nè ispirano fiducia i criteri di formazione dei ruoli al Primo Presidente di Catanzaro, il quale raccomanda che i Tribunali scelgano dopo di aver essi accertata la capacità, la probità e l'operosità degli iscritti che di persona e non per mezzo di altri attendano alle curatele, evitando però di nominare per dare occupazione a chi non ne abbia, pur essendo dubbie le doti necessarie.

In Sicilia, la Camera di commercio di Palermo deliberò recentemente l'esclusione degli avvocati e procuratori: indi vivace protesta del Consiglio dell'ordine, ma la Camera tenne fermo.

Nel Distretto di Catania lamentasi che son o inclusi nei ruoli molti incapaci, ed alcuni anche pregiudicati: dal che lentezze e non pochi degli inconvenienti che si verificano nella gestione dei fallimenti.

A Messina il ruolo essendo compilato senza norme sicure, i giudici non vi si attengono nelle nomine: e non ha guari ad un grosso fallimento per milioni fu nominato curatore provvisorio un disperato copista miserabilissimo, sostituito di poi, non senza difficoltà, da altro curatore definitivo indicato dai creditori; ma pochi giorni dopo lo stesso copista fu nominato dal Presidente del Tribunale sequestratario giudiziario di vistoso patrimonio.

Tutto ciò dà luogo a reclami ed accuse, e cagiona gravi inconvenienti ai quali accenna il Primo Presidente scrivendo:

« Il ruolo diviene un elenco di moltissimi cittadini iscritti col
« solo nome e cognome, senza importanza alcuna presso il giudice
« delegato pei fallimenti e presso il Tribunale. Il curatore provvi-
« sorio quasi in tutti i fallimenti viene scelto dall'intrigo, o del fal-
« lito che cerca di frodare i suoi creditori, o del creditore influente
« che vuole annientare il suo debitore spingendolo alla rovina.

« Verificata la nomina del curatore provvisorio, spessissimo
« accade che in pochissimi giorni, e prima che avvenga la prima

« adunanza dei creditori per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza e per dare il parere sulla nomina definitiva del « curatore, il curatore provvisorio si è impossessato di tutto il patrimonio del fallito, facendo un inventario a modo suo, esigendo « crediti, disponendo arbitrariamente di tutto, munito delle ordinanze del giudice delegato a cui il curatore ha cura di dimostrare « l'urgenza per la sicurezza e la conservazione dei beni della massa.

« Basta accennare questo gravissimo inconveniente, che ho « visto accadere più volte anche sotto la vigilanza costante dell'autorità giudiziaria, per convincersi del difetto dell'istituto che non « funziona conformemente allo scopo.

« Poco tempo fa, in un fallimento piuttosto importante di generi di moda, i cappelli di Francia per signore dal prezzo di lire « 30 a 60 venivano notati nell'inventario come *carcasse* al prezzo di « centesimi 50, e le sete e stoffe di prima qualità, come sete e stoffe « avariate, e ciò dal curatore provvisorio incaricato della vendita.

« In un altro fallimento il curatore provvisorio riscosse centinaia « di migliaia di lire che intendeva trattenere a conto delle sue competenze. Questi fatti sembrerebbero impossibili di fronte alle disposizioni del Codice di commercio, ma pur son fatti i quali producono le loro conseguenze fatali, e proseguiranno nell'istesso « modo se non viene mutato il sistema attuale di curatori improvvisati dallo intrigo e dalla malafede ».

In Sardegna inscrivono nei ruoli anche avvocati e procuratori, che nominati non vi attendono di persona ma a mezzo di altri, venendo meno così ogni garanzia e l'applicabilità dell'articolo 864 del Codice di commercio.

Intorno all'ordine ed ai criteri seguiti nelle nomine dei curatori, dovrei press'a poco ripetere il riassunto delle risposte date al quesito riguardo ai periti, e le osservazioni sopra riferite.

Per le nomine dei sequestratori giudiziari, dei quali non esiste albo, in generale seguesi la proposta delle parti, se non vi ostino speciali e gravi motivi: e quando manchi la proposta, scelgonsi persone solvibili ed atte ad amministrare le cose sequestrate, e possibilmente residenti dove queste si trovano; e nei giudizi di divisione e di espropriazione forzata, si nominano ordinariamente fra i dividendi ed i creditori.

Tuttavia nel Distretto di Messina, « rarissimi casi eccettuati, « (scrive il Primo Presidente), l'Autorità giudiziaria è fatta segno

« alle più maligne insinuazioni ed al più grave discredito da tutte le « parti in causa, giacchè spessissimo accade che la scelta dell'Am- « ministratore giudiziario fatta dal Pretore o dal Tribunale cade, « o in persona di un procuratore legale intrigante e bisognoso, o di « un conoscente intimo del Magistrato che nomina. » Onde consi- « glia di modificare l'articolo 922 del Codice di procedura civile: « nel « senso di dare un ampio sviluppo allo accordo delle parti nella « scelta del sequestratario e di limitare la facoltà della nomina del- « l'autorità giudiziaria ai casi nei quali le parti, dopo ordinato il se- « questro, non concordino nella nomina o non designino persone « oneste e capaci di offrire le maggiori guarentigie e di dare cau- « zione. »

La tassazione degli onorari viene generalmente fatta colle norme della tariffa civile riguardo ai periti, e dell'articolo 722 del Codice di commercio riguardo ai curatori, commisurandola all'im- portanza del lavoro ed al tempo impiegatovi.

Rimarca però il Primo Presidente di Torino la pratica invalsa in alcuni Tribunali di nominare per le espropriazioni il perito indi- cato dal procuratore del creditore istante, e di scrivere fra le con- dizioni della vendita, che detto istante paghi le spese della perizia per esserne rimborsato dal deliberatario, salvo di tenerne conto nella liquidazione; onde avviene che il procuratore del creditore istante paga tutto quanto il perito chiede, senza alcuna tassazione giudiziaria, e se ne fa rimborsare dal deliberatario senza che i cre- ditori possano controllare la nota o parcella del perito. Di che egli fece opportuno richiamo.

Notasi poi la difficoltà di liquidare l'onorario ai periti, sia per incompetenza del Magistrato a valutare la difficoltà e la durata delle operazioni, sia per l'abuso di alcuni periti di presentare rela- zioni ad arte verbose, e specifiche esagerate del duplo, triplo e più, del dovuto. Onde il Collegio degli ingegneri di Napoli ricor- dando un decreto 27 aprile 1848 che istituiva la Camera di disci- plina degli architetti iscritti nell'albo, fa voti che provvedasi a co- stituire Consigli simili a quelli degli avvocati e procuratori, da con- sultarsi pel parere sulla liquidazione degli onorari. E simile voto esprime il Primo Presidente della Corte di Messina.

Alcuni Tribunali riguardo ai curatori determinano una percen- tuale alla gestione, altri una somma unica, ed altri contemperano i due criteri.

La percentuale dal Tribunale di Oneglia è tenuta fra il 2 ed il 3 % secondo la varietà dei casi; dal Tribunale invece di Castelnuovo di Garfagnana è adottato il 5 sempre; lo che è censurato dal Primo Presidente della Corte di Genova: in Sardegna varia dal 3 al 6 %.

Nel Distretto di Catania pei piccoli fallimenti suole liquidarsi una somma che varia da lire 50 a lire 300 secondo i casi.

Anche pei sequestratari giudiziari alcuni Tribunali liquidano una percentuale che dal Presidente di Santa Maria di Capua viene indicata non eccedente il tre sulla rendita netta: e pel Distretto di Catania è indicata dal 2 al 3.

Allora quando però sia nominata alcuna delle parti litiganti, suole la nomina essere fatta senza diritto a emolumento.

Intorno alla vigilanza dell'autorità giudiziaria sulla esecuzione degli incarichi da essa conferiti, generalmente osservasi che questa non è possibile riguardo ai periti, se non per rispetto ai termini accordati, alle proroghe chieste ed alle decadenze a norma degli articoli 260 e 268 procedura civile. Avvegnachè eccettuati i pochi casi nei quali alle operazioni peritali interviene il magistrato, esse compiansi all'infuori della sua sorveglianza; e soltanto alle parti che hanno diritto di assistervi è dato di vigilarle; ed al magistrato non resta che apprezzare il merito della perizia allora quando deve giudicarne i risultati.

Tuttavia il Primo Presidente di Brescia osserva che in materia di volontaria giurisdizione viene esercitata sufficiente vigilanza: e quello di Catanzaro che la più efficace vigilanza sta nel leggere le perizie, dando prova di averle lette nelle ordinanze di tassazione degli onorari.

Riguardo ai curatori dei fallimenti la vigilanza viene esercitata dai Giudici delegati, ed è lodata dal Primo Presidente della Corte d'appello di Roma, che però osserva non poter essere continua per la mole del lavoro dei medesimi Giudici. Ma il Primo Presidente di Bologna nota che non serve a prevenire i dannosi effetti della disonestà e avidità, e dell'ignavia di cattivi amministratori.

Non si hanno informazioni speciali riguardo alla vigilanza sui sequestratari tranne che dal Primo Presidente di Casale che la ritiene impossibile al Magistrato.

Intorno all'opera dei periti nei Distretti di Brescia e di Milano non si hanno reclami nè osservazioni, tranne il bisogno di chiedere ai medesimi schiarimenti.

Nel Distretto di Venezia al contrario non sono rare perizie deficienti di ogni retto criterio, sicchè le dichiarazioni di nullità, le nuove perizie e le revisioni sono frequenti, e talora queste danno risultamenti anche peggiori. Ed aumentano la confusione le perizie stragiudiziali che quantunque inattendibili sono molto in uso.

Bene generalmente procedono le perizie nei Distretti di Firenze e Lucca, salvo rarissime eccezioni, e lentezze che rendono necessarie proroghe dei termini.

In quello di Napoli notasi eccesso nella lunghezza delle relazioni al fine di eccedere nel numero delle vacanze, d'onde forti riduzioni nelle tassazioni. E di peggio ancora osserva il Presidente del Tribunale di Santa Maria di Capua, che cioè nelle perizie per espropriazione forzata vengono, allo stesso fine, esagerate le stime dei valori, cagionando inutili e dispendiosi esperimenti d'asta a ribasso.

Regolarmente procedono le perizie in materia civile nel Distretto di Palermo, ed in Sardegna.

Non si hanno speciali osservazioni per gli altri Distretti.

Dell'opera dei curatori riferiscono i Primi Presidenti di:

Casale che osserva procedere male per lentezza ed esagerate domande di compensi; e reputa necessario togliere la libertà di formazione dei ruoli alle Camere di commercio, demandandola ad un Comitato composto del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di un membro delegato dalla Camera di commercio, ed inscrivendovi ragionieri, persone pratiche in affari commerciali, ed avvocati e procuratori fra quelli indicati dai rispettivi Consigli; vietando inoltre ai curatori di fare senza speciale autorizzazione del giudice delegato spese eccedenti la semplice amministrazione; e mitigando le tasse di bollo e registro;

Brescia dove sebbene non tutti i curatori spiegassero lo zelo necessario, tuttavia non si ebbero a lamentare gravi inconvenienti;

Milano dove procedettero regolarmente e senza dar luogo a reclami;

Venezia che ne lamenta l'opera specialmente a Conegliano, Legnago e Treviso per negligenza nei fallimenti di poca importanza, studiosa lungaggine nei grossi, ignoranza delle leggi, senza attitudine ai negozi, e riluttanza a depositare le somme esatte;

Ancona che ritiene bastare scelta accurata, e continua vigilanza, per ovviare alle lamentate lentezze, alla riluttanza di accet-

tare l'incarico nei piccoli fallimenti, alla trascurata gestione dei medesimi, senza uopo di accettare i vari rimedi suggeriti dai Presidenti dei Tribunali, volendo alcuni l'esclusione dal ruolo di avvocati e procuratori, altri abolito il ruolo, lasciandone libera la scelta ai Tribunali, ed altri abolito l'istituto creando ufficiali responsabili;

Firenze che nota non di rado insufficienza di attitudini, negligenza, e talvolta sospetti di connivenza coi falliti ;

Napoli che oltre quanto venne già sopra esposto sui criteri di formazione dei ruoli, riferisce le censure fatte dal Presidente del Tribunale di Matera per poca premura e capacità dei curatori riluttanti ad accettare l'incarico nei fallimenti di tenue compendio, e procaccianti per averlo negli altri;

Palermo dove pure non accettano o trascurano i piccoli fallimenti ;

Cagliari che dice procedere tutto in quel Distretto regolarmente.

Pel Distretto di Messina furono sopra trascritte le osservazioni del Primo Presidente di quella Corte.

Il Primo Presidente di Genova informa di una pretesa dei procuratori di esser nominati per turno dal giudice delegato a proposta del curatore ai sensi dell'articolo 727 Codice di commercio; e di avere date istruzioni che il giudice delegato discuta riservatamente in Camera di consiglio le proposte fatte dal curatore tanto di avvocati e procuratori quanto di periti, procurando di indurlo a modificarle se occorre, avuto anche riguardo ad un'equa ripartizione, e salvo in ogni caso al giudice di accettare o no le proposte del curatore se questi non ne prescinda.

Dei sequestratari giudiziari, oltre quanto fu sopra trascritto dal rapporto del Primo Presidente di Messina, dice quello di Casale che talvolta nominati procuratori depauperano il patrimonio amministrato con litigi: onde alcuni vorrebbero imporre una cauzione; ma a suo parere non può la cauzione essere regola generale, per la difficoltà di fare accettare la nomina in sequestri di tenue importanza, ed altresì per il pericolo che diventino siffatte amministrazioni monopolio dei maggiori abbienti.

Bene pare che proceda anche questo servizio nei Distretti di Milano e di Cagliari.

Non tutti i sequestratari spiegarono il maggior zelo in quello di Brescia, senza tuttavia dare luogo a gravi inconvenienti.

Salve rare eccezioni, corrisposero bene nel Distretto di Firenze.

In quello di Napoli, per la Sezione di Potenza notasi che i sequestratari danno spesso nei rendiconti esiti superanti gli introiti: onde la proprietà diventa quasi sempre infruttifera.

Rimarca il Primo Presidente di Palermo la difficoltà di trovare persone idonee e specchio che accettino la nomina nei sequestri di poca entità; e nota che d'ordinario non imponesi cauzione.

Sono necessari provvedimenti legislativi od amministrativi intorno ai periti ed alle perizie giudiziali?

Rispondono negativamente i Primi Presidenti di Torino, Brescia, Milano, Bologna, Ancona, Lucca e Cagliari; affermativamente gli altri, e sembra anche quello di Parma che si limita a dire sarebbe tempo di adottare un sistema uniforme per tutto lo Stato.

Quello di Venezia poi non crede necessaria una legge, nessuno avendo diritto ad essere iscritto nell'albo.

I criteri che dovrebbero informare codesti provvedimenti sono variamente indicati dagli annuenti, ed anche da alcuni dei dissenzienti pel caso che la loro opinione negativa non venisse seguita.

Il Primo Presidente di Genova ritiene necessario unificare le norme sui titoli necessari alla iscrizione nell'albo, e la procedura sulla tenuta del medesimo, con le opportune indicazioni e la divisione in categorie; sul tempo e sul modo delle revisioni e sui compensi ai curatori.

Quello di Bologna stima opportuno che si determini se per le professioni dipendenti da abilitazioni, ed ogni arte ed industria non affatto locale, debba ordinarsi l'iscrizione dalla Corte o dal Primo Presidente e con quali formalità: e del pari se dal Tribunale o dal Presidente per le arti ed industrie minori e strettamente locali.

Sulla necessità della classificazione dei periti in categorie, niuno dissente, e vengono specificate categorie più o meno numerose.

Ma il Primo Presidente di Venezia è di parere che non debbasi formare albo dei disegnatori, fabbri, sarti e simili, lasciando al Magistrato di scegliere fra gli esercenti caso per caso.

Vi è pure accordo di non iscrivere nell'albo chi non abbia diploma o patente di quelle professioni per esercizio delle quali siffatto titolo è prescritto.

Ma il Primo Presidente di Firenze opina non basti il diploma,

ed occorrano altre norme che diano garanzia di capacità e pratica sufficiente.

Eguale parere esprimono i Primi Presidenti di Milano, Venezia e Messina, che esigono certificati di esercizio almeno triennale della professione.

Quello di Palermo inclina a sottoporre gli aspiranti ad un esame di Stato.

Riguardo ai periti calligrafi è degno di attenzione il parere del Primo Presidente di Venezia che vorrebbe il concorso dei seguenti titoli: licenza liceale o d'istituto tecnico, ed esercizio di professione che richiegga pratica di scritture, quali: insegnanti della calligrafia, paleografi, ed esercenti periti da oltre dieci anni avanti l'autorità giudiziaria.

Il Primo Presidente di Firenze avvisa che non debbansi ammettere titoli equipollenti ai diplomi o patenti, e neppure l'attestato d'iscrizione presso altro collegio; ed in questo consente quello di Catanzaro, il quale avverte che taluno iscritto a Roma ed a Napoli nell'albo degli ingegneri-architetti, fu a Trani, residenza del perito, riconosciuto aver titolo soltanto di geometra-agrimensore.

Il Primo Presidente di Venezia però ammette pei ragionieri quale titolo equipollente l'esercizio presso uffici governativi e banche di emissione.

Inoltre reputa equa una disposizione transitoria a favore dei già iscritti da molti anni per titoli od equipollenti allora riconosciuti validi.

Il medesimo è di avviso, riguardo ai periti commerciali dei quali le Camere di commercio debbono a richiesta dei Tribunali compilare i ruoli, ai termini dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1862, che l'Autorità giudiziaria, assunte informazioni sulla probità, abbia a formare l'albo scegliendo fra i migliori.

Intorno ai titoli di altri periti pratici, il Primo Presidente di Casale stima dovere consistere in attestati dei direttori di opifici e dell'Autorità comunale; quello di Milano in attestati della Camera di commercio dell'esercizio almeno biennale.

Avvertono molti dei Primi Presidenti che per l'iscrizione debbasi accertare oltre la cittadinanza, e le qualità prescritte, anche la probità dei periti, non solo mediante i certificati penali, e di non essere interdetti, inabilitati o falliti, ma eziandio a mezzo di informazioni da assumere d'ufficio dal Pubblico Ministero. Del quale

espressamente richiedono l'intervento i Primi Presidenti di Brescia, Milano, Venezia, Aquila e Trani.

E poichè fu già notata nell'Alta Italia la noncuranza dei migliori professionisti a farsi inscrivere nell'elenco dei periti, così il Primo Presidente di Brescia reputa necessario che provvedasi d'ufficio alla formazione dell'albo, sentiti, a cura del Pubblico Ministero, i Collegi, ove esistono, degli ingegneri, dei ragionieri ed altri professionisti.

E quello di Venezia opina che convenga procedere d'ufficio alla compilazione dell'albo dei medici-chirurghi, e dei chimici e farmacisti, inscrivendovi i migliori professori di università, addetti ad ospedali, ed altri in fama, con avvertenza pei mandamenti di scegliere, su informazioni del Prefetto e del Procuratore del Re, i migliori esercenti in luogo.

Generalmente gli altri si attengono al metodo delle domande degli aspiranti corredate dei titoli necessari e dei certificati sopra indicati.

Mentre però quelli di Genova, Roma e Napoli ritengono che debbansi inscrivere tutti i petenti riconosciuti meritevoli, pur dando preferenza nelle nomine, a risparmio di spese, a coloro che dimorano in luogo, invece quelli di Venezia e di Palermo vorrebbero limitato il numero dei periti da inscrivere in proporzione della media degli affari nell'ultimo decennio, secondo il primo, nell'ultimo triennio, secondo l'altro, aprendo un concorso per titoli, e surrogando di poi i mancanti con altri notati in liste di approvati annualmente fra i nuovi concorrenti.

Da chi deve formarsi l'albo?

Secondo il parere del Primo Presidente di Brescia dovrebbero formare dal Tribunale con reclamo alla Corte di Appello: alla quale ogni Tribunale dovrebbe trasmetterne copia, come dovrebbe trasmetterne estratti alle Preture.

Altri opinano che l'albo debba essere unico per ogni Distretto, e formarsi perciò dalle Corti di Appello dandone copia ai Tribunali. Quello di Venezia poi, in coerenza al metodo del concorso per titoli, costituisce una Commissione giudicatrice composta del Primo Presidente, di un Consigliere, di un Sostituto Procuratore Generale, di un Direttore del Genio civile, e di un Professore dell'Istituto scolastico relativo alla professione dell'aspirante.

L'albo, a parere di molti, deve essere annualmente riveduto

dal Collegio che lo compilò, sentito il Pubblico Ministero: e con avvertenza del Primo Presidente di Napoli di inscrivere soltanto in occasione dell'annua revisione i nuovi aspiranti ammessi dal Collegio nel corso dell'anno spirante. Delle revisioni debbonsi fare le stesse comunicazioni prescritte per la formazione dell'albo.

Inoltre i Primi Presidenti di Genova, Casale, Milano, Brescia, Venezia, Napoli, Messina e Palermo avvisano che non pure in occasione dell'annua revisione, ma eziandio in corso d'anno, il Pubblico Ministero possa provocare la cancellazione degli indegni dall'albo, con deliberazione del Collegio in Camera di Consiglio; udito — aggiunge quello di Venezia — l'interessato nelle sue discolpe —: e l'altro di Napoli introduce fra le misure disciplinari la sospensione.

Formato l'albo, vorrebbero vietato di nominare perito chi non siavi iscritto il Primo Presidente di Firenze, ed il Collegio degli ingegneri di Napoli. Ma avvertono i Primi Presidenti di Milano, Brescia, Ancona e Roma, che non conviene vincolare troppo la scelta, e deve permettersi, quando peculiari circostanze lo consigliano, di nominare periti iscritti altrove secondo quello di Roma, ed anche non iscritti secondo gli altri.

Osservano i Primi Presidenti di Casale, di Venezia e di Bologna che tutto sta nella buona scelta; onde quest'ultimo, d'accordo con le osservazioni già sopra riferite dal Primo Presidente di Venezia, opina che perciò è necessario non menomare la responsabilità della scelta con vincoli d'ordine e di ruolo, l'iscrizione non conferendo diritti, ma devesi tutelare la magistratura nella sua dignità contro infondati sospetti suscitati dalle mene dell'innumerabile stuolo di spostati; in che sostanzialmente consente anche il Primo Presidente di Genova osservando che l'iscrizione all'Albo non conferisce diritti, ma indica chi ha i requisiti per essere nominato.

Credono invece che convenga provvedere ad equa ripartizione degli incarichi, salvo giustificate eccezioni, i Primi Presidenti di Brescia, Aquila e Napoli. E quest'ultimo notando che sono troppo numerosi gli iscritti, darebbe la preferenza ai residenti nel circondario; regolando fra essi un turno per annui contingenti proporzionati alla media degli affari nell'ultimo quinquennio, in ordine di anzianità di iscrizione, suddividendo i contingenti per ogni speciale materia; e riportando da un anno all'altro con preferenza coloro

che non ebbero incarichi, o scegliendo quelli del contingente successivo se non basti il contingente fissato per l'anno.

Il Primo Presidente di Torino, lasciando libertà ai magistrati di nominare qualunque professionista avente i titoli legali, vorrebbe tuttavia di regola equa ripartizione per turno.

Consigliano di modificare la tariffa sulle indennità ai periti i Primi Presidenti di Napoli e Palermo. Questi dice che in luogo delle vacanze in ragione del tempo impiegatovi, dovrebbero liquidare l'indennità in ragione inversa, senza determinare il modo pratico di attuare siffatto concetto.

L'altro di Napoli rimanda la liquidazione al momento della cognizione del merito della perizia, accordando intanto una provvisoria; e per le perizie nei giudizi di espropriazione, l'indennità consista in una percentuale del prezzo ottenuto dalla vendita eseguita, fra un minimo ed un massimo da determinarsi: minimo e massimo che dovrebbero determinare anche per le perizie di liquidazione.

Sono peraltro evidenti le difficoltà che in pratica si incontrerebbero con tale sistema; e quando sembrasse accettabile, converrebbe prevedere i casi di abbandono, o di soverchi indugi dei giudizi nei quali furono le perizie eseguite.

Sembra più pratico il suggerimento dei Primi Presidenti di Roma e di Messina, conforme al desiderato dal Collegio degli ingegneri di Napoli, di istituire Consigli d'ordine e di disciplina per alcune professioni, a similitudine di quelli degli avvocati e procuratori, dei quali Consigli potrebbero chiedere il parere sulla tassazione delle indennità.

Infine, attendendo che provveggasi a regolare tutta la materia delle perizie giudiziali, desiderano che sia infrattanto disposta la revisione degli albi od elenchi esistenti i Primi Presidenti di Catanzaro, Firenze e Roma.

Intorno alle perizie in materia penale riferiscono i Procuratori Generali, e mi accingo a riassumerne le osservazioni e le proposte.

Generalmente, anche laddove esiste albo od elenco di periti, manca quello dei medici-chirurghi, di alienisti, di chimici, farmacisti ed altri, e scegliesi volta per volta, il più spesso fra periti locali, dando per le lesioni personali la preferenza a quello che ebbe a fare la prima relazione.

Sembrami degno di nota che in Sardegna le perizie calligrafiche vengono d'ordinario commesse a maestri elementari, salvo che in alcuni casi di maggiore importanza scelgonsi periti calligrafi esercenti nei due capo-luoghi di provincia, e talvolta anche fuori dell'Isola.

Sulla opportunità o meno di formare l'albo dei periti in materia penale, sono di avviso che convenga compilarlo i Procuratori Generali :

di Bologna, il quale ne vorrebbe affidata la formazione al Presidente del Tribunale, sentito il Pubblico Ministero;

di Casale, che lo vorrebbe di numero ristretto e proporzionato al bisogno, e distinto per mandamenti, circondari e distretti, su dimanda da ammettersi, dopo assunte informazioni, dal Tribunale e dalla Corte, facendone pubblicazione e dando facoltà dei reclami sui quali decida inappellabilmente il Collegio, e cancellando d'ufficio gli indegni;

di Catania, scegliendo i migliori;

di Catanzaro, scegliendo, mediante concorsi, i migliori;

di Roma, previo esame dei titoli da farsi da Commissioni universitarie, e previo giudizio sulla condotta morale da emettersi da Commissioni di magistrati di appello;

di Cagliari, ristrettivamente per le perizie medico-legali;

di Napoli, limitatamente ai sanitari e di numero ristretto al bisogno, scegliendo i migliori;

di Messina, pei ragionieri e gli agrimensori, previo esame sulle materie giuridiche relative, indicendo sessioni periodiche degli esami come per gli avvocati, procuratori e notai.

Il Procuratore generale di Ancona, senza pronunziarsi, osserva che volendosi compilare l'albo, dovrebbero farlo d'ufficio (con annue revisioni), inscrivendovi, a cura del Pubblico Ministero, i migliori; poichè dove attualmente esiste albo, si fanno inscrivere soltanto i meno esperti e fortunati nell'esercizio della professione. Ed anche altri osservano che i migliori non curano di farsi inscrivere.

Avverte il Procuratore generale di Brescia che disciplinando troppo severamente tale istituto di periti incorrerebbersi nello inconveniente di non trovare in località remote ed alpestri prontamente persone aventi requisiti per essere riconosciuti periti.

Opinano che non sia opportuna la formazione dell'albo i Procuratori generali di Torino, Milano, Firenze, Lucca, Trani, Napoli e di Palermo, il quale lo crede possibile soltanto nei centri maggiori.

Riguardo ai periti che sono iscritti negli albi od elenchi esistenti, generalmente ad essi sono commesse anche la perizie penali, con equa ripartizione, e senza dar luogo a reclami. Tuttavia i Procuratori generali di Catanzaro e di Catania informano che mentre i migliori procurano di esimersi, la folla petulante e querula dei mestieranti sbraita e fa insinuazioni contro i magistrati, tirando in lungo le perizie per gonfiare le notule degli onorari.

Raramente sono nominati a periti funzionari dello Stato, salvo che per cognizioni speciali tecniche ed indubitabile imparzialità, o perchè forniti dei mezzi ed istrumenti di gabinetti scientifici.

Lamentasi però dal Procuratore del Re di Velletri la ressa di funzionari ragionieri a quel Tribunale per avere perizie.

Sono di parere i Procuratori generali di Casale, Catanzaro e Catania che formato l'albo, debbansi nominare gl'iscritti per turno, e quelli di Casale e Catania opinano che anche i periti a difesa debbano essere scelti unicamente fra gli iscritti. Anzi il Procuratore del Re di Frosinone ad assicurare il turno vorrebbe che la distribuzione degli incarichi fosse fatta dal Presidente del Tribunale, ovvero per estrazione a sorte!

Ma il Procuratore generale di Roma, che ne riferisce, avverte che se può raccomandarsi un'equa ripartizione, sarebbe pericolosa la regola del turno. E di questo avviso sono i Procuratori generali di Aquila e Messina; e credono necessario lasciare ai magistrati libertà di scelta quelli di Venezia, Firenze, Napoli e Palermo.

Della vigilanza sui periti in materia penale si occupano anche i Primi Presidenti di Aquila e di Napoli, notando il primo che viene esercitata mediante l'applicazione dell'articolo 159 del Codice di procedura penale, ed il secondo che i magistrati vigilano per la sollecitudine e la regolarità delle operazioni. I Procuratori generali di Casale ed Aquila reputano necessario che le perizie nella istruttoria siano eseguite alla presenza del magistrato e coll'intervento dell'offeso quando trattasi di giudizio definitivo sulle conseguenze di lesioni personali: quelli di Trani e di Catania opinano che non debbasi consentire al perito di compiere le operazioni e redigerne relazione fuori della presenza del magistrato: ed il secondo di essi

rimarca la facilità dei Pretori di commettere perizie senza loro intervento alle operazioni per accertare fatti e valori che potrebbero stabilirsi colle dichiarazioni degli offesi e di testimoni.

Notano poi che deve il Magistrato dirigere le operazioni peritali e formulare quesiti chiari ed esaurienti, i Procuratori generali di Genova, Casale, Venezia, Parma e Palermo. E quello di Parma lamenta la necessità di frequenti revisioni di perizie, specialmente nei reati di sangue, in processi istruiti da Pretori, e insufficienza di cultura scientifica nei medici di campagna e di cognizioni medicolegali in chi deve dirigerne le indagini e formulare i quesiti.

Lamento ripetuto a Casale riguardo alla necessità di ricorrere nei piccoli comuni al medico condotto, non sempre il più atto, specialmente a sostenere di poi nei dibattimenti discussioni scientifiche con distinti professionisti chiamati a difesa.

Molti dei Procuratori generali rilevano che la tariffa per le indennità ai periti in materia penale è causa di vari e gravi inconvenienti; precipuo, che i migliori si esimono con pretesti e scuse che velano il rifiuto abbastanza da evitare di incorrere nella sanzione dell'art. 159 di procedura penale; nè pare che a ciò rimedierebbe il suggerimento del Primo Presidente della Corte d'appello di Palermo di imporre ai professori stipendiati dallo Stato l'obbligo di prestare gratuitamente l'opera di periti, rimborsandoli in misura più conveniente delle spese.

Per la stessa ragione verificansi indugi e dilazioni al fine di aumentare il numero delle vacanze; ed altresì presentansi note esagerate di spese, specialmente nelle autopsie per compensare la meschinità dell'onorario; note che per detta ragione, al dire dei Procuratori generali di Roma e Catanzaro, fingonsi vere o si tollerano dal Magistrato. Ovvero conferisconsi frequentemente altri incarichi alle stesse persone, al fine di ottenere nella media degli onorari una tal quale compensazione.

Sulla modificazione della tariffa invocata dai più, il Procuratore generale di Ancona stima converrebbe fissare un massimo degli onorari da non oltrepassare, senza autorizzazione del Ministero in casi eccezionali. E quello di Catanzaro consiglia di fissare un minimo ed un massimo, ovvero di premettere alla tassazione il parere di Commissioni appositamente istituite, od anche dell'Ufficio del Genio civile per gli ingegneri e geometri agrimensori.

Circa le note delle spese il Procuratore generale di Aquila eser-

cita la necessaria sorveglianza. Quello di Roma accettando il parere del Procuratore del Re di Velletri reputa opportuno conferire poteri più estesi ed efficaci al Ministero Pubblico per moderarle: non viene però spiegato in che codesti poteri dovrebbero consistere, nè è facile indovinarlo, seppure non intendasi di conferire quello di liquidare la nota invece e luogo del Presidente; dappoichè anche ora il Pubblico Ministero deve dare il suo parere sulle note da tassarsi dal Presidente.

Maggiori lamenti e più gravi osservazioni si hanno riguardo alle perizie in giudizio e sullo stato di infermità di mente.

Da Genova, Casale, Torino, Lucca, Firenze, Napoli, Roma e Catania deplorasi lo scandalo di frequentissime contraddizioni nei pareri e personali contrasti fra i periti di accusa e di difesa, con improvvisazioni su materie che richiedono lunga osservazione ed attenta ponderazione, e colla manifesta tendenza in quelli a difesa di trasformarsi da periti imparziali in appassionati difensori. Nè sono i soli quei procuratori generali a preoccuparsene, poichè il malanno sembra generale, con poche fortunate eccezioni che specialmente pare abbiansi nel Distretto di Venezia.

A parte il rimedio indiretto di deferire la scelta del perito a difesa sui quesiti da questa formulati, al magistrato, limitando, forse con poco profitto, i diritti della difesa (Torino, Milano, Lucca, Roma) pensano quelli di Casale, Ancona, Trani e Catanzaro che convenga modificare la procedura per modo che non sia lecito addurre nuovi periti (Ancona aggiunge anche nuovi testimoni) all'udienza preordinando facoltà e garanzie alla difesa perchè possa provvedervi prima, o nell'istruttoria, od in un termine perentorio dopo la sentenza od ordinanza di rinvio o la citazione diretta, riaprendosi se occorra l'istruttoria: ed in caso di contraddizione fra perizie, procedendo, a parere di quello di Casale, ad altra perizia definitiva ed ineccepibile; e non sia contestabile fino ad iscrizione in falso la verità dei dati di fatto accertati nella perizia.

A questo sistema accostasi quello del Procuratore generale di Venezia che stima dovere essere unica la perizia eseguita da un Collegio scelto d'accordo fra l'accusa e la difesa durante l'istruttoria, senza potere all'udienza variare le persone dei periti, nè sollevare altre questioni.

Ed è analoga la proposta del Procuratore del Re di Frosinone riferita dal Procuratore generale di Roma, che la causa sia differita

e la perizia facciasi avanti il giudice istruttore in contraddittorio delle parti.

Il Procuratore generale di Aquila è d'avviso, riguardo alle perizie psichiatriche che quando risultino fatti indubitati riconosciuti dalle Corti nei Circoli d'Assise, debbano i periti, sia d'accusa che della difesa, essere scelti dal Presidente su di elenco apposito di specialisti competenti.

Il Primo Presidente della Corte d'Appello di Palermo propone di affidare la risoluzione dei casi dubbi e di gravi contestazioni ad un Collegio di professori universitari da nominarsi d'ufficio, e di fare eseguire nei gabinetti universitari le analisi chimiche.

Con varietà nei dettagli ed accordo nel concetto fondamentale, dai Procuratori generali di Genova, Brescia, Milano, Parma, Bologna, Napoli, Catanzaro, Catania, Palermo e Cagliari propugnasi l'istituzione di Collegi scientifici permanenti di periti scelti fra professori di Università ed Istituti superiori, od altre illustrazioni della scienza, ai quali venga demandata la perizia unica, senza che possa ammettersi controperizia. Alcuni bensì la vogliono nel periodo istruttorio, altri ammettono la perizia anche nel giudizio, con facoltà di scegliere i periti fra i componenti del Collegio, ma in ogni caso perizia unica *pro veritate* e non più oppugnabile.

Anzi quello di Parma va più oltre proponendo l'alternativa o di scegliere dalle parti nel Collegio finora discusso, ovvero di costituire un Giuri di tre periti scelti nel Collegio stesso dal Presidente, ed investiti del giudizio, in vece e luogo dei Giurati della causa, sulle questioni tecniche. Al che è analogo l'istituto speciale che il Procuratore del Re di Viterbo, seguendo il sistema germanico, vorrebbe chiamato a dirimere inappellabilmente coi criteri della scienza i dispareri tecnici.

Al quale sistema di Giuria suppletoria composta di periti è contrario il Procuratore Generale di Venezia, parendogli che in molti casi si abolirebbe sostanzialmente il Giuri della causa.

Per quanto riguarda più specialmente l'infermità di mente degli imputati, osservano i Procuratori Generali di Casale ed Aquila che tendesi a sostituirla alla forza irresistibile; e rileva quello di Torino il fatto dimostrato anche dalla statistica, che la questione sulla infermità di mente viene elevata in udienza dalla difesa anche senza intervento di periti. Onde quest'ultimo vorrebbe modificato l'articolo 46 del Codice Penale a più chiaramente sceverare dalla

infermità di mente la causa impulsiva, la rea passione e l'impeto criminoso: e fa voti, in ciò d'accordo col suo collega di Aquila, che non possa proporsi ai Giurati la questione sulla infermità di mente se non quando la Corte d'Assise ravvisi che trovi riscontro nei fatti della causa e nei precedenti dell'accusato, e non già sulle semplici deduzioni difensive.

Riferiscono i Procuratori Generali di Trani e Cagliari che il più delle volte si mandano nei Manicomi gli imputati per la perizia sullo stato di mente quando durante l'istruttoria ne sorga il bisogno.

Quello di Casale opina che deve l'istruttoria diligentemente accertare lo stato di mente dell'imputato, e sorgendo dubbio, ricorrere al giudizio di periti mandando l'imputato in un Manicomio.

Ed anche quelli di Torino, Brescia e Catanzaro, al pari del Primo Presidente della Corte d'Appello di Palermo, sono di avviso che le perizie psichiatriche vengano fatte nei Manicomi, impedendo che abbiano luogo all'udienza.

L'indagine sul numero delle cause penali nelle quali furono nel biennio 1893-94 decise questioni intorno alla imputabilità per infermità di mente, ha dato i risultati raccolti nell'unito quadro statistico.

Anche per questa indagine gioverà che il nostro Comitato riprenda in esame il modulo per completare in avvenire l'inchiesta; ad esempio: distinguendo la cagione di ubbriacchezza dalle altre dello stato di infermità di mente; l'intervento dei periti in istruttoria, ed in giudizio, e le conseguenti ordinanze e sentenze; i giudizi avanti ai Pretori, i Tribunali in prima istanza ed in appello, avanti le Corti di appello e le Corti di assise, e l'imputabilità ritenuta attenuata ai termini dell'articolo 47 del Codice penale: ed aggiungendo le notizie sui provvedimenti dati ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del capoverso degli articoli 46 e 47 del Codice penale, e sulle domande, istanze, o proposte accolte e rigettate per revocazione o consegna ad altri; nonchè sulla pena inflitta ai termini dell'articolo 47: nè parrebbe inutile la classificazione degli imputati in larghe categorie secondo i titoli del libro secondo del Codice penale, facendo qualche distinzione specifica, come ad esempio per la violenza carnale, l'omicidio, l'incendio, e la rapina.

E poichè qualche Procuratore generale afferma che sotto la

scusa della infermità di mente tende a rientrare la forza irresistibile, gioverà chiedere che siano nei rapporti illustrati i casi nei quali ciò possa ritenersi avvenuto.

Alcune delle distinzioni sopra accennate sono suggerite dalle osservazioni al quadro statistico allegato: perocchè avverte il Procuratore generale di Aquila che quasi tutti i centouno dichiarati imputabili dai Tribunali di quel Distretto senza intervento di periti avevano addotta l'ubbrachezza; per la quale in verità non è facilmente concepibile intervento di periti: e risulta pure che furono dichiarati imputabili senza perizia due dalla Corte di appello di Lucca, uno da quella di Firenze; e quattro nel Distretto di Trani furono dichiarati non imputabili, dei quali uno senza perizia dalla Sezione di accusa, e gli altri tre con perizia, due in istruttoria, ed uno da un Pretore.

Le proporzioni che risultano dalla statistica del biennio 1893-94 per tutto il Regno sono riguardo alle Corti di assise il 29,69 per cento degli accusati giudicati con intervento di periti, ed il 70,31 per cento senza; e pei Tribunali il 39,20 per cento degli imputati con periti, e 60,80 per cento senza.

I giudicati dichiarati imputabili dalle Corti di assise con intervento di periti rappresentano il 63,20 per cento contro 36,80 per cento, e senza intervento di periti il 75,67 per cento contro 24,33 per cento dichiarati non imputabili.

Avanti i Tribunali le proporzioni sono del 52,24 per cento dichiarati imputabili con intervento di periti, e senza del 76,32 per cento, compresi però in questi coloro che addussero l'ubbrachezza quale cagione della infermità di mente.

Nell'Italia settentrionale i giudicati con intervento di periti dalle Corti di assise danno il 39,37 per cento contro 60,63 senza.

Nei Tribunali circa la metà con periti e metà senza.

Nell'Italia centrale 52,44 per cento con perizia avanti le Corti di assise, e 47,56 senza, ed avanti i Tribunali 43,90 con periti, 56,10 senza.

Nell'Italia meridionale all'Assise si ha il 18,52 per cento con periti e 81,48 per cento senza, ed avanti i Tribunali solo il 7 per cento con perizia contro 93 per cento senza perizia.

In Sicilia il 13 per cento con periti alle Assise contro 87 per cento senza; ed avanti i Tribunali il 26,47 per cento con periti contro 73,53 per cento senza.

In Sardegna due soli furono giudicati con intervento di periti alle Assise, e 25 (92,59 per cento) senza periti; ed avanti i Tribunali 2 con perizia e 2 senza.

Coloro dei quali fu ritenuta l'imputabilità rappresentano nell'Italia settentrionale, avanti le Assise, il 72 per cento con intervento di periti, e 81,82 per cento senza periti; ed avanti ai Tribunali il 48,60 per cento con periti, il 67,78 per cento senza.

Nell'Italia centrale con intervento di periti il 58,14 per cento alle Assise, il 64,70 per cento ai Tribunali; e senza periti il 71,80 per cento alle Assise, il 74,28 per cento ai Tribunali.

Nell'Italia meridionale il 40 per cento alle Assise, il 50 per cento ai Tribunali con intervento di periti; e 86,68 per cento alle Assise, 94,39 per cento ai Tribunali senza intervento di periti.

In Sicilia con periti il 90 per cento alle Assise, il 26,47 per cento ai Tribunali, e senza periti rispettivamente il 59,70 ed il 64 per cento.

In Sardegna avanti le Corti di Assise dei due con intervento di periti, uno fu dichiarato imputabile e l'altro no; e lo stesso risultato si ebbe avanti ai Tribunali; e senza periti 22 (88 per cento) imputabili e tre non imputabili. Avanti i Tribunali furono dichiarati imputabili i due soli giudicati senza intervento di periti.

Dalle quali proporzioni non è dato dedurre criteri sicuri stante che non sono distinti dagli altri i casi nei quali si è disputato di ubriachezza accidentale, che sappiamo soltanto pel Distretto di Aquila essere stati numerosi avanti i Tribunali.

Ma prese così come risultano le cifre, rendono manifesto che in Sicilia prima e nell'Italia meridionale poi si ha la maggiore, e nell'Italia centrale la minore frequenza di dedurre senza intervento di periti l'infermità di mente avanti le Corti d'Assise. Ed avanti ai Tribunali primeggia l'Italia meridionale, cui segue la Sicilia, con forte sproporzione in confronto dell'Italia centrale e della settentrionale.

Se guardiamo i risultati troviamo che le dichiarazioni di non imputabilità avanti le Corti di Assise furono maggiori in Sicilia (40,30 per cento) ed in proporzione quadrupla di eguale risultato ivi avutosi con intervento di periti; viene poi l'Italia centrale (28,20 per cento) ma con proporzione di circa 67 contro 100 dichiarati non imputabili con intervento di periti.

L'Italia settentrionale e la meridionale poco differiscono (18,18 per cento - 19,32 per cento) con proporzione del 65 e del 33 per cento rispetto ai dichiarati non imputabili con intervento di periti.

Anche avanti ai Tribunali la Sicilia col 36 per cento ha la proporzione maggiore e supera di circa due quinti quella con intervento di periti.

Segue l'Italia settentrionale (32,22 per cento), ma con proporzione del 63 per cento circa in confronto dei non imputabili dietro perizia; proporzione che scende a circa il 46 per cento nell'Italia centrale, ed all'11,22 per cento nell'Italia meridionale.

Messe poi in confronto le dichiarazioni di non imputabilità senza intervento di periti fra le Corti di Assise ed i Tribunali, troviamo che nell'Italia settentrionale quelle avanti i Tribunali eccedono di circa il 44 per cento le altre avanti le Corti di Assise; mentre all'inverso nella centrale ed in Sicilia rappresentano il 91 e l'89 e nella meridionale soltanto il 28 per ogni 100 di quelle avanti le Corti di Assise.

Venendo alle conclusioni, sembrami convenga rinviare ogni proposta intorno ai curatori nei fallimenti, in pendenza degli studi demandati ad altra Commissione per la riforma del Codice di commercio.

E intorno alle perizie ed ai sequestratori parmi si possa:

I. richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulla opportunità di provvedere:

1° per legge:

a) a rendere più facile e frequente l'elezione da farsi dalle parti dei periti e dei sequestratori, ispirandosi al concetto dell'articolo 332 del Codice di procedura civile sardo 1859;

b) a dichiarare prive di effetti legali le perizie eseguite da coloro che non abbiano i titoli e le qualità prescritte per l'esercizio della professione relativa, con analoghe disposizioni transitorie (specialmente per i ragionieri);

c) a regolare l'autorizzazione e l'esercizio dei periti rigattieri;

d) a regolare la liquidazione delle indennità, previo parere di Consigli d'ordine e disciplina in luogo o nel luogo più vicino del Distretto, da instituirsi per le professioni d'indole scientifica;

e) a provvedere che le perizie chimiche (specialmente nei processi per veneficio) e le altre che esigono esperimenti scienti-

fici, vengano durante l'istruttoria penale eseguite da Collegi permanenti di professori ed illustrazioni della scienza dotati dei mezzi e gabinetti necessari; e le psichiatriche nei manicomi;

f) a provvedere a che la perizia sia unica *pro veritate* nei giudizi penali;

g) a modificare la tariffa per le perizie in materia penale;

2° a provvedere amministrativamente:

a) alla formazione di albi di periti secondo le diverse categorie e classificazioni per le professioni all'esercizio delle quali è necessaria abilitazione scolastica o patente governativa, vietando l'iscrizione di coloro che ne sono sorniti (salve le preaccennate disposizioni transitorie), o su attestazione d'iscrizione presso altro collegio; e dando facoltà d'inscrivere anche d'ufficio;

b) alla formazione di albo di periti commerciali da desumere, previe informazioni assunte d'ufficio sulla condotta ed onorabilità, dai ruoli da richiedere alle Camere di commercio;

c) a rendere uniforme la competenza e la procedura per la compilazione degli albi, regolando i reclami e la decisione sui medesimi;

d) ad escludere dagli albi tutti e solamente i funzionari ed ufficiali giudiziari ed altri addetti comunque alle cancellerie giudiziarie; prescrivendo che, salvi casi d'urgenza, per gli altri funzionari dello Stato, delle provincie e dei comuni, venga dato avviso preventivo ai capi degli uffici da cui essi dipendono;

e) a preordinare misure di vigilanza per impedire o reprimere disciplinarmente abusi della libertà da lasciarsi ai magistrati di nominare periti senza vincoli di turno, ed anche non iscritti negli albi, purchè forniti della abilitazione prescritta per l'esercizio della relativa professione;

f) alla revisione periodica degli albi;

g) alla radiazione dai medesimi degli indegni;

h) all'intervento del Pubblico Ministero alle compilazioni ed alle revisioni degli albi;

II. richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sugli abusi rivelati dal Primo Presidente della Corte d'appello di Messina;

III. demandare al Comitato la revisione dei moduli per la raccolta delle notizie statistiche.

Roma, 7 maggio 1895.

FRANCESCO PENSERINI, *relatore*.

DISTRETTO e collegio	Totale dei periti nomi- nati	Numero										Osservazioni
		4 volte	5	6	7	8	9	10	11	12	oltre 12	
Ivrea	52	2	6	1	1	..	1	5	14, 14, 16, 18, 24 volte.
Mondovi	54	1	2	2	5	4	1	2	..	1	6	18, 18, 20, 22, 22, 39 volte.
Novara	55	2	2	1	2	15, 17 volte.
Pallanza	23	4	
Pinerolo	35	2	1	1	1	1	15 volte.
Saluzzo	32	4	2	2	1	1	
Susa	8	1	1	
Torino Tribunale	317	12	13	10	3	7	5	1	9	13, 15, 15, 18, 19, 19, 20, 22, 37 volte.
Varallo	29	..	3	1	2	14, 22 volte.
Vercelli	72	5	2	1	2	
<i>Milano:</i>	873	48	39	32	20	13	14	5	1	7	38	
Busto Arsizio	25	1	
Como	33	2	1	
Lecco	18	2	
Lodi	20	1	
Milano Tribunale	170	5	6	4	..	1	1	1	23 volte.
	266	9	6	5	1	1	1	..	1	..	1	
<i>Brescia:</i>												
Bergamo	41	1	2	1	1	
Brescia Tribunale	15	1	1	1	
Castiglione delle Stiviere	12	1	
Cremona	21	1	
Mantova	31	1	1	
	120	5	3	2	1	1	
<i>Venezia:</i>												
Bassano	9	..	1	
Belluno	23	2	..	2	1	
Conegliano	37	2	1	
Este	11	2	2	..	1	1	1	14 volte.
Legnago	8	1	1	..	1	
Padova	32	2	3	..	2	5	1	1	1	14 volte.
Pordenone	19	2	..	1	1	15 volte.
Rovigo	39	5	1	2	1	
Tolmezzo	7	..	1	..	1	

DISTRETTO e collegio	Totale dei periti nomi- nati	Numero										Osservazioni	
		4 volte	5	6	7	8	9	10	11	12	oltre 12		
<i>Ancona :</i>													
Ancona Tribunale	62	1	2	
Ascoli Piceno	34	1	1	
Macerata Tribunale	28	..	1	
Rieti	13	1	..	1	
Spoletto	38	1	1	1	
	175	3	3	2	2	1	
<i>Roma :</i>													
Frosinone	37	4	2	1	
Velletri	12	..	1	1	
Viterbo	56	2	1	2	
	105	6	4	4	
<i>Aquila :</i>													
Aquila Tribunale	83	8	5	7	6	2	2	1	1	..	1	1	14 volte.
Avezzano	28	4	2	2	
Chieti	45	2	2	2	
Lanciano	42	1	4	1	1	..	1	
Sulmona	32	..	1	2	1	..	
Teramo	66	3	..	2	1	
	296	18	14	16	8	2	3	1	1	1	1	1	
<i>Napoli :</i>													
Napoli Tribunale	994	40	24	6	8	..	1	1	..	1	
Matera	38	4	1	2	1	1	
Santa Maria di Capua Ve- tere	232	17	6	3	3	1	..	1	1	
Campobasso	33	3	4	2	1	2	1	1	1	1	13 volte.
Ariano delle Puglie	27	3	1	1	..	2	2	
Melfi	39	1	1	
Potenza	67	6	2	3	..	3	1	1	1	22 volte.
Salerno	138	10	5	4	1	3	

DISTRETTO e collegio	Totale dei periti nomi- nati	Numero											Osservazioni	
		4 volte	5	6	7	8	9	10	11	12	oltre 12			
Isernia	20	1	1	
Avellino	124	10	7	3	1	
Lavino	20	1	
Sant'Angelo dei Lombardi	31	..	4	2	2	1	..	1	2	13, 14, 14 volte.		
Vallo della Lucania . . .	40	1	1	2	1	1	..	1	2	13, 19 volte.		
Sala Consilina	38	1	..	1		
Cassino	109	5	4	1	3	..	2		
Benevento	106	11	4	4	2	1	2	1	2	20, 26 volte.		
	2 056	114	65	34	23	14	5	5	5	5	9			
<i>Trani:</i>														
Trani Tribunale	123	10	6	3	4	..	1	..	1	1	1	14 volte.		
Bari	228	8	6	1	1		
Lecce	174	13	2	3		
Lucera	211	14	6	6	5	4	2	2		
Taranto	49	1	1	1		
	785	46	21	14	10	4	3	2	1	1	1			
<i>Catanzaro:</i>														
Catanzaro Tribunale . . .	190	5	..	2	2		
Castrovillari	69	5	2	1	1	1	2		
Cosenza	125	12	5	3	2		
Gerace	38	1	..	1	1		
Monteleone	39	4	2	2	..	1	1		
Nicastro	23	2	..	1	1	1	..	1		
Palmi	75	2	4	1	1	2		
Reggio Calabria	73	..	1		
Rossano	19	1	1		
	651	32	15	11	8	5	3	1		

DISTRETTO e collegio	Totale dei periti nomi- nati	Numero										Osservazioni
		4 volte	5	6	7	8	9	10	11	12	oltre 12	
<i>Messina:</i>												
Messina Tribunale	162	12	4	8	2	1	1	2	..	1	1	19 volte.
Mistretta	20	1	1	
Patti	12	2	
	194	13	4	10	3	1	1	2	..	1	1	
<i>Catania:</i>												
Catania Tribunale	214	8	2	
Caltagirone	58	4	1	2	2	1	
Nicosia	22	1	
Modica	77	6	3	3	1	..	1	
Siracusa	69	3	5	..	2	2	2	
	440	22	11	5	5	3	3	
<i>Palermo:</i>												
Girgenti	102	8	2	..	3	
Palermo Tribunale	433	27	13	9	5	4	
Sciacca	23	2	1	1	1	
Termini Imerese	61	..	1	2	2	1	9	1	..	
Trapani	131	7	10	3	3	3	1	
	750	44	27	15	13	8	10	1	..	1	..	
<i>Cagliari:</i>												
Cagliari Tribunale	55	2	1	..	1	..	1	
Lanusei	6	1	13 tutte le perizie d'in- gegneri, forse unico in luogo.
Nuoro	31	1	..	1	1	15 volte.
Oristano	30	1	
Sassari	68	1	..	1	1	1	1	4	13, 17, 23, 28 volte.
	193	5	1	2	2	1	2	6	

RIASSUNTO PER DISTRETTI DELLE CORTI DI APPELLO.

DISTRETTO	Totale dei periti nominali	Numero																											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	oltre 30		
<i>Italia settentrionale:</i>																													
Genova	925	9	53	29	15	16	11	4	5	5	2	2	1	..	1	1	1	1	2	
Casale	370	19	17	15	5	11	7	3	4	1	2	1	..	1	2	1	1	
Torino	873	48	39	32	20	13	14	5	1	7	3	7	7	1	1	5	3	2	..	4	..	1	1	1	2		
Milano	266	9	6	5	1	1	1		
Brescia	120	5	3	2	1	1		
Venezia	502	26	14	11	6	5	4	2	..	2	..	2	1		
<i>Totale</i>	3 056	205	132	94	48	47	37	14	11	15	7	12	8	2	3	6	4	2	1	5	2	1	1	1	1	1	5		
<i>Italia centrale:</i>																													
Parma	228	21	11	10	9	9	6	3	3	1	..	1	..	2		
Lucca	191	15	6	6	..	3		
Firenze	312	17	7	5	3	2	1	1		
Bologna	203	6	10	4	1	2		
Ancona	175	3	3	2	2	1		
Roma	105	6	4	1		
<i>Totale</i>	1 214	68	41	31	18	17	7	3	3	2	..	1	..	2		

DISTRETTO	Numero																	oltre 29 30								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	28	29
<i>Italia meridionale:</i>																										
Aquila	296	18	14	16	8	2	3	1	1	1	1
Napoli	2 056	114	65	34	23	14	5	5	3	5	3	2	1	1	..	1	1
Trani	7-5	46	21	14	10	4	3	2	1	1	1
Catanzaro	651	32	15	11	8	5	3	1
<i>Totale</i>	3 788	210	115	75	49	25	14	9	5	7	3	4	1	1	..	1	1
<i>Sicilia:</i>																										
Messina	194	13	4	12	3	1	1	2	..	1	1
Catania	440	22	11	5	5	3	3
Palermo	750	44	27	15	13	8	10	1	..	1
<i>Totale</i>	1 384	79	42	32	21	12	14	3	..	2	1
<i>Sardegna:</i>																										
Cagliari	193	5	1	2	2	1	9	2	..	1	1	1	1
<i>Totale</i>	9 635	567	331	234	138	102	81	29	19	26	12	17	9	4	4	6	3	1	6	3	1	1	1	2	2	1

Allegato II.

**NUMERO DELLE CAUSE PENALI NELLE QUALI FURONO DECISE QUESTIONI DI IMPUTABILITÀ
PER INFERMITÀ DI MENTE NEL BIENNIO 1893-94.**

DISTRETTO	Corti di assise				Tribunali			
	Con intervento di periti		Senza periti		Con intervento di periti		Senza periti	
	Imputabilità		Imputabilità		Imputabilità		Imputabilità	
	dichiarata	esclusa	dichiarata	esclusa	dichiarata	esclusa	dichiarata	esclusa
Genova	6	..	2	2	6	3	..	2
Casale.	3	2	5	..	10	4	5	3
Torino.	11	3	45	8	24	31	87	24
Milano	8	4	3	..	29	16	11	17
Brescia	5	4	3	2	1	7	2	2
Venezia	3	1	5	2	17	31	17	10
	36	14	63	14	87	92	122	58
Parma.	4	1	3	1	5	3	13	3
Lucca (1)	1	1	..	3	2
Firenze (2)	5	3	4	3	3	1	9	1
Bologna	8	8	12	5	10	11	13	4
Ancona	5	4	9	2	14	2	11	4
Roma	2	2	1	..	3
	25	18	28	11	33	18	49	17
Aquila (3)	2	1	16	1	..	1	101	5
Napoli	3	9	46	14	4	3	..	1
Trani (4)	1	1	6	2
Catanzaro	2	1	3
	8	12	71	17	4	4	101	6
Messina	1	1	22	2	2	2	15	3
Catania.	3	..	13	23	3
Palermo	5	..	5	2	1	..	1	3
	9	1	40	27	3	2	16	9
Cagliari.	1	1	22	3	1	1	2	..
REGNO	79	46	224	72	123	117	290	90

(1) Più due dichiarati imputabili senza periti dalla Corte d'appello.

(2) Più uno dichiarato non imputabile senza periti dalla Corte d'appello.

(3) Quasi tutti i 101 imputabili senza periti addussero l'ubriachezza.

(4) Quattro non imputabili, uno da pretore, tre in istruttoria; per uno senza perizia in Sezione d'accusa, con perizia negli altri tre casi.

Relazione del comm. De' Negri sulla riforma dei registri giornalieri ed annuali per la statistica penale.

I.

Arido tema, se mai ve ne fu, quantunque di capitale importanza, poichè investe i fondamenti stessi della statistica penale, è quello su cui mi tocca oggi l'onore di richiamare la vostra attenzione, e perciò vi chiedo venia se la mia parola sarà anche più disadorna e pedestre dell'usato.

La nostra Commissione, che ha tra le sue principali attribuzioni quella di studiare i migliori ordinamenti della statistica giudiziaria e d'invigilare sul modo con cui ne procede l'applicazione, ebbe già a portare più volte il suo esame sui registri giornalieri, istituiti nel 1879 presso i Tribunali e le Corti d'appello per riunire in modo più esatto e sicuro i dati di maggiore importanza circa l'amministrazione della giustizia punitiva ed il movimento della criminalità.

E fu in seguito ai suoi studi ed ai voti da essa manifestati, che nell'anno 1886 i registri in uso fino a quel tempo furono profondamente modificati ed il sistema delle registrazioni giornaliere esteso a tutte le Magistrature (1).

Nell'anno 1889 i registri furono ancora modificati (2) per adattarli alla nuova legislazione penale che doveva entrare in vigore

(1) V. Relazione DE' NEGRI sulla riforma dei registri statistici per gli affari penali e sul loro coordinamento, Sessione 1886 - *Atti della Commissione*, pag. 82.

Per un primo esame dei registri fatto dalla Commissione nel 1883, veggasi la relazione FERRI al Ministro Guardasigilli sull'ordinamento della statistica penale. *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, Sessione del 1882, pag. 111.

(2) Relazione DE' NEGRI sulle modificazioni da introdursi sui registri statistici penali per coordinarli al nuovo Codice penale e sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti. *Atti della Commissione*, Sessione straordinaria del 1889, pag. 273 a 304. Sul modo con cui sono tenuti i registri statistici giornalieri presso le autorità giudiziarie, veggasi la relazione DE' NEGRI sulla verificaione dei registri statistici in materia penale, *Atti della Commissione*, Sessione del 1890, pag. 228.

nell'anno successivo e per coordinarli col metodo delle schede individuali, che a cominciare dal 1890 dovevano costituire il mezzo principale per raccogliere le notizie sulla delinquenza tanto soggettivamente quanto oggettivamente considerata.

L'attuazione definitiva della scheda non poteva, come a primo aspetto si sarebbe potuto credere, trarre seco l'abolizione dei registri.

Questi dovevano essere conservati, anzitutto perchè la scheda, quale fu proposta dalla Commissione ed approvata dal Ministro della giustizia, non dà notizia delle procedure chiuse con ordinanza di non farsi luogo per essere ignoti gli autori del reato, e non si poteva rinunciare a conoscere la specie e la frequenza di quei reati dei quali non si riesce a scoprire i colpevoli. Altrimenti sarebbe venuto a mancare un elemento necessario per apprezzare l'efficacia della giustizia investigatrice e per studiare in modo compiuto la delinquenza nel suo aspetto oggettivo.

Inoltre, la scheda riguarda i soli imputati di delitti e quindi occorre ricorrere ad altra fonte per avere notizia dei giudizi contravvenzionali. Questi, se non hanno l'importanza giuridica e sociale dei giudizi per delitti, non devono tuttavia essere trascurati specialmente per il loro numero ingente, e perchè certe specie di contravvenzioni sono in istretta relazione coi delitti e integrano il quadro della criminalità.

Infine era necessario conservare i registri anchè per quelle notizie d'ordine processuale che non si possono rilevare dalla scheda, la quale, dando notizia dell'ultimo provvedimento irrevocabile, emesso dal Giudice, non permette di seguire lo svolgimento del processo penale in tutti i suoi stadi e di conoscere quali mutazioni subiscano i pronunciati dei Magistrati inquirenti e giudicanti in primo grado di giurisdizione per l'esperimento dei rimedii legali (appello, ricorso in cassazione, opposizione, ecc.).

Per altro, nell'ultima riforma dei registri non soltanto furono conservate in essi le diverse notizie che era indispensabile mantenere poichè la scheda non si presta a raccoglierle, ma vi furono altresì lasciate delle notizie che, rilevandosi pure dalla scheda, avrebbero potuto esserne tolte.

Tali notizie riguardano i reati giudicati, divisi secondo le svariate loro specie e l'esito dei giudizi, ed era indispensabile il con-

servarle almeno per alcuni anni, poichè altrimenti si sarebbe venuta ad interrompere bruscamente la serie di dati omogenei e comparabili sulla delinquenza e sulla giustizia penale che si avevano a cominciare dal 1879. Infatti i due metodi dei registri giornalieri e della scheda differiscono nel loro stesso fondamento: i registri danno notizia dei titoli dei reati e dell'esito dei giudizi secondo le sentenze o le ordinanze pronunciate dalle diverse autorità giudiziarie, senza riguardo alle modificazioni che possono avvenire in altri gradi di giurisdizione, mentre le notizie contenute nelle schede sono desunte dalle ordinanze o sentenze irrevocabili. Se nel 1890 si fosse passati da un sistema all'altro senza transizione, e si fossero compilate le statistiche unicamente sulla base delle schede, i dati concernenti la delinquenza oggettiva e l'esito dei giudizi dal 1890 in poi non si sarebbero potuti confrontare con quelli degli anni precedenti, mentre importava di poter vedere quali fossero stati gli effetti della nuova legislazione sulla criminalità e sulla amministrazione della giustizia penale.

Oltre a questa ragione di metodo che conduceva a conservare nei registri una parte delle notizie richieste nelle schede, un'altra ragione di ordine pratico ci consigliava a far ciò, ossia la previsione che lo spoglio delle schede avrebbe richiesto un tempo non breve.

Pertanto i registri quali sono presentemente in uso contengono un doppio ordine di notizie e cioè:

a) notizie che mancano nella scheda e servono ad integrarla e sono quelle che si riferiscono ai processi abbandonati nel periodo istruttorio per essere rimasti ignoti gli autori dei reati, e all'andamento dell'amministrazione della giustizia;

b) notizie che trovansi pure nella scheda e servono per istituire confronti con gli anni precedenti, e sono quelle dei reati classificati secondo le loro specie principali e l'esito dei giudizi.

II.

Se pertanto, nel 1889, con l'introduzione della scheda e con la riforma dei registri erano state gettate le basi dell'ordinamento della statistica giudiziaria penale, questo non si poteva ancora dire completo e definitivo

Dopo trascorsi alcuni anni, durante i quali si sarebbe riunita, per non rendere impossibile ogni confronto col tempo anteriore, una doppia serie di dati, gli uni tolti dai registri, gli altri dalle schede e dopo che si fosse acquistata la certezza del sicuro e regolare funzionamento della scheda, si sarebbero dovuti riprendere in esame i registri per semplificarli e toglierne quanto vi fosse di duplicato.

A sollecitare la divisata riforma e il definitivo assetto della statistica giudiziaria penale sopraggiunse, da parte di S. E. il Ministro Guardasigilli, l'invito alla Direzione della statistica di studiare una riforma dei modelli coi quali si raccolgono presentemente le notizie, che permettesse di ridurne sensibilmente il costo, imperiose ragioni d'ordine finanziario imponendo di limitare quanto più sia possibile le spese di stampa, che gravano sul Ministero della giustizia.

L'Ufficio, pur tenendo presente, come era suo dovere, questo desiderio dell'onorevole Ministro, credette però opportuno di seguire nella revisione e modificazione dei registri non solo il criterio economico, ma precipuamente quello che, se la parola non paresse superba, direi scientifico.

Non il solo scopo del risparmio ci è stato di guida nello studio delle innovazioni che mi pregio di sottoporre all'esame della Commissione, ma altresì il proposito di dar finalmente stabile assetto alla statistica giudiziaria penale e di proseguire e compiere la riforma iniziata nel 1890.

Però, affinchè possa addivenirsi a una restrizione dei registri senza che ne venga scompigliato il buon avviamento del servizio statistico e siano miseramente compromessi i felici risultati già conseguiti, è assolutamente indispensabile che al nuovo e più esatto metodo di investigazione, che si deliberò di sostituire all'antico, cioè a dire alla scheda, sia dato quel completo svolgimento che ancora non ha avuto e ne sia assicurato il regolare funzionamento.

Dopo più di 5 anni da che la scheda è in uso, son lieto di poter dire che la sua compilazione è andata sempre migliorando da parte degli uffici giudiziari. Mentre nei primi anni occorreva un lungo e diligente lavoro di revisione da parte dell'ufficio centrale di statistica e molte erano le schede che dovevano essere rimandate alle Autorità giudiziarie per colmare lacune o correggere errori, le schede,

per effetto di questo severo ed incessante riscontro esercitato fin da principio, giungono ora redatte in generale con esattezza.

Manca però ancora la certezza che la scheda sia effettivamente fatta e spedita alla Direzione generale della statistica in tutti i casi in cui la compilazione ne è prescritta, ossia per tutti gli imputati di delitti rispetto ai quali divenne irrevocabile l'ordinanza o la sentenza definitiva pronunciata o nel periodo istruttorio od in quello del giudizio.

Da un confronto fra il numero delle ordinanze e delle sentenze emesse in procedimenti per delitti quale risulta dai registri giornalieri e il numero degli imputati pei quali è stata fatta e mandata la scheda, l'Ufficio ha potuto constatare che la trascuratezza di alcune Autorità in questa parte del servizio è stata tale che non vi ha parola per quanto severa che valga a qualificarla come si conviene.

Si è trovato, ad esempio, che la Pretura urbana di Roma mandava annualmente poco più di 200 schede penali, mentre sono circa 3000 all'anno gli imputati da essa giudicati per delitti.

Così la prima Pretura urbana di Napoli ha inviato nei tre anni 1892, 1893 e 1894, 400, 300 e 200 schede rispettivamente, laddove sono all'incirca 2000 gli imputati di delitti giudicati annualmente da esse.

La Pretura urbana di Milano mandava poco più di 100 schede, mentre avrebbe dovuto mandarne almeno 1000.

Alcuni Tribunali, fra cui ricordo quelli di Biella, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Milano, Messina, Girgenti, Vallo Lucano, Siracusa, Avellino, Palermo, Catanzaro, Trapani e Roma, inviavano tutti meno della metà delle schede che da essi si sarebbero dovute ricevere.

Le inchieste che S. E. il Guardasigilli volle ordinare si facesse presso la maggior parte degli uffici giudiziari suindicati, hanno dimostrato che le nostre supposizioni erano fondate, e mi basti dire agli onorevoli colleghi della Commissione che la sola Pretura urbana di Roma inviò, dopo l'ispezione eseguita, più di 6000 schede per riparare alle omissioni degli anni trascorsi.

Per togliere siffatto inconveniente, che, ove non fosse rimosso, porrebbe in forse tutto l'ordinamento della statistica che fondasi ora sulla scheda, il Ministro Guardasigilli ha escogitato vari provvedimenti. E con Circolare del 12 marzo 1895, della quale ha già dato

notizia il collega Borgomanero, non solo ha raccomandato una maggiore vigilanza sul servizio statistico così ai Pretori come ai capi del Pubblico Ministero presso i Tribunali e presso le Corti, ma ha dato disposizioni che permettono all'Ufficio centrale di statistica di esercitare un continuo controllo sulla compilazione delle schede e di segnalare senza indugio al Ministero della giustizia le Autorità negligenti. Occorre però che queste prescrizioni siano sempre e rigorosamente fatte osservare e che siano disciplinarmente puniti quei funzionari di cancelleria che vengono meno all'adempimento del proprio dovere.

III.

Senza questa certezza non si potrebbe votare con animo tranquillo una restrizione degli attuali registri. Infatti, ove non si voglia limitare la statistica giudiziaria penale entro più breve campo di quello a cui fu estesa sin qui, e rinunciare a notizie che omai possediamo per una non breve serie di anni, l'unico mezzo che consenta di portare una notevole riduzione nei registri, senza pregiudicare il buon andamento del servizio statistico, è quello di estendere l'impiego della scheda, prescrivendone la compilazione anche in quei casi nei quali attualmente se ne prescinde.

Ove la riforma dei registri si limitasse alla soppressione di quelle notizie che costituiscono un duplicato con quelle della scheda, essa sarebbe molto ristretta, e l'economia riuscirebbe di poco momento.

Invero nulla si potrebbe togliere dal registro delle denunce, così per i Pretori (Registro I-A) come per il Pubblico Ministero (Reg. II-A); nulla parimenti al registro degli Uffici di istruzione (che è il più costoso, svolgendosi per più che 300 colonne, e il più laborioso per le cancellerie), perchè esso riguarda ad un tempo i reati, gli autori dei quali erano noti od indiziati, ed i reati dei quali rimasero sconosciuti i colpevoli e di cui non si può aver notizia dalla scheda quale è presentemente formulata. Niuna semplificazione infine si potrebbe apportare ai registri che ragguagliano dei giudizi in appello presso i Tribunali (Registro IV-B) e le Corti (Registro V-A), e dei giudizi per rinvio o per opposizione a sentenza contumaciale (Reg. I-C e 2^a e 3^a parte dei Reg. IV-B e V-A).

I soli registri nei quali si potrebbe diminuire il numero delle rubriche sarebbero quelli dei giudizi dei Pretori (Reg. I-B), e dei Tribunali (Reg. IV-A), dei procedimenti innanzi alle Sezioni d'accusa (Reg. VI-A) e dei giudizi delle Corti di Assise (Reg. VII-A).

Da un computo approssimativo che si è fatto, risulta che l'economia ridurrebbe a poche centinaia di lire. Inoltre, ciò che importa massimamente, con queste lievi riduzioni nei registri e col limitare l'uso della scheda ai soli casi in cui è oggi prescritta, si sarebbe ben lungi dallo aver ordinato in modo definitivo la statistica penale.

Non tarderebbero a manifestarsi in pratica gli inconvenienti che ora accennerò e che renderebbero necessarie, dopo l'esperienza di pochi anni, nuove modificazioni. Occorre invece uscire finalmente dai periodi di prova e di transizione e stabilire i metodi delle ricerche statistiche sull'amministrazione della giustizia e sulla criminalità, in guisa tale che non debbano esser mutate per molto tempo, e sia così assicurata alle nostre pubblicazioni quella uniformità e continuità che è una delle loro condizioni più essenziali e più desiderate dagli studiosi.

Il maggiore inconveniente che deriverebbe dal modificare i registri in quella sola parte che forma un duplicato colla scheda, nulla innovando rispetto a quest'ultima, sarebbe che le notizie riguardanti lo svolgimento del processo penale nei suoi diversi stadii e la delinquenza effettiva nei vari momenti in cui viene rilevata non sarebbero omogenee e paragonabili le une colle altre, a cagione del metodo e del tempo diverso in cui verrebbero raccolte.

I reati giudicati (il numero e le specie dei quali si ricaverebbero dalle schede) non si potrebbero riferire e paragonare ai reati denunciati di cui continuerebbero a dar notizia i registri.

Parimenti rispetto al periodo istruttorio, mentre i registri farebbero conoscere i procedimenti rinviati agli archivi per essere rimasti ignoti i colpevoli, le schede darebbero particolareggiate indicazioni sui motivi di proscioglimento per i reati gli autori dei quali si conoscevano. Si avrebbero così, rispetto all'azione investigatrice della magistratura, notizie tratte da fonti diverse e non ravvicinabili le une colle altre. La statistica mancherebbe di unità e non darebbe modo di stabilire in qual misura le istruttorie falliscano e per quali motivi.

Volendo evitare questi inconvenienti, occorre che la scheda dia notizia compiuta di tutti gli stadii del processo e che nel modo stesso in cui dà conto dell'esito dei giudizi e delle istruttorie chiuse con ordinanza di proscioglimento contro imputati noti, così faccia anche conoscere le denunce e le istruttorie inviate all'archivio per non essersi scoperti i colpevoli. Epperò la scheda andrebbe estesa anche a questi casi e si dovrebbe prescrivere che essa si compilasse, oltrechè per ogni *imputato di delitti* rispetto a cui il procedimento si chiude irrevocabilmente, anche per ogni *procedimento* per delitti chiuso per essere rimasti ignoti gli autori dei medesimi.

Il modello per questa scheda potrebbe essere simile all'attuale, sopprimendo in esso, come è naturale, le notizie personali e modificandola in guisa che le notizie sull'esito dell'istruttoria si riferiscano al procedimento anzichè all'imputato. Le schede che in conseguenza di questa innovazione si dovrebbero redigere per i procedimenti contro ignoti sarebbero da 70 ad 80 mila ogni anno, ma il maggior lavoro che ne verrebbe ai funzionari di cancelleria presso gli uffici di istruzione sarebbe in gran parte compensato dalle larghe riduzioni che potrebbero apportarsi al registro III-A tenuto negli uffici stessi.

Accettandosi la massima di estendere così l'applicazione della scheda, le semplificazioni che si potrebbero introdurre nei registri giornalieri e annuali sarebbero rilevanti. Essi, infatti, sarebbero conservati soltanto:

1° per tutte le notizie che riguardano le contravvenzioni ;

2° per i giudizi di appello, di opposizione e di rinvio ;

3° per le notizie d'indole procedurale ;

4° per le notizie che servono a dimostrare il lavoro compiuto dalle varie magistrature e a dare la misura della loro attività.

Quanto ai giudizi contravvenzionali, non è possibile di valersi anche per essi del sistema della scheda, non solo a causa della spesa e del maggior lavoro che ne verrebbe ai funzionari di cancelleria, ma anche perchè non occorre, rispetto a queste infrazioni che per la maggior parte hanno importanza lievissima, indagare le qualità personali degli imputati, per rilevare le quali serve precisamente la scheda. Quanto al fornire le notizie sull'esito dei procedimenti per contravvenzioni i registri sono più che sufficienti a ciò.

Le notizie per i giudizi d'appello, di opposizione e di rinvio

seguirebbero, come ho detto, a raccogliersi per mezzo dei registri, i quali, per ciò che riguarda gli appelli, dovrebbero essere conservati nella loro forma presente.

Soltanto per i giudizi di rinvio, atteso il loro numero esiguo (1100 innanzi ai Pretori; 150 innanzi ai Tribunali; 1000 per le Sezioni d'accusa; 100 per le Corti d'appello), si potrebbe abbandonare il metodo della registrazione giornaliera, limitandosi a chiederne notizia nei registri complementari che si riempiono alla fine d'ogni anno. Si otterrebbe in questo modo una riduzione di formato in parecchi registri giornalieri, che concorrerebbe pur essa a diminuirne la spesa.

Le notizie d'indole procedurale (durata del procedimento, durata della carcerazione preventiva, condizione di libertà personale, ecc.) e quelle che informano circa l'opera dei magistrati (numero delle sentenze, delle ordinanze, delle udienze) continuerebbero a raccogliersi, come ora, le une mediante i registri giornalieri e le altre con quelli annuali.

Questa, nelle sue linee generali, è la riforma che mi onoro di proporvi.

Qualora la Commissione l'accolga, l'attuazione di essa, in tutti i suoi particolari, dovrebbe, a mio avviso, formare oggetto di studio per parte del Comitato. Tuttavia, affinchè gli onorevoli colleghi abbiano dinanzi gli elementi per meglio giudicare delle riduzioni e delle modificazioni che si introdurrebbero nei registri, le verrò specificando per ciascuno di questi.

Colonne
soppresse

1° Nel registro delle denunce innanzi ai Pretori (registro I-A):

si sopprimerebbe la distinzione dei procedimenti pei reati dei quali erano noti od indiziati gli autori in <i>noti fin dall'inizio del processo</i> o <i>divenuti noti dopo</i> (col. 9 e 10) . . .	1
si ridurrebbe la specificazione dei motivi dell' <i>invio all'archivio</i> a sole due rubriche: <i>insussistenza del fatto</i> , o <i>fatto non costituente reato; altro motivo</i> (col. 17 a 22). . . .	6
si eliminerebbe la classificazione dei delitti secondo le loro varie specie (col. 30 a 57)	28
In totale le colonne soppresse sarebbero . . .	35

Occorrendo però dare un maggiore svolgimento alla parte concernente le contravvenzioni, oggi troppo ristretta, si dovrebbe all'uopo aggiungere una diecina di colonne.

La riduzione complessiva adunque sarebbe di 25 colonne sopra 74, cosicchè il registro delle denunce pervenute ai Pretori risulterebbe di colonne 49.

2° Nel registro dei giudizi di primo grado dei Pretori (registro *I-B*) si sopprimerebbero le notizie dei prosciolti e dei condannati, divisi secondochè furono giudicati: *per delitti; per delitti e contravvenzioni; o per sole contravvenzioni* (colonne 22 a 24, 35 a 37, 58 a 60) 6

L'esito del giudizio quanto agli imputati prosciolti si darebbe senza alcuna specificazione pei giudicati per delitti, e con le suddivisioni più essenziali (12 colonne) pei giudicati per contravvenzioni 5

Verrebbe soppressa la notizia degli *esenti da pena* . . . 1

Non si darebbe più la notizia dei condannati che commisero il reato mentre scontavano una pena 3

Quanto agli imputati condannati per delitti non si darebbe alcuna specificazione di pena, e quanto ai condannati per sole contravvenzioni si indicherebbero specificatamente i periodi di durata dell'*arresto* e la misura dell'*ammenda*, e in una sola colonna si raggrupparebbero i condannati ad altre pene detentive o pecuniarie 13

Verrebbe infine eliminata la specificazione dei delitti . . 60

In complesso le colonne sopprese ascenderebbero a . . 88

Aumentando 10 colonne per la classificazione delle contravvenzioni, il registro dei giudizi pretoriali da 182 colonne che ha attualmente si ridurrebbe a 104.

3° Il registro *I-C* per i *giudizi in grado di opposizione e di rinvio* verrebbe soppresso.

4° Nel registro per le *denunzie pervenute agli uffici del P. M.* (reg. *II-A*) si dovrebbero fare le stesse modificazioni indicate per l'analogo registro dei Pretori (*I-A*) e cioè si eliminerebbe la specificazione dei delitti. 113

Ampliando però la classificazione delle contravvenzioni,

il registro, da 159 colonne che conta attualmente, si ridurrebbe a sole 56.

5° Nel registro <i>III-A</i> riguardante le istruttorie compiute si sopprimerebbero alcune distinzioni relative ai procedimenti per reati commessi da autori ignoti o noti	2
Nella parte riguardante l'esito della istruttoria si toglierebbero alcune suddivisioni meno importanti.	4
Si toglierebbe la classificazione dei delitti	209
Le colonne eliminate sommerebbero quindi a	215

Dovendosi aggiungere, per altro, 20 colonne per le contravvenzioni, il registro delle istruttorie compiute in luogo di 305 colonne, verrebbe a doverarne 100 soltanto.

6° Il registro per i giudizi in primo grado davanti ai Tribunali (reg. *IV-A*) verrebbe ridotto analogamente al registro *I-B* dei pretori e le colonne che ne verrebbero perciò eliminate sarebbero. 130

Da 235 colonne che novera attualmente questo registro si ridurrebbe a 135 solamente.

7° Il registro *IV-B* non subirebbe alcuna modificazione nella parte riguardante gli appelli innanzi ai Tribunali; ma verrebbero soppresse le parti concernenti i giudizi di opposizione e di rinvio, e perciò non avrebbe più che 58 colonne anziché 111.

8° Il registro *IV-C* (ammonizioni) si conserverebbe come è ora.

9° Il registro *V-A* (Corti d'appello) verrebbe ridotto delle sole colonne che riguardano i procedimenti di rinvio e di opposizione, richiedendosi queste notizie colle tavole annuali. Perciò da 97 colonne si ridurrebbe a 61.

10° Il registro *V-B* (reclami in materia di ammonizione) si conserva nella forma attuale.

11° Nel registro *VI-A* delle Sezioni d'accusa si sopprimerebbero tutte le specificazioni dei motivi di non farsi luogo a procedere e la classificazione dei delitti, cioè 115 colonne. Aumentandone 10 per le contravvenzioni, le 183 colonne si ridurrebbero a 78.

12° Il registro *VI-B*, procedimenti in grado di rinvio, opposizione, ecc., delle Sezioni di accusa si può sopprimere interamente.

13° Il registro numerico *VII-B*, per i giudizi delle Corti

d'assise, essendo destinato a raccogliere le notizie che servono per il prospetto sommario, dovrebbe essere conservato, ed anzi ampliato, inchiudendovi tutte quelle notizie che prima si potevano ricavare dal registro nominativo *VII-A*, che verrebbe abolito.

Si dovrebbero quindi aggiungere nel registro *VII-B*:

14 colonne per la durata dei procedimenti;

10 colonne per la durata della carcerazione preventiva;

5 colonne per la liberazione condizionale.

Ma ne sarebbero tolte le 16 colonne attualmente destinate alle notizie per i giudizi di opposizione, di purgazione e di rinvio, che si fornirebbero nella tavola annuale.

Consequentemente questo registro da 99 colonne sarebbe portato a 112.

14° Il registro *VIII-A* per la Cassazione non subirebbe modificazioni.

La soppressione dei registri giornalieri *I-C* e *VI-B* e la riduzione di quelli *IV-B*, *V-A* e *VII-B*, pure giornalieri, richiedono che si aumentino correlativamente i registri complementari annuali *I-D*, *IV-D*, *V-C* e *VII-C*, in media di una ventina di colonne per ciascuno; ma la economia è sempre rilevante perchè la registrazione si farà da ciascuna Autorità giudiziaria in una sola volta e con cifre complessive, anzichè caso per caso e giornalmente come si fa ora.

IV.

La riforma che sottopongo alla vostra approvazione, non presenta soltanto il vantaggio di ordinare stabilmente la statistica penale, al quale scopo è principalmente informata, ma per mezzo di essa si consegue pure una considerevole economia nella spesa come è nel desiderio del Ministro Guardasigilli.

Attualmente il costo dei registri giornalieri ed annuali è di circa lire 9500. Tenendo conto delle modificazioni proposte, la spesa si può calcolare a sole lire 4300 (1). Crescerà però di qualche centinaio di lire la spesa per le schede, la tiratura delle quali dovrà essere aumentata di 70 od 80 mila per i procedimenti contro autori ignoti.

(1) In allegato è indicata la diminuzione di spesa per ogni registro.

Pertanto la spesa per i registri sarà ridotta di lire 5200 e quella delle schede aumentata di circa lire 500, conseguendosi in totale un beneficio di lire 4700 sul costo attuale dei modelli per la statistica giudiziaria penale, vale a dire un risparmio della metà.

Questa notevole economia si unisce alle ragioni di metodo che consigliano di accogliere la riforma proposta, la quale renderà più semplice e più logico insieme l'ordinamento della nostra statistica penale. La scheda, come è da tanto tempo nei voti della Commissione, rimarrà il mezzo principale per la raccolta delle notizie e la statistica potrà avere quella sicurezza e quella ampiezza che questo metodo permette di conseguire. Ma a ciò occorre il deliberato proposito da parte del Ministero della giustizia di far sì che le schede si compilino sempre e con esattezza; occorre una continuata vigilanza da parte di esso e delle dipendenti Autorità giudiziarie sull'opera degli uffici di cancelleria e segreteria.

L'interesse dimostrato dall'on. Guardasigilli per il servizio della statistica fa sperare che questi voti saranno soddisfatti.

Concludendo, sottopongo alle vostre deliberazioni la seguente risoluzione:

La Commissione,

in omaggio al desiderio espresso dall'onorevole Ministro Guardasigilli,

e nell'intento di veder dato un definitivo assetto all'ordinamento della statistica giudiziaria e penale:

approva in massima il concetto di far compilare la scheda anche nei procedimenti per reati dei quali non si conoscono gli autori, e di eliminare dai registri giornalieri tutte le notizie concernenti la delinquenza che possono ricavarsi dalle schede e quelle fra le notizie d'ordine procedurale che possono senza inconvenienti richiedersi a periodi annuali, demandando al Comitato la determinazione dei particolari;

ed esprime il voto che il Ministero della giustizia dia opera assidua ad assicurare con ogni mezzo, anche disciplinare, la compilazione delle schede in tutti i casi nei quali dev'essere fatta, e la loro pronta trasmissione all'Ufficio centrale di statistica.

COMPUTO DELLA SPESA ATTUALE E FUTURA PER CIASCUN REGISTRO
GIORNALIERO ED ANNUALE.

REGISTRI	Costo dei registri in uso	Costo approssimativo dei registri modificati secondo la Relazione	ECONOMIA risultante
Registro I — A . . . L.	1,281	640	641
Id. I — B . . . »	2,686	1,343	1,343
Id. I — C . . . »	137	soppressa la spesa	137
Id. I — D . . . »	136	136	»
Id. I — E . . . »	43	soppressa la spesa	43
Id. II — A . . . »	1,351	810	541
Id. II — B . . . »	12	12	»
Id. III — A . . . »	2,099	419	1,680
Id. IV — A . . . »	584	292	292
Id. IV — B . . . »	155	77	78
Id. IV — C . . . »	77	77	»
Id. IV — D . . . »	62	62	»
Id. V — A . . . »	107	53	54
Id. V — B . . . »	44	44	»
Id. V — C . . . »	38	38	»
Id. VI — A . . . »	115	57	58
Id. VI — B . . . »	53	soppressa la spesa	53
Id. VI — C . . . »	38	38	»
Id. VII — A . . . »	328	soppressa la spesa	328
Id. VII — B . . . »	72	72	»
Id. VII — C . . . »	46	46	»
Id. VIII — A . . . »	61	61	»
<i>Totale</i> . . . L.	9,525	4,277	5,248

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1893.

Ho l'onore di presentare alla Commissione la statistica giudiziaria penale dell'anno 1893.

Questo volume fa conoscere il numero dei reati denunciati, sottoposti ad istruzione e giudicati, divisi secondo le loro specie, l'esito delle istruttorie e dei giudizi, il numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate dalle varie autorità giudiziarie, la durata dei procedimenti e della carcerazione preventiva ed altre notizie procedurali.

Le notizie relative alle qualità personali degli imputati ed alla recidiva, le quali si ricavano dalle schede individuali degli imputati, saranno pubblicate fra qualche mese, in un volume a parte.

A cominciare dal 1890, coll'attuazione del nuovo codice, venne riformata la statistica penale, adottandosi il metodo delle schede nominative per ciò che riguarda le qualità personali degli imputati giudicati, come pure per l'esito dei giudizi, mentre si mantennero in uso i registri giornalieri per le altre notizie. Ma siccome nei primi anni dell'adozione del metodo delle schede si dovettero superare difficoltà insolite per ottenere che le medesime venissero redatte in modo esatto e completo, e siccome a questa circostanza si aggiunse il difetto di fondi per due anni di seguito, rimase un lavoro arretrato, a cui non si poté supplire che più tardi; onde in questo anno si presentano i risultati dello spoglio delle schede, non solo per il 1893, ma anche per il triennio precedente.

I.

Movimento generale della delinquenza.

Esaminiamo il movimento della delinquenza nel 1893 in confronto con gli anni precedenti. Alla domanda se la delinquenza sia in quest'anno aumentata o diminuita non si può dar subito una risposta semplice e recisa; occorre procedere per via di analisi e fare diverse considerazioni (1).

Se guardiamo al complesso delle infrazioni d'ogni specie e gravità, così di quelle previste dal Codice penale, come di quelle previste da altre leggi, troviamo che il totale generale delle denunce, per le quali fu provveduto dagli uffici del Pubblico Ministero e dai Pretori, si è mantenuto in numero pressochè uguale a quello dell'anno precedente.

I reati d'ogni specie denunciati nel 1893 furono 660 mila; nell'anno precedente erano stati 661 mila. Se si estende il confronto a qualche anno più addietro, si osserva che il numero delle denunce va crescendo: da 526 mila nel 1887 (2) esse vennero gradatamente crescendo a 552 mila nel 1888, a 571 mila nel 1889, a 609 mila nel 1890, a 650 mila nel 1891, e, come abbiamo veduto, aumentarono ancora negli ultimi due anni. L'aumento è stato fra il 1887 e il 1893 di 135 mila reati, ossia di un quinto in sei anni.

(1) Per studiare in modo completo il movimento della delinquenza, converrebbe distinguere i momenti diversi del processo penale, cioè indicare successivamente le cifre dei reati denunciati, dei reati giudicati e delle condanne divenute irrevocabili. Il numero delle denunce e querele presentate in un dato anno rappresenta più da vicino, che non faccia quello dei giudizi, il bilancio della delinquenza proprio di quell'anno; ma esso comprende pure quei fatti che, nel corso delle indagini processuali, si troveranno essere insussistenti o non provati; mentre poi la statistica dei reati portati al giudizio, meglio depurata che non siano le cifre greggie delle denunce, rappresenta in parte fatti avvenuti nell'anno precedente, o anche due o tre anni prima di quello in cui avvenne il giudizio; e finalmente il numero delle condanne pronunciate lascia fuori tutti quei fatti che risultarono provati bensì nella loro realtà, ma pei quali rimasero ignoti gli autori o non si raccolsero indizi sufficienti a carico dei loro autori.

Nei prospetti allegati a questa relazione si danno per il complesso dei reati e per le specie più importanti le cifre delle denunce, quelle delle istruttorie e quelle dei giudizi.

(2) Non si può risalire coi confronti più addietro del 1887 perchè solo da quell'anno si ha notizia compiuta di tutti i reati denunciati, cioè così di quelli denunciati ai Pretori (dei quali prima del 1887 mancava l'indicazione nelle nostre statistiche) come di quelli denunciati agli Uffici del P. M.

Però di questo rapido incremento, che a prima giunta si potrebbe dire allarmante, una parte soltanto corrisponde a ciò che la coscienza popolare considera come vera e propria delinquenza, ossia a quegli atti dolosi che vengono compiuti per recar offesa alla vita, all'onore, agli averi altrui. Quelle cifre contengono, oltre ai delitti previsti dal Codice penale, anche le contravvenzioni prevedute dallo stesso Codice e le infrazioni (delitti e contravvenzioni) alle leggi fiscali, alla legge della pubblica igiene, alle leggi scolastiche, alle leggi sulla caccia, sulla pesca, sui boschi e via dicendo.

Le contravvenzioni prevedute dal Codice penale e le infrazioni a leggi estranee al Codice stesso, furono 232 mila nel 1893. Il loro numero venne crescendo di anno in anno, da 168 mila nel 1887 a 180 mila nel 1888, a 195 mila nel 1889, a 226 mila nel 1890 e a cifre ancora maggiori negli anni successivi. Confrontando il 1893 col 1887, abbiamo una differenza in più di 64 mila nello spazio di sei anni.

L'aumento si verificò tanto nelle contravvenzioni prevedute dal Codice penale, quanto nelle infrazioni di leggi speciali, ma si verificò principalmente in queste ultime. Per le contravvenzioni prevedute dal Codice penale mi limito a dare le cifre degli ultimi quattro anni, cominciando dal 1890, perchè il nuovo Codice ha portato grandi mutazioni in questa parte della materia, e non è possibile istituire un confronto fra la nuova legislazione e l'antica.

A N N I	Contravvenzioni previste dal Codice penale	Contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali
1887	125 006
1888	134 889
1889	149 226
1890	58 572	164 623
1891	65 511	172 296
1892	70 445	175 892
1893	66 786	173 935

Lasciamo da parte le contravvenzioni e le infrazioni a leggi speciali, il crescere dei quali reati è un portato naturale e inevitabile.

bile della nuova legislazione fiscale ed amministrativa che tocca a molti più rapporti di vita che non facesse un tempo, e che d'altronde non perturba la sicurezza, nè la morale pubblica, ed osserviamo i soli delitti preveduti dal Codice penale. Anche qui vi è stato un aumento continuo poichè i delitti denunciati, d'ogni specie, sono venuti crescendo di numero.

357,000 delitti	nel 1887
372,000 »	» 1888
376,000 »	» 1889
383,000 »	» 1890
411,000 »	» 1891
414,000 »	» 1892
428,000 »	» 1893

L'aumento però non è così grande come quando il nostro esame si portava sul complesso di tutti i reati (delitti e contravvenzioni) per cui vi era stata denuncia. Tra il 1893 e il 1887 avevamo trovato una differenza in più per l'anno più recente, di 135,000 reati. Questa differenza si riduce per i soli delitti a 71,000.

Dobbiamo adunque ammettere, come una prima conclusione, che i reati sono cresciuti di numero, che ciò è dovuto per molta parte, all'aumentare delle contravvenzioni e delle infrazioni di leggi speciali, ma che sono divenuti più numerosi anche i delitti previsti dal Codice penale.

Una simile tendenza all'aumento, per altro, si constata anche negli altri paesi che pubblicano le loro statistiche giudiziarie. Esaminiamo in particolare le statistiche penali della Francia, dell'Austria, della Germania e dell'Inghilterra.

Non intendo in questo momento di confrontare il numero dei reati commessi in questi paesi con quello dei reati commessi nel nostro, ma solo di far notare quale sia in ciascuno di questi Stati il movimento generale della delinquenza.

L'istituire confronti internazionali sul numero totale dei reati condurrebbe ad apprezzamenti errati. Le legislazioni dei diversi Stati non colpiscono tutte le medesime azioni; alcune perseguono fatti che altre lasciano senza sanzione penale. I fatti che noi qualificiamo reati, sono una quantità variabile, non solo da tempo a

tempo, col variare dei costumi e dei Codici, ma da Stato a Stato. Inoltre la diversità della procedura penale, dell'ordinamento del potere giudiziario e della pubblica sicurezza influiscono sulla determinazione del numero legale delle infrazioni. Confronti fra i diversi paesi si possono tentare, come vedremo più avanti, per poche figure di reati ben definite e isolate, e adoperandovi attorno massima prudenza e cautela.

Per ora, in questo sguardo generale, ci limitiamo a considerare gli Stati anzi detti, ciascuno separatamente, per riconoscere quale sia in essi l'andamento generale della delinquenza.

In Francia il numero dei reati giudicati, che era stato di 525,000 nel 1880, saliva nel 1891 a 591,000. Ma non tutte le Magistrature concorrono a formare codesto aumento. Presso le Corti d'assise nel 1880 i reati giudicati furono 3258 e si ridussero a 2939 nel 1891, con una graduale e costante diminuzione. Aumentano invece i delitti preveduti dal Codice penale giudicati dai Tribunali correzionali: erano stati 119,481 nel 1880 e furono 137,461 nel 1891; e nell'anno precedente avevano toccato il massimo di 139,745. Dinanzi a questa Magistratura sono pure cresciuti di numero i reati (delitti e contravvenzioni) preveduti da leggi speciali, da 50,779 a 57,212 nello stesso tempo, cosicchè il complessivo numero dei reati giudicati dai Tribunali correzionali, da 170,260, si è portato a 194,673, così è cresciuto di quasi 25,000 in un undicennio.

L'aumento più forte si è verificato nei giudizi dei *Tribunaux de simple police*, nei quali il numero dei reati crebbe dal 1880 al 1891 di più di 40,000 (351,351 nel 1880 e 393,103 nel 1891). Come è noto, questa Magistratura giudica quasi esclusivamente di contravvenzioni, quali sono l'ubbrachezza, il turbamento dell'ordine pubblico, ecc.

Anche in Francia dunque avviene lo stesso fatto che presso di noi: aumento dei delitti preveduti dal Codice penale ed aumento anche maggiore delle contravvenzioni.

In Francia poi non solo l'aumento nel numero dei delitti, ma anche altri sintomi dimostrano che le condizioni della criminalità si vanno facendo più gravi. Il numero dei minorenni condannati e il numero dei recidivi cresce continuamente.

I recidivi nel periodo 1866-70 furono 58 mila; 62 mila negli

anni 1871-75; 85 mila negli anni 1881-85; 95 mila nel 1888, 98 mila nel 1889 e 100 mila nel 1890 e nel 1891.

In Austria le statistiche penali distinguono i *crimini* dai *delitti* e dalle *contravvenzioni* solamente rispetto agli individui condannati. Il numero dei condannati per crimini (*Verbrechen*) dal 1880 al 1891 è diminuito da 32,000 a 28,000; ma i condannati per delitti (*Vergehen*) sono cresciuti di numero da 4178 nel 1880 a 6127 nel 1891 (1); ed i condannati per contravvenzioni (*Uebertretungen*) sono aumentati in proporzione anche maggiore, da 427,675 nel 1880 a 550,271 nel 1891. Dobbiamo però notare che all'aumento di questi ultimi condannati debbono aver contribuito tanto le infrazioni, che, nei Codici della maggior parte degli Stati, sono generalmente considerate come delitti, quanto le vere e proprie contravvenzioni. È noto che nel Codice austriaco sono noverate fra le contravvenzioni reati che le leggi degli altri paesi classificano fra i delitti, come furti, appropriazioni indebite, lesioni, ingiurie, ecc.

Anche in Germania il totale dei condannati per delitti preveduti dal Codice penale o da leggi comuni a tutto l'Impero, era stato di 329 mila nel 1882 e fu di 422 mila nel 1892.

Quanto alle contravvenzioni la statistica penale dell'Impero tedesco comprende i soli reati contro il Codice penale comune e contro le altre leggi generali dell'Impero; ne sono escluse le contravvenzioni alle leggi particolari dei vari Stati; le quali ultime formano oggetto di rendiconti particolari delle rispettive Amministrazioni della giustizia, ma non si hanno per tutti gli Stati tedeschi.

Cionondimeno anche la statistica dell'Impero, nel distinguere, come fa, i reati previsti dal Codice penale da quelli concernenti le leggi estranee al Codice, ma comuni a tutti gli Stati tedeschi, dimostra che il numero degli imputati condannati per quest'ultima categoria di infrazioni è salito da 6129 nel 1882 a 11,499 nel 1892.

In Inghilterra, a differenza di quanto si osserva in Francia ed in Germania, il numero dei delitti comuni (cioè non tenendo conto delle contravvenzioni) va diminuendo da alcuni anni. Il numero dei

(1) Negli anni 1881 e 1882 i condannati per delitti furono in numero maggiore che in tutti gli altri anni del periodo 1880-1891 e ciò per causa delle numerose infrazioni constatate in quei due anni della legge sulle malattie contagiose degli animali (*Thierseuchengesetz*).

condannati con procedimento criminale (*criminal proceedings*) innanzi alle Assise ed alle sessioni quadrimestrali dei giudici di pace è diminuito da 11,353 nel 1881 a 9,694 nel 1893. Vi sono compresi i condannati per i reati più gravi, come omicidi, violenze carnali, furti qualificati, rapine e falsi.

Il numero degli imputati giudicati con rito sommario dai giudici di pace (*summarily determined*) e dai magistrati di polizia è cresciuto da 635 mila nel 1880 a 649 mila nel 1893.

I reati per i quali si provvede con giudizio sommario consistono specialmente in contravvenzioni a leggi che toccano all'ordinamento della società e dello Stato, quali sono la legge sull'ubriachezza e sulla pubblica igiene (*Public Health Acts*), sulla viabilità (*Ways Acts*), sul vagabondaggio (*Vagrant Acts*), sulle fabbriche (*Factory Acts*), sull'istruzione elementare (*Elementary Education Acts*).

Per esempio, gli individui giudicati per infrazione alle leggi sull'istruzione elementare aumentarono da 55 mila nel 1880 a 96 mila nel 1891 e furono 63 mila nel 1893.

Il rapido aumento che si avverte nel totale generale dei reati, secondo la statistica inglese, non è dunque fornito da quella siffatta delinquenza che sveglia nella popolazione lo sgomento della mancata sicurezza, di minacce gravi all'incolumità personale, al buon nome delle persone e delle famiglie, al possesso, ecc.

Se ci limitiamo a considerare il numero dei condannati dai giudici di pace per reati comuni, come ferite lievi, minacce, piccoli furti e truffe, troviamo che il loro numero è diminuito da 128,000 nel 1880 a 120,000 nel 1893 (1).

Questa attenuazione della delinquenza in Inghilterra, così per il numero di reati, come per la gravità di questi, ha attirata l'attenzione degli studiosi e ne sono state ricercate le ragioni.

L'illustre John Lubbock attribuisce questo fatto alla diffusione dell'istruzione popolare, che dal 1870 in poi ha preso uno sviluppo molto grande. Questa causa può aver contribuito a diminuire la criminalità, ma non è la sola. M. Joly, scrittore della *Revue de Paris*, in un articolo recente, metteva in rilievo altre cause efficaci, quali

(1) Veggasi l'ultima statistica giudiziaria inglese per il 1893 *Judicial Statistics. England and Wales, 1893, Part I - Criminal Statistics*, London 1895, che contiene numerosi confronti per gli anni precedenti fino al 1881 ed è arricchita di molti diagrammi e carte grafiche.

sono le cure date in Inghilterra ai riformatorii ed alle scuole industriali per i minorenni delinquenti ed agli istituti ed alle associazioni private che tutelano con energia e con successo sempre crescente l'infanzia abbandonata o maltrattata.

Ma se il numero complessivo dei delitti è divenuto in questi ultimi anni più grande, anche eliminando dal totale le semplici contravvenzioni, ciò non autorizza a dire che le condizioni della delinquenza siano divenute realmente più gravi. Bisogna fare una attenta analisi della svariata materia delle infrazioni; dobbiamo indagare quali specie di delitti siano divenuti più frequenti e quali invece si vadano facendo più rari. Chi per dare la misura della criminalità di un popolo sommasse insieme le diverse azioni delittuose, così i maggiori misfatti (omicidii, rapine, diffamazioni, furti qualificati) come quelli più lievi (semplici minacce, ingiurie, piccoli furti campestri), farebbe come colui che, a rappresentare il capitale della pastorizia addizionasse buoi, pecore ed agnelli, senza ridurre il bestiame minuto ad unità di capo grosso. Eppure nessuno finora, ch'io sappia, ha tentato di dire quanti furti (e con quale graduazione di entità) equivalgono ad un omicidio.

E ancora bisogna tener conto delle variazioni che in alcuni paesi, come, ad esempio, nel nostro, possono essere avvenute nella legislazione. L'attuazione del nuovo Codice italiano (che data dal 1890) il quale prevede nuove azioni punibili e sottopone alla querela di parte certi fatti che prima erano di azione pubblica, è causa di brusche oscillazioni nell'andamento delle cifre riguardanti certe specie di reati.

II.

Movimento della delinquenza per le singole specie di reati (1).

Cominciamo dagli *omicidii*. Se formiamo un totale degli omicidii semplici, aggravati e qualificati e degli omicidii oltre l'intenzione, e guardiamo alle cifre dei giudizi, troviamo che il numero degli omicidii giudicati è disceso da 3326 nel 1880 a 2493 nel 1893.

(1) Vedi il Prospetto N. 2.

Abbiamo adunque una diminuzione, quantunque le cifre del 1893 (in cui si giudicarono 2493 omicidii) siano alquanto superiori a quelle del 1892 (2162 omicidii giudicati) e del 1891 (2026 omicidii).

Se guardiamo alle diverse specie di omicidio, troviamo che la massima parte consiste in omicidii semplici ed oltre l'intenzione, che sommano all'81 per 100 del totale. Gli altri 19 su 100 sono omicidii aggravati o qualificati.

Fra gli omicidii qualificati od aggravati i più numerosi sono commessi con premeditazione; poi vengono quelli commessi in concorso con un reato contro la proprietà. Rari invece sono gli omicidii nei quali si ricorre al veleno ovvero all'incendio, come mezzo, od alla sommersione e rari sono pure gli omicidii commessi con brutale malvagità. Rispetto alla qualità delle persone uccise, sono relativamente più frequenti gli omicidii del coniuge o di un congiunto; più rari quelli commessi sulle persone dei genitori o dei figli.

Seguono le cifre corrispondenti alle varie specie di omicidio, nel periodo del giudizio:

Omicidio semplice	1150
Id. aggravato sul congiunto	92
Id. id. su un pubblico ufficiale	30
Id. id. per il mezzo	6
Id. qualificato su un congiunto	36
Id. id. per la premeditazione	365
Id. id. per brutale malvagità	23
Id. id. per il mezzo	3
Id. id. per concorso di reato contro la proprietà	100
Id. id. per concorso di reato contro il buon costume	2
Id. id. per concorso di altro reato	3
Id. d'infante	59
Id. oltre l'intenzione	624
<i>Totale</i>	<u>2493</u>

Per l'omicidio possiamo tentare qualche confronto internazionale. Le differenze di legislazione non sono, per questa parte, così grandi da impedire il paragone fra le cifre statistiche dei vari paesi. Tali differenze riguardano piuttosto le distinzioni dell'omicidio, le

circostanze da cui può essere accompagnato che non il concetto e la definizione del reato.

Rispetto all'omicidio è noto che l'Italia ha un triste primato sulle altre nazioni.

Gli omicidii giudicati furono in Italia 8.16 ogni 100,000 abitanti nel 1893, mentre nella Francia furono 1.70 nel 1891, nella Germania 1.08 nel 1892, nell'Austria 1.92 nel 1891, nel Belgio 1.35 nel 1885 (ultimo anno per cui si posseggono notizie) nell'Inghilterra 0.40 nel 1893, nella Scozia 0.54 e nell'Irlanda 0.93 nel medesimo anno. La Spagna ha una proporzione più vicina alla nostra. Nel 1893 ve ne furono giudicati 5.02; ma, come ho avvertito altre volte, si ha ragione di credere che in Spagna una parte degli omicidii tentati o mancati figurino sotto la categoria dei reati di sparo d'arma (*desparar un arma da fuego contro cualquiera persona*).

Sarebbe utile poter approfondire la comparazione, distinguendo le varie forme di omicidio; ma per le differenze di legislazione, questo confronto raramente si può fare. Solo per la Francia è possibile tentare qualche confronto pel numero degli omicidii gravi. Su 100 condannati in Francia per omicidii di ogni specie, 43 lo furono per omicidio grave, e in Italia soltanto 20.

Passiamo alle *lesioni*. Il nuovo Codice ha elevato, per la procedibilità a querela di parte, da 5 a 10 giorni il limite di durata della malattia od incapacità al lavoro prodotte da una lesione. Questa circostanza ha avuto per effetto di diminuire il numero delle lesioni portate a cognizione dell'Autorità giudiziaria, specialmente quello delle lesioni portate fino al giudizio. Infatti, prima che abbia luogo il giudizio, può essere intervenuta la remissione a troncane il corso dell'azione penale per quelle lesioni che sono perseguibili a querela di parte e che dopo il 1890 sono divenute più numerose.

Le lesioni giudicate da 64,140 nel 1884 discendono a 54,921 nel 1890, per risalire a 60,666 nell'ultimo anno.

Anche per questo reato giova distinguere la gravità.

Le *lesioni gravissime*, ossia quelle che hanno prodotto una malattia insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, ecc., sono più di un migliaio (1180 nel 1890 e 1117 nel 1893).

Le *lesioni gravi*, ossia quelle che hanno prodotto l'indeboli-

mento permanente di un senso o di un organo, ecc., o pericolo di vita, ovvero una malattia di mente o di corpo, o l'incapacità al lavoro per venti o più giorni, sono aumentate, da 6126 nel 1890 a 8470 nel 1893.

Molto maggiore è il numero delle lesioni *lievi* e di quelle *lievissime* che non producono malattia od incapacità al lavoro per più di 10 giorni.

Ecco le cifre per gli ultimi quattro anni:

ANNI	Lesioni			
	gravissime	gravi	lievi	lievissime
1890.	1 180	6 126	22 696	24 919
1891.	955	6 785	21 676	28 001
1892.	1 021	8 037	21 374	30 578
1893.	1 117	8 471	20 657	30 421

Volendo istituire qualche confronto internazionale anche per questa specie di reato, il paragone riesce meno sicuro, giacchè le differenze delle varie legislazioni, così nella definizione del reato, come nella sua estensione giuridica, sono maggiori che per l'omicidio.

Si aggiunge il fatto che in alcuni codici, come l'italiano ed il germanico, una parte di questi reati, cioè le lesioni di minor gravità, sono perseguibili soltanto a querela di parte, mentre in altre legislazioni, come la francese e l'austriaca, sono invece tutti questi reati perseguibili d'ufficio (1).

L'Italia ha una proporzione di 226 condannati ogni 100,000 abitanti. In ciò l'Italia è superata dall'Austria, che ha 286 con-

(1) Il confronto per le lesioni è limitato agli Stati di Francia, Germania ed Austria. Abbiamo escluso l'Inghilterra a cagione di un reato speciale, l'*assault*, che differisce profondamente dalle ferite e percosse degli altri Codici, perchè comprende, oltre le vere e proprie lesioni personali, anche ingiurie e minacce, oltraggi e ribellioni non gravi agli agenti della forza pubblica e in genere qualunque offesa contro le persone da cui sia seguito o potesse seguire un danno corporale.

Avvertiamo inoltre che in Ispagna le ferite e percosse di piccola gravità, che impediscono il lavoro per un tempo minore di 7 giorni (art 602, 1° e 2° *Codigo penal*) sono considerate come contravvenzioni (*faltas*) e non si possono sceverare dal totale delle contravvenzioni contro le persone.

dannati ogni 100,000 abitanti. Minori invece sono le proporzioni della Germania (180 condannati) e della Francia (71). Quanto all'Austria il gran numero di lesioni che ivi si nota, deve dipendere dal fatto che in quello Stato si procede sempre per azione pubblica contro tutti questi reati, anche i più lievi.

Cresce da noi il numero dei reati che offendono il buon nome e la riputazione altrui, cioè le *diffamazioni* e le *ingiurie*. L'aumento si manifesta specialmente dal 1890, anche per effetto della nuova legislazione, più severa verso questa figura di delitto.

Dal 1887 al 1889, secondo i risultati dei giudizi, questi reati crebbero da 18,755 a 21,432. Ma dal 1890 si sale repentinamente a 38,864 e nel 1891 a 44,235, nel 1892 a 46,023, e nel 1893 a 46,332.

Soltanto per l'ultimo anno si conosce il numero delle *diffamazioni* distinto dalle *ingiurie*. Furono 5867 le prime e 40,465 le seconde.

Procediamo a considerare i reati contro la proprietà. Vediamo dapprima le *rapine*, le *estorsioni* e i *ricatti*, che costituiscono le figure più gravi di questi delitti.

Dal 1880, in cui ne furono giudicati 1212, discesero a 467 nel 1887, ma dal 1888 hanno ripreso ad aumentare, e nel 1893 salirono a 904.

L'aumento è dovuto tanto ai ricatti quanto alle rapine ed estorsioni, come si può vedere dalle seguenti cifre :

	1890	1891	1892	1893
Rapine ed estorsioni	754	687	660	861
Ricatti	11	24	25	43

I *furti* di ogni specie sommano a circa 50,000 reati giudicati all'anno.

Dal 1884 al 1893 il loro numero fu soggetto ad oscillazioni senza una tendenza decisa per l'aumento, piuttosto che per la diminuzione.

I furti semplici entrano per più di due terzi nella somma totale dei furti. I furti campestri, quando si poteva fare questa distinzione, perchè esisteva nel Codice rimasto in vigore fino a tutto il 1889,

erano circa 28,000 all'anno, ossia il 56 per cento del totale dei furti.

I furti aggravati sono circa 4000; i qualificati molti di più, quasi 11,000.

Un paragone fra i vari paesi per ciò che riguarda il furto è molto più difficile ed incerto, che non sia per gli altri reati, omicidii e lesioni. Il maggior ostacolo dipende da ciò, che i piccoli furti (compresi i campestri e boschivi) non sono considerati nell'istesso modo dalle varie legislazioni, nè egualmente classificati nelle varie statistiche, ora essendo distinti, ora sommati insieme cogli altri furti, ora posti fra le contravvenzioni forestali. E questo è un elemento perturbatore gravissimo.

Abbiamo in Italia 170 furti d'ogni specie, giudicati, per 100,000 abitanti, nel 1893, mentre in Francia sono stati 116 nel 1891. Ma in Italia più della metà circa dei furti sono lievi furti campestri, come risulta dalle cifre degli anni precedenti al 1890 quando esisteva nel Codice la distinzione di questi furti. Escludendo i furti campestri dalla somma totale dei furti, le proporzioni degli altri furti d'ogni specie divengono di 78 per 100,000 abitanti per l'Italia, 121 per la Francia, 190 per la Germania, 122 per l'Inghilterra.

Non oserei però affermare che questi rapporti diano la misura esatta della verità, e inclino a credere che il nostro vantaggio sugli altri paesi sia più apparente che reale. In Italia si tralascia sovente di denunciare i piccoli furti, massime i furti domestici, e non di rado si omette di ricorrere alla giustizia per evitare le noie di un processo.

Tuttavia questa condizione di cose non è propria esclusivamente del nostro paese. L'Inghilterra conta minor numero di furti che la Germania; ma è probabile che in Inghilterra, per le difficoltà che presenta la procedura, le Parti rinuncino spesso ad intentare il processo penale. In Inghilterra, come è noto, non vi è (salvo in certi casi e per certi procedimenti) un Pubblico Ministero che inizi l'azione penale e la prosegua contro i colpevoli; l'esercizio di essa è lasciato ai privati cittadini.

Consideriamo gli altri reati contro la proprietà nei quali si adoprano più particolarmente l'astuzia e l'inganno, come le *truffe*, le *frodi*, le *appropriazioni indebite*, le *ricettazioni*.

Questi reati sono tutti in continuo aumento.

	1890	1891	1892	1893
Truffe e frodi.	6 254	3 126	3 457	3 470
Appropriazioni indebite		3 838	4 012	4 460
Ricettazioni.	1 274	1 136	1 118	1 251

Alle truffe ed alle appropriazioni indebite ci conviene raccostare i reati *contro il commercio* e le *bancarotte*. Nei reati contro il commercio (rialzo o ribasso fraudolento sul pubblico mercato; uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta; rivelazioni di segreti industriali; turbata libertà degli incanti) e nelle bancarotte, si osserva parimente una tendenza costante all'aumento.

Da 1315 reati di tale specie, giudicati nel 1887, siamo saliti a 3477 nel 1891 (massimo numero della serie) e a 3374 nel 1893.

La diminuzione avvenuta negli ultimi anni si limita alle frodi nei commerci, mentre le bancarotte sono divenute più numerose. E l'aumento si verificò così in quelle semplici come in quelle fraudolente:

	1890	1891	1892	1893
Bancarotta fraudolenta.	218	202	193	220
Bancarotta semplice.	1 130	1 249	1 449	1 735

L'offesa al diritto di proprietà si manifesta non solo colla sottrazione della cosa al legittimo possessore, ma anche con la manomissione delle cose o degli averi mediante l'usurpazione ed il danneggiamento.

A cagione della mutata legge penale, e per il metodo diverso con cui si compilavano in passato le statistiche, non possiamo risalire molto indietro coi confronti.

I reati di *usurpazione* e *danneggiamento* giudicati nel 1890-93 variarono da 13,473 a 14,554, dopo aver toccato un massimo di 15,963 nel 1891.

La maggior parte di questi reati è formata dai danneggiamenti, in cui è compreso il pascolo abusivo.

I danneggiamenti sono più di 13,000 all'anno, le usurpazioni solo 1100.

	1890	1891	1892	1893
Usurpazioni.	13 473	1 088	1 126	1 219
Danneggiamenti.		14 875	13 009	13 335

Quanto ai falsi, il numero complessivo delle *falsità in monete e in atti* si mantiene pressochè costante dal 1880 al 1893, oscillando intorno a 1800 reati giudicati.

Il maggior numero di questi delitti è costituito dalle *falsità in atti* (744 nel 1893) e da reati di *spendimento* di monete *senza concerto* o di carte di credito falsificate (492 nel 1893). Molto meno frequenti sono le *falsità in passaporti, certificati*, ecc. (254 nel 1893) e la fabbricazione di monete false (96 reati giudicati nel 1893). Searsi sono pure i giudizi per *falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte*, essendo stati soltanto 181 nel 1893.

Seguono le cifre delle varie specie di reati di falso giudicati per gli ultimi quattro anni:

	1890	1891	1892	1893
Spendimento di monete false, senza concerto coi falsificatori.	473	482	470	492
Falsità in monete	149	141	90	96
Falsità in sigilli, bolli, ecc.	71	214	185	181
Falsità in atti	835	684	797	744
Falsità in certificati, passaporti, ecc.	269	320	235	254

Quanto ai *reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, se guardiamo alla somma complessiva di questi reati nei vari stadi del procedimento, troviamo un aumento costante.

A formare il maggior contingente di questi delitti concorrono le violenze carnali, che sono la specie più grave, per circa 1000 reati (1012 nel 1893), gli oltraggi al pudore, la corruzione di minorenni per circa 800 (873 nel 1893), il lenocinio per poco più di 200 reati (224 nel 1893).

Fra i reati contro l'ordine delle famiglie notiamo l'adulterio (circa 500 all'anno), il ratto (circa 250) e l'incesto (per qualche decina) (1).

Il confronto dei delitti di questa categoria per gli ultimi quattro anni è fatto nel seguente specchio:

	1890	1891	1892	1893
Violenza carnale.	840	971	996	1 012
Atti di libidine	251	288
Corruzione di minorenni e oltraggio al pudore.	999	765	840	873
Incesto	14	55	36	24
Ratto	124	185	211	258
Lenocinio.	136	164	214	224
Adulterio.	368	420	470	507
Bigamia	15	15	14	25

Passiamo a considerare i reati di *violenze ed oltraggi all'Autorità*, i quali crescono di numero d'anno in anno.

Distinguendo le violenze e resistenze all'Autorità dagli oltraggi a persone rivestite di pubblica autorità, troviamo che questi ultimi sono più di 10,000 all'anno, mentre le violenze sono circa 3000.

Per gli anni 1890-93 si hanno le seguenti cifre :

	1890	1891	1892	1893
Violenze e resistenze.	2 081	2 665	2 758	3 120
Oltraggi	7 149	9 188	10 052	10 728

I *delitti contro l'ordine pubblico* sono costituiti per la maggior parte da reati di associazione a delinquere (70 nel 1893) e di istigazione a delinquere (126 nel 1893).

(1) Osserviamo che, per effetto della nuova legislazione, il magistrato è investito della cognizione di quest'ultimo reato, quando la relazione incestuosa abbia prodotto pubblico scandalo; perciò parecchi reati di congiunzione carnale tra persone legate da stretto vincolo di parentela sfuggono alla cognizione del magistrato o vi sono sottoposti con altro titolo, di violenza carnale, atti di libidine, ecc.

	1890	1891	1892	1893
Associazione a delinquere		40	37	70
Istigazione a delinquere	292	176	171	126

Fra i delitti *contro la libertà* i più numerosi sono i reati di *minaccia e violenza privata*.

Questa specie di reato si osserva di più in più spesso.

	1890	1891	1892	1893
Minaccia e violenza privata	11 928	17 014	19 514	20 835

Non possiamo risalire col confronto agli anni anteriori perchè, secondo il Codice sardo, questo reato, nella sua figura meno grave, era ritenuto contravvenzione (articolo 686, n. 2, Codice sardo) e le statistiche non la tenevano separata dalle altre contravvenzioni.

Fra i delitti contro la *pubblica amministrazione* meritano particolare attenzione quelli dei pubblici ufficiali, e fra questi il *peculato* e la *concussione e corruzione*. Per ciascuno di essi diamo le cifre degli ultimi quattro anni:

	1890	1891	1892	1893
Peculato	199	215	236	221
Concussione e corruzione	387	187	213	220

Venendo per ultimo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, le *falsità in giudizio* (falsa testimonianza, subornazione e spergiuero) e la *calunnia* sono le principali figure di questa categoria.

Questi delitti aumentano, specialmente dopo il 1890.

	1890	1891	1892	1893
Calunnia	221	274	286	317
Falsità in giudizio.	822	957	988	1 025

Dopo aver esaminate le principali specie di delitti, veniamo a dare qualche indicazione anche delle varie specie di contravvenzioni.

Le contravvenzioni punite dal Codice penale riguardano infrazioni leggere contro l'ordine pubblico (mendicità, schiamazzi notturni) porto d'armi, getto di cose pericolose), contro la decenza dei costumi (come giuochi d'azzardo, ubbriachezza, maltrattamenti di animali, ecc.), o infine contro la tutela della proprietà (possessione ingiustificato di valori o di oggetti, ecc.).

Le più numerose fra queste specie di contravvenzioni sono la mendicità, il porto d'armi e l'ubbriachezza.

	1890	1891	1892	1893
Mendicità	7 406	8 766	11 970	10 319
Porto d'armi	12 074	14 066	14 553	14 840
Ubbriachezza	16 129	16 057	16 884	14 065

Le infrazioni di leggi speciali consistono soprattutto in violazioni di regolamenti municipali, di leggi sulla sanità pubblica, sulla pubblica sicurezza, di leggi finanziarie, della legge forestale, ecc.

Per quanto riguarda le leggi e i regolamenti edilizi, di pubblica sicurezza e simili, l'aumento nel numero delle contravvenzioni si potrebbe quasi considerare come un indizio di migliorate condizioni della nettezza, delle abitudini di decenza, ecc.; significando che le Amministrazioni municipali danno maggior pregio alla polizia urbana, che non facessero per l'addietro. Oltre a ciò, il cresciuto numero dei reati contro le leggi fiscali può dipendere in gran parte da che è cresciuta la materia delle infrazioni; sono cresciute le tasse, sia per la misura dei diritti imposti, sia per nuovi tributi; e quindi il paragone della frequenza di tali contravvenzioni non si può, a stretto rigore, istituire con gli anni precedenti, allorchando non esistevano i nuovi regolamenti municipali ovvero certe tasse non erano ancora state imposte.

L'esame che abbiám fatto delle varie specie di reati conferma la nostra prima dichiarazione, che non si può dare giudizio con una breve formula delle criminalità; non è possibile rispondere per sì o per no a chi domandi se la delinquenza è in via di aumento o di

diminuzione. Talune forme di delinquenza sono in via di diminuzione; altre hanno tendenze a divenire più frequenti. Ciò che sembra potersi affermare come risultato generale, è piuttosto una trasformazione che non una diminuzione della delinquenza. Col diverso atteggiarsi dei costumi, colle mutate condizioni della vita sociale, gli omicidii e i reati di sangue diminuiscono; mentre invece crescono le frodi, crescono i fallimenti dolosi, crescono le diffamazioni, crescono le rivolte contro la pubblica autorità. E forse una parte di coloro che hanno imparato a leggere e scrivere, invece di appostarsi sulla strada pubblica per compiere una grassazione, ora, essendo mutati i costumi, faranno cambiali false o ricatti; oppure si ribelleranno contro l'autorità, quando si troveranno implicati in una dimostrazione di piazza, in una sommossa e via dicendo.

III.

Relazioni fra la delinquenza ed altri fatti economici e sociali.

Già nella relazione dello scorso anno ho fatto cenno di alcune relazioni che si possono studiare tra la frequenza dei reati e certi altri fatti di natura economica o sociale. Ma, come ebbi ad avvertire anche allora, è cosa troppo ardua lo stabilire e misurare il rapporto di causalità che può esistere tra i fenomeni demografici ed economici, da un lato, e le variazioni della criminalità, dall'altro, poichè le cause sono moltissime e s'intrecciano nei modi più diversi. Oltre a ciò, non sempre esercitano la loro influenza esclusivamente nell'anno in cui si producono, ma possono accumularsi per agire con pressione maggiore più tardi.

Troppi fattori concorrono come modificatori dei costumi e coefficienti della moralità. Così i raccolti cattivi producono la miseria e promuovono l'emigrazione; vale a dire che, da un lato, si fa maggiore la tentazione al furto, e dall'altro lato si apre uno sfogo alle popolazioni afflitte dalla carestia. Ma l'importazione dei cereali dall'estero neutralizza, almeno in parte, l'effetto del mancato raccolto, e viceversa poi i dazi doganali allontanano il beneficio del ribasso dei prezzi. Le industrie si dibattono nelle difficoltà della concorrenza estera; nascono le crisi, gli scioperi; disordini e antago-

nismi d'interessi, di classe. Agitazioni promosse o rinfocolate anche da certa parte della stampa e sofferenze temporanee; talvolta privazioni crudeli e lungamente durate; indi avviene la ripresa del lavoro a condizioni di salario migliorate, forse appena sensibilmente, o forse punto migliorate. Quante cause diverse nell'intreccio degl'interessi, nelle collisioni, nella lotta per l'esistenza! Di più, la carestia può essersi dichiarata su un prodotto di generale consumo, come il grano, o più specialmente in una provincia che in un'altra. Sarà questa una cagione sufficiente per spiegare una recrudescenza improvvisa della delinquenza e nei reati contro la proprietà? Prima di asserirlo converrà esaminare se la deficienza non sia stata colmata, senza grandi sacrifici per le masse, mediante il commercio facilitato dalle vie di comunicazione, ovvero per l'abbondante raccolta di prodotti succedanei o anche di prodotti di tutt'altra natura che si possono esportare a buoni prezzi, permettendo al paese di ricuperare sotto diversa forma l'equivalente del raccolto mancato.

Relazioni tra questi fatti si possono trovare; alcune congetture proporre; ma l'azione propria di ciascuno di essi non può essere misurata. Bisognerebbe poter conoscere le circostanze peculiari di fatto dei vari luoghi, nella successione degli anni e dei mesi; ma un simile studio potrebbe esser tema di inchieste speciali; non siamo in grado, per ora, d'intraprenderlo colle sole notizie fornite annualmente dalle statistiche ufficiali.

Mi limito a presentare alcuni dati di fatto, che potranno forse servire agli studiosi per le loro induzioni; per le quali, d'altronde, non saranno mai raccomandate abbastanza la cautela e prudenza.

Accennerò alle vicende dei raccolti, alle variazioni dei prezzi delle principali derrate alimentari, al movimento dell'emigrazione, ai salari e agli scioperi (1).

Il raccolto del frumento nell'anno 1893 fu abbondante e maggiore dell'annata precedente, in cui era stato piuttosto scarso. Invece le raccolte del granturco nel 1893 non superò la raccolta media, benchè sia stata superiore a quelle del 1891 e del 1892, che erano state molto deficienti. In conseguenza i prezzi del fru-

(1) Vedi la *Nota sopra alcuni fatti economici che possono avere relazione col movimento della delinquenza*, in appendice alla presente relazione, pag. 278 e seguenti.

mento, del granturco e del pane diminuirono nel 1893, secondo i risultati che danno una ventina di mercati principali.

Discreto fu il raccolto dell'olio, buono quello degli agrumi, specialmente in confronto dei due anni precedenti.

Così pure i bozzoli diedero ottimi risultati nel 1893 (48 milioni di chilogrammi), mentre le due annate precedenti non erano state favorevoli.

La produzione del vino scemò nel 1893 rispetto all'anno precedente, ma fu tuttavia sempre favorevole. Un ricco prodotto diedero l'Italia settentrionale e l'Italia meridionale, eccettuata la regione adriatica e Napoli, dove fu poverissimo.

Per ciò che riguarda l'emigrazione, questa è cresciuta nel 1893 in confronto dell'anno precedente.

Negli anni 1892 e 1893 le mercedi si mantennero, in generale, stazionarie. Si osserva un lieve aumento nei salari dei minatori della Sardegna.

Gli scioperi furono 149 nel 1893, con aumento rispetto all'anno precedente, in cui erano stati 128. Così pure è aumentato il numero degli scioperanti e delle giornate di sciopero, vale a dire che gli scioperi sono cresciuti anche nella estensione e nella intensità.

Oltre alle circostanze economiche altri fatti possono esercitare un'azione sull'andamento della delinquenza: per esempio l'istruzione.

Ma chi potrebbe dire quale sia l'azione della scuola sulle masse, per quanto riguarda la contropinta al delitto?

È facile istituire un parallelo fra il numero crescente dei maestri e degli scolari e le variazioni nel numero dei reati; ma nel fenomeno complesso della criminalità, non credo che si possa riescire ad isolare l'effetto dell'istruzione come fattore della media onestà o come modificatore del soggetto delinquente.

Di fronte alle variazioni, in più od in meno, delle varie specie di reati, il movimento degli allievi nelle scuole elementari è quello di una curva parabolica, che si alza costantemente. Se confrontiamo l'anno 1871-72 (il primo per cui abbiamo le cifre di tutte le provincie del Regno, compresa la sua capitale) col 1891-92, troviamo che il numero dei fanciulli dei due sessi, iscritti nelle scuole pubbliche e private, è cresciuto da 1,723,000 a 2,245,000.

La riprova più sicura che l'istruzione elementare si estende sempre maggiormente si ha nell'esame dei coscritti alle leve militari. Negli ultimi venti anni la proporzione dei coscritti analfabeti è discesa gradatamente, da 52 per cento esaminati a 38. Nessun ritorno si ebbe, nessuna sosta, nel fornire questo strumento di progresso intellettuale e civile che è la cognizione dell'alfabeto. Ma quale sia l'azione dell'istruzione elementare sulle masse, rispetto al diverso atteggiarsi della delinquenza, non vedo come si possa dimostrare.

Bisognerebbe poi osservare altri aspetti e condizioni della vita morale per metterli in relazione coll'aumentare o diminuire del numero dei reati.

Parlando della Francia, il sig. Giorgio Michel, in un articolo sulla decadenza morale in Francia (*l'Economiste français*, 2 marzo 1895) metteva in parallelo il crescente numero dei delitti con quello delle bettole e degli spacci di liquori, come pure coll'aumento del numero dei pazzi, dei suicidi e dei divorzi.

Nel 1869 la Francia aveva 365,875 osterie; nel 1890 ne aveva 440,141. E il consumo dell'alcool è pure cresciuto: nel 1869 il consumo dell'alcool fu calcolato in 2 litri e 28 centilitri per abitante; dieci anni dopo saliva a 3 litri e 22 centilitri; nel 1892 a oltre 4 litri e mezzo. Naturalmente, non si tien conto dell'alcool di contrabbando.

La legge del 1886 che decretò la libertà assoluta delle osterie (*cabarets*), ebbe per conseguenza l'apertura di 75,000 spacci di vino e di liquori.

Il numero dei pazzi è pure cresciuto, in Francia, e così quello dei suicidii; i quali furono 6638 nel 1880 e 8884 nel 1891.

Prima che venisse ristabilito in Francia il divorzio, le domande di separazione di coniugi erano poco più di 3 mila (3264 media annuale degli anni 1876-80), e questo numero era già molto alto in confronto a 970 che era la media del periodo 1837-40. Nel 1885, anno in cui fu ristabilito il divorzio, si ebbero 4640 domande di divorzio e 3666 domande di separazione. Da allora le separazioni sono diminuite, ma sono divenuti molto più frequenti i divorzi. Nel 1891 vi furono 2059 separazioni e 7745 divorzi. In 8 anni i Tribunali hanno pronunziato 42,514 divorzi.

Parimente è cresciuto il numero delle nascite illegittime: furono circa il 9 per cento sul totale delle nascite nell'anno 1893.

Sarebbe interessante poter mettere questi fatti in parallelo con quelli di analoga natura avvenuti nel nostro paese, e colla delinquenze, di qua e di là delle Alpi.

Il numero degli spacci di vino, birra e liquori (comprese le trattorie e i caffè), posti sotto la sorveglianza dell'Autorità di pubblica sicurezza, erano 177,483, di fronte a 167,472 nel 1884, a 146,075 nel 1874 e a 156,364 nel 1878.

Al 1° gennaio 1894 si contavano dunque nel Regno 58 spacci ogni 10,000 abitanti: ma la proporzione variava da una regione all'altra, essendo 50 in Piemonte, 87 in Liguria, 71 in Lombardia, 63 nel Veneto, 47 nell'Emilia, 71 in Toscana, 56 nelle Marche, 66 nell'Umbria, 68 a Roma, 64 negli Abruzzi, 54 nella Campania, 47 nelle Puglie, 36 nella Basilicata, 54 in Calabria, 41 in Sicilia e 55 in Sardegna (dove la popolazione è molto scarsa).

Più particolarmente nel 1884 erano registrati 99,803 ristoranti, trattorie, osterie e bettole; 61,181 caffè, birrerie, fiaschetterie, cantine e 16,499 altri luoghi dove si vendevano principalmente liquori.

I suicidi vengono crescendo di numero anche in Italia: nel 1880 erano 1262 e 1737 nel 1893.

Quanto ai nati illegittimi (esclusi i nati morti) si nota una diminuzione, essendo discesi da 83,000 nel 1883 a 78,106 nel 1893, ossia in proporzione di 100 nati da 7.75 nel 1883 a 6.93 nel 1893 (1).

Le istanze di separazione di coniugi sono divenute d'anno in anno più frequenti. Nel 1884 ne furono presentate 1235; nel 1893 se ne ebbero invece 1550. E quasi nella stessa proporzione è cresciuto il numero delle separazioni accordate; da 479 nel 1884 a 680 nel 1893.

Anche il numero dei fallimenti viene crescendo. Nell'anno 1885 furono dichiarati 1106 fallimenti; nel 1893 se ne ebbero 2190.

(1) Ecco la serie dei nati illegittimi dei vari anni dal 1883 al 1893.

1883. . .	83 077	su 100 nati	7.75	1889. . .	84 399	su 100 nati	7.34
1884. . .	85 661	id.	7.58	1890. . .	78 848	id.	7.28
1885. . .	85 102	id.	7.56	1891. . .	80 041	id.	7.07
1886. . .	81 558	id.	7.50	1892. . .	77 956	id.	7.02
1887. . .	85 904	id.	7.45	1893. . .	78 106	id.	6.93
1888. . .	82 413	id.	7.36				

IV.

Computo della proporzione dei reati che rimangono impuniti.

Dopo avere considerato il movimento della delinquenza, così in generale, come in relazione alle singole specie di reati, crederei opportuno di ritornare sul calcolo approssimativo di quanti reati rimangono impuniti, in paragone al numero dei reati denunciati. Questa quistione ritorna quasi ogni anno sul tappeto. Non sarà inutile rinfrescare il nostro calcolo, tenendo conto anche dei dati più recenti.

Si può procedere per via di approssimazione nel modo seguente. I reati denunciati, tanto agli uffici del Pubblico Ministero, quanto ai Pretori, nel quadriennio 1890-93, furono in media annua 645 mila; quelli giudicati in primo grado dalle varie magistrature 443,000, cioè a dire il 68 per cento.

Si domanda quanti di questi 443,000 reati giudicati vengono seguiti da condanna? La statistica non fornisce direttamente questa notizia, poichè essa fa conoscere l'esito del giudizio in relazione agli imputati, non ai reati. Sappiamo soltanto quanti su 100 imputati giudicati sono condannati e quanti prosciolti. I condannati sono il 60 per 100 del totale dei giudicati. Se applichiamo questa proporzione ai reati giudicati, troviamo che dei 443,000 reati giudicati, 265,000 sono seguiti da condanna. Dei 645,000 reati denunciati, per 265,000 si pronuncierebbe condanna, gli altri 380,000 rimarrebbero impuniti.

Ma quella cifra di 645,000 reati, mentre non comprende i fatti denunciati che nelle prime indagini dello stesso Pubblico Ministero, furono riconosciuti insussistenti o non costituenti reati, non è depurata da quelli che, per motivi analoghi, vengono eliminati più tardi, nell'istruttoria e nel giudizio. Il numero di questi fatti trovati insussistenti o non costituenti reato, si può calcolare a 50,000, secondo la media del periodo 1890-93. Il numero dei reati seguiti da condanna si deve dunque ragguagliare, non più a 645,000 reati denunciati, ma a 595,000 (645,000 meno 50,000).

La proporzione dei reati seguiti da condanna sarebbe adunque 43 per cento e quella dei reati denunciati rimasti impuniti, 57 per cento.

Ma non basta sapere quanti reati rimangono impuniti sopra cento reati denunciati; occorre indagare per quali motivi nel corso del procedimento sfugga un numero così grande di reati e di imputati.

Per due ragioni un reato denunciato all'Autorità giudiziaria può sfuggire alla sanzione, cioè: 1° perchè non se ne scopre l'autore; 2° perchè il provvedimento del magistrato prosciolsse dall'imputazione il presunto autore. Si devono considerare separatamente i due casi, cioè quello degli *autori ignoti* e l'altro dei *proscioglimenti*.

Il numero dei reati di autori ignoti dinanzi ai Pretori e agli Uffici di istruzione fu nell'anno 1893 di 69,978, ossia di 10. 6 su 100 reati denunciati. Questa proporzione si mantiene pressochè la stessa nei diversi anni dal 1887 al 1893 (1).

Questa percentuale è calcolata sul totale numero dei reati denunciati, costituito per un terzo da contravvenzioni, delle quali si conosce quasi sempre l'autore. Volendo fare un calcolo più rigoroso, bisogna paragonare il numero dei reati di autori ignoti col numero dei soli delitti denunciati, e questi essendo stati 429,036 nel 1893, la cifra proporzionale dei reati per i quali non si poterono scoprire gli autori è di 16. 3 (2).

Vediamo ora quali figure di reato danno il maggior contingente di autori ignoti.

Per i reati di *falsità in monete* la proporzione degli ignoti giunse all'85 per cento. Il che dipende dal gran numero delle *spendite di monete falsificate, senza concerto coi falsificatori*. Questo reato molte volte viene portato a cognizione dell'Autorità anche quando la spendita della moneta è stata fatta in buona fede da persone, alle quali quelle monete falsificate pervennero dopo un lungo giro che fece perdere le tracce dei primi spacciatori colpevoli.

(1) Veggansi i Prospetti N. 3 e 4.

(2) Qualora si considerino i soli Uffici di istruzione, le proporzioni dei reati dei quali rimasero ignoti gli autori rispetto al totale numero di quelli sottoposti ad istruzione sarebbero 27. 38 nel 1890; 25. 36 nel 1891 24. 53 nel 1892 e 24. 98 nel 1893.

Ecco le cifre per il quadriennio 1890-93.

REATO	1890			1891			1892			1893		
	In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati									

Falsità in monete . | 10 031 | 8 530 | 85.53 | 9 673 | 8 344 | 83.26 | 9 274 | 7 883 | 85.00 | 9 307 | 7 878 | 84.65

I reati *contro l'incolumità pubblica* (incendi e contro la sicurezza dei mezzi di trasporto) danno anch'essi una proporzione alta di autori ignoti.

Ecco le cifre separatamente per le varie specie.

REATI	1890			1891			1892			1893		
	In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati									

Incendi, inondazioni, sommersioni . | 7 698 | 1 905 | 63.72 | 6 741 | 4 233 | 62.79 | 6 893 | 4 324 | 62.73 | 6 528 | 4 284 | 65.62

Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto . . . | 430 | 255 | 59.30 | 378 | 240 | 63.49 | 352 | 224 | 63.64 | 472 | 362 | 76.69

Anche i *furti* restano in buona parte impuniti. Dei furti accompagnati da circostanze aggravanti o qualificanti, 60 per cento circa sfuggono alla repressione.

Vediamo le cifre:

REATI	1890			1891			1892			1893		
	In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti		In totale	Con autori ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati									

Furti aggravati o qualificati . . . | 45 561 | 27 553 | 60.47 | 43 908 | 26 891 | 61.24 | 44 433 | 27 029 | 60.83 | 43 532 | 27 023 | 62.08

I delitti che danno le minori cifre di istruttorie chiuse per essere rimasti ignoti gli autori, sono quelli contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie (2. 75), come pure le diffamazioni e le ingiurie (1. 55), le violenze e le resistenze all'autorità (1. 32), i delitti previsti dal Codice di commercio (0. 27).

Restano da considerare i proscioglimenti e i motivi per i quali questi vengono pronunciati.

Si è detto che le statistiche danno notizia dei proscioglimenti rispetto agli imputati, non ai reati. Dobbiamo adunque, nello studio dei vari motivi di dichiarazione di non farsi luogo o di assoluzione, riferirci al numero degli imputati.

Il numero complessivo degli imputati prosciolti, così nel periodo istruttorio come nel giudizio, fu nel 1893, di 363,484. La maggior parte di questi imputati vennero prosciolti o per insufficienza d'indizi o per estinzione dell'azione penale: pochi furono quelli assoluti per circostanze escludenti la imputabilità.

Gli imputati rispetto ai quali il magistrato inquirente o giudicante non riesci a raccogliere sufficienti prove di colpeabilità furono 103,150; 45,188 dei quali nel periodo istruttorio e 57,962 nel giudizio, ossia 46 su 100 prosciolti nel periodo dell'istruttoria e 21 su 100 nel periodo del giudizio.

Il numero di proscioglimenti che ebbero per motivo la estinzione dell'azione penale, fu ancora maggiore, poichè nel 1893 si contarono 20,052 (21 su 100) imputati dimessi per siffatto motivo, durante il periodo istruttorio, e 157,537 (59 su 100) furono dimessi nel giudizio.

Ciò è principalmente dovuto alla remissione della querela, che pose termine al processo per 90,697 imputati di cui 9076 nel periodo istruttorio e 81,621 in quello del giudizio, ossia a circa 10 imputati su 100 prosciolti nel periodo istruttorio e a 31 su 100 nel periodo del giudizio. Si può affermare che due quinti dei proscioglimenti sono dovuti a questo motivo. I reati per cui è frequente l'abbandono dell'azione penale per resistenza della parte lesa, sono le ingiurie, le minacce, le lesioni lievi.

IMPUTATI PROSCIOLTI PER ESTINZIONE DALL'AZIONE PENALE.

ESTINZIONE dell'azione penale per	ISTRUZIONE				GIUDIZIO			
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893

Cifre effettive.

Remissione . .	7 988	9 737	9 773	9 076	79 536	94 590	90 971	81 621
Prescrizione. .	539	766	811	875	2 542	8 876	21 439	12 227
Amnistia . . .	414	234	358	8 045	2 509	1 479	344	50 906
Oblazione.	11 424	11 458	13 346	10 270
Altro motivo .	4 632	2 243	3 712	2 056	8 880	6 531	6 048	4 493

Cifre proporzionali su 100 imputati prosciolti per qualunque motivo.

Remissione . .	9. 86	11. 37	11. 72	9. 41	37. 09	39. 82	36. 89	30. 57
Prescrizione. .	0. 66	0. 89	0. 92	0. 91	1. 22	3. 74	8. 69	4. 57
Amnistia . . .	0. 51	0. 27	0. 41	8. 34	1. 20	0. 62	0. 14	19. 05
Oblazione.	5. 45	4. 82	5. 00	3. 84
Altro motivo .	5. 72	2. 62	3. 85	2. 13	4. 24	2. 75	2. 41	1. 68

Scarsi furono i proscioglimenti per cause escludenti l'imputabilità (5932), dei quali 3294 per mancanza di discernimento, 2072 per legittima difesa, stato di necessità, ecc., 566 per infermità di mente o per ubbriachezza.

Infine per soli 6779 imputati fu emessa sentenza pienamente assolutoria, essendosi riconosciuto che non erano autori del reato o non vi avevano preso alcuna parte, e per 2381 fu emesso verdetto negativo di colpeabilità.

Uno studio comparativo fra l'Italia e gli altri Stati, per ciò che riguarda la proporzione dei reati che rimangono impuniti, è quasi impossibile. In alcune statistiche, come quelle dell'Austria e dell'Impero tedesco, mancano perfino le notizie riguardanti il processo penale. Con altri Stati il confronto non si può fare, a cagione delle differenze profonde che esistono nell'ordinamento processuale.

Solo possiamo tentare un parallelo con la Francia, specialmente per ciò che riguarda i processi *inviati all'archivio per essere rimasti ignoti gli autori del reato*.

In Francia è molto più estesa che non da noi la facoltà del Pubblico Ministero d'inviare all'archivio i processi per i quali non vi è

ragione di proseguire l'azione penale. Parte delle competenze che ha da noi il Giudice istruttore spetta al Pubblico Ministero. Una metà circa dei procedimenti sono rinviati all'archivio dal Pubblico Ministero, sia perchè il fatto non costituisce un reato o non è di natura tale da turbare l'ordine pubblico (1), sia perchè ne sono rimasti ignoti gli autori o finalmente per mancanza di prove.

Ciò apparisce chiaro nel seguente prospetto :

(1) « Les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public ». Così è detto precisamente nelle testate del prospetto a pag. 118 del *Compte général de l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1891*.

Francia. — PROCEDIMENTI PER REATI DENUNCIATI AL PUBBLICO MINISTERO.

ANNI	Procedimenti pei quali fu provveduto										Totale generale
	Inviati all'archivio				Inviati ad altre autorità						
	Rinviati ai giudici d'istruzione	Portati direttamente all'udienza	Inviati ad altre autorità	Totale	perchè il fatto non costituiva reato (attendu que les faits ne constituaient ni crime ni délit)	perchè gli autori erano rimasti ignoti	perchè il fatto turbava l'ordine dello Stato (attendu que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public)	per mancanza di prove (attendu que la preuve n'en pouvait être faite et pour toute autre cause)			
1881 . . .	47 608	132 244	23 197	203 883	98 334	56 333	20 272	28 944	406 932		
1882 . . .	46 300	128 115	23 257	202 681	97 241	58 553	21 977	24 910	400 353		
1883 . . .	45 280	135 052	24 277	211 721	103 346	62 587	22 963	22 825	416 330		
1884 . . .	44 681	139 781	25 167	218 484	104 176	65 362	25 763	23 183	428 113		
1885 . . .	43 372	143 868	27 034	229 123	109 043	69 769	28 004	22 307	443 397		
1886 . . .	47 529	139 004	28 879	227 276	107 192	70 068	27 734	22 282	442 688		
1887 . . .	42 998	142 788	30 245	239 061	115 171	72 574	29 297	22 019	445 092		
1888 . . .	40 529	145 486	29 565	240 419	110 062	76 359	31 302	22 696	455 999		
1889 . . .	38 426	148 838	31 092	245 935	112 158	78 486	30 335	24 956	461 291		
1890 . . .	38 659	151 201	33 506	243 515	109 355	80 095	29 895	24 170	466 881		
1891 . . .	39 025	154 136	35 990	260 225	120 518	83 075	32 380	24 252	459 376		

In Francia adunque di 489,376 procedimenti sui quali fu provveduto nel 1891 dal Pubblico Ministero, furono mandati all'archivio 260,225 ossia 53. 18 su 100, e 229,151 (46. 82 su 100) furono mandati al giudice istruttore o direttamente al giudizio.

Fra i 260,225 procedimenti inviati all'archivio 83,075 lo furono per il motivo che non ne erano stati scoperti gli autori.

Per trovare quanti fra i procedimenti di cui fu investita l'autorità giudiziaria dovettero essere abbandonati per il fatto che sono rimasti ignoti gli autori, bisogna paragonare questo numero di 83,075 al totale dei procedimenti (489,376), esclusi soltanto quelli nei quali si è trovato che il fatto non costituiva reato (120,518). Il numero dei procedimenti, depurato dai fatti inesistenti o che non costituivano reato, è di 368,850. Raggiungendo a questi 368,850 procedimenti, il numero dei procedimenti in cui gli autori rimasero ignoti, ossia 83,075 e calcolandone la proporzione percentuale, si trova che essa è di 22.

Ma quei 368,850 procedimenti non comprendono le denunce per contravvenzioni delle quali in Francia conoscono i *Tribunaux de simple police*. Per ciò, chi voglia istituire un confronto tra la Francia e l'Italia, deve escludere dal complesso delle denunce presentate alle nostre Autorità giudiziarie quelle che in Francia sarebbero di competenza dei *Tribunaux de simple police*.

Fatta questa eliminazione, il numero dei reati denunciati sarebbe per l'Italia di circa 371,000 (1).

Il numero dei procedimenti contro autori ignoti essendo, da noi, 70,000, la loro proporzione rispetto a 371,000 è circa 21 per cento; la quale proporzione è press'a poco la stessa che fu trovata per la Francia (22 per cento).

V.

Condanne e pene (2).

Dopo aver studiato i motivi di proscioglimento, passiamo a considerare le condanne e le pene.

(1) I procedimenti pei reati ritenuti sussistenti furono nel 1893 innanzi agli uffici del P. M. 286,961. innanzi ai Pretori 283,956, ma di questi dovendo tener conto, come si disse, di quelli soli per delitti, che si calcolano approssimativamente a 84,000, il numero totale dei procedimenti per reati sussistenti resta di 371,000.

(2) Vedi prospetti N. 6 a 9.

Il numero dei condannati è diminuito presso tutte le magistrature. Furono 71. 48 su 100 giudicati nel 1881 e sono stati 54. 61 nel 1893.

La diminuzione è soprattutto visibile nei giudizi dei Pretori, al seguito della nuova legislazione che ha estesa ad un numero maggiore di casi la procedibilità a querela di parte, colla conseguente possibilità delle remissioni.

Formando due gruppi, uno dei condannati alla perdita della libertà e l'altro dei condannati a pene pecuniarie, troviamo che i due sono quasi egualmente numerosi.

La reclusione ebbe nel 1893 una più estesa applicazione che negli anni precedenti, anche per la più lunga durata del tempo per cui fu pronunciata. Per la detenzione la proporzione dei condannati a questa pena è discesa a 4. 86 nel 1893 da circa 9 nel 1890. Ma conviene avvertire che il numero dei condannati alla detenzione, soprattutto nel 1890, non rappresenta che in parte l'applicazione di questa pena, in quanto è comminata dal nuovo Codice per certe specie di reati; per molta parte si trattava di condannati, ai quali, in base alle leggi penali abolite, si sarebbe dovuta applicare la pena del carcere, e per i quali questa pena fu commutata nella detenzione, per effetto delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice.

Delle pene pecuniarie l'ammenda viene prima, con una media di 33. 48 per cento in tutto il regno (in qualche distretto, come a Lucca, toccò il 60 per cento) e fu applicata specialmente per somme inferiori a 50 lire.

Le nuove sanzioni introdotte dal Codice sono raramente applicate; è notevole soprattutto la diminuzione nella riprensione giudiziale, che fu data a 8634 condannati nel 1890 e a soli 3105 nel 1893.

La proporzione delle condanne varia molto da una specie all'altra di reato, soprattutto in ragione delle difficoltà che si incontrano nel raccoglierne le prove.

Limitandoci a considerare i giudizi delle Corti di assise, i soli per i quali le statistiche pubblicate sinora ci facciano conoscere l'esito dei giudizi in relazione alle diverse specie di reati, troviamo che i giurati si dimostrano severi per gli accusati di *violenze car-*

nali, atti di libidine e corruzione di minorenni. Ogni 100 giudicati ne condannano 64. 07.

Per gli omicidi oltre l'intenzione, quella proporzione è di 83. 13, mentre discende a 71. 03 per gli omicidi aggravati e a 56. 75 per gli omicidi qualificati. Nel loro complesso gli accusati di omicidio sono condannati nella proporzione di 67. 06. Sono pure alte le proporzioni dei condannati per lesioni gravi e gravissime (72. 24), per falsità in monete e in carte di pubblico credito (71. 43), per furto qualificato (70. 86) e per rapine e ricatti (67. 80).

Il numero dei condannati per falsità in atti pubblici (42. 25), per gli incendi (24. 08) e per reati contro l'ordine pubblico (37. 70) sta molto al disotto della media proporzione dei condannati in totale, che è 62 per cento.

Quanto ai giudizi in materia elettorale, essi non finiscono quasi mai con condanna. Su 113 accusati nel 1893 per reati in materia di elezioni, 4 soltanto furono condannati.

VI.

Geografia della delinquenza.

La distribuzione geografica della delinquenza non cambia sensibilmente da un anno all'altro, e la ripartizione dei reati e delle loro specie nelle varie provincie nel 1893 è simile a quella osservata negli anni precedenti.

Nella Introduzione al volume del 1893 si trovano gli elementi per uno studio particolareggiato, essendo ivi indicato, per ciascuna provincia e in proporzione agli abitanti, il numero totale dei reati e il numero dei delitti di ciascuna specie.

Se guardiamo al totale dei reati denunciati, cioè ai delitti ed alle contravvenzioni prevedute dal Codice penale, e da altre leggi e regolamenti, le cifre più alte sono date dalla provincia di Roma (5715 per 100,000 abitanti) e di Livorno (5434). Conviene ricordare che in queste provincie prevale il grande centro urbano, e che le contravvenzioni, le quali tengono una parte così notevole nella somma totale dei reati, si commettono principalmente nelle città.

Dopo le provincie di Roma e di Livorno il maggior numero dei

reati si trova in quelle di Napoli (3,914) e di Reggio Calabria (3,721).

Le proporzioni più basse si osservano nelle provincie di Como (965), Rovigo (941), Novara (886), Pavia (800) e Cremona (786).

Procedendo ad esaminare le varie figure dei reati, osserviamo la distribuzione degli *omicidi d'ogni specie*, vale a dire omicidi semplici, aggravati e qualificati, omicidi oltre l'intenzione e omicidi d'infante scusabili per causa d'onore.

Per questa gravissima tra le forme della criminalità si segnalano fra tutte le provincie di Girgenti (66. 87 per 100,000 abitanti), Caltanissetta (42. 76), Palermo (32. 07) e Sassari (32. 07). All'incontro le provincie di Como (2. 70), Milano (2. 51), Rovigo (2. 96) e Treviso (0. 75) presentano i coefficienti più bassi.

Quanto alle *lesioni personali*, prese nel loro complesso, tanto gravi quanto lievi, le provincie di Reggio Calabria (702. 06), Catanzaro (609. 84), Avellino (565. 47) e Aquila (548. 70) si trovano ai più alti gradi della scala, mentre invece occupano gli ultimi gradi le provincie di Pavia (90.55), Verona (87.27), Belluno (77. 30), Rovigo (76. 99), Ravenna (72. 64) e Sondrio (65. 08).

Passiamo ai reati contro la proprietà. Per i *furti* d'ogni specie, cioè *semplici, qualificati* od *aggravati*, le medie più alte si trovano nelle provincie di Sassari (829. 87), Cagliari (780. 91), Aquila (694. 62) e Potenza (677. 79); e le più basse in quelle di Arezzo (191. 01), di Sondrio (184. 53) e di Como (157. 46).

Le *rapine*, le *estorsioni* ed i *ricatti* raggiungono il massimo nella provincia di Girgenti (47. 04), a cui tengono dietro quelle di Sassari (26. 75), Caltanissetta (26. 24) e Palermo (22. 22); le più basse proporzioni appartengono alle provincie di Belluno (0. 57), Sondrio (0. 77), Treviso (1. 00) e Vicenza (1. 62).

Le *falsità in monete, in atti pubblici e privati, in passaporti, in certificati, ecc.*, predominano nelle provincie di Livorno (142. 05), Ancona (83. 33), Macerata (87. 95), Roma (77. 33) e Pesaro e Urbino (70. 67); sono rare invece in quelle di Treviso (17. 71), Vicenza (16. 63), Bergamo (15. 91), Como (14. 04) e Sondrio (13. 78).

Rispetto ai delitti *contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, tengono il primo luogo le provincie di Catania (50. 74), Caltanissetta (41. 14), Catanzaro (39. 60) e Cosenza (38. 96) e l'ul-

timo quelle di Como (4. 89), di Reggio Emilia (5. 35), di Pesaro e Urbino (4. 60) e di Pavia (4. 59).

Per le *violenze e resistenze e gli oltraggi all'Autorità*, vanno innanzi alle altre le provincie di Roma (132. 64), Livorno (129. 21), Napoli 102. 66) e Venezia (78. 47); ultime sono quelle di Arezzo (17. 29), Vicenza (16. 17), Rovigo (13. 11) e Cremona (11. 13).

Le maggiori cifre delle contravvenzioni per mendicizia si osservano nelle città di Roma e Napoli, benchè sia noto che in tutte le strade s'incontrano persone che chiedono l'elemosina.

Circa le contravvenzioni per porto d'armi il massimo numero si trova nelle Calabrie (182 ogni 100,000 abitanti), che già vedemmo tenere il primo posto per le lesioni e il secondo per gli omicidii. Vengono appresso la Campania, la Basilicata ed il Lazio. Il minor numero di queste contravvenzioni si riscontra nel Piemonte (11. 21), nella Lombardia (15. 03) e nel Veneto (16. 14).

Le contravvenzioni per ubbriachezza furono più sovente constatate nella Liguria (129. 86) e nel Lazio (102. 82); più di rado nella Sicilia (11. 49) e nelle Puglie (30. 34). Per altro, non bisogna dimenticare che sul numero delle contravvenzioni di questa specie ha particolare influenza il maggiore o minor rigore con cui la legge è fatta osservare nei vari luoghi.

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

1. — REATI DENUNCIATI,
SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI NEGLI ANNI 1879-1893

ANNI	Reati denunciati		Reati sottoposti ad istruzione		Reati giudicati	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
<i>Totale dei reati.</i>						
1879.	230 678	824. 97
1880.	244 985	870. 97
1881.	204 215	721. 77
1882.	208 643	733. 12
1883.	206 636	721. 28	305 063	1 064. 85
1884.	202 054	700. 67	336 944	1 168. 40
1885.	198 040	682. 29	349 666	1 204. 71
1886.	210 683	721. 16	371 498	1 271. 58
1887. . .	526 300	1 789. 93	210 316	715. 28	324 866	1 104. 82
1888. . .	552 997	1 868. 73	223 784	756. 23	347 287	1 173. 54
1889. . .	571 427	1 918. 83	231 739	751. 43	370 096	1 242. 77
1890. . .	609 873	2 034. 96	245 782	820. 10	403 802	1 347. 37
1891. . .	650 742	2 157. 75	260 490	863 74	445 371	1 476. 77
1892. . .	661 479	2 179. 70	269 780	888. 98	471 684	1 554. 26
1893. . .	660 905	2 164. 35	271 968	890. 65	453 308	1 484. 51

Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali.

1880.	21 553	76. 63
1881.	17 580	62. 13
1882.	17 259	60. 64
1883.	18 402	64. 23
1884.	19 076	66. 15
1885.	17 897	61. 65	113 599	391. 38
1886.	19 889	68. 08	121 789	416. 88
1887. . .	168 870	574. 32	12 430	42. 27	126 721	430. 93
1888. . .	180 359	609. 48	22 624	76. 45	140 065	473. 30
1889. . .	195 932	657. 94	25 073	84. 19	151 720	509. 46
1890. . .	226 769	756. 66	21 000	70. 07	191 949	640. 48
1891. . .	239 163	793. 02	21 939	72. 75	207 479	687. 95
1892. . .	247 221	814. 63	23 466	77. 33	227 447	749. 47
1893. . .	232 705	762. 07	21 123	69. 17	198 931	651. 47

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

**2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI
DIVISI SECONDO LA LORO SPECIE.**

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.</i>							
1880 . .	661	739	249	1887 . .	305	283	126
1881 . .	738	670	176	1888 . .	246	199	112
1882 . .	763	555	228	1889 . .	593	507	335
1883 . .	998	827	275	1890 . .	708	658	360
1884 . .	903	825	327	1891 . .	622	537	242
1885 . .	756	715	241	1892 . .	856	662	266
1886 . .	633	544	187	1893 . .	938	713	213

Delitti di pubblici ufficiali.

1880 . .	1 490	2 032	570	1887 . .	1 314	1 054	543
1881 . .	1 407	1 602	652	1888 . .	1 920	1 435	657
1882 . .	1 296	1 479	645	1889 . .	1 868	1 363	608
1883 . .	1 334	1 459	403	1890 . .	1 669	1 243	732
1884 . .	1 224	1 125	365	1891 . .	1 986	1 193	590
1885 . .	1 100	1 492	413	1892 . .	1 713	1 087	664
1886 . .	1 148	1 354	346	1893 . .	1 915	1 333	667

Violenze, resistenza ed oltraggi all'Autorità.

1880	4 354	..	1887 . .	12 354	8 423	10 483
1881	4 342	..	1888 . .	11 926	8 413	9 875
1882	4 926	..	1889 . .	11 045	8 304	9 779
1883	5 282	..	1890 . .	11 437	7 959	9 230
1884	6 681	..	1891 . .	13 955	9 325	11 853
1885	6 657	..	1892 . .	15 201	9 872	12 810
1886	7 570	..	1893 . .	15 329	9 326	13 848

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Calunnie, falsità in giudizio e simulazione di reato.</i>							
1880 . .	2 380	2 429	845	1887 . .	2 544	2 081	..
1881 . .	2 453	2 259	807	1888 . .	2 577	2 071	..
1882 . .	2 520	2 438	741	1889 . .	2 845	2 194	..
1883 . .	2 510	2 395	754	1890 . .	2 886	2 392	1 043
1884 . .	2 558	2 392	753	1891 . .	2 377	2 563	1 231
1885 . .	2 547	2 519	684	1892 . .	3 593	2 782	1 274
1886 . .	2 585	2 409	607	1893 . .	3 826	3 014	1 342

Falsità in monete ed in atti.

1880 . .	12 886	12 972	1 447	1887 . .	9 263	9 767	..
1881 . .	12 840	12 562	1 161	1888 . .	9 508	8 881	..
1882 . .	13 760	13 679	1 169	1889 . .	9 566	10 308	..
1883 . .	14 302	13 734	1 206	1890 . .	12 215	11 852	1 799
1884 . .	14 406	13 948	1 002	1891 . .	12 284	11 408	1 845
1885 . .	11 799	11 120	1 111	1892 . .	11 200	11 145	1 778
1886 . .	9 768	9 709	1 306	1893 . .	11 273	11 050	1 767

Frodi nei commerci, nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.

1880 . .	1 028	999	..	1887 . .	2 263	1 897	1 315
1881 . .	1 073	937	..	1888 . .	2 624	2 151	1 448
1882 . .	1 126	956	..	1889 . .	2 551	2 490	1 831
1883 . .	1 183	1 106	..	1890 . .	4 070	3 525	2 991
1884 . .	1 354	1 123	..	1891 . .	4 408	3 896	3 477
1885 . .	1 659	1 381	..	1892 . .	4 122	3 579	3 399
1886 . .	1 650	1 661	..	1893 . .	3 982	..	3 374

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
------	---------	-------------	---------	------	---------	-------------	---------

Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

1880 . .	3 033	3 031	1 794	1887 . .	4 359	3 485	2 581
1881 . .	3 800	3 225	1 882	1888 . .	4 659	3 999	2 629
1882 . .	3 784	3 292	1 966	1889 . .	4 753	4 057	2 721
1883 . .	3 799	3 426	1 963	1890 . .	4 866	3 812	2 511
1884 . .	3 864	3 478	1 855	1891 . .	5 358	3 999	2 596
1885 . .	3 933	3 453	1 696	1892 . .	5 778	4 550	3 032
1886 . .	4 032	3 692	1 645	1893 . .	5 873	4 289	3 211

Omicidii volontari ed oltre l'intenzione.

1880 . .	5 418	5 878	3 326	1887 . .	3 966	4 158	2 778
1881 . .	4 858	4 680	3 217	1888 . .	4 302	4 021	2 547
1882 . .	4 645	4 659	2 871	1889 . .	4 000	3 750	2 478
1883 . .	4 482	4 364	2 693	1890 . .	3 628	3 102	2 121
1884 . .	4 431	4 356	2 448	1891 . .	3 944	3 152	2 026
1885 . .	4 288	4 148	2 445	1892 . .	4 408	3 782	2 162
1886 . .	4 217	4 122	2 430	1893 . .	4 336	3 527	2 493

Lesioni personali.

1880	36 071	..	1887 . .	85 812	49 304	63 846
1881	35 423	..	1888 . .	91 551	52 945	68 414
1882	36 583	..	1889 . .	86 026	49 561	72 909
1883	39 701	..	1890 . .	73 695	26 587	54 921
1884	40 508	64 140	1891 . .	78 081	27 314	57 417
1885	37 105	61 400	1892 . .	82 178	30 502	61 010
1886	44 374	65 332	1893 . .	80 865	29 702	60 666

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denunce	Istruttorie	Giudizi
<i>Diffamazioni ed ingiurie.</i>							
1880	6 232	..	1887 . .	48 704	9 075	18 755
1881	6 006	..	1888 . .	47 291	7 826	19 754
1882	6 479	..	1889 . .	50 186	8 783	21 432
1883	6 701	..	1890 . .	60 858	12 128	38 864
1884	6 722	..	1891 . .	65 313	14 426	44 235
1885	7 529	..	1892 . .	67 801	17 463	46 023
1886	7 681	..	1893 . .	69 377	18 122	46 332

<i>Rapine, estorsioni e ricatti.</i>							
1880 . .	3 947	4 213	1 212	1887 . .	1 932	1 539	467
1881 . .	3 121	3 011	961	1888 . .	2 075	1 707	516
1882 . .	2 522	2 493	705	1889 . .	1 924	1 857	553
1883 . .	2 221	2 140	735	1890 . .	2 390	2 240	765
1884 . .	1 972	1 880	632	1891 . .	2 543	2 038	711
1885 . .	1 975	1 942	591	1892 . .	2 674	2 352	685
1886 . .	2 093	1 948	507	1893 . .	2 817	2 376	904

<i>Furti.</i>							
1880	100 557	..	1887 . .	89 774	61 828	42 807
1881	71 452	..	1888 . .	99 276	68 067	47 518
1882	73 535	..	1889 . .	104 966	72 745	50 054
1883	68 158	..	1890 . .	105 492	99 381	49 895
1884	60 934	43 686	1891 . .	109 506	103 477	54 151
1885	62 713	51 925	1892 . .	106 954	100 283	50 747
1886	64 353	54 804	1893 . .	105 812	99 225	51 258

MOVIMENTO DELLA DELINQUENZA.

Segue 2. — REATI DENUNCIATI, SOTTOPOSTI AD ISTRUZIONE E GIUDICATI
DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

ANNI	Denuncio	Istruttorie	Giudizi	ANNI	Denuncie	Istruttorie	Giudizi
<i>Truffe ed altre frodi.</i>							
1880	13 479	..	1887 . .	14 277	10 440	..
1881	11 247	..	1888 . .	14 846	10 686	..
1882	12 246	..	1889 . .	15 466	11 403	..
1883	11 724	..	1890 . .	15 307	10 620	7 527
1884	10 803	..	1891 . .	16 607	10 565	8 100
1885	10 881	..	1892 . .	16 419	11 208	8 657
1886	11 795	..	1893 . .	17 543	10 984	9 181

Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, ecc.

1880	10 401	..	1887 . .	38 899	10 079	..
1881	10 994	..	1888 . .	38 881	10 593	..
1882	10 799	..	1889 . .	39 634	10 674	..
1883	9 359	..	1890 . .	39 052	20 125	14 887
1884	9 719	..	1891 . .	38 161	20 424	17 332
1885	9 815	..	1892 . .	34 135	19 648	14 478
1886	9 170	..	1893 . .	34 830	20 495	15 643

REATI DEI QUALI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI.

3. — REATI CON AUTORI IGNOTI, PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1893.

A N N I	R E A T I			
	in totale	ogni 100 reati denunciati	sui quali fu provveduto con invio del procedimento all'archivio	
			dai Pretori	dagli Uffici d'istruzione
1887.	54 298	10.3	84 31	45 867
1888.	57 876	10.4	76 18	50 258
1889.	63 646	11.1	81 41	55 505
1890.	70 311	11.5	30 07	67 304
1891.	68 693	10.6	26 35	66 058
1892.	68 214	10.3	20 39	66 175
1893.	69 978	10.6	20 35	67 943

PROCEDIMENTI PER REATI DI CUI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI.

4. — DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NELL'ANNO 1893, NEI QUALI GLI AUTORI DEI REATI RIMASERO IGNOTI.

COMPARTIMENTI	PROCEDIMENTI SPEDITI		
	in totale	per reati gli autori dei quali rimasero ignoti	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
Piemonte.	17 145	5 896	34. 39
Liguria	8 093	2 821	34. 86
Lombardia	17 280	6 696	38. 75
Veneto.	15 492	5 980	38. 60
Toscana	11 124	4 478	40. 24
Emilia.	12 239	5 606	45. 80
Marche ed Umbria	9 606	3 034	31. 48
Lazio	15 811	5 015	31. 72
Campania e Molise	33 738	4 985	14. 78
Basilicata	6 265	794	12. 67
Abruzzi	9 872	1 760	17. 83
Puglie.	17 002	2 971	17. 47
Calabrie	16 453	2 110	12. 82
Sicilia	33 681	8 321	24. 71
Sardegna.	13 116	3 192	24. 34
REGNO	236 917	63 659	26. 87

MOTIVI DI PROSCIOLIMENTO.

57. -- IMPUTATI PROSCIOLTI, NEL PERIODO ISTRUTTORIO E NEL GIUDIZIO NEGLI ANNI 1890-1893.

MOTIVI del proscioglimento	ISTRUTTORIA				GIUDIZIO											
	1890		1891		1892		1893									
	Cifre effettive	Cifre proporzionali														
Infermità di mente	160	0 20	209	0 24	117	0 13	166	0 17	378	0 18	345	0 15	314	0 13	300	0 11
Ubbriachezza . . .	48	0 06	25	0 03	24	0 03	38	0 04	53	0 03	56	0 02	57	0 02	62	0 02
Mancanza di discernimento.	1 057	1 30	944	1 10	902	1 02	1 009	1 05	2 723	1 30	2 585	1 09	2 765	1 12	2 285	0 86
Legittima difesa. .	489	0 60	515	0 60	584	0 66	581	0 60	1 852	0 88	2 102	0 89	1 648	0 67	1 491	0 56
Estinzione dell'azione penale.	13 573	16 75	12 980	15 16	14 654	16 60	20 052	20 78	104 891	50 10	122 934	51 76	132 148	53 59	159 517	59 75
Insufficienza di indizi. . .	36 124	44 57	41 021	47 90	42 653	48 32	45 188	46 84
Non essere l'imputato autore del reato.	6 701	3 20	6 914	2 91	7 304	2 96	6 779	2 53
Non provata reità.	49 450	23 62	58 402	24 59	60 973	24 73	57 962	21 71
Verdetto negativo.	1 647	0 79	1 715	25 94	2 114	0 86	2 381	0 89

CONDANNE E PENE.

6. — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1893.

ANNI	In totale		Dai Pretori	Dai Tribunali penali	Dalle Corti d'assise
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati	Ogni 100 giudicati
1879	—	—	70.54	—	75.03
1880	—	—	71.79	—	73.76
1881	305 593	71.48	70.51	74.79	74.14
1882	303 382	70.97	69.71	75.96	73.71
1883	296 710	70.69	69.27	77.05	70.16
1884	315 161	73.58	73.16	75.94	70.18
1885	331 706	73.14	72.81	75.27	69.18
1886	337 116	72.00	71.56	74.67	69.12
1887	315 002	69.39	68.37	75.21	69.42
1888	340 005	69.00	67.73	76.47	71.71
1889	350 911	67.93	66.58	75.96	70.62
1890	335 753	61.34	59.15	72.75	66.83
1891	360 235	60.02	58.07	69.88	68.67
1892	370 305	59.89	57.80	70.34	67.79
1893	324 509	54.61	51.80	66.56	66.41

CONDANNE E PENE.

7. — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEL 1893 DIVISI PER COMPARTIMENTI.

COMPARTIMENTI	CONDANNATI							
	in complesso		dai Pretori		dai Tribunali penali		dalle Corti di assise	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dalle Corti d'assise
Piemonte	21 905	59.82	16 577	57.42	5 127	69.10	201	61.85
Liguria	13 394	60.81	10 305	59.22	2 974	66.85	115	65.34
Lombardia	24 740	65.64	18 719	64.32	5 919	70.30	102	60.36
Veneto	22 452	63.12	17 307	61.62	5 054	68.88	91	62.76
Toscana	20 353	60.84	16 645	59.39	3 573	68.14	135	73.37
Emilia	17 706	66.95	14 578	66.87	3 036	68.78	92	39.66
Marche ed Umbria . .	12 403	58.43	9 067	55.28	3 179	68.34	157	75.12
Lazio	30 004	47.32	24 468	43.35	5 328	79.87	208	74.02
Campania e Molise . .	52 561	56.56	39 926	54.37	11 856	64.21	779	75.41
Basilicata	6 885	49.62	5 299	45.97	1 484	67.03	102	76.12
Abruzzi	14 246	49.33	11 646	46.08	2 435	61.98	165	67.35
Puglie	20 346	50.33	15 222	47.03	4 893	63.40	231	67.15
Calabrie	20 658	47.55	16 255	54.24	4 109	59.99	294	64.47
Sicilia	34 525	46.16	23 447	41.07	10 266	62.58	812	62.80
Sardegna	12 331	52.71	9 547	49.36	2 620	69.20	164	61.65
REGNO . . .	324 509	54.62	249 008	51.80	71 853	66.57	3 648	66.42

CONDANNE

S. — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-93

SPECIE DELLE PENE	1890	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
<i>Ergastolo</i>	98	0.03
<i>Reclusione</i>	oltre 24 anni	147 0.04
	da 20 anni a 24 anni	29 0.01
	da più di 15 anni a 24 anni	233 0.07
	da più di 10 anni a 15 anni	387 0.12
	da più di 5 anni a 10 anni	1 107 0.33
	da più di 3 anni a 5 anni	1 621 0.48
	da più di 1 anno a 3 anni	13 292 3.96
	da più di 3 mesi a 1 anno	23 106 6.88
	da più di 1 mese a 3 mesi	62 062 18.49
	non oltre 1 mese	
<i>Totale</i>	101 984	30.38
<i>Detenzione</i>	oltre 24 anni	1 ..
	da 20 anni a 24 anni
	da più di 15 anni a 24 anni	1 ..
	da più di 10 anni a 15 anni	4 ..
	da più di 5 anni a 10 anni	177 0.05
	da più di 3 anni a 5 anni	359 0.11
	da più di 1 anno a 3 anni	3 274 0.98
	da più di 3 mesi a 1 anno	8 575 2.55
	da più di 1 mese a 3 mesi	17 746 5.29
	non oltre 1 mese	
<i>Totale</i>	30 137	8.98
<i>Confino</i>	oltre 3 anni	20 0.01
	non oltre 3 anni	116 0.03
	<i>Totale</i>	136
<i>Multa</i>	oltre 10000 lire	31 0.01
	da 1001 a 10000 lire	314 0.09
	da 501 a 1000 lire	339 0.10
	non oltre 500 lire	34 906 10.40
	<i>Totale</i>	35 590
<i>Arresto</i>	oltre 2 anni	84 0.03
	da 1 anno a 2 anni	109 0.03
	da 6 mesi a 1 anno	247 0.07
	da 1 mese a 6 mesi	3 118 0.93
	da 5 giorni a 1 mese	10 147 3.02
	non oltre 5 giorni	21 756 6.48
	<i>Totale</i>	35 461
<i>Ammenda</i>	oltre 2000 lire	16 ..
	da 500 lire a 2000 lire	122 0.04
	da 50 lire a 500 lire	4 343 1.29
	non oltre 50 lire	127 854 38.08
	<i>Totale</i>	132 335
<i>Totale generale (a)</i>	335 753	..

(a) Sono compresi nel totale generale anche i condannati al solo aumento della segregazione dell'anno 1893.

E PENE.

DIVISI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

SPECIE DELLE PENE	1891		1892		1893	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
<i>Ergastolo</i>	124	0.04	108	0.03	116	0.04
<i>Reclusione</i>	182	0.05	188	0.05	202	0.06
	75	0.02	94	0.02	136	0.04
	240	0.07	292	0.08	346	0.11
	426	0.12	471	0.13	541	0.17
	1 096	0.30	1 061	0.29	1 112	0.34
	1 692	0.47	1 665	0.45	1 624	0.50
	15 769	4.38	17 793	4.80	8 360	2.58
	30 178	8.38	32 554	8.79	23 859	7.35
	82 330	22.85	78 983	21.33	22 974	7.08
	131 988	36.64	133 101	35.94	69 966	21.56
<i>Detenzione</i>
	3	..	7
	10	..	17	..	14	..
	183	0.05	172	0.05	224	0.07
	163	0.05	206	0.06	211	0.07
	1 276	0.35	1 202	0.32	471	0.15
	4 620	1.28	4 420	1.19	3 220	0.99
	11 697	3.25	11 251	3.04	2 448	0.75
	17 952	4.98	17 275	4.66	9 171	2.83
	15 759	4.86
<i>Confino</i>	16	..	126	0.03	7	..
	94	0.03	76	0.02	199	0.06
	110	0.03	202	0.05	206	0.06
<i>Multa</i>	7	..	29	0.01	7	..
	102	0.03	108	0.03	72	0.02
	590	0.16	754	0.20	1 098	0.34
	39 437	10.95	40 116	10.83	32 612	10.05
	40 136	11.14	41 007	11.07	33 789	10.41
<i>Arresto</i>	62	0.02	101	0.03	66	0.02
	70	0.02	35	0.01	37	0.01
	156	0.04	152	0.04	103	0.03
	2 965	0.82	3 084	0.83	2 943	0.91
	11 812	3.28	14 422	3.90	12 112	3.73
	22 988	6.38	24 485	6.61	21 579	6.65
	38 053	10.56	42 279	11.42	36 840	11.35
<i>Ammenda</i>	1
	89	0.03	85	0.02	158	0.05
	2 910	0.81	2 940	0.80	2 936	0.90
	128 863	35.77	133 293	36.00	105 570	32.53
	131 862	36.61	136 319	36.82	108 664	33.48
<i>Totale generale (a)</i>	360 235	..	370 305	..	324 509	..

cellulare. Veggasi la nota (a) a pag. XX e XXI del volume della *Statistica giudiziaria penale*

CONDANNE E PENE.

9. — CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1881-93, DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

CONDANNATI

ANNI	alle pene (a)										
	in totale	dell'ergastolo		della reclusione o della detenzione per più di 5 anni		della reclusione o della detenzione fino a 5 anni, o del confino o degli arresti per più di 5 giorni		della multa o dell'ammonda superiore alle 50 lire		dell'arresto non oltre 5 giorni o dell'ammonda non superiore a lire 50	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1881.	305 593	0. 20	4 977	1. 63	112 244	36. 73	29 192	8. 57	161 576	52. 87	
1882.	303 382	0. 15	3 986	1. 31	106 261	35. 03	28 810	9. 50	163 869	54 01	
1883.	296 710	0. 14	3 625	1. 22	102 898	34. 68	28 031	9. 45	161 750	54. 51	
1884.	315 161	0. 10	3 232	1. 03	107 189	34. 01	29 561	9. 38	174 849	55. 48	
1885.	331 706	0. 11	3 252	0. 98	110 222	33. 23	30 752	9. 27	187 117	56. 41	
1886.	337 116	0. 10	2 928	0. 87	104 603	31. 03	30 752	9. 12	198 497	58. 88	
1887.	315 002	0. 11	2 127	0. 68	100 374	31. 86	21 305	6. 76	190 841	60. 58	
1888.	340 005	0. 09	2 234	0. 66	106 195	31. 23	19 788	5. 82	211 491	62. 20	
1889.	350 917	0. 09	1 996	0. 57	105 637	30. 10	19 511	5. 56	223 437	63. 67	
1890.	335 753	0. 03	2 086	0. 62	143 876	42. 85	40 071	11. 94	149 610	44. 56	
1891.	360 235	0. 03	2 215	0. 61	162 880	45. 21	43 135	11. 97	151 871	42. 16	
1892.	370 305	0. 03	2 302	0. 62	166 070	44. 85	44 714	12 08	157 097	42. 42	
1893.	324 509	0. 04	2 575	0. 79	157 764	48. 61	36 883	11. 37	127 156	39. 19	

(a) Si avverta che per gli anni 1887-93 la somma dei condannati divisi secondo le pene non è uguale al numero totale dei condannati medesimi quale è dato nella prima colonna di questo prospetto, perchè non vi sono compresi i condannati alla sorveglianza speciale della P. S. a' termini dell'art. 232 del Codice penale sardo, all'ammonizione o riprensione come pena principale, e i condannati al solo aumento della segregazione cellulare.

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

10. — OMICIDI D'OGNI SPECIE.

Imputati condannati.

ANNI	Italia (1)		Francia		Germania		Spagna		Belgio		Austria Cisleitana		Inghilterra		Scozia		Irlanda	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti								
	1881	557	1.48	95	1.70	496	2.24	163	0.62	12	0.32	52
1882	581	1.54	490	1.07	107	1.89	566	2.54	161	0.61	28	0.74	66	1.29
1883	560	1.48	490	1.06	1445	8.43	92	1.61	464	2.06	135	0.51	24	0.63	57	1.13
1884	610	1.61	430	0.93	1094	6.36	104	1.80	518	2.28	149	0.55	14	0.37	45	0.90
1885	593	1.55	477	1.02	869	5.05	111	1.90	504	2.20	154	0.57	14	0.36	67	1.36
1886	556	1.45	484	1.03	937	5.45	107	1.81	511	2.21	157	0.57	25	0.65	33	0.67
1887	2805	9.27	570	1.49	439	0.92	1086	6.32	102	1.71	501	2.15	152	0.55	17	0.43	56	1.15
1888	2574	8.42	560	1.46	382	0.80	1130	6.57	79	1.31	507	2.16	109	0.39	21	0.53	41	0.85
1889	2492	8.05	552	1.41	446	0.92	896	5.21	76	1.25	396	1.67	116	0.41	23	0.58	40	0.84
1890	538	1.40	418	0.85	774	4.51	82	1.35	454	1.71	135	0.47	25	0.62	43	0.91
1891	522	1.36	394	0.80	752	4.30	461	1.92	107	0.37	24	0.60	49	1.05
1892	537	1.09	744	4.41	132	0.40	10	0.25	47	1.01
1893	748	4.42	142	0.48	22	0.54	43	0.93

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Spagna		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
	1881	695	1.84
1882	706	1.87	597	1.31
1883	700	1.85	1511	8.81	583	1.27
1884	2448	8.49	741	1.95	1148	6.68	537	1.16
1885	2445	8.42	729	1.91	910	5.29	589	1.26
1886	2430	8.32	690	1.81	1016	5.91	570	1.21
1887	2778	9.45	699	1.83	1089	6.33	534	1.12
1888	2547	8.61	712	1.85	1147	6.67	484	1.01
1889	2478	8.32	670	1.74	922	5.36	525	1.08
1890	2131	7.03	683	1.78	862	5.01	501	1.01
1891	2026	6.72	655	1.70	858	5.04	401	0.81
1892	2162	7.12	849	5.03	535	1.08
1893	2493	8.16	856	5.02

(1) Mancano per l'Italia, in questo prospetto e nei successivi, le cifre degli imputati giudicati dal 1890 in poi, perchè, a cominciare dal 1890, le notizie riguardanti gli imputati in relazione alle diverse specie di reati, vennero raccolte per mezzo di schede individuali, e non col mezzo dei registri giornalieri, come si faceva prima, e i risultati delle spoglio delle schede saranno pubblicati prossimamente per i quattro anni dal 1890 al 1893 inclusivo.

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

11. — LESIONI.

Imputati condannati.

ANNI	Italia (1)		Francia		Germania		Austria	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	24 587	65. 27	55 059	248. 73
1882	25 535	67. 59	55 577	121. 57	10 839	272. 57
1883	24 666	65. 12	58 755	127. 69	62 038	275. 74
1884	26 983	71. 11	67 576	145. 55	64 374	283. 49
1885	26 752	70. 12	70 883	151. 28	65 239	285. 18
1886	27 430	71. 77	73 898	156. 89	65 342	283. 23
1887	64 570	213. 34	26 512	69. 22	75 703	159. 24	66 406	285. 19
1888	69 074	225. 99	27 532	71. 70	74 285	154. 70	67 715	288. 33
1889	69 958	226. 06	26 732	69. 01	77 503	159. 76	67 834	285. 82
1890	26 926	70. 03	83 075	168. 10	70 462	286. 49
1891	27 477	71. 46	84 494	170. 91	68 260	284. 26
1892	89 144	180. 35

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia		Germania	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	20 105	53. 37
1882	20 799	55. 05	53 085	116. 12
1883	20 050	52. 93	55 392	120. 38
1884	21 791	57. 43	65 073	140. 44
1885	61 400	211. 14	21 768	57. 05	71 078	151. 70
1886	65 332	223. 63	22 107	57. 84	75 111	159. 46
1887	63 846	217. 14	21 100	55. 06	76 866	161. 69
1888	68 414	231. 19	21 880	57. 03	75 538	157. 31
1889	72 909	244. 83	21 120	55. 05	79 838	164. 57
1890	54 921	183. 26	21 511	56. 17	86 060	174. 14
1891	57 417	190. 37	21 779	56. 64	73 735	149. 18
1892	61 010	201. 04	78 089	157. 98
1893	60 666	198. 67

(1) Vedasi la nota nella pagina precedente.

CONFRONTI INTERNAZIONALI.

12. — FURTI D'OGNI SPECIE, COMPRESI I CAMPESTRI.

Imputati condannati.

ANNI	Italia (1)		Francia		Germania		Inghilterra	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti						
1881	41 661	110. 59	38 557	148. 03
1882	42 389	112. 20	103 889	227. 24	40 671	154. 40
1883	42 118	111. 20	100 423	218. 24	39 321	147. 67
1884	42 157	111. 10	97 522	210. 48	38 336	142. 40
1885	41 936	109. 92	91 109	194. 45	36 267	133. 24
1886	41 819	109. 42	89 562	190. 14	35 982	130. 74
1887	20 079	66. 34	43 139	112. 63	86 174	181. 27	36 787	132. 20
1888	21 787	71. 28	45 518	118. 54	85 167	177. 36	38 184	135. 72
1889	24 192	78. 17	46 887	121. 94	94 151	194. 08	38 003	133. 59
1890	46 224	120. 22	93 603	189. 41	36 186	125. 81
1891	47 459	123. 43	98 817	199. 92	35 631	122. 52
1892	110 239	223. 03	38 793	134. 62
1893	38 383	129. 10

FURTI D'OGNI SPECIE, COMPRESI I CAMPESTRI.

Reati giudicati.

ANNI	Italia		Francia	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1881	43 650	115. 87
1882	42 370	112 15
1883	42 886	113. 22
1884	42 300	111. 48
1885	52 516	176. 82	41 446	108. 63
1886	55 311	184. 73	40 757	106. 64
1887	43 274	142. 98	41 688	108. 79
1888	48 034	157. 15	43 440	113. 23
1889	50 607	163. 53	44 213	115. 25
1890	50 660	162. 20	44 592	115. 69
1891	54 672	173. 17	44 039	114. 54
1892	51 297	169. 03
1893	51 548	169. 12

(1) Vedasi la nota nella pagina 275.

ALLEGATO.

**Di alcuni fatti economici che possono avere relazione
con la delinquenza.**

(Nota aggiunta alla relazione sulla delinquenza del 1893.)

a) *Andamento dei principali raccolti nel 1891,
nel 1892 e nel 1893.*

Il raccolto del *frumento* fu abbondante nel 1893, specialmente nell'Italia settentrionale e nelle regioni adriatiche; nella provincia di Roma e, segnatamente, nelle isole di Sicilia e di Sardegna invece fu assai scarso (in complesso, per tutto il Regno, si raccolsero in quell'anno 47 milioni e mezzo di ettolitri).

L'annata 1892 era stata piuttosto scarsa (41 milioni).

Per il *granturco* le annate 1891 e 1892 furono cattive; esse furono le più scarse dal 1884 in poi (appena 25 milioni e mezzo di ettolitri, di fronte a 29 nel 1889, a 29 e mezzo nel 1887, a 30 e mezzo nel 1886 e a 33 e mezzo nel 1884).

Il 1893 può considerarsi come una annata media, avendo dato oltre 29 milioni di ettolitri.

Il raccolto del *granturco* in quell'anno fu però molto abbondante nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, nella provincia di Roma e nella regione meridionale mediterranea. Questo cereale, come è noto, è poco coltivato nelle due nostre maggiori isole.

Per il *riso*, la cui coltivazione è ristretta alle regioni del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, si ebbe un raccolto di 6,940,000 ettolitri nel 1891, di 7,260,000 nel 1892 e di soli 4,850,000 nel 1893. Sebbene il raccolto del 1893 sia stato in quell'anno scarso in generale, la grande diminuzione avvertita è dovuta principalmente alla provincia di Novara, la quale non diede che 1,788,000 ettolitri, in confronto ai 3,281,000 del 1892, e dei 3 milioni del 1891.

Il raccolto delle patate nel 1893 fu abbondante (oltre 8 milioni di quintali) e migliore di quelli ottenuti negli anni 1891 e 1892 (7,400,000 e 7,700,000).

Il raccolto delle *castagne*, che in alcune provincie formano tanta parte dell'alimentazione delle nostre classi agricole, era stato cattivo nel 1891 (2,600,000 quintali), discreto nel 1892 (3,285,000 quintali), nel 1893 è stato scarso (2,647,000).

L'annata 1893 fu abbastanza favorevole per la produzione del *vino* (32 milioni di ettolitri), ma meno buona di quella precedente, che ne diede quasi 34. Nel 1893 però si ebbe un più abbondante raccolto, in confronto al 1892, nell'Italia settentrionale (e specialmente in Piemonte), nella Toscana, nella provincia di Roma ed in Sicilia.

L'ultimo raccolto fu invece scarsissimo nella regione meridionale adriatica (Abruzzi, Molise, Puglie) e fu superiore a quello del 1892 nelle provincie meridionali mediterranee (Campania e Calabria), la provincia di Napoli eccettuata.

Il raccolto dell'*olio* fu discreto nel 1893 (2,941,000 ettolitri, di fronte ad un massimo di 3,123,000 nel 1886); nel 1892 era stato scarsissimo (1,686,000 ettolitri soltanto).

Nel 1891 e nel 1892 era stato scarso il raccolto degli *agrumi*: poco più di 30 milioni di centinaia di frutti; nel 1893 fu migliore (oltre 33 milioni); ma sempre scarso di fronte ad una produzione di 40 milioni di centinaia di frutti quale fu quella che si ebbe nel 1890. In Sicilia però il raccolto del 1893 fu presso che uguale a quello del 1890: 23 milioni di centinaia di frutti di fronte a 24 e mezzo.

Medio fu il raccolto dei *bozzoli* nel 1891; scarso nel 1892 (38 milioni di chilogrammi nel primo anno e 34 e mezzo nel secondo); molto abbondante e remunerativo nel 1893, nel quale anno si ottennero quasi 48 milioni di chilogrammi, che furono venduti a buonissimi prezzi per gli allevatori. Si calcola che l'importo totale abbia toccato i 200 milioni di lire.

b) *Prezzi del frumento, del granturco e del pane nel 1893.*

Secondo le medie fatte per una ventina di mercati principali, i prezzi, così del frumento e del granturco, come del pane, i quali 1891 e nel 1892 erano alquanto aumentati rispetto agli anni precedenti, nel 1893 sarebbero diminuiti.

A N N I	Frumento (2 ^a qualità)	Granturco (2 ^a qualità)	Pane di frumento (2 ^a qualità)
1887	21.48	13.15	0.317
1888	21.50	12.92	0.322
1889	22.83	15.49	0.335
1890	22.63	14.98	0.336
1891	24.60	16.09	0.358
1892	24.32	15.42	0.363
1893	21.08	13.06	0.327

c) *Emigrazione nel 1893.*

Nel 1893 l'emigrazione all'estero fu di 247,000 emigranti con un aumento di 23,000 in confronto all'anno precedente.

A N N I	Emigrazione	
	permanente	temporanea
1887	128 000	88 000
1888	196 000	95 000
1889	113 000	105 000
1890	105 000	112 500
1891	175 500	118 000
1892	107 400	116 300
1893	124 300	122 400

La diminuzione osservata nel 1892 è dovuta all'emigrazione permanente (l'emigrazione temporanea fu pressochè uguale nel 1891 e nel 1892) e specialmente a quella diretta al Brasile.

Infatti, mentre nel 1891, cioè nel primo anno in cui furono accordate le più grandi facilitazioni dal Governo brasiliano, l'emigrazione per il Brasile fu di 108,500 emigranti, nel 1892 si restrinse a 36,500. Come si sa, l'emigrazione per il Brasile fu vietata nel 1892 dallo stesso Governo brasiliano, a causa della guerra civile.

Le maggiori diminuzioni di emigranti nel 1892 rispetto al 1891 si notano per le provincie venete, per le provincie di Bergamo e di Mantova, per quelle di Bologna e di Ferrara, per la provincia di

Lucca, per la provincia di Campobasso e per quella di Salerno. Nel Piemonte, nella Liguria e nella provincia di Palermo l'emigrazione è aumentata.

d) *Mercedi nel 1893.*

Secondo le notizie raccolte, le mercedi nel 1892 e nel 1893 sarebbero rimaste pressochè stazionarie, in confronto agli anni precedenti.

Soltanto alcuni stabilimenti, il Cottonificio Cantoni (in provincia di Milano) e la Società anonima della Cartiera italiana (in provincia di Novara) dichiararono che le mercedi avevano variato di misura in quegli anni rispetto al 1891. Nel primo le mercedi sarebbero leggermente diminuite per gli operai addetti alla filatura, ed aumentate per quelli occupati nel lavoro di tessitura; nella Cartiera italiana, invece, le mercedi sarebbero aumentate per alcune categorie di operai, rimanendo invariate per le altre categorie.

I minatori della Sardegna ottennero nel 1892 un leggero aumento di mercede, e così pure i cavatori delle solfate delle Romagne.

e) *Scioperi avvenuti nel 1893.*

L'anno 1893 dà, in confronto dell'anno 1892, un leggero aumento nel numero degli scioperi. Infatti nell'anno 1893 si sono registrati 131 scioperi, contro 119 avvenuti nel 1892, non compresi gli scioperi agrari, che furono 18 nel 1893, e 10 nel 1892; complessivamente dunque abbiamo:

ANNI	Scioperi			ANNI	Scioperi		
	industriali	agrari	In totale		industriali	agrari	In totale
1879. . .	32	..	32	1887. . .	69	9	78
1880. . .	27	..	27	1888. . .	101	5	106
1881. . .	44	1	45	1889. . .	126	4	130
1882. . .	47	2	49	1890. . .	139	8	147
1883. . .	73	3	76	1891. . .	132	24	156
1884. . .	81	10	91	1892. . .	119	10	128
1885. . .	89	61	150	1893. . .	131	18	149
1886. . .	96	17	113				

Anche il numero degli operai scioperanti nel 1893 superò quello dell'anno precedente.

Infatti nel 1892 per 117 scioperi industriali (sui 119 avvenuti) si ebbero 30,800 operai scioperanti, e nel 1893 per 127 scioperi (sui 131 avvenuti) se ne ebbero 33,109. E non è meno importante il confronto che si faccia per il numero complessivo delle giornate di sciopero, il quale numero si calcola moltiplicando il numero degli scioperanti di ogni sciopero per i numeri di giorni dello stesso sciopero e addizionando insieme i risultati.

Nel 1892 le giornate di sciopero furono 216,907; nel 1893 superarono le 234,000.

ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)	ANNI	Giornate di sciopero (esclusi gli scioperi agrari)
1879 . . .	21 891	1887 . . .	218 612
1880 . . .	91 899	1888 . . .	191 204
1881 . . .	95 578	1889 . . .	215 880
1882 . . .	25 119	1890 . . .	167 657
1883 . . .	111 699	1891 . . .	258 059
1884 . . .	149 215	1892 . . .	216 907
1885 . . .	244 293	1893 . . .	234 323
1886 . . .	56 772		

f) *Numero degli spacci di bevande alcoliche.*

Al 1° gennaio 1894 gli spacci di vini, di birra e di liquori (comprese le trattorie ed i caffè), posti sotto la sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza, erano 177,483, corrispondenti ad una media di 57 spacci per 10,000 abitanti. E più propriamente si contavano 99,803 ristoranti, trattorie, osterie e bettole, 61,181 caffè, birrerie, fiaschetterie e cantine, e 16,499 altri luoghi dove si vendevano principalmente liquori. Mettendo a riscontro il numero totale degli

spacci di bevande alcoliche nel 1894 colle risultanze delle statistiche fatte precedentemente, si forma la seguente serie di cifre:

A N N I	Numero degli spacci di bevande alcoliche
1874	146 075
1878	156 364
1884	167 472
1894	177 483

Come si scorge dalle precedenti cifre, nel decennio 1884-94 l'aumento degli spacci di bevande alcoliche è stato annualmente di 1000 circa; mentre nello spazio di sei anni dal 1878 al 1884 eravi stato un aumento medio annuo di 1850 spacci e dal 1874 al 1878 l'aumento annuale era stato di oltre 2500.

ALLEGATI.

I.

Regio decreto che chiama il Direttore generale delle carceri e il Direttore generale del Fondo per il culto a far parte come membri di diritto della Commissione di statistica giudiziaria.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3^a), col quale furono istituiti una Commissione ed un Comitato permanente di statistica giudiziaria;

Ritenuta la convenienza di far intervenire nella predetta Commissione, come membri di diritto, i Direttori generali delle carceri e del Fondo per il culto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Direttore generale delle carceri al Ministero dell'interno e il Direttore generale del Fondo per il culto, sono chiamati a far parte, come membri di diritto, della Commissione di statistica giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 23 dicembre 1894.

UMBERTO.

V. CALENDÀ — A. BARAZZUOLI.

II.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente le relazioni statistiche annuali.

N. 1336 R. C.

Roma, addì 27 novembre 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione che tenne nel mese di giugno del corrente anno, deliberò di chiamare la mia attenzione sull'opportunità che nei discorsi che le SS. LL. pronunciano in occasione della inaugurazione dell'anno giuridico non venga omessa la esposizione e spiegazione dei dati più caratteristici e salienti della amministrazione della giustizia civile e penale nei distretti delle singole Corti d'appello.

Le relazioni statistiche, specialmente quelle per le Corti di appello, perchè non limitate alla cerchia di breve territorio e ad un numero ristretto di abitanti, costituiscono una fonte ricchissima di notizie e di osservazioni utili, perchè da uno attento esame di esse è dato di conoscere più facilmente quali siano i provvedimenti richiesti per il migliore andamento dell'amministrazione della giustizia.

Per gli stessi criteri e per gli stessi intenti è poi opportuno che nelle annuali rassegne si faccia particolareggiato cenno di tutti quei fatti delittuosi che per la loro gravità e per le altre condizioni speciali più perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini.

Riconoscendo la convenienza e la importanza delle sovra esposte osservazioni, io raccomando alle SS. LL. Ill.me di volerle tenere presenti nelle relazioni che faranno in adempimento dell'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Il Ministro

CALENDA.

III.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di appello, riguardante le procedure di fallimento.

N. 1339 R. C.

Roma, addì 20 dicembre 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria, nella sessione tenuta nel decorso mese di giugno, avendo portato il suo esame sulle annuali relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali riflettenti le procedure di fallimento, credè di sottoporre alla mia attenzione talune osservazioni e proposte, intese a procurare il più regolare svolgimento del servizio relativo alle procedure anzidette, ed a rendere più complete le notizie, che debbono trasmettersi annualmente al Ministero.

In conformità di tali osservazioni e proposte mi è sembrato conveniente sostituire al prospetto annuale, fin qui adoperato per la raccolta dei dati statistici sui fallimenti, il modulo annesso alla presente circolare, contenente la richiesta di nuove e più particolareggiate notizie a proposito dei concordati, e sui risultati delle moratorie.

Ravviso poi opportuno prescrivere che prima della compilazione degli stati riassuntivi per ogni Corte di appello siano confrontati quelli trasmessi dai Presidenti e dai Procuratori del Re, e ne siano corretti gli errori, ed eliminate le discordanze che vi si riscontrassero, compilandosi di poi e completandosi con le relative addizioni i prospetti riassuntivi, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero non più tardi del primo bimestre di ogni anno insieme alle relazioni dei capi delle Corti di appello e dei Tribunali.

Inoltre, e sempre aderendo alle proposte della prelodata Commissione, reputo opportuno raccomandare alle Autorità giudiziarie una accurata e severa vigilanza sui curatori dei fallimenti, nell'intento che l'opera di costoro si svolga con la maggiore attività e regolarità.

Su questo proposito i signori Primi Presidenti e i signori Procuratori generali delle Corti di appello vorranno in occasione delle rispettive relazioni annuali fornire speciali informazioni. Vorranno pure esporre i loro autorevoli apprezzamenti intorno al modo col quale si usa la facoltà consentita dall'articolo 704 del Codice di commercio, ai termini del quale il Tribunale può far risalire ad un'epoca anteriore alla data della dichiarazione del fallimento il giorno in cui devesi ritenere abbia avuto luogo la cessazione dei pagamenti. Uguali notizie forniranno intorno alla sospensione dei procedimenti e dei giudizi penali per bancarotta semplice durante il termine utile alla esecuzione del concordato per parte del fallito cui furono concessi i benefici dell'articolo 839 estensibilmente alla azione penale: se cioè suspendasi il procedimento ed il giudizio durante detto termine per attendere la sentenza di che al capoverso dell'articolo succitato, ovvero la prova dello inadempimento degli obblighi assunti nel concordato.

Raccomando infine che nelle annuali relazioni sia data spiegazione dei motivi pei quali fossero avvenuti ritardi nel caso di qualche procedimento, e, fatte le opportune osservazioni circa gli inconvenienti che siansi verificati, accennare ai provvedimenti da prendere per impedirne la ripetizione.

Il Ministro

CALENDA.

PARTE

CIVILE.

FALLIMENTI																						
a carico			i quali pendono da				intorno ai fallimenti dichiarati nel corso dell'anno		intorno													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
in corso alla fine dell'anno precedente dichiarati negli anni precedenti, che furono riaperti nel corso dell'anno																						
del fallito																						
dei creditori																						
d'ufficio																						
Totale																						
chiusi nel corso dell'anno																						
rimasti in corso alla fine dell'anno. (Differenza fra le colonne 6 e 7)																						
non oltre sei mesi																						
non oltre un anno																						
non oltre due anni																						
non oltre tre anni																						
non oltre quattro anni																						
non oltre cinque anni																						
oltre cinque anni																						
individui																						
in nome collettivo																						
in accomandita semplice																						
in accomandita per azioni																						
anonime																						
dei fallimenti (1)																						
dei falliti (1)																						
meno di 5,000 lire																						
da 5,000 a meno di 50,000 lire																						
da 50,000 a meno di 100,000 lire																						
da 100,000 a meno di 500,000 lire																						
da 500,000 ad un milione di lire																						
oltre un milione di lire																						
somme ignote																						
non oltre sei mesi																						
non oltre un anno																						
non oltre tre anni																						
oltre tre anni																						

addi _____ 189

Visto: Il _____

(1) Il numero dei falliti è maggiore del numero dei fallimenti perchè il fallimento di Società in nome collettivo ed in

NOTIZIE SPECIALI																							
ai fallimenti chiusi nel corso dell'anno					intorno alla moratoria		intorno alla cancellazione dall'albo dei falliti		Cura-tori	Spese cagionate dalla procedura di fallimento													
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43														
										44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Modo della chiusura																							
Ammontare del dividendo ottenuto dai creditori					Numero delle istanze per la concessione		Num. delle moratorie concesse che		rimossi	di amministrazione													
per concordato					per liquidazione		fu cancellato dall'albo		di amministrazione	giudiziali													
per revoca della dichiarazione di fallimento in seguito ad opposizione																							
per insufficienza di attivo																							
per concordato																							
per liquidazione																							
non più del 5 per cento																							
da più del 5 al 10 per cento																							
da più del 10 al 25 per cento																							
da più del 25 al 50 per cento																							
da più del 50 al 75 per cento																							
più del 75 per cento																							
non più del 5 per cento																							
da più del 5 al 10 per cento																							
da più del 10 al 25 per cento																							
da più del 25 al 50 per cento																							
da più del 50 al 75 per cento																							
più del 75 per cento																							
di una prima moratoria																							
rigettate																							
di una seconda moratoria																							
rigettate																							
evitarono la dichiarazione di fallimento																							
condussero ad un concordato																							
non produssero alcun effetto																							
per revoca della sentenza che pronunciò il fallimento																							
per completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato																							
per pagamento integrale dei debiti																							
per malversazione																							
per negligenza																							
per soccorsi al fallito (art. 752)																							
altre																							
per retribuzione al curatore (art. 722)																							
altre																							

Osservazioni

accomandita produce anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione (Art. 847 del Codice di commercio).

IV.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti delle Corti di appello, riguardante i giudizi di graduazione.

N. 1334 R. C.

Roma, addì 29 ottobre 1894.

Più volte questo Ministero richiamò l'attenzione delle SS. LL. Ill.me sull'andamento dei giudizi di graduazione, a proposito dei quali era ed è frequente il lamento di ritardi e di lentezze non sempre giustificate. E, nell'intento che una più efficace vigilanza venisse esercitata sul corso di tali procedimenti, con la circolare del 7 gennaio 1887, n. 1200, fu disposto il periodico invio al Ministero di un prospetto dei giudizi di graduazione rimasti pendenti alla scadenza di ciascun semestre.

Ora l'esame portato su i detti prospetti non solamente ha fatto conoscere, che i lamentati inconvenienti ancora persistono, ma ha pure dimostrato che non è sempre possibile rilevare con precisione quali siano i motivi dei ritardi, e che mancano elementi sicuri di controllo sulle diverse fasi di svolgimento dei giudizi, sia per incompletezza od anche per omissione di talune fra le richieste notizie, sia poi per una diversità di criteri, che variano da Tribunale a Tribunale, nel determinare il punto dal quale ha principio il giudizio di graduazione.

Questa difformità ora avvertita, formò oggetto di speciale studio della Commissione per la statistica giudiziaria, la quale, nella sessione del giugno decorso, osservò che presso molti Tribunali si suole prendere come punto di partenza la data della sentenza, che ordina la vendita e dichiara l'apertura del giudizio di graduazione, mentre presso altri si prende la data della sentenza di seguita vendita ed aggiudicazione, e per non pochi ignorasi affatto da quale punto siasi computato l'inizio del giudizio.

La Commissione stessa non tralasciò di segnalarmi gli accennati inconvenienti, ai quali è indispensabile ovviare nell'intento di ottenere più sollecito corso dei giudizi di graduazione, e la uniformità necessaria a garantire la esattezza dei dati statistici raccolti.

Accogliendo, pertanto, tali considerazioni, reputo conveniente disporre che, in luogo del modello prescritto dalla circolare del 7 gennaio 1887, siano da ora innanzi compilati e trasmessi a questo

Ministero, alla scadenza di ogni semestre, due prospetti, uno numerico e l'altro nominativo, in conformità dei modelli annessi alla presente circolare.

Nel prospetto numerico è chiaramente indicato doversi prendere per punto di principio del giudizio di graduazione la data della trascrizione della sentenza di vendita, giusto quanto dispone l'ultimo alinea dell'articolo 685 del Codice di procedura civile.

Da quel punto infatti comincia ad aver vita il giudizio di graduazione, e cominciano le attribuzioni demandate ai funzionari giudiziari.

Questo concetto dovrà essere tenuto sempre presente nella compilazione tanto del prospetto numerico quanto del prospetto nominativo, e più specialmente nel prospetto numerico, in relazione alle indicazioni e notizie da segnarsi rispettivamente nelle colonne 1 e 2, e nelle colonne da 5 a 10, le quali ultime contemplano appunto i diversi periodi di durata dei giudizi rimasti pendenti alla fine del semestre.

Nel prospetto nominativo riguardante tutti i giudizi di graduazione o esauriti nel semestre, o alla fine di questo rimasti pendenti, saranno scritti per ciascun giudizio i cognomi e nomi del debitore espropriato, del creditore istante, e del giudice delegato; sarà quindi tracciato tutto lo svolgimento del giudizio mediante la enunciazione delle date degli atti propri e caratteristici di tali procedimenti; ed in ultimo sarà data ragione dei motivi dei ritardi verificatisi; avvertendosi a questo proposito che, se il ritardo proviene da una delle tre ipotesi configurate nelle colonne 19, 20 e 21, basterà segnare un *si* nella corrispondente colonna; mentre, verificandosi alcuno dei casi contemplati nelle colonne 22 e 23, se ne dovranno specificare i motivi nella colonna rispettiva.

Il prospetto nominativo e quello numerico saranno compilati dai Cancellieri dei Tribunali alla fine di ogni semestre, e, previa verificaione dei Presidenti, saranno da questi trasmessi alla Prima Presidenza della Corte da cui dipendono.

Le SS. LL. Ill.me vorranno poi inviare i sopra accennati prospetti al Ministero, aggiungendovi un quadro riassuntivo dei prospetti numerici trasmessi dai singoli Tribunali del rispettivo distretto, ed accompagnando questi documenti con apposita relazione, in cui esporranno quelle osservazioni e quelle proposte che reputeranno più convenienti per il buon andamento dei giudizi di graduazione.

Il Ministro

CALENDA.

Anno 189 —

MODULO II.

B. — Prospetto numerico dei giudizi di graduazione.

NB. — Questo modulo sarà usato tanto dalle Cancellerie di ogni Tribunale per segnarsi i dati riguardanti il rispettivo Tribunale, quanto dalle Cancellerie delle Corti d'appello per riassumerli i dati di tutti i Tribunali compresi nel distretto delle singole Corti.

TRIBUNALE di	GIUDIZI A CARICO <i>(I giudizi di graduazione s'intendono iniziati dalla data della trascrizione della sentenza di vendita)</i>		GIUDIZI esauriti nel corso del semestre colla spedizione delle note di collocazione	Numero complessivo <i>(Questo numero deve corrispondere alla differenza tra le cifre segnate nella colonna 4 e quelle segnate nella colonna 5)</i>	GIUDIZI RIMASTI PENDENTI ALLA FINE DEL SEMESTRE														Osservazioni					
	rimasti pendenti alla fine del semestre precedente	iniziati nel semestre			Numero complessivo	divisi secondo la durata del tempo da cui erano pendenti	divisi secondo lo stadio in cui si trovavano	divisi secondo il motivo della pendenza	da non oltre 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	da più di 2 anni a 3	da più di 3 anni a 5	da più di 5 anni a 10	da oltre 10 anni	Non fatto lo stato di graduazione	Dipostato lo stato di graduazione	Avanti al Tribunale per la omologazione	Omologati con sentenza		Pende la liquidazione	Depositata la liquidazione	Diventa esecutiva la liquidazione	Ricorso in appello	Ricorso in cassazione
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

V.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente notizie intorno alle perizie in materia penale.

N. 1340 R. C.

Roma, addì 20 dicembre 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria, dovendo riferire a questo Ministero intorno al modo di procedere del servizio delle perizie, ha espresso il desiderio che la indagine disposta con la circolare del 13 gennaio ultimo scorso, n. 1310, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 3 del corrente anno, sia estesa anche alle materie penali.

Per secondare, pertanto, tale desiderio prego le SS. LL. a fornire a questo Ministero particolareggiate informazioni sull'andamento delle perizie nei procedimenti penali, e sulle norme che al riguardo si osservano specialmente nella distribuzione degli incarichi.

Le SS. LL. vorranno, inoltre, farmi conoscere se per disciplinare questo importante ramo di servizio nelle materie penali reputino indispensabili provvedimenti legislativi, ovvero pensino potersi adottare dei provvedimenti semplicemente amministrativi.

Desidero, poi, avere speciali notizie, da raccogliersi su moduli conformi a quello annesso alla presente circolare, intorno al numero delle cause penali decise con intervento di periti psichiatri e di quelle nelle quali sieno state poste e decise questioni d'imputabilità per infermità di mente dei giudicabili senza intervento di periti.

Le SS. LL. si compiaceranno di fornire le risposte alla presente circolare, esponendo tutte le altre osservazioni e proposte che ravvisassero opportune nell'intento di disciplinare tale ramo di servizio, mediante particolareggiate relazioni da indirizzarsi a questo Ministero, Ufficio per la statistica giudiziaria, non più tardi del 30 gennaio 1895.

Il Ministro

CALENDA.

DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI

A U T O R I T À GIUDIZIARIA (a)	Numero delle cause nelle quali furono decise questioni di imputabilità per infermità di mente con intervento di periti psichiatri		Numero delle cause nelle quali furono decise questioni di imputabilità per infermità di mente senza intervento di periti		Osservazioni
	con dichiarazione di imputabilità	con dichiarazione di non imputabilità	con dichiarazione di imputabilità	con dichiarazione di non imputabilità	

Addì 189

Visto: IL PROCURATORE

(a) AVVERTENZA — Dovranno compilarsi due moduli, uno per i Tribunali e l'altro per le Corti di assise di ciascun distretto.

VI.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello sull'amministrazione della giustizia penale.

N. 1337 R. C.

Roma, addì 3 dicembre 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria nell'esaminare le relazioni che annualmente pervengono a questo Ministero dai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ebbe occasione di rilevare taluni inconvenienti riferibili all'amministrazione della giustizia penale, e di richiamare più specialmente la mia attenzione sopra i seguenti punti:

1° Sul modo con cui sono compilati i processi verbali delle udienze, i quali non sempre rispondono con esattezza ai risultati processuali; come pure sul modo di scritturazione talora assai trascurata dei verbali stessi;

2° Sulle gravi irregolarità che non di rado si lamentano nel servizio del casellario giudiziale presso taluni uffici, ove non si trovano esattamente raccolti gli antecedenti penali degli imputati; per cui talvolta accade che vengano rilasciati certificati negativi a coloro che già subirono altre condanne;

3° Sul difetto di designazione nelle sentenze di condanna del punto di partenza della pena o delle pene applicate, prima di procedere agli aumenti od alle diminuzioni derivanti da circostanze aggravanti od attenuanti, oppure dal concorso di più reati.

Credo superfluo insistere lungamente sulla gravità degli inconvenienti accennati nella prima delle surriferite osservazioni. Il verbale di udienza destinato dalla legge a raccogliere le prove emerse dal dibattimento, a garantire la esatta osservanza delle forme processuali, a servire di documento alle parti in sede di cassazione o di appello, deve succintamente, ma fedelmente, riprodurre tutti i risultati della pubblica discussione, e richiede perciò la più scrupolosa diligenza in coloro che hanno l'incarico di compilarlo. Io

stimo quindi opportuno di rivolgere ai capi di collegio le piu vive raccomandazioni, perchè spieghino la massima vigilanza su tutto quanto riflette la regolarità di quell'atto; ed ho la fiducia che essi corrisponderanno col loro zelo consueto a questo mio eccitamento.

Nè meno importante è da ravvisarsi la osservazione riflettente il servizio del casellario giudiziale. Non occorre infatti che io rammenti di quanto interesse sia nei giudizi penali la nozione esatta degli antecedenti giudiziari di ogni imputato, avendo essi una diretta influenza sulla maggiore o minore gravità della pena da applicarsi; nè a quali inconvenienti si vada incontro trascurando di raccogliere con la voluta esattezza i dati a tal uopo necessari. Nel riferirmi, pertanto, alle precedenti istruzioni date dal Ministero su tale argomento, devo particolarmente insistere presso i signori Procuratori del Re perchè veglino attentamente sulla rigorosa osservanza delle prescrizioni degli articoli 10 e 13, nonchè di quella contenuta nell'articolo 24 del regolamento sul casellario giudiziale, riguardante la pronta redazione dei cartellini e la loro sollecita trasmissione agli uffici presso i quali devono essere custoditi; dovendo fondatamente ritenersi che il ritardo nello adempimento delle citate disposizioni sia la causa principale dello inconveniente che si lamenta.

Venendo per ultimo a ciò che concerne la convenienza di designare nella sentenza il punto di partenza della pena ogni qualvolta questa debba poi essere modificata dal concorso di circostanze estrinseche al reato, io sono d'avviso che si farebbe cosa utilissima non trascurando una tale indicazione; sembrandomi evidente che col metodo opposto occorra per la retta intelligenza del giudicato risalire per induzione, dalla pena effettivamente inflitta a quella onde il magistrato prese le mosse; il che invece non si richiede nel metodo proposto, che rende ragione, a primo tratto, della misura della pena applicata, ed ha quindi il pregio di una maggiore chiarezza.

Confido che le SS. LL. cureranno l'esatta osservanza delle raccomandazioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro
CALENDA.

VII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti di appello, concernente la redazione delle schede individuali pei condannati ammessi all'indulto concesso col regio decreto 22 aprile 1893, n. 190.

N. 1340 *bis* R. C.

Roma, addì 21 gennaio 1895.

Con l'articolo 4 del regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, fu prescritto che il condono totale o parziale della pena ai condannati dei quali è cenno nel precedente articolo 2, si ha come non concesso se nel termine di tre anni, dal giorno in cui il condono venne applicato, il condannato stato ammesso all'indulto commetta un nuovo delitto.

La circolare ministeriale dei 29 di detto mese, n. 1280, con la quale furono date le istruzioni relative alla attuazione del precitato decreto, dopo avere accennato (nel n. 7) che nel caso contemplato dall'articolo 4 del decreto medesimo trattasi non di amnistia, ma di indulto subordinato alla condizione sopra determinata, istituì una scheda individuale, nella quale si debbono raccogliere i dati e le notizie concernenti i condannati ammessi al godimento dell'indulto sotto la condizione suespressa.

Tali schede, delle quali fu inviato un congruo numero a tutti gli uffici del Pubblico Ministero, dovevano essere immediatamente compilate mercè la enunciazione delle notizie richieste dal n. 1 al n. 8 inclusive; salvo ad aggiungersi la enunciazione delle altre notizie richieste al n. 9, qualora il condannato, dopo aver goduto dell'indulto dell'aprile 1893, sia stato nuovamente condannato.

Interessa ora conoscere se alla circolare sopra ricordata fu data fin qui da tutti gli uffici esatta esecuzione: e perciò, secondando anche il desiderio espresso dalla Commissione per la statistica giudiziaria, mi rivolgo alle SS. LL. Ill.me affinchè vogliano assicurarsi e riferirmi se per tutti i condannati stati ammessi al godimento del-

l'indulto suddetto le rispettive schede furono puntualmente formate e riempite con le relative notizie ed indicazioni.

In questa occasione reputo opportuno prescrivere che le schede come sopra redatte, e contenenti le notizie richieste fino al n. 8 inclusivamente, debbano essere collocate nei rispettivi uffici del casellario giudiziale od in quello centrale, a seconda dei casi, insieme coi relativi cartellini comprovanti l'ammissione all'indulto.

Qualora poi accada che contro il condannato, a cui si riferisce la scheda, sia in appresso istruito un nuovo procedimento penale per altro delitto commesso dentro il termine di tre anni dal giorno dell'applicatogli condono, anche la scheda già parzialmente riempita dovrà essere trasmessa dall'ufficio del casellario a quello che istruisce il nuovo processo insieme col certificato di penalità, e resterà allegata al processo stesso.

Ove questo sia esaurito senza che intervenga condanna, il Pubblico Ministero od il Pretore, secondo i casi, cureranno che la scheda, senza alcuna altra aggiunta, sia restituita all'ufficio del casellario donde provenne.

Se invece il procedimento si chiude con la condanna dell'imputato, gli uffici del Pubblico Ministero, tostochè la condanna stessa sia passata in giudicato, dovranno curare che la scheda, completata con tutte quante le notizie, sia trasmessa alla Direzione generale della Statistica.

In ultimo dovrà tenersi presente che, quando sarà compiuta la decorrenza dei tre anni, di cui nell'articolo 4 del regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, tutte quante le schede ancora rimaste presso gli uffici del casellario dovranno essere inviate senza ritardo alla sullodata Direzione generale della Statistica.

Le SS. LL. illustrissime vorranno accertarmi di avere provveduto per lo esatto adempimento delle sopra specificate disposizioni, e su quanto forma oggetto della presente circolare, mediante partecipate relazioni da inviarsi a questo Ministero, ufficio per la statistica giudiziaria, non più tardi della fine di febbraio prossimo venturo.

Il Ministro
CALENDÀ.

VIII.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello e ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e penali, concernente la esecuzione delle sentenze in materia penale.

N. 1323 del R. C.

Roma, addì 15 luglio 1894.

La Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta nel decorso mese di giugno, avendo avuto occasione di rilevare che da alcuni uffici del Pubblico Ministero non si userebbe la dovuta sollecitudine nel promuovere la esecuzione delle sentenze in materia penale, ha deliberato di chiamare la speciale mia attenzione su questo grave argomento.

La prefata Commissione ha osservato che, perchè le sentenze possano avere tutta la loro efficacia sia nei riguardi del condannato, sia della società giustamente colpita dal continuo ripetersi di delitti, occorre sieno eseguite non appena passate in istato di cosa giudicata, giacchè la lentezza e molte volte l'oblio nella effettiva esecuzione delle sentenze, paralizzano l'azione della regolare amministrazione della giustizia.

Riconoscendo giuste tali osservazioni, rinnovo alle SS. LL. le raccomandazioni fatte con la circolare del 9 giugno 1886, n. 1167, di curare, cioè, l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 584 del Codice di procedura penale, e 8 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

Le sentenze, poi, delle quali fu provvisoriamente ordinata la sospensione della esecuzione, ai termini dell'articolo 826 del Codice di procedura penale, dovranno essere eseguite, non appena le SS. LL. abbiano avuto notizia della risoluzione adottata sul ricorso in grazia.

Da ultimo, e nell'intento di accertare come effettivamente proceda questo importante ramo di servizio, prego le SS. LL. a favorirmi, con particolareggiato rapporto, e non più tardi del 15 set-

tembre venturo, le occorrenti notizie, da raccogliersi su modelli conformi a quello allegato alla presente circolare, intorno alle sentenze che in ciascun circondario tuttora attendono la esecuzione, non senza tralasciare di aggiungere quelle particolari osservazioni che al riguardo si credesse di fare.

Nutro fiducia che le presenti istruzioni saranno eseguite con la maggiore cura, e che le SS. LL. non mancheranno di riferirmi qualsiasi negligenza dei dipendenti funzionari in questo importante ramo di servizio.

Il Ministro

CALENDA.

CIRCONDARIO DI DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI

Sentenze passate in cosa giudicata e rimaste ineseguite.

Numero	COGNOME E NOME del condannato	Titolo del reato	Autorità che ha pronunciata la sentenza	Condanna inflitta	Da chi fu ordinata la sospensione della esecuzione e motivo	Osservazioni

addì

Visto:

Il

IX.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti di appello, concernente la esecuzione delle sentenze in materia penale.

N. 1323 R. C.

Roma, addì 24 luglio 1894.

Con circolare del 15 corrente mese, n. 1323, si prescrisse che non più tardi del 15 settembre venturo dovessero trasmettersi a questo Ministero gli elenchi nominativi dei condannati con sentenze passate in istato di cosa giudicata e rimaste ineseguite.

Dopo tale circolare furono sollevati due dubbii, se, cioè, si dovesse dar notizia anche delle sentenze proferite dai Pretori; e di quelle portanti condanna a pena pecuniaria da qualsiasi Autorità giudiziaria pronunciate.

Quanto al primo dubbio, e desiderando questo Ministero di aver cognizione del modo come proceda il servizio dell'esecuzione delle sentenze anche presso gli uffici di Pretura, le SS. LL. si compiaceranno di far compilare uno specchietto numerico conforme a quello allegato alla presente, dal quale si possa desumere il numero dei condannati in ciascuna Pretura con sentenza passata in cosa giudicata e che ancora non ebbe principio di esecuzione.

Le SS. LL. vorranno poi trasmettere, e per ciascuna Pretura del distretto, gli elenchi nominativi delle sentenze di condanna delle quali fu sospesa l'esecuzione in seguito a domanda per grazia. I detti elenchi nominativi dovranno compilarli su modelli conformi a quello annesso alla presente.

Quanto alle sentenze portanti condanne a pene pecuniarie, e che tuttora attendono la esecuzione, niun dubbio che anche di esse debbasi dar notizia, giacchè la circolare del 15 luglio corrente non fa alcuna distinzione tra sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, od a pena pecuniaria.

Si avverte, da ultimo, che le informazioni chieste con la preci-

tata circolare si riferiscono a tutte le sentenze passate in istato di cosa giudicata e rimaste inesequite al 31 agosto venturo.

Le SS. LL. trasmetteranno a questo Ministero, con particolareggiata relazione sul modo come in ciascun distretto funzioni l'importante ramo di servizio della esecuzione delle sentenze in materia penale, ed oltre gli elenchi dei propri uffici, i rapporti dei Procuratori del Re con gli elenchi nominativi per ciascun circondario, nonchè i prospetti numerici e gli elenchi nominativi delle Preture.

Le SS. LL. si compiaceranno di comunicare la presente circolare ai dipendenti Procuratori del Re, e di accusarne ricevuta.

Pel Ministro

CASSINI.

PRETURA DI

**Sentenze passate in cosa giudicata e rimaste ineseolute
per essersi presentata domanda in grazia.**

Numero	COGNOME E NOME del condannato	Titolo del reato	Condanna infitta	<i>Osservazioni</i>

.....
addi

Visto: IL PRETORE

.....

X.

Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, ai Procuratori del Re e ai Pretori, concernente la scheda individuale per gli imputati di delitti.

N. 1343 R. C.

Roma, addì 12 marzo 1895.

In seguito a deliberazione presa dalla Commissione per la statistica giudiziaria, con circolare del 2 gennaio 1890, n. 1232, questo Ministero prescrisse che dovesse porsi a fondamento della statistica penale il metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti.

Ai termini delle istruzioni in vigore, la scheda deve essere compilata per ogni imputato di delitti preveduti dal Codice penale, da altri Codici o da leggi speciali, anche se connessi a contravvenzioni, e non appena sia divenuto irrevocabile il provvedimento preso dal magistrato inquirente o giudicante.

La scheda deve compilarsi in ciascuna delle seguenti ipotesi:

a) *Cancellerie delle Preture*: 1° per gli imputati di delitti prosciolti irrevocabilmente dai Pretori nel periodo anteriore al giudizio, eccettuati i casi in cui il procedimento sia stato mandato all'archivio *prima dell'invio all'udienza* perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, ovvero perchè nel caso di reati di azione privata non era stata presentata querela; 2° per tutti gli imputati di delitti tanto se siano prosciolti dai Pretori nel periodo del giudizio, quanto se siano condannati irrevocabilmente; 3° per gli imputati di delitti giudicati irrevocabilmente dai Tribunali o dalla Corte di cassazione, in seguito ad appello o ricorso in cassazione interposti contro la sentenza dei Pretori;

b) *Cancellerie dei Tribunali*: 1° per gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio, con ordinanza del Giudice Istruttore o della Camera di Consiglio, anche se sia stata fatta opposizione innanzi alla Sezione di accusa; 2° per gli imputati giudicati irrevocabilmente

dai Tribunali in primo grado di giurisdizione, e per gli imputati giudicati irrevocabilmente dalle Corti di appello o dalla Corte di cassazione, in seguito ad appello o ricorso contro le sentenze dei Tribunali;

c) *Cancellerie delle Corti di appello*: per gli imputati rispetto ai quali la Sezione di accusa abbia dichiarato non farsi luogo a procedere;

d) *Cancellerie delle Corti di assise*: per gli accusati giudicati irrevocabilmente dalle Corti di assise, o dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso interposto avverso le sentenze pronunciate dalle Corti di assise.

Nelle Preture urbane, nei Tribunali e nelle Corti di appello le schede riguardanti le sentenze e le ordinanze divenute irrevocabili in ogni mese dovranno essere trasmesse alla Direzione generale della Statistica entro i primi dieci giorni del mese successivo. Nelle Preture mandamentali si dovrà fare, invece, la spedizione ogni tre mesi.

Mi consta che queste prescrizioni non sono sempre osservate e che in molti casi si omette di compilare la scheda.

Il sistema della scheda è il più utile, a condizione che non si trascuri di redigerla in nessuno dei casi per cui è prescritta. Nessuno studio esatto si potrebbe fare sul movimento della delinquenza ove non si fosse certi di conoscere per ciascun anno il numero totale degli imputati e dei reati.

Alla scheda individuale, come fonte delle notizie personali degli imputati e dell'esito dei giudizi, intendo di dare anche maggiore importanza in avvenire, sopprimendo al tempo stesso nei registri statistici giornalieri, ora in uso, quelle colonne che rispondono ai quesiti contenuti nella scheda. Ma perchè possano farsi queste semplificazioni nei registri (il che porterà una diminuzione di lavoro agli uffici di cancelleria) è necessario che venga prima assicurato il regolare andamento del servizio della scheda.

La Commissione per la statistica giudiziaria, pertanto, ha espresso il desiderio che siano impartite disposizioni dirette a togliere i lamentati inconvenienti.

Secondando tali premure, raccomando alle SS. LL. di invigilare perchè sieno rigorosamente osservate le prescrizioni riguardanti la scheda individuale contenute nella circolare 2 gennaio 1890.

Debbo pure richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che, di regola, la compilazione della scheda si affidi allo stesso funzionario incaricato della redazione dei cartellini per il casellario giudiziale.

Al fine poi di accertare se le schede individuali siano sempre compilate e spedite all'Ufficio centrale della statistica, converrà che alla fine del quadrimestre in ciascuna sede giudiziaria sia compilato un prospetto:

a) di tutte le ordinanze e sentenze di proscioglimento e di condanna divenute esecutive nel quadrimestre, pronunciate dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'assise, in procedimenti per delitti, fatta eccezione, quanto ai Pretori, delle ordinanze emesse *prima dell'udienza*, nel caso d'insussistenza del fatto o d'inesistenza del reato, e nel caso di reati dei quali siano rimasti ignoti gli autori;

b) di tutte le ordinanze portanti dichiarazione di non farsi luogo a procedimento emesse dagli Uffici d'istruzione e dalle Sezioni d'accusa, fatta eccezione, quanto ai primi, delle ordinanze in procedimenti per reati dei quali erano rimasti ignoti gli autori.

In tale prospetto si dovrà indicare, oltre il numero delle sentenze e delle ordinanze, anche il numero degli imputati che esse riguardano.

Le sentenze e le ordinanze dovranno essere ripartite in due gruppi, comprendenti: il primo quelle concernenti delitti preveduti nel Codice penale; il secondo quelle che riguardano delitti preveduti da altri Codici o da leggi speciali. Nel caso di ordinanze o sentenze che si riferiscono ad un tempo a delitti previsti dal Codice penale e a delitti previsti da altri Codici o da altre leggi, se ne dovrà dare indicazione soltanto nel primo gruppo.

I signori Procuratori generali si compiaceranno di trasmettere ogni quattro mesi a questo Ministero i detti elenchi.

Inoltre, modificando le vigenti istruzioni, prego le SS. LL. di voler disporre che, invece di segnare nel registro generale alla colonna « osservazioni » il numero delle schede inviate alla Direzione generale della statistica e la data della spedizione, si annoti il numero delle schede individuali da compilarsi non appena nel detto registro si faccia indicazione di un provvedimento definitivo ed irrevocabile riguardante imputati di delitti.

Raccomando poi alle SS. LL. di invigilare che nelle cancellerie giudiziarie sia tenuto con la dovuta regolarità il registro per la spedizione delle schede individuali, e di curare la rigorosa osservanza delle disposizioni date con la circolare 18 febbraio 1889, n. 1225.

Desidero inoltre che i signori Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori, con ispezioni straordinarie da farsi nelle cancellerie delle rispettive Corti, Tribunali e Preture, si accertino — anche mediante confronti tra le annotazioni nel registro generale circa il numero delle schede da compilarsi e le annotazioni fatte nel registro di spedizione delle schede effettivamente compilate e spedite — se siano osservate le disposizioni date per la compilazione e spedizione delle schede stesse, provocando all'occorrenza gli opportuni provvedimenti in caso di negligenza.

I signori Procuratori generali, sia nelle relazioni semestrali di cui dirò appresso, sia con rapporti speciali, vorranno ragguagliarmi dei risultati delle ispezioni fatte e dei provvedimenti adottati.

Infine, perchè il Ministero possa conoscere come realmente proceda il servizio delle schede, credo utile di prescrivere che nei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno i Pretori ed i Procuratori del Re, nelle consuete vie gerarchiche, ed i Procuratori generali debbano, con particolareggiato rapporto, riferire come abbia funzionato nel corso del semestre questo servizio di statistica.

In detti rapporti non si dovrà omettere di segnalare tanto i funzionari meritevoli di distinzione per zelo e diligenza, quanto quelli che si mostrarono negligenti, affinchè il Ministero possa, all'occorrenza, tenerne conto nelle promozioni, nei tramutamenti, o nell'adottare altri provvedimenti.

I signori Procuratori generali, nell'inviare al Ministero — Ufficio per la statistica giudiziaria — tali relazioni, vorranno accompagnarle con quelle osservazioni ed apprezzamenti che reputeranno opportuni.

Attesa l'importanza delle ricerche statistiche per la soluzione dei problemi concernenti l'amministrazione della giustizia penale, non dubito che le SS. LL. cureranno l'esatta osservanza delle presenti istruzioni.

Il Ministro

CALENDA.

XI.

Istruzioni da tenersi presenti nel procedere ad ispezioni relative al servizio delle schede individuali per gl'imputati di delitti.

Nel procedere alla ispezione ordinata con la lettera del si dovrà specialmente tener presente che essa ha per iscopo di accertare:

1° se presso l'ufficio giudiziari sieno state compilate tutte le schede individuali durante il periodo

2° se le schede compilate nel corso di ogni mese sieno state spedite alla Direzione generale di statistica entro i primi dieci giorni del mese successivo, oppure nel trimestre successivo;

3° se nello stesso tempo siasi data notizia alla stessa Direzione generale, mediante il foglio di accompagnamento, del numero delle schede spedite, indicando per ciascuna il numero del procedimento ed il numero progressivo della scheda stessa;

4° se, all'atto della trasmissione delle schede, si apponga, per ogni procedimento, nella colonna *Osservazioni* del registro generale, la data della spedizione della scheda o delle schede che vi si riferiscono, e il numero progressivo;

5° se il funzionario che compila le schede, ove non sia quello che tiene il registro generale, appena fattane la spedizione mensile, comunichi a quest'ultimo il registro di spedizione;

6° se la compilazione delle schede sia affidata al funzionario che attende alla compilazione dei cartellini per il casellario giudiziale: in caso contrario indicarne il motivo;

7° se sieno osservate le altre istruzioni date da questo Ministero, e specialmente quelle contenute nelle circolari 18 febbraio 1889, n. 1225, 2 gennaio 1890, n. 1232, e 12 marzo 1895, n. 1343;

8° di segnalare i funzionari i quali si siano dimostrati negligeni nell'adempire alle prescrizioni che si riferiscono al servizio delle schede.

